



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

**Corso di Dottorato di Ricerca in Diritto pubblico comparato
e dell'Unione europea
*Ciclo XXVIII***

Tesi di dottorato di ricerca

LA REGOLAZIONE EUROPEA DEL MERCATO VITIVINICOLO

Relatore

Chiar.ma Prof.ssa Mariarita D'Addezio

Dottorando

Paolo Tonut

Anno accademico 2014/2015

INDICE

CAPITOLO I IL MERCATO VITIVINICOLO NEL SISTEMA GIURIDICO EUROPEO

1. Premessa	1
2. Il sistema multilivello delle fonti	3
3. La definizione di “vino” nelle norme e nella giurisprudenza dell’Unione europea	12
4. Le basi giuridiche dirette ed indirette della regolazione del mercato vitivinicolo nel diritto europeo	18
5. L’evoluzione della disciplina del mercato dei vini: i regolamenti sull’organizzazione comune del mercato vitivinicolo dagli anni Sessanta alla riforma del dicembre 2013	29

CAPITOLO II IL SISTEMA DI CONTROLLO E DI GESTIONE DEL POTENZIALE PRODUTTIVO VITIVINICOLO: DAL DIVIETO “RELATIVO” DI IMPIANTI AL MODELLO DELLE NUOVE AUTORIZZAZIONI

1. La fase precedente l’avvento della regolazione europea: l’introduzione delle misure nazionali negli esempi dei modelli italiano e francese	39
2. Evoluzione e <i>ratio</i> del sistema europeo di controllo e di gestione della produzione vitivinicola	44
3. L’innovazione della disciplina introdotta con il regolamento (UE) n. 1308/2013 e i successivi atti della Commissione: il nuovo sistema delle autorizzazioni all’impianto dei vigneti	52
4. (Segue) Caratteristiche generali delle autorizzazioni all’impianto e ipotesi di esenzione	56
5. (Segue) Principi e criteri in materia di assegnazione delle autorizzazioni, conversione dei diritti previgenti in autorizzazioni e sistema dei controlli e delle sanzioni	59
6. (Segue) Una riforma radicale tra aspettative, riserve e interrogativi.....	66
7. Gli strumenti “conoscitivi” per il controllo e la gestione del potenziale produttivo vitivinicolo	69

8. L'inquadramento giuridico degli strumenti di gestione del potenziale produttivo viticolo: la questione della natura giuridica dai previgenti diritti alle odierne autorizzazioni	74
9. La conformità delle misure di contingentamento della produzione viticola ai diritti fondamentali di proprietà e di libero esercizio delle attività economiche	79

CAPITOLO III
**I PROGRAMMI E LE MISURE DI SOSTEGNO
NEL SETTORE VITIVINICOLO**

1. I programmi di sostegno tra rafforzamento della competitività, "rinazionalizzazione" delle scelte di politica agricola e centralizzazione regolatoria	85
2. Il sistema dei programmi nazionali di sostegno: norme generali, caratteristiche e funzionamento	92
3. Le misure di sostegno specifiche: conferme e novità	96
4. Il lungo e laborioso percorso dei viticoltori verso il traguardo dei pagamenti diretti	106

CAPITOLO IV
**LE REGOLE IN MATERIA DI PRODUZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI VITIVINICOLI**

1. Le norme di commercializzazione come "filtro" di conformità dei prodotti, il ruolo della Commissione europea e quello dei legislatori nazionali	110
2. I metodi e i processi per l'ottenimento dei prodotti vitivinicoli: la disciplina delle pratiche enologiche	116
3. Il vino e i segni del territorio e della qualità: le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dall'introduzione dei VQPRD alla svolta del 2008	121
4. (Segue) I concetti di DOP e IGP e la procedura bifasica per il conferimento della protezione	129
5. (Segue) Le vicende particolari delle DOP e delle IGP: il caso dei nomi omonimi e il rapporto con i marchi commerciali	138

6. (Segue) La rilevanza delle espressioni abitualmente utilizzate negli Stati membri: le menzioni tradizionali	141
7. (Segue) I vini DOP e IGP e la questione dell'imbottigliamento al di fuori della zona di origine	144
8. (Segue) I controlli e le sanzioni	147
9. Etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli	149
10. Il regime degli scambi commerciali con i paesi terzi per i prodotti vitivinicoli	156
11. Dal "vino da uve biologiche" al "vino biologico": l'accoglimento dei vini tra i prodotti ottenibili con il metodo <i>bio</i>	158
Conclusioni	161
Riferimenti bibliografici	167
Indice delle sentenze	187

CAPITOLO I

IL MERCATO VITIVINICOLO NEL SISTEMA GIURIDICO EUROPEO

1. Premessa.

L'attenzione dedicata dai giuristi alle regolamentazioni riguardanti i mercati dei prodotti agroalimentari non ha mancato di interessare il settore della produzione e della commercializzazione dei vini.

Tale considerazione ben si comprende e si spiega esaminando e riflettendo su una serie di fattori. In primo luogo, dal punto di vista storico, è doveroso ricordare che la coltivazione della vite e la produzione di vini rappresentano delle attività svolte dall'uomo sin dall'età neolitica, nel vicino Oriente e in numerose aree del continente europeo, e siano tutt'ora esercitate, con eccellenti risultati, in molte parti del mondo¹. Trattandosi, perciò, di una presenza costante nello sviluppo della civiltà occidentale e non solo, il vino costituisce, altresì, un importante fattore sociale e culturale, che ha influenzato e continua ad influenzare, innanzitutto, gli ambiti delle tradizioni alimentari² oltre che, di non minor rilievo, quelli dell'arte e della religione. Conseguenza di siffatti elementi è la primaria importanza acquisita dai vini, nel corso del tempo, sul piano economico.

¹ Sull'origine e sulla storia della coltivazione della vite e della produzione di vini gli studi e le ricerche sono numerose. Si veda, in particolare, AA. VV., *Enciclopedia e storia del vino*, Milano, 1981; AA. VV., *Enciclopedia del vino*, Milano, 2004; F. DEL ZAN, O. FAILLA e A. SCIENZA, *La vite e l'uomo. Dal rompicapo delle origini al salvataggio delle reliquie. Evidenze storico-ampelografiche per ripercorrere il viaggio della vite da Oriente alle soglie dell'Occidente*, Gorizia, 2004; G. FORNI, *Dove e come sono nati la nostra viticoltura e il nostro vino*, in AA. VV., *Storia dell'agricoltura italiana*, Firenze, 2002; H. JOHNSON, *Il vino. Storia, tradizioni, cultura*, Montereale di Mulazzo, 2003; G. MAINARDI e P. BERTA, *Il vino nella storia e nella letteratura*, Bologna, 1991; P. MC GOVERN, *L'archeologo e l'uva. Vite e vino dal Neolitico alla Grecia arcaica*, Roma, 2005.

² Per gli aspetti riguardanti l'alimentazione si veda, tra i molteplici approfondimenti, G. BOLOGNESI e A. SPADA, *La scienza del vino e l'arte del bere*, Ortona, 2003 e F. URSINI, F. TUBARO e P. RAPUZZI, *Vino e salute*, Udine, 1997.

L'affermazione e la consolidazione di questo prodotto sul mercato, dapprima locale – limitato alle zone di produzione ed a quelle limitrofe –, poi sempre più internazionale, lo ha reso un protagonista di prim'ordine nel contesto europeo e globale degli scambi nel settore agroalimentare. A fronte di una contrazione, sia della produzione che del consumo, che ha caratterizzato il periodo compreso tra i primi anni Ottanta e la metà degli anni Novanta, gli ultimi venti anni hanno consentito, infatti, di registrare una costante crescita, accompagnata dall'emersione di nuovi paesi produttori e di nuovi sbocchi di mercato. I paesi dell'Europa mediterranea – in particolare Italia, Francia e Spagna – sono a tutt'oggi gli attori principali del settore, rappresentando più del 60% delle produzioni e delle esportazioni mondiali³. Tuttavia sempre maggior peso stanno acquisendo i paesi produttori extraeuropei, tra i quali l'Argentina e il Cile, l'Australia e la Nuova Zelanda, gli Stati Uniti e il Sud Africa, la Cina ed altri ancora⁴.

L'evoluzione e la dinamica dei consumi, va sottolineato, ha favorito lo sviluppo di un sistema di esportazioni sempre più ampio. Nel mercato interno europeo, infatti – in particolare nell'area meridionale del continente – dopo circa trent'anni di flessione, la domanda sta vivendo una fase di assestamento; al

³ Sulla base dei dati elaborati dall'Organizzazione internazionale della Vigna e del Vino, con la vendemmia 2015 l'Italia ha superato la Francia ed è tornata ad occupare la posizione di primo produttore mondiale per quantità di vino prodotto, con 48,9 milioni di ettolitri ed un incremento del 10% rispetto all'annata 2014. La Francia risulta essere il secondo produttore mondiale con 47,4 milioni di ettolitri, seguita dalla Spagna con 36,7. La produzione complessiva mondiale ammonta a 275,7 milioni di ettolitri, con un aumento del 2% rispetto al 2014. Appaiono interessanti, inoltre, i dati della produzione statunitense, pari a 22,1 milioni di ettolitri e in costante crescita. Tra i paesi sudamericani, si è registrata una diminuzione in Argentina (13,4 milioni di ettolitri) e il record di produzione in Cile (12,8 milioni). Si mantiene stabile, infine, la produzione australiana, con 12 milioni di ettolitri. Il rapporto completo è disponibile al sito ufficiale dell'Organizzazione internazionale della Vigna e del Vino (www.oiv.int).

⁴ Un dato significativo è emerso dal rapporto *World vitiviniculture situation 2015*, presentato dall'Organizzazione internazionale della Vigna e del Vino nel luglio 2015 in occasione del 38° congresso mondiale della Vigna e del Vino. Secondo l'analisi, infatti, la Cina si è collocata al secondo posto nella classifica dei paesi con superfici vitate, con poco meno di 800 mila ettari, preceduta soltanto dalla Spagna con più di un milione di ettari. Al terzo posto è posizionata la Francia con 792 mila ettari di vigneti, seguita dall'Italia con 690 mila ettari. Piuttosto lontani risultano i paesi successivi, quali la Turchia (502 mila ettari), gli USA (425 mila) e l'Argentina (228 mila). Il rapporto completo è consultabile al sito www.oiv.int.

contrario si rileva un tendenziale incremento dei consumi nei paesi nordici, oltre che una continua crescita delle richieste da parte di paesi extraeuropei come Stati Uniti, Canada, Russia e Cina⁵.

2. Il sistema multilivello delle fonti.

In una situazione generale così sinteticamente delineata, le Istituzioni europee, fondate per guidare un'aggregazione di Stati con finalità principalmente economiche, hanno iniziato ben presto ad interessarsi al mercato vitivinicolo, tanto che attualmente la regolamentazione europea – sulla quale ci si soffermerà specificamente mediante il presente lavoro – rappresenta la parte più ampia, articolata ed incisiva dell'insieme di disposizioni ad esso dedicate. È fondamentale evidenziare, tuttavia, che le norme in materia di produzione e commercio dei vini sono strutturate su diversi livelli, oltre che su diverse tipologie, di fonti giuridiche. Il sistema, infatti, è costituito e completato anche dalle discipline internazionali e da quelle degli ordinamenti statali, queste ultime a loro volta distinguibili in fonti nazionali e fonti intrastatali previste dai diversi modelli costituzionali.

Posto che alla regolamentazione europea sarà dedicato il prosieguo del presente elaborato, è opportuno dedicare brevi cenni alla sfera del diritto internazionale. A tal proposito vengono in rilievo, *in primis*, i trattati – bilaterali o plurilaterali – firmati dalle Istituzioni europee e dai governi, con Paesi terzi, per regolamentare il traffico commerciale dei vini. Tali articolati strumenti giuridici hanno la funzione di agevolare l'immissione dei prodotti vitivinicoli sul mercato extraeuropeo, rimuovendo o attenuando, per quanto possibile, gli ostacoli alla loro

⁵ In materia di analisi economica del mercato del vino si veda G.P. CESARETTI, R. GREEN, A. MARIANI e E. POMARICI, *Il mercato del vino. Tendenze strutturali e strategie dei concorrenti*, Milano, 2006; inoltre A. MARIANI e E. POMARICI, *Il mercato del vino: evoluzione e scenari futuri*, in F. ALBISINNI (a cura di), *Le regole del vino. Disciplina internazionale, comunitaria, nazionale. Atti del convegno Roma, 23-24 novembre 2007*, Milano, 2008, p. 97 ss. e bibliografia ivi indicata.

circolazione, in particolare modo per quanto attiene alle modalità di produzione dei vini (pratiche enologiche e trattamenti di cantina), alla protezione delle indicazioni di provenienza geografica, alla presentazione e all'etichettatura dei prodotti, nonché alle certificazioni e alle pratiche prettamente burocratiche. Per il raggiungimento dei suindicati obiettivi sono state condotte delle complesse attività di negoziazione tra i rappresentanti delle parti coinvolte, che hanno richiesto, in taluni casi, il ricorso a delle vicendevoli concessioni.

Un accordo molto significativo sul commercio del vino è stato concluso tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America il 10 marzo 2006⁶. Questo trattato si è posto degli scopi considerevoli, tra i quali la facilitazione del commercio del vino tra le parti firmatarie, la cooperazione per lo sviluppo del commercio medesimo e l'accrescimento della trasparenza delle norme che lo regolano. Inoltre, a dimostrazione di come l'accordo in esame abbia rappresentato nelle intenzioni degli ideatori un punto di partenza, è espressamente menzionato tra i fini quello di creare il contesto e le basi per un ulteriore ampliamento attraverso successivi negoziati. L'accordo ha disciplinato numerosi e fondamentali aspetti della materia, tra i quali le pratiche enologiche, le indicazioni sull'origine geografica dei vini, l'etichettatura e le condizioni di commercializzazione.

In precedenza, altri accordi erano stati firmati dalle Istituzioni dell'Unione con paesi di interesse strategico per il commercio del vino. Si ricordano, in particolare, quelli conclusi con il Canada⁷, il Messico⁸, il Sudafrica⁹ e

⁶ Accordo firmato a Londra il 10 marzo 2006 tra Stati Uniti d'America ed Unione europea sul mercato del vino e approvato con la Decisione n. 2006/232/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio del vino, pubblicata in *G.U.C.E.* del 24 marzo 2006, n. L 87/1. In merito all'accordo UE/USA sul commercio del vino si veda E. M. APPIANO, *Le pratiche enologiche e la tutela delle indicazioni di qualità nell'accordo UE/USA sul commercio del vino ed in altri trattati della Comunità*, in B. UBERTAZZI e E. MUÑIZ ESPADA (a cura di), *Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale ed europeo*, Milano, 2009, p. 348 ss. ed E. M. APPIANO e S. DINDO, *Le pratiche enologiche e la tutela delle denominazioni d'origine nell'Accordo UE/USA sul commercio del vino*, in *Contr. e impr./Europa*, 2007, 12, p. 455 ss.

⁷ Decisione n. 2004/91/CE del Consiglio, del 30 luglio 2003, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità Europea e il Canada sul commercio di vini e bevande spiritose, pubblicata in *G.U.U.E.* del 6 febbraio 2004, n. L 35/1.

l’Australia¹⁰. Con la Svizzera esiste un accordo generale sul commercio dei prodotti agricoli. Nell’ambito di applicazione di tale accordo sono ricompresi anche i vini, alla disciplina dei quali è dedicato un allegato¹¹. Con la Repubblica del Cile, infine, è stato siglato un accordo di associazione tra l’allora Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, ed il paese sudamericano dall’altro¹². Al commercio dei vini è stato dedicato l’allegato V, interessato da modifiche nel 2006.

Appare appropriato ricordare, inoltre, che tra l’Unione europea e gli Stati Uniti sono in corso di svolgimento dal 2013 i negoziati per la conclusione di un partenariato transatlantico su commercio e investimenti (il cd. TTIP, “*Transatlantic Trade and Investment Partnership*”). Il TTIP rappresenta un accordo commerciale volto a favorire l’ingresso delle imprese europee nel mercato statunitense e viceversa, a ridurre gli aggravii burocratici per le imprese esportatrici e ad approvare nuove regole per facilitare e rendere maggiormente eque le esportazioni, le importazioni e gli investimenti¹³. L’obiettivo che emerge,

⁸ Decisione n. 97/361/CE del Consiglio, del 27 maggio 1997, relativa alla conclusione di un accordo fra la Comunità Europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose, pubblicata in *G.U.C.E.* del 11 giugno 1997, n. L 152/15.

⁹ Decisione n. 2002/53/CE del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativa all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità Europea e la Repubblica Sudafricana sugli scambi di vino, pubblicata in *G.U.C.E.* del 30 gennaio 2002, n. L 28/3.

¹⁰ Con l’Australia sono stati firmati due accordi: il primo ai sensi della decisione n. 94/184/CE del Consiglio, del 24 gennaio 1994, concernente la conclusione di un accordo tra la Comunità Europea e l’Australia sugli scambi di vino, pubblicata in *G.U.C.E.* del 31 marzo 1994, n. L 86/1; al secondo è dedicata la decisione n. 2009/49/CE del Consiglio, del 28 novembre 2008, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e l’Australia sul commercio del vino, pubblicata in *G.U.U.E.* del 31 gennaio 2009, n. L 28/1.

¹¹ Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, pubblicata in *G.U.C.E.* del 30 aprile 2002, n. L 114/132, adottato con decisione n. 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera, pubblicata in *G.U.C.E.* del 30 aprile 2002, n. L 114/1. Si veda, in particolare per il settore vitivinicolo, l’articolo 5 della suddetta decisione e l’allegato VII.

¹² Decisione n. 2002/979/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità Europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, pubblicata in *G.U.C.E.* del 30 dicembre 2002, n. L 352/1.

¹³ L’accordo TTIP, nella sua versione finale, comprenderà 24 capitoli, suddivisi in 3 parti, dedicate rispettivamente all’accesso al mercato, alla cooperazione in campo normativo ed alle

sulla scia di quanto nel frattempo definito con l'accordo «CETA» tra Unione europea e Canada¹⁴, è quello di creare un'area di libero scambio mediante l'integrazione dei due mercati, europeo e statunitense, grazie alla riduzione o eliminazione di dazi doganali, nonché di altre tipologie di ostacoli o barriere agli scambi, oltre che di predisporre adeguati strumenti per la tutela dei consumatori e per la protezione dei prodotti di qualità certificata.

L'accordo TTIP avrà ad oggetto, tra gli altri, anche le importazioni ed esportazioni di alimenti e bevande, la tutela delle indicazioni geografiche, la sicurezza alimentare, nonché la salute degli animali e delle piante. Le novità normative così introdotte, pertanto, potranno produrre i loro effetti anche sui prodotti del comparto vitivinicolo. Ci si limita a rilevare, al momento, che nel panorama della documentazione attinente ai negoziati per l'accordo TTIP, i vini trovano espressa menzione nel parere della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale¹⁵, dove si prende atto che i negoziati suddetti *«costituiscono una grande opportunità per migliorare l'accesso degli Stati Uniti a determinati prodotti europei di esportazione, quali i prodotti ortofrutticoli, il vino e taluni prodotti dotati di un elevato valore aggiunto»*¹⁶, e si invita, pertanto, la Commissione europea a *«includere nel TTIP l'accordo sui prodotti biologici, estendendolo ai prodotti non ancora compresi (vino)»*¹⁷, nonché a *«includere nel*

norme. La prima parte, al pari degli altri accordi commerciali già conclusi dall'UE con Paesi terzi, dovrebbe consentire alle imprese europee di interagire più efficacemente con il mercato degli Stati Uniti, per quanto riguarda le esportazioni, le importazioni, la partecipazione ad appalti pubblici e la realizzazione di investimenti. La cooperazione in campo normativo rappresenta la parte dell'accordo finalizzata alla riduzione, per le imprese, dei costi di adeguamento agli standard nordamericani e di svolgimento delle relative procedure di verifica. La terza parte è orientata, infine, all'approvazione di nuove norme volte ad agevolare le imprese sul mercato, in particolare con riferimento all'accesso all'energia ed alle materie prime necessarie, alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, alla tutela degli investimenti compiuti e alla semplificazione degli adempimenti burocratici, con la conseguente riduzione dei costi e delle tempistiche.

¹⁴ Sull'argomento si rimanda al prosieguo del paragrafo.

¹⁵ Parere della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del 16 aprile 2015, destinato alla commissione per il commercio internazionale, sulle raccomandazioni alla Commissione europea sui negoziati relativi al partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP), disponibile all'indirizzo web del Parlamento europeo www.europarl.europa.eu/portal/it.

¹⁶ *Considerando "D"* del parere cit.

¹⁷ Punto "p" del parere cit.

TTIP l'accordo sul vino concluso nel 2006 tra l'UE e gli Stati Uniti, eliminando le 17 denominazioni semigeneriche contenute in tale accordo settoriale»¹⁸. Al contrario, non vi sono espressi riferimenti al settore vitivinicolo nella proposta di risoluzione del Parlamento europeo recante le raccomandazioni del Parlamento europeo alla Commissione¹⁹.

E' interessante evidenziare, inoltre, che nell'ottobre del 2013 l'Unione europea ed il Canada hanno raggiunto un'intesa di principio sull'adozione di un accordo economico e commerciale globale (il cd. «*CETA*»), il cui testo è stato pubblicato nel settembre del 2014²⁰. Il testo concordato mira alla costituzione di un'area di libero scambio tra l'Unione europea e il Paese nordamericano, che tenga in debita considerazione le esigenze di protezione degli interessi dei consumatori e delle imprese. Le disposizioni contenute nell'accordo, tuttavia, non sono ancora entrate in vigore, poiché non è stato ancora completato il procedimento di ratifica previsto. Per ciò che riguarda il settore vitivinicolo, l'accordo CETA andrà senz'altro ad incidere in maniera significativa sul volume delle esportazioni di vini europei verso il Canada, in quanto implicherà l'eliminazione pressoché totale dei dazi doganali e la semplificazione degli adempimenti burocratici. Al contrario, i prodotti vitivinicoli non risultano compresi nel campo di applicazione della disciplina, prevista dall'accordo CETA, in materia di indicazioni geografiche²¹. L'esclusione di vini e bevande spiritose dall'elenco delle indicazioni geografiche europee protette²² appare comprensibile, dal momento che tale materia è stata già disciplinata nel citato accordo bilaterale

¹⁸ Punto "q" del parere cit.

¹⁹ Si veda la relazione del 1° giugno 2015, recante le raccomandazioni del Parlamento europeo alla Commissione sui negoziati riguardanti il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP), che include la proposta di risoluzione del Parlamento europeo, oltre che i pareri delle diverse commissioni coinvolte, disponibile all'indirizzo web del Parlamento europeo www.europarl.europa.eu/portal/it.

²⁰ Si tratta dell'*UE-Canada Comprehensive Trade and Economic Agreement (CETA)*.

²¹ Si veda, sull'argomento, B. O'CONNOR, *Le indicazioni geografiche nel CETA, l'Accordo economico e commerciale tra il Canada e l'Unione Europea*, novembre 2014, disponibile al sito web www.nctm.it.

²² Cfr. l'allegato I, parte A, all'accordo CETA.

tra la Comunità europea e il Canada stipulato nel 2004²³.

Sempre per mezzo di un accordo internazionale è stata creata un'istituzione intergovernativa, l'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino (OIV), destinata a sovrintendere l'evoluzione del settore ed a svolgere importanti funzioni consultive, mediante l'emanazione di raccomandazioni, e di iniziativa normativa, attraverso l'elaborazione di proposte e progetti per l'eventuale successiva adozione di discipline vincolanti da parte degli Stati aderenti²⁴.

²³ L'Accordo tra l'allora Comunità europea ed il Canada sul commercio dei vini e delle bevande spiritose è stato concluso nel 2004 con l'obiettivo di favorire e promuovere gli scambi commerciali di vini e di bevande spiritose prodotti nei territori delle due parti contraenti. Il testo dell'accordo, pubblicato in *G.U.U.E.* del 6 febbraio 2004, n. L 35/3, è suddiviso in nove titoli e comprende numerosi allegati. Il titolo III è dedicato alle indicazioni geografiche dei vini ed ha accolto le norme in materia di registrazione e protezione delle indicazioni geografiche dei vini europei in Canada e le norme in materia di protezione delle denominazioni canadesi in Europa. E' stata altresì prevista l'introduzione, nell'ordinamento canadese, della protezione di un elenco di nomi già registrati e protetti dal diritto europeo e, fino ad allora, liberamente utilizzabili ed utilizzati in Canada quali termini di uso comune. La lista contempla, tra gli altri, nomi quali *Bordeaux*, *Chianti*, *Champagne* e *Porto*. Il successivo titolo IV, infine, ha previsto la corrispondente disciplina in materia di protezione delle denominazioni delle bevande spiritose.

²⁴ L'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino (Oiv) è stata istituita con l'accordo di Parigi del 3 aprile 2001, concluso e firmato da 35 Stati, e conta attualmente 46 Paesi aderenti (l'ultima adesione, approvata nel 2014, è stata quella dell'Armenia). L'Oiv rappresenta l'erede dell'Ufficio Internazionale del Vino (*Office International du Vin*), nato con un accordo stipulato il 29 novembre 1924 tra i governi di Francia, Grecia, Italia, Lussemburgo, Portogallo, Spagna, Tunisia ed Ungheria. Con una decisione del 1958, a tale organismo è stato attribuito il nome di «Ufficio internazionale della Vigna e del Vino». Nel 2000, preso atto della necessità di adeguare la struttura, le caratteristiche e le funzioni dell'Ufficio alle esigenze contemporanee, è stata indetta una conferenza tra tutti i Paesi membri, conclusasi con l'accordo di Parigi dell'anno successivo. L'Oiv è qualificata dall'articolo 1 dell'accordo medesimo come un «organismo intergovernativo a carattere scientifico e tecnico avente una competenza riconosciuta nel settore della vigna, del vino, delle bevande a base di vino, dell'uva da tavola, dell'uva secca e degli altri prodotti dell'agricoltura». Gli obiettivi prefissati dell'organizzazione sono tre: il primo è quello di individuare e segnalare agli Stati aderenti le misure idonee a valorizzare e soddisfare le necessità dei produttori, dei consumatori e degli altri operatori del settore vitivinicolo; il secondo è quello di supportare le altre organizzazioni internazionali, intergovernative e non, in particolare quelle con funzioni normative; il terzo consiste nel favorire l'armonizzazione internazionale delle pratiche e delle regole vigenti, nonché l'introduzione di ulteriori discipline internazionali volte a rendere migliori e ottimizzare la situazione delle produzioni e delle commercializzazioni dei prodotti del settore e a perseguire gli interessi dei consumatori degli stessi. L'articolo 2 dell'Accordo del 3 aprile 2001 presenta un nutrito elenco di attività che l'Oiv deve svolgere per il perseguimento dei fini indicati. Tra le stesse si rinvengono, ad esempio, la promozione e l'orientamento della ricerca e della sperimentazione scientifica e tecnica nel comparto vitivinicolo, l'elaborazione e la formulazione di raccomandazioni e la presentazione di proposte ai membri nei diversi ambiti del settore, tra i quali le pratiche enologiche, la garanzia dell'autenticità dei prodotti e la protezione delle indicazioni geografiche.

In materia di indicazioni geografiche, ambito di primario rilievo nella regolamentazione internazionale del settore, la disciplina di riferimento è rappresentata dall'Accordo TRIPs (*Trade - Related Aspects of Intellectual Property Rights*), relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, sottoscritto anche dall'Italia nel 1994²⁵. L'articolo 22 dell'accordo è dedicato alla protezione generale delle indicazioni geografiche, definite al paragrafo 1 quali «*indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di un Membro, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica*». Dopodiché sono stati sanciti gli impegni assunti dagli Stati aderenti volti ad impedire l'uso indebito ed illegittimo delle indicazioni stesse, nonché l'utilizzo che possa rappresentare un atto di sleale concorrenza²⁶.

La norma successiva, all'articolo 23, ha disposto specificamente l'istituzione di una protezione aggiuntiva per le indicazioni geografiche dei vini e degli alcolici²⁷. In ossequio alla suddetta norma ogni Paese firmatario è stato

²⁵ L'accordo è stato concluso il 15 aprile 1994, a Marrakesh, nell'ambito dell'*Uruguay Round* dell'allora G.A.T.T. (*General Agreements on Trade and Tariffs*), ora W.T.O. (*World Trade Organization*). Sull'argomento, in generale, si vedano P. BORGHI, *L'agricoltura nel Trattato di Marrakech. Prodotti agricoli e alimentari nel diritto del commercio internazionale*, Milano, 2004; ID., voce *Accordo agricolo di Marrakesh*, in Dig. delle disc. priv., Sez. civ., Agg. II, t. 1, Torino, 2003, p. 1 ss.; ID., *Le regole del mercato internazionale*, in L. COSTATO, A. GERMANO' e E. ROOK BASILE, *Trattato di diritto agrario. Volume terzo: Il diritto agroalimentare*, Torino, 2011, p. 657 ss.; ID., *International rules*, in L. COSTATO e F. ALBISINNI, *European Food Law*, Padova, 2012, p. 53 ss.; M. CARDWELL, *The European Model of Agriculture*, Oxford, 2004, p. 319 ss.; J. A. MCMAHON, *EU Agricultural Law*, Oxford, 2007, p. 183 ss.; R. O'ROURKE, *European food law*, III ed., Londra, 2005, p. 209 ss.; B. VAN DER MEULEN e M. VAN DER VELDE, *European Food Law Handbook*, Wageningen (Paesi Bassi), 2011, p. 467 ss.

²⁶ In materia di protezione delle indicazioni geografiche nell'accordo TRIPs, si veda A. GERMANO', *Le indicazioni geografiche nell'accordo TRIPs*, in *Riv. dir. agr.*, 2000, I, p. 412 ss.; S. CARMIGNANI, *La tutela delle indicazioni geografiche nell'accordo TRIPs: localizzazione geografica del prodotto e mercato globale*, in *Dir. e giur. agr. e amb.*, 2002, p. 84 ss.; E. ROOK BASILE, *Denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette*, in COSTATO (diretto da), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, III ed., Padova 2003, p. 914 ss.; C. GALLI, *Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari*, in *Riv. dir. ind.*, 2004, 2, p. 60 ss.

²⁷ Sulla disciplina dell'articolo 23 dell'Accordo TRIPs si veda S. CARMIGNANI, *La tutela delle indicazioni geografiche nell'accordo TRIPs: localizzazione geografica del prodotto e mercato*

tenuto ad introdurre gli strumenti giuridici idonei ad impedire l'utilizzo di un'indicazione geografica per identificare vini non provenienti dal luogo menzionato dalla medesima indicazione. La protezione addizionale ha imposto l'estensione del divieto ai casi in cui la vera area di origine sia comunque indicata oppure l'indicazione geografica sia tradotta o accompagnata da termini quali «tipo», «stile» o similari. Il paragrafo 2 ha previsto l'obbligo di rifiutare o dichiarare nulla d'ufficio la registrazione di un marchio per vini o alcolici contenente o consistente in un'indicazione geografica la cui origine non corrisponda all'indicazione stessa.

E' stata prevista, infine, la tutela nei casi di indicazioni geografiche omonime (paragrafo 3) ed è stato annunciato l'impegno ad intraprendere ulteriori negoziati presso il consiglio TRIPs con il fine di creare un sistema multilaterale di notifica e registrazione delle indicazioni geografiche dei vini (paragrafo 4). Quest'ultimo proposito, tuttavia, non ha avuto il seguito auspicato, poiché nel corso degli incontri non è stato possibile superare le distanze in merito alle risoluzioni proposte. Tale situazione ostativa, in aggiunta alle significative eccezioni e dispense previste dall'articolo 24, rende tutt'ora il sistema di protezione non del tutto irreprensibile e non uniforme.

Le disposizioni ed i provvedimenti oggetto della precedente disamina, pur rappresentando senz'altro gli ambiti di disciplina maggiormente rilevanti, non esauriscono il novero delle disposizioni di diritto internazionale applicabili anche al mercato vitivinicolo. Tra queste è possibile rammentare, in particolare, alcune prescrizioni dell'accordo GATT 1994 (ad esempio l'articolo VI in materia di antidumping e misure compensative e l'articolo XIX in materia di misure di salvaguardia), così come le regole degli accordi sulle misure sanitarie e fitosanitarie, quelle sulle barriere tecniche al commercio ed altre che non è conveniente affrontare in questa sede²⁸.

globale, cit., p. 89; A. GERMANO', *Le indicazioni geografiche nell'accordo TRIPs*, cit., p. 417 ss.; S. MASINI, *Corso di diritto alimentare*, III ed., Milano, 2015, p. 237 ss.

²⁸ Sull'argomento, si veda C. DORDI, *La regolamentazione internazionale del vino: profili rilevanti dell'Organizzazione mondiale del Commercio*, in F. ALBISINNI (a cura di), *Le regole del vino*.

E' altresì opportuno tenere presente, prima di addentrarsi nella disamina del contesto europeo, come il sistema giuridico qui considerato contempli anche le discipline degli ordinamenti interni dei diversi Paesi membri, sia con riferimento alle norme emanate dagli organi dello Stato centrale, sia con riferimento a quelle intrastatali. Alle normative nazionali sono affidate, infatti, le fondamentali funzioni di attuazione e di integrazione del sistema normativo europeo.

Nell'ordinamento italiano, tra le più rilevanti discipline di settore ad oggi vigenti, si possono citare il d. lgs. n. 61/2010 in materia di *“Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88”*; il d. lgs. n. 260/2000, contenente le *“Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526”*; infine, la l. n. 82/2006, che prevede le *“Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino”*²⁹.

Un ruolo essenziale è svolto, altresì, dai molteplici decreti approvati in seno al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, che rendono concretamente applicabili tutte le norme del comparto³⁰. Non è possibile non evidenziare, infine, il compito svolto dalle Regioni, alle quali la Costituzione

Disciplina internazionale, comunitaria, nazionale. Atti del convegno Roma, 23-24 novembre 2007, cit., p. 137 ss.

²⁹ E' opportuno ricordare che sono in corso di svolgimento, presso la Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, i lavori parlamentari per l'approvazione di una legge in materia di produzione e commercio dei prodotti vitivinicoli, in seguito alla presentazione di due proposte di legge di iniziativa parlamentare, presentate nel 2014. La prima proposta, del 27 marzo 2014, prevede l'introduzione di una «disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino», mentre la seconda, del 29 agosto 2014, prevede «disposizioni generali e di semplificazione in materia di vino e prodotti vitivinicoli». Lo scopo del progetto è quello di codificare in un corpo normativo (testo unico) unitario, ordinato e coerente la regolazione di diritto interno in materia di produzione e commercio dei prodotti vitivinicoli, ora distribuita tra numerose fonti giuridiche, spesso di tipologia e livello diversi.

³⁰ Sono di primario rilievo, ad esempio, i decreti del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali in materia di denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini: si possono menzionare i tre d.m. del 16 dicembre 2010, i d.m. del 19 aprile e dell'11 novembre 2011, nonché i d.m. del 14 giugno, del 13 agosto e del 7 novembre 2012. Il Ministero, inoltre, può ricorrere ad altre tipologie di fonti, con finalità prevalentemente integrative, tra le quali le note operative, le circolari e gli atti di indirizzo.

italiana attribuisce ampie competenze legislative ed amministrative in ambito agrario e in altre materie interferenti con quest'ultimo³¹.

Il presente lavoro si propone, quindi, di presentare un quadro dei principali provvedimenti normativi introdotti dal legislatore dell'Unione europea con riferimento al comparto vitivinicolo, a partire dall'individuazione delle norme costituenti le basi giuridiche della materia e dall'inquadramento delle discipline del comparto nell'attuale situazione dell'ordinamento giuridico europeo, anche a seguito della riforma della politica agricola comune approvata definitivamente e pubblicata negli ultimi giorni del 2013. Saranno così analizzati i temi della riforma del sistema di gestione e di controllo del potenziale produttivo vitivinicolo, delle misure di sostegno previste per il settore e delle regole in materia di produzione e di commercializzazione dei prodotti vitivinicoli.

3. La definizione di “vino” nelle norme e nella giurisprudenza dell'Unione europea.

E' utile soffermarsi, in queste osservazioni introduttive, sulla definizione che l'ordinamento giuridico europeo ha stabilito per individuare e delimitare le produzioni vitivinicole, delineando così l'ambito di applicazione delle norme che saranno esaminate³². La nozione di “vino” attualmente in vigore si rinviene nel regolamento (UE) n. 1308/2013³³, più precisamente nella parte II dell'allegato

³¹ In materia di competenze amministrative e regionali si vedano S. AMOROSINO, *La disciplina giuridica del vino*, in *Riv. dir. alim.*, 2014, 1, p. 61 ss.; F. COCOZZA, *Gli atti normativi del potere esecutivo*, in COSTATO (diretto da), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, cit., p. 146 ss.; L. COSTATO, V. ANGIOLINI e L. PETRELLI, *Il diritto regionale*, in COSTATO (diretto da), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, cit., p. 111 ss.; L. COSTATO e L. RUSSO, *Corso di diritto agrario italiano e dell'Unione europea*, IV ed., Milano, 2015, p. 47 ss.; A. GERMANO', *Manuale di diritto agrario*, VII ed., Torino, 2010, p. 33 ss.

³² Si veda A. GERMANO', *La disciplina dei vini dalla produzione al mercato*, in *Riv. dir. alim.*, 2007, 2, p. 3 ss.

³³ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in *G.U.U.E.* 20 dicembre 2013, n. L 347/671.

VII, dedicata alle definizioni, designazioni e denominazioni di vendita dei prodotti appartenenti a vari settori, tra i quali quello vitivinicolo. Si intende per “vino” il *«prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve»*. Tale definizione, nella medesima formulazione, compariva già nei regolamenti disciplinanti l’organizzazione comune del mercato del vino che hanno preceduto la recente riforma³⁴.

L’introduzione della suddetta denominazione legale, in verità, fu approvata precedentemente in seno all’allora Ufficio internazionale della Vigna e del Vino (dal 2001 sostituito dall’Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino) – con la risoluzione n. 18/1973 – ed inserita nel Codice internazionale delle pratiche enologiche. L’esigenza alla quale si è voluto rispondere, all’epoca, è stata rappresentata dall’esistenza di numerose e diverse nozioni previste dagli ordinamenti statali, a loro volta impegnati nell’adottare le misure volte ad affrontare le possibili frodi causate dalla precedente genericità della denominazione “vino”³⁵. La mancanza di una concezione uniforme comportava logicamente conseguenze negative per il mercato dei vini, soprattutto quando questo ha intrapreso il suo processo di espansione, con ritmi sempre crescenti, oltre i confini nazionali dei paesi di origine dei prodotti. L’attuale definizione, perciò, si è consolidata nel tempo e dall’analisi della stessa emergono le tre caratteristiche che le imprese vitivinicole devono rispettare per poter chiamare il loro prodotto “vino”: a) la materia prima non può che essere l’uva; b) il vino deve essere ottenuto all’esito di un processo di fermentazione; c) infine, è necessario che la bevanda prodotta sia caratterizzata da un determinato grado alcolico³⁶.

³⁴ Si vedano i regolamenti n. 337/1979, 822/1987, 1493/1999 e 479/2008.

³⁵ Nell’ordinamento italiano la definizione di “vino” è stata introdotta con il Regio Decreto Legge n. 2033/1925, del 15 ottobre 1925, in materia di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 1925, n. 281. Il decreto è stato convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 ed ai vini è stato dedicato il capo II (articoli da 13 a 17), il quale ha introdotto la seguente definizione: *«Il nome di “vino” è riservato al prodotto della fermentazione alcolica del mosto di uva fresca o leggermente appassita in presenza o in assenza di vinacce»*.

³⁶ Si veda A. GERMANO’, *La disciplina dei vini dalla produzione al mercato*, cit., p. 3 ss. e Id., *Sull’abbandono del sistema di contingentamento della produzione agricola (zucchero, latte, vino)*, in A. GERMANO’ e G. STRAMBI, *Il nuovo diritto agrario dell’Unione europea: i regolamenti 1169/2011*

Innanzitutto è richiesto, quindi, che il vino sia realizzato esclusivamente mediante l'utilizzo, come materia prima, di uve fresche o di mosti di uve. Alle varietà di uve destinate alla produzione di vini è dedicato l'articolo 81 del regolamento (UE) n. 1308/2013. La norma, al paragrafo 2, assegna agli Stati membri l'obbligo di procedere alla classificazione delle varietà di uve da vino da potersi utilizzare nei territori di loro competenza. Sono previste, tuttavia, due condizioni che i legislatori nazionali sono tenuti ad osservare: per prima cosa le varietà di viti autorizzate devono necessariamente appartenere alla specie *Vitis vinifera* oppure essere il risultato di un incrocio tra la suddetta e altre specie, sempre rientranti nel genere *Vitis*. Oltre a ciò, sono esplicitamente escluse le varietà denominate *Noah*, *Othello*, *Isabelle*, *Jaquez*, *Clinton* ed *Herbemont*.

Dall'obbligo di classificazione sono esentati i Paesi la cui produzione media annua di vino non superi i 50.000 ettolitri, nei quali, in ogni caso, si possono destinare alla produzione solo le varietà classificabili nei tipi sopra precisati. E' fatto salvo l'utilizzo di varietà non classificate anche per scopi di ricerca scientifica e sperimentali, ovvero per il mero consumo familiare del viticoltore. La sanzione per l'utilizzo di varietà di viti non classificate, se finalizzato alla produzione di vini, è quella dell'estirpo coattivo, mentre ai sensi dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il prodotto eventualmente ottenuto nel frattempo può essere destinato solo al consumo familiare del viticoltore, alla produzione di aceto di vino o, infine, alla distillazione.

In secondo luogo è imprescindibile che il vino sia prodotto mediante un procedimento di fermentazione alcolica. Nel Codice internazionale delle pratiche enologiche la fermentazione alcolica è definita come quel processo di «trasformazione degli zuccheri dell'uva in etanolo, anidride carbonica e prodotti secondari»³⁷. Tale procedimento può generarsi in maniera spontanea, grazie ai lieviti naturalmente presenti sulle bucce degli acini, nel mosto e nelle cantine,

e 1151/2012 sull'informazione e sui regimi di qualità degli alimenti e i regolamenti del 17 dicembre 2013 sulla PAC – Atti dei Seminari (Firenze, 12 settembre 2013, 28 maggio, 6 e 13 giugno 2014), Milano, 2014, p. 157 ss.

³⁷ Cfr. la risoluzione n. 5/88 dell'allora Ufficio internazionale della Vigna e del Vino (oggi Organizzazione internazionale della Vigna e del Vino).

ovvero può essere provocato attraverso l'impiego di lieviti selezionati aggiunti al mosto o all'uva pigiata prima o durante la fermentazione stessa; i lieviti possono essere inoculati anche per regolarizzare la fermentazione, così come per accelerarla o riattivarla in caso di interruzione. Dopodiché l'evoluzione del processo di fermentazione può essere condizionato mediante l'aggiunta di sostanze attivanti (ad esempio la cellulosa microcristallina e la tiamina), per mezzo dell'aerazione dell'uva o del mosto, con l'utilizzo di procedimenti fisici (ad esempio il raffreddamento o la filtrazione) o mediante altri interventi, individuati tra quelli consentiti. Infatti, poiché sono diverse le modalità attraverso le quali attivare e conseguire la fermentazione, l'articolo 80 del regolamento (UE) n. 1308/2013 impone che per la produzione e la conservazione dei prodotti vitivinicoli siano utilizzate esclusivamente le pratiche enologiche autorizzate ai sensi dell'allegato VII al medesimo regolamento³⁸.

In terzo luogo, il vino "finito" deve presentare un grado alcolico compreso tra un minimo ed un massimo. Per comprendere la disciplina in materia di titoli alcolometrici dei vini è indispensabile premettere che il territorio dell'Unione europea è stato distinto in sei zone viticole (A, B, C I, C II, C III a, C III b), sulla base delle caratteristiche geografiche e climatiche, al fine di sottoporre le relative produzioni a regolamentazioni differenziate³⁹.

³⁸ Per ulteriori considerazioni e approfondimenti in materia di pratiche enologiche si rimanda al capitolo IV, paragrafo 2, del presente lavoro.

³⁹ La suddivisione del territorio dell'Unione europea in zone viticole è riportata nell'appendice I dell'allegato VII al regolamento (UE) n. 1308/2013 (OCM unica). La zona viticola "A" comprende le aree del nord Europa, come le superfici della Germania (ad esclusione della regione Baden), del Lussemburgo, Belgio, Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi, Polonia, Svezia e Regno Unito, oltre alla regione di Čechy in Repubblica ceca. La zona viticola "B" comprende le aree dell'Europa centrale, tra le quali la regione tedesca Baden, parte delle superfici vitate della Francia, l'Austria, la Repubblica ceca e parte delle superfici di Slovacchia, Slovenia, Romania e Croazia. La zona viticola "C I" comprende le rimanenti superfici francesi, le superfici italiane della Valle d'Aosta e delle province di Sondrio, Bolzano, Trento e Belluno, le regioni settentrionali della Spagna e del Portogallo, tutte le superfici dell'Ungheria e le aree di Slovacchia, Romania e Croazia non rientranti nella zona "B". La zona viticola "C II" comprende le regioni dell'Italia centro-settentrionale (ad esempio Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Lazio), e le parallele aree di Francia, Spagna, Slovenia, Bulgaria, Romania e Croazia. La zona viticola "C II a)" comprende alcune regioni della Grecia, di Cipro e della Bulgaria; la zona viticola "C II b)" comprende le aree dell'Europa meridionale e della fascia mediterranea, tra le quali le regioni del

Nell'allegato VII al regolamento (UE) n. 1308/2013 sono stabiliti i seguenti limiti minimi: ai sensi della regola generale, all'esito dell'eventuale utilizzo delle pratiche enologiche autorizzate, i vini prodotti con uve originarie delle zone viticole "A" e "B" devono presentare un grado alcolometrico effettivo non inferiore a 8,5% vol., mentre per quelli prodotti con uve delle zone viticole diverse dalle suddette è richiesto un titolo non inferiore a 9% vol. Per i vini a denominazione di origine protetta e per quelli ad indicazione geografica protetta è stabilito un titolo alcolometrico minimo effettivo non inferiore a 4,5% vol., anche a seguito di operazioni di arricchimento autorizzate ai sensi dell'allegato VIII. Le disposizioni appena analizzate consentono anche di prevenire alcune rilevanti questioni interpretative che in passato, come si dirà nel prosieguo, hanno persino richiesto un intervento della Corte di giustizia.

Per ciò che riguarda i limiti massimi, invece, la norma generale stabilisce un titolo alcolometrico totale non superiore a 15% vol. Anche questa regola prevede, tuttavia, delle eccezioni. La Commissione, infatti, può individuare mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, una serie di superfici all'interno dell'Unione, dove i vini ivi prodotti, senza arricchimento alcuno, possono presentare un titolo alcolometrico totale fino a 20% vol. Inoltre, è prevista la possibilità di superare il limite generale di 15% vol. nei vini a denominazione di origine protetta prodotti senza l'utilizzo di tecniche di arricchimento.

Sull'esigenza che il vino soddisfi requisiti minimi in termini di grado alcolico, come già anticipato, ha avuto l'occasione di esprimersi la Corte di giustizia, con la sentenza del 25 luglio 1991 sul caso *Guitard*⁴⁰. Il procedimento ha preso le mosse da un rinvio pregiudiziale sollevato dal *Tribunal correctionnel*

Sud Italia e delle isole, la Corsica, la Grecia, le zone meridionali di Spagna e Portogallo, le rimanenti superfici di Cipro e Malta.

⁴⁰ Sentenza della Corte di giustizia europea (Prima Sezione) del 25 luglio 1991, in causa C-75/90, *Guitard*, in *Racc.*, 1991, p. I-4214. Sull'argomento si vedano J. F. GAUTIER, *Définition juridique du vin*, in *Revue de droit rural*, 1992, p. 490 ss. e F. GENCARELLI, *La politica agricola comune nella giurisprudenza comunitaria. Rassegna sistematica delle sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale di Primo Grado delle C.E.*, Padova, 2000, p. 215.

di Carcassone. La causa pendente dinnanzi al giudice *a quo* vedeva il signor Guitard sottoposto a procedimento penale, nella sua qualità di presidente di una cantina cooperativa, per aver autorizzato la messa in commercio di una bevanda a base di vino dealcolizzato e denominato “vino senza alcol”⁴¹. I giudici francesi, per poter correttamente qualificare le condotte contestate, hanno domandato alla Corte di giustizia, in via pregiudiziale, se il diritto comunitario vigente imponesse o meno che il vino debba presentare, al momento della distribuzione, una gradazione alcolica minima. La Corte ha fondato la propria decisione sul dato normativo rappresentato dalla definizione di “vino” di cui al regolamento sull’organizzazione comune del mercato vitivinicolo allora vigente⁴² – corrispondente, peraltro, a quella odierna – dove si richiedeva l’attuazione di un processo di fermentazione alcolica totale o parziale; inoltre, ha posto l’accento sul fatto che esclusivamente mediante tale processo si potessero ottenere i vini, tanto che *«un prodotto a base di uve ma ottenuto mediante un procedimento diverso dalla fermentazione alcolica non è vino»*. Da tali premesse il Giudice europeo ha stabilito chiaramente che un prodotto denominato “vino”, all’esito della fermentazione alcolica, debba contenere alcol, e ha rilevato che *«la caratteristica essenziale di ogni tipo di vino e ch’esso presenta una certa gradazione alcolica»*⁴³. In conclusione, il diritto europeo imponeva ed impone che i vini presentino, al momento della distribuzione, una gradazione alcolica minima⁴⁴.

⁴¹ I reati contestati erano la frode sulla natura della merce e la pubblicità ingannevole.

⁴² Punto n. 8 dell’allegato II al regolamento (CEE) n. 337/1979, poi abrogato e sostituito dal punto n. 10 dell’allegato I al regolamento (CEE) n. 822/1987.

⁴³ Si vedano i punti 11 e 12 della sentenza in esame. La Corte di giustizia si sofferma, inoltre, sull’eccezione di parte secondo la quale il prodotto dal quale è ottenuto il “vino senza alcol” era, originariamente, vino alcolico. Tale circostanza, tuttavia, è ritenuta estranea ai requisiti previsti dal diritto europeo relativi alla gradazione alcolica, tanto più che la tecnica di dealcolizzazione del vino non figura tra le pratiche enologiche ammesse.

⁴⁴ Si veda A. GERMANO’, *Sull’abbandono del sistema di contingentamento della produzione agricola (zucchero, latte, vino)*, in A. GERMANO’ e G. STRAMBI, *Il nuovo diritto agrario dell’Unione europea: i regolamenti 1169/2011 e 1151/2012 sull’informazione e sui regimi di qualità degli alimenti e i regolamenti del 17 dicembre 2013 sulla PAC – Atti dei Seminari (Firenze, 12 settembre 2013, 28 maggio, 6 e 13 giugno 2014)*, cit., p. 157 ss. L’Autore evidenzia che anche nel sopracitato Accordo del 10 marzo 2006, concluso tra Stati Uniti ed Unione europea con riguardo al mercato del vino, è stabilito all’articolo 3.1, lett a) che i vini devono presentare un titolo alcolometrico effettivo compreso tra 7% vol. e 22% vol. E’ opportuno sottolineare, inoltre, come

E' importante sottolineare, tuttavia, che l'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 consente agli Stati membri di ammettere e disciplinare anche altre forme di utilizzazione della parola "vino". Può essere consentito, infatti, l'impiego del suddetto termine accompagnato dal nome di un frutto per la immissione sul mercato di prodotti realizzati con la fermentazione di frutta diversa dall'uva, dando così origine ad una denominazione composta, come ad esempio il "vino di mele". Inoltre, gli Stati membri possono permettere l'utilizzo del termine se è parte di una denominazione composta. La norma si premura di precisare che deve essere evitata qualsiasi confusione con i prodotti vitivinicoli disciplinati dall'allegato VII.

Sempre nell'allegato VII, infine, sono fornite le descrizioni legali delle altre categorie di prodotti vitivinicoli, in particolare del vino nuovo ancora in fermentazione, del vino liquoroso, dei vini spumanti (spumante *tout court*, di qualità, di qualità del tipo aromatico, gassificato), del vino frizzante e frizzante gassificato, dei mosti⁴⁵, del vino ottenuto da uve appassite, del vino di uve stramature e, da ultimo, dell'aceto di vino.

4. Le basi giuridiche dirette ed indirette della regolazione del mercato vitivinicolo nel diritto europeo.

La regolazione del mercato vitivinicolo riconducibile alle fonti europee rinviene le proprie basi giuridiche nelle norme dei Trattati istitutivi – come

la questione del grado alcolometrico minimo per i vini sia tuttora oggetto di discussione, anche per i notevoli conflitti di interessi che implica, in particolare tra i Paesi produttori dell'area mediterranea e quelli dell'Europa continentale e settentrionale. L'ammissibilità dell'utilizzo del nome "vino" per un prodotto senza contenuto alcolico o con quantitativi minimali di alcol (il cd. vino "dealcolato") è da tempo al centro di un delicato confronto anche presso le sedi dell'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino.

⁴⁵ Il mosto di uve è definito come il prodotto liquido ottenuto naturalmente o con procedimenti fisici da uve fresche e per il quale è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol. Si trovano, inoltre, le nozioni di mosto di uve parzialmente fermentato, mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite, mosto di uve concentrato e mosto di uve concentrato rettificato.

modificati in seguito alla firma del Trattato di Lisbona⁴⁶ – con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel titolo III della parte terza del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in seguito “TFUE”), dedicate alla disciplina dell’agricoltura e della pesca (articoli da 38 a 44), ma non solo⁴⁷. Risultano di non trascurabile importanza, infatti, anche ulteriori norme di diritto primario, collocate in contesti diversi da quello specificamente dedicato al settore agrario. Anche la Corte di giustizia ha sottolineato lo stretto legame e la stretta interdipendenza esistenti tra il perseguimento delle finalità della politica agricola comune e le esigenze di interesse generale, come ad esempio la tutela dei consumatori e della salute⁴⁸.

Vengono innanzitutto in rilievo le norme del titolo I del TFUE dedicato ai settori di competenza dell’Unione europea⁴⁹. Nello specifico caso del mercato vitivinicolo, si può ritenere che esso rientri in via immediata e diretta nella materia di cui all’art. 4, paragrafo 2, lett. *d*) del TFUE, “*agricoltura e pesca*”, per la quale l’Unione può dunque esercitare la propria competenza concorrente con quella degli Stati membri, nei termini stabiliti dall’articolo 2, paragrafo 3 dello stesso Trattato. In materia di agricoltura, pertanto, sia l’Unione che gli Stati membri hanno la facoltà di introdurre le discipline ritenute opportune, con il significativo limite secondo il quale gli Stati membri possono intervenire soltanto nella misura

⁴⁶ In generale, sull’incidenza del Trattato di Lisbona in materia di agricoltura, si veda F. ALBISINNI, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, II ed., Torino, 2015, p. 131 ss.; D. BIANCHI, *La PAC «camaleontica» alla luce del Trattato di Lisbona*, in *Riv. dir. agr.*, 2009, I, p. 592 ss.; C. BLUMANN, *La PAC et le traité de Lisbonne*, 2008, disponibile all’indirizzo web <http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies>; L. COSTATO, *La PAC e il Trattato di Lisbona*, in *Dir. e giur. agr. e amb.*, 2008, p. 731 ss.; ID., *Il nuovo titolo dedicato all’agricoltura nel TFUE*, in *Riv. dir. agr.*, 2011, I, p. 119 ss.; M. D’ADDEZIO, *Quanto e come è rilevante l’agricoltura nel Trattato di Lisbona?*, in *Riv. dir. agr.*, 2010, I, p. 248 ss.; F. GENCARELLI, *La PAC e il Trattato di Lisbona: quali cambiamenti?*, in *Dir. e giur. agr. e amb.*, 2010, p. 734 ss.

⁴⁷ Si veda L. COSTATO, *Il nuovo titolo dedicato all’agricoltura nel TFUE*, cit., p. 119 ss.

⁴⁸ Sentenza della Corte di giustizia europea del 23 febbraio 1988, in causa C-68/86, *Regno Unito c. Consiglio*, in *Racc.*, 1988, p. 00855. Al punto 12 la Corte scrive che «*il perseguimento degli obiettivi della politica agricola comune [...] non può prescindere da esigenze di interesse generale quali la tutela dei consumatori o della salute e della vita delle persone e degli animali, esigenze che le istituzioni comunitarie devono tenere in considerazione nell’esercizio dei loro poteri*».

⁴⁹ Si veda, sul punto, A. GERMANO’ e E. ROOK BASILE, *Manuale di diritto agrario comunitario*, III ed., Torino, 2014, p. 106 ss.; G. TESAURO, *Diritto dell’Unione Europea*, VII ed., Padova, 2012, p. 94 ss.

in cui l'Unione non abbia esercitato la propria competenza, e possono di nuovo agire nelle ipotesi in cui l'Unione abbia deciso di abbandonare l'esercizio delle proprie attribuzioni. Tale meccanismo, si deve sottolineare, va applicato nella cornice rappresentata – oltre che dal principio di attribuzione – dai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, espressamente sanciti dall'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea (nel prosieguo “TUE”)⁵⁰. La sussidiarietà è il criterio in applicazione del quale l'Unione si vede riconosciuta la legittimità ad intervenire, in quei settori che non sono di sua esclusiva competenza, unicamente nei casi in cui gli obiettivi prefissati non possano essere efficacemente realizzati a livello statale o locale⁵¹. Il principio di proporzionalità stabilisce, poi, un limite al contenuto ed alla forma dell'azione europea, che è legittima nella misura in cui risulti indispensabile per il raggiungimento delle finalità previste dai trattati⁵².

Volgendo uno sguardo sull'evoluzione del panorama normativo nel settore vitivinicolo, alla luce dei principi appena ricordati, appare evidente come l'Unione europea abbia pressoché costantemente esercitato la propria competenza. Le discipline di base, come si approfondirà nel prosieguo, sono di derivazione europea, mentre ai legislatori nazionali e intrastatali è riservata la competenza ad adottare per lo più disposizioni attuative, integrative e sanzionatorie.

La disposizione che rappresenta la base giuridica di diritto europeo per eccellenza nel settore dell'agricoltura – e quindi anche per gli atti riguardanti il comparto qui esaminato – è l'articolo 43 TFUE. Come detto, la norma è collocata nella parte terza del Trattato, in particolare nel titolo III dedicato all'agricoltura e alla pesca, aperto dall'articolo 38. Quest'ultima norma assegna all'Unione il compito di definire ed attuare una politica comune dell'agricoltura e della pesca, materie che, insieme al commercio dei prodotti agricoli, sono espressamente ricompresi nel mercato interno⁵³. Il paragrafo 3 dell'articolo 38, inoltre, delimita il

⁵⁰ Si veda, sul punto, A. GERMANO' e E. ROOK BASILE, *Manuale di diritto agrario comunitario*, cit., p. 28 ss.; G. TESAURO, *Diritto dell'Unione Europea*, cit., p. 98 ss.

⁵¹ Articolo 5, paragrafo 3, TUE.

⁵² Articolo 5, paragrafo 4, TUE.

⁵³ In merito all'art. 38 TFUE si veda L. COSTATO e L. RUSSO, *Corso di diritto agrario italiano e dell'Unione europea*, cit., p. 79 ss.; L. COSTATO, *Il nuovo titolo dedicato all'agricoltura nel TFUE*, cit.,

campo di applicazione del titolo III, rinviando ai prodotti elencati nell'allegato I. In tale lunga e articolata lista sono enumerati anche i vini di uve fresche, insieme ad altri prodotti ricavati dall'uva, tra i quali i mosti di uva parzialmente fermentati e i mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole. L'analisi dell'articolo 38 consente di comprendere ulteriormente le ragioni per le quali la normativa di base in materia di vini è, per la parte preminente, di origine europea. A ben vedere, infatti, l'attuazione di una politica comune dell'agricoltura, la quale accompagni il funzionamento e lo sviluppo del mercato interno dei prodotti agricoli – e quindi anche dei vini – non può prescindere dall'esistenza di un nucleo di regole di base comune a tutti gli Stati membri⁵⁴.

Il successivo articolo 39 TFUE conferma le finalità della politica agricola comune già previste prima della riforma del 2009, così come ribadisce alcuni aspetti da prendere in considerazione nella predisposizione della stessa⁵⁵. Tra questi si evidenzia soltanto il carattere particolare dell'attività agricola dovuto alla struttura sociale del settore ed alle «*disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole*». Tale disposizione, quindi, consente ancora di dare rilievo alle peculiarità che caratterizzano le numerose e diverse zone agricole europee, peculiarità che nel comparto del vino, come già segnalato a proposito delle “zone viticole”, si presentano con particolari accenti.

Questa chiave di lettura appare opportuna anche alla luce degli articoli 174 e seguenti del TFUE, dedicati alla coesione economica, sociale e territoriale. Queste norme, infatti, in vista della promozione di uno sviluppo armonioso dell'Europa, pongono l'attenzione sulla necessità di consentire un progresso adeguato anche alle regioni meno avvantaggiate, con specifica menzione delle zone rurali. Ai

p. 121 ss.; A. GERMANO' e E. ROOK BASILE, *Manuale di diritto agrario comunitario*, cit., p. 101 ss. e G. SGARBANTI, *Commento all'art. 38 TFUE*, in F. POCAR e M. C. BARUFFI, *Commentario breve ai Trattati dell'Unione Europea*, II ed., Padova, 2014, p. 273 ss.

⁵⁴ Cfr., sul punto, L. COSTATO, *Il nuovo titolo dedicato all'agricoltura nel TFUE*, cit., p. 121 ss.

⁵⁵ Sull'argomento, in generale, L. COSTATO, *Il nuovo titolo dedicato all'agricoltura nel TFUE*, cit., p. 126 ss.; L. COSTATO e L. RUSSO, *Corso di diritto agrario italiano e dell'Unione europea*, cit., p. 83 ss.; F. GENCARELLI, *50 anni di politica agricola comune: dalla conferenza di Stresa all'Health Check*, in *Dir. com. e scambi int.*, 2010, 1, p. 3 ss.; A. GERMANO' e E. ROOK BASILE, *Manuale di diritto agrario comunitario*, cit., p. 101 ss.; L. RUSSO, *Commento all'art. 39 TFUE*, in F. POCAR e M. C. BARUFFI, *Commentario breve ai Trattati dell'Unione Europea*, cit., p. 277 ss.

sensi dell'articolo 175 TFUE, le politiche economiche dell'Unione devono essere elaborate tenendo sempre presenti i suddetti obiettivi.

Tornando all'articolo 43 TFUE, la norma disciplina la procedura legislativa da utilizzare per l'adozione degli atti normativi in materia agraria. In seguito all'entrata in vigore delle modifiche approvate a Lisbona, è ora previsto il ricorso alla cd. procedura legislativa ordinaria – dettagliatamente definita dall'articolo 294 TFUE – che attribuisce sia al Parlamento europeo sia al Consiglio la funzione legislativa, con l'eventuale attuazione di una “staffetta” in caso di mancata approvazione del medesimo testo da parte di entrambe le Istituzioni⁵⁶. Tale innovazione si è rivelata di notevole impatto, poiché nella precedente formulazione del Trattato sulla Comunità europea era stabilito il potere deliberativo in capo al solo Consiglio, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, al quale era perciò riconosciuta una funzione meramente consultiva⁵⁷. In base alla norma dell'articolo 43 TFUE, paragrafo 2, sono stati così adottati anche i regolamenti di riforma della politica agricola comune per il periodo 2014-2020, come espressamente sancito nelle premesse dei medesimi provvedimenti.

L'articolo 43, paragrafo 3, tuttavia, stabilisce che è ancora riservato al solo Consiglio il potere di adottare, su proposta della Commissione, le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca. Tale norma – giova evidenziare – ha originato un dubbio interpretativo in merito alla corretta lettura del rapporto tra lo stesso paragrafo 3 e il precedente paragrafo 2. Muovendo dal presupposto che la norma di cui al paragrafo 2 può essere considerata come la base giuridica generale per l'adozione degli atti agrari, è

⁵⁶ Si veda, in merito all'art. 43 TFUE, L. COSTATO e L. RUSSO, *Corso di diritto agrario italiano e dell'Unione europea*, cit., p. 102 ss.; F. GENCARELLI, *La PAC e il Trattato di Lisbona: quali cambiamenti?*, cit., p. 734 ss.; ID., *Un nuovo attore della PAC: il Parlamento europeo*, in *Dir. Un. Eur.*, 2013, p. 95 ss.; G. PERONI, *La nuova procedura di adozione degli atti agrari dopo «Lisbona»: verso una nuova governance in materia di politica agricola comune?*, in *Dir. comm. int.*, 2014, p. 463 ss. e G. SGARBANTI, *Commento all'art. 43 TFUE*, in F. POCAR e M. C. BARUFFI, *Commentario breve ai Trattati dell'Unione Europea*, cit., p. 323 ss.

⁵⁷ Cfr. l'articolo 37, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea.

apparso legittimo domandarsi, in particolare, come deve intendersi la successiva disposizione del paragrafo 3, posto che vi è un'evidente interferenza quanto all'oggetto e che, perciò, potrebbe innescarsi un conflitto tra Istituzioni.

Taluni commentatori hanno individuato due possibili distinte letture⁵⁸: la prima, più fedele al testo del Trattato, porterebbe a concludere che l'adozione degli atti indicati al paragrafo 3 spetta al Consiglio su proposta della Commissione, non richiedendosi lo svolgimento della procedura legislativa ordinaria e, così, escludendo il coinvolgimento del Parlamento europeo; la seconda interpretazione, più coerente con il sistema, individua nel paragrafo 3 una particolare competenza di natura esecutiva in capo a Consiglio e Commissione, mentre le linee guida in materia di prezzi, prelievi, aiuti, ecc. dovrebbero comunque essere approvate mediante la procedura ordinaria stabilita dal paragrafo 2⁵⁹. Tale ultima opinione, sulla base di un'interpretazione sistematica delle norme del Trattato, appare preferibile ed anche le Istituzioni europee, con l'approvazione dei regolamenti di riforma della politica agricola comune del dicembre 2013, sembrano avervi aderito.

Si evidenzia, infine, che anche la Corte di giustizia è intervenuta, alla fine degli anni Ottanta, per confermare che l'articolo 43 – nella formula a quel tempo vigente – rappresentava la base giuridica idonea e sufficiente per l'approvazione degli atti normativi riguardanti i prodotti agricoli compresi nell'allegato I. Un tanto, secondo il Giudice europeo, valeva anche per i provvedimenti rivolti al

⁵⁸ Si vedano, sull'argomento, L. COSTATO, *Il nuovo titolo dedicato all'agricoltura nel TFUE*, cit., p. 124 ss.; A. GERMANO' e E. ROOK BASILE, *Manuale di diritto agrario comunitario*, cit., p. 108 ss.; G. PERONI, *La nuova procedura di adozione degli atti agrari dopo «Lisbona»: verso una nuova governance in materia di politica agricola comune?*, cit., p. 463 ss.

⁵⁹ La soluzione della questione prospettata implica delle notevoli conseguenze dal punto di vista del sistema delle fonti. La prima lettura appare maggiormente conforme alla lettera delle norme, ma difficilmente inquadrabile nel contesto generale delle modifiche apportate con il Trattato di Lisbona. Non sembra ragionevole, in effetti, attribuire al Parlamento europeo una funzione fondamentale nella procedura legislativa stabilita per l'adozione degli atti agrari, per poi sottrarre alla procedura medesima e, quindi, al vaglio del Parlamento una serie di provvedimenti essenziali come quelli di cui al paragrafo 3. In tal modo, in sostanza, il ruolo del Parlamento nei riguardi delle scelte di politica agricola comune ne risulterebbe decisamente ridimensionato. La seconda lettura, pur meno aderente, dal punto di vista formale, al dettato normativo e volta a sottrarre a Commissione e Consiglio un potere significativo, sembra maggiormente coerente con il nuovo sistema del titolo dedicato all'agricoltura e alla pesca nel TFUE.

perseguimento di obiettivi ulteriori rispetto a quelli della politica agricola comune⁶⁰. Tale affermazione pare conservare la propria validità anche in seguito alla riforma di Lisbona, pur dovendo considerare la nuova formulazione, in special modo riguardo ai paragrafi 2 e 3 e, quindi, con le precisazioni e considerazioni appena svolte in proposito.

E' di fondamentale importanza soffermarsi anche sulle norme di cui agli articoli 40 e 42 del TFUE. Il primo è alla base dell'adozione di regolamenti disciplinanti l'organizzazione comune dei mercati agricoli, istituita al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 39⁶¹. La disposizione conferma le tre possibili forme attraverso le quali dare concretezza alle organizzazioni comuni di mercato: a) delle regole comuni in materia di concorrenza, b) un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato o, infine, c) un'organizzazione europea del mercato. Quest'ultima opzione si è dimostrata,

⁶⁰ Sentenza della Corte di giustizia europea del 23 febbraio 1988, in causa C-68/86, *Regno Unito c. Consiglio*, cit. Nella massima la Corte afferma che «l'art. 43 del Trattato [la numerazione, riferita nella sentenza al Trattato CEE, coincide con quella attuale conseguente al Trattato di Lisbona] costituisce il fondamento giuridico appropriato per tutte le normative concernenti la produzione e la vendita dei prodotti agricoli elencati nell'Allegato del Trattato, le quali contribuiscono al conseguimento di uno o più degli scopi della politica agricola comune [...]. Dette normative, anche se perseguono, oltre agli scopi che rientrano nella politica agricola comune, altri scopi i quali, in mancanza di specifiche disposizioni, sono perseguiti in forza dell'art. 100 del Trattato [oggi art. 115 TFUE], possono implicare l'armonizzazione delle disposizioni nazionali in questo campo senza che sia necessario valersi di quest'ultimo articolo. Questo infatti, tenuto conto della precedenza che l'articolo 32 n. 2 [oggi art. 38, paragrafo 2, TFUE], del Trattato garantisce alle disposizioni specifiche del settore agricolo rispetto alle disposizioni generali relative all'instaurazione del mercato comune, non può essere fatto valere per limitare il campo di applicazione dell'art. 43». Si veda, in merito, G. SGARBANTI, *Commento all'art. 43 TFUE*, in F. POCAR e M. C. BARUFFI, *Commentario breve ai Trattati dell'Unione Europea*, cit., p. 324 e ulteriore giurisprudenza ivi citata. L'autore ribadisce l'attuale validità della pronuncia e conclude sul suddetto orientamento della Corte di giustizia affermando che «da ciò consegue la preminenza delle norme speciali in materia di agricoltura sulle norme generali relative all'instaurazione del mercato comune».

⁶¹ In materia di organizzazione comune dei mercati agricoli si veda D. BIANCHI, *La politica agricola comune (PAC). Tutta la PAC, niente altro che la PAC! Compendio di diritto agrario comunitario*, Pisa, 2007, p. 100 ss. e p. 178 ss.; S. BOLOGNINI, *Common organization of agricultural markets*, in L. COSTATO e F. ALBISINNI, *European Food Law*, cit., p. 265 ss.; M. CARDWELL, *The European Model of Agriculture*, cit., p. 175 ss.; L. COSTATO, *Il Trattato istitutivo della Comunità europea e l'organizzazione del mercato dei prodotti agricoli*, in COSTATO (diretto da), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, cit., p. 758 ss.; A. GERMANO' e E. ROOK BASILE, *Manuale di diritto agrario comunitario*, cit., p. 201 ss.; S. MANSERVISI, *Commento all'art. 40 TFUE*, in F. POCAR e M. C. BARUFFI, *Commentario breve ai Trattati dell'Unione Europea*, cit., p. 284 ss.

nella pratica, quella più ricorrente, anche per ciò che riguarda il comparto vitivinicolo. L'OCM è stata definita dalla Corte di giustizia come quel «*complesso di provvidenze e strumenti giuridici di cui gli organi competenti si servono per controllare e normalizzare il mercato di cui trattasi*»⁶². Tale complesso può prevedere tutte le misure ritenute adeguate al perseguimento delle finalità della politica agricola comune tra le quali, precisa l'articolo 40 TFUE, la regolamentazione dei prezzi, le sovvenzioni alla produzione ed alla distribuzione dei prodotti, la costituzione di scorte e il riporto, i meccanismi comuni di stabilizzazione all'importazione o all'esportazione.

I regolamenti in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo sono sempre stati tra i più articolati ed ampi rispetto a quelli rivolti ad altri settori. Un tanto si spiega con la necessità di disciplinare, spesso con disposizioni di natura tecnica, tutte le fasi dell'iter produttivo – dall'impianto dei vigneti alla coltivazione degli stessi e dalla trasformazione delle materie prime alla commercializzazione dei prodotti finali – con tutte le conseguenze che ciò ha comportato sulla strutturazione dei provvedimenti normativi. E' stato necessario conservare tali peculiarità, peraltro, anche al momento dell'incorporazione delle norme sull'OCM vino all'interno del regolamento unico OCM, come sarà meglio precisato in seguito.

L'articolo 42 TFUE si occupa dei rapporti tra le regole generali in materia di concorrenza (articoli 101 e seguenti del medesimo trattato) ed il settore dell'agricoltura⁶³. E' stabilito, infatti, che tali precetti sono applicabili alla

⁶² Si veda la sentenza della Corte di giustizia europea del 13 novembre 1964, in cause riunite 90 e 91/1963, *Commissione c. Lussemburgo e Belgio*, in *Racc.*, 1964, p. 1205.

⁶³ Si veda I. CANFORA, *La disciplina della concorrenza nel diritto comunitario*, in L. COSTATO, A. GERMANO' e E. ROOK BASILE, *Trattato di diritto agrario. Volume terzo: Il diritto agroalimentare*, cit., p. 209 ss.; ID., *La disciplina della concorrenza nel settore agricolo dopo il trattato di Lisbona*, in *Riv. dir. agr.*, 2010, I, p. 689 ss.; L. COSTATO e L. RUSSO, *Corso di diritto agrario italiano e dell'Unione europea*, cit., p. 92 ss.; F. GENCARELLI, *La PAC e il Trattato di Lisbona: quali cambiamenti?*, cit., p. 734 ss.; A. GERMANO' e E. ROOK BASILE, *Manuale di diritto agrario comunitario*, cit., p. 177 ss.; E. ROOK BASILE, *La concorrenza con riguardo ai prodotti agro-alimentari tra la disciplina della produzione e quella del mercato*, in F. SALARIS (a cura di), *I "messaggi" nel mercato dei prodotti agro-alimentari*, Torino, 1997, p. 10 ss.; L. RUSSO, *Commento all'art. 42 TFUE*, in F. POCAR e M. C. BARUFFI, *Commentario breve ai Trattati dell'Unione Europea*, cit., p. 315 ss.

produzione ed al commercio dei prodotti agricoli nei limiti individuati dal Parlamento e dal Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria e nel rispetto delle finalità della politica agricola comune⁶⁴. Al Consiglio è inoltre attribuita la facoltà di autorizzare, previa proposta della Commissione, aiuti per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali e naturali o aiuti nel quadro di programmi di sviluppo economico.

Dal contenuto dei citati articoli 42 e 43 emerge un interrogativo che riguarda nello specifico l'oggetto del presente elaborato. Ci si domanda, in particolare, se le misure volte alla promozione ed al sostegno del mercato vitivinicolo – previste e disciplinate dal regolamento (UE) n. 1308/2013 – possano essere correttamente ricomprese nell'ambito della regolazione generale del mercato stesso (ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 2, TFUE) o se richiedano, al contrario, uno o più provvedimenti distinti, fondati su una diversa base giuridica (nello specifico, ad esempio, l'articolo 43, paragrafo 3, TFUE). Alla luce di quanto pocanzi affermato con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 43, nonché del particolare regime in materia di concorrenza ed aiuti previsto dal Trattato per la produzione ed il commercio dei prodotti agricoli, sembra potersi ritenere che gli ambiti della promozione e del sostegno rientrino nel quadro della regolazione del mercato. L'interpretazione in chiave sistematica dell'articolo 43 e la norma di cui all'articolo 42 inducono infatti a ritenere corretto l'utilizzo, da parte delle Istituzioni europee, degli articoli 42, primo comma, e 43, paragrafo 2, quali basi giuridiche per l'adozione del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Si consideri, ancora, i profondi mutamenti che hanno caratterizzato il mercato dei prodotti agroalimentari, in particolare per ciò che riguarda le tipologie di tali produzioni offerte ai consumatori e la crescente tendenza di questi ultimi a ricercare – oltre che alimenti cd. “generici” – anche cibi “qualificati” in ragione delle loro caratteristiche, della loro provenienza geografica o della loro tipicità⁶⁵.

⁶⁴ Cfr., in proposito, gli articoli 206 ss. del regolamento (UE) n. 1308/2013.

⁶⁵ Si vedano, sull'argomento M. D'ADDEZIO, *Relazione introduttiva*, in M. D'ADDEZIO e A. GERMANO' (a cura di), *La regolazione e la promozione del mercato alimentare dell'Unione europea*.

Si può ben comprendere, allora, l'importanza di una regolazione del mercato che comprenda anche gli aspetti promozionali e del sostegno, in un'ottica più ampia di tutela dei diversi interessi coinvolti, tra i quali, per l'appunto la tutela dei consumatori, ma non solo. Vengono in rilievo, infatti, anche le esigenze connesse al rispetto delle norme in materia di libera circolazione delle merci, di concorrenza e di aiuti di stato, delle regole igienico-sanitarie, ecc.⁶⁶

Riprendendo il ragionamento sulle basi giuridiche della regolazione europea del mercato vitivinicolo, si possono menzionare anche le norme di cui agli articoli 114 e 115 del TFUE in materia di ravvicinamento delle legislazioni⁶⁷. La prima rileva nei casi in cui le discipline adottate dagli ordinamenti degli Stati membri necessitino di essere coordinate. Il riferimento è alle regolazioni riguardanti materie a competenza concorrente e nell'ambito delle quali le Istituzioni europee non siano intervenute. In particolare, per la realizzazione ed il funzionamento del mercato interno e dei fini ad esso connessi il Parlamento europeo ed il Consiglio – sempre mediante l'applicazione della procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale – possono approvare gli atti ritenuti opportuni per il ravvicinamento delle discipline nazionali. L'articolo 115 TFUE, invece, attribuisce al solo Consiglio il potere di emanare direttive finalizzate ancora al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri incidenti sul mercato interno. I limiti di questa procedura sono rappresentati sia dalla possibilità di ricorrere esclusivamente alle direttive, sia dalla necessità di deliberare all'unanimità in seno al Consiglio.

E' valida anche con riferimento al mercato vitivinicolo l'affermazione secondo la quale le Istituzioni europee, nel perseguire gli obiettivi della politica agricola comune, devono tenere in considerazione anche altri interessi che possono essere coinvolti, a loro volta sanciti e tutelati in norme di diritto

Esperienze giuridiche comunitarie e nazionali. Atti del convegno, Udine 24-25 novembre 2006, Milano, 2007, p. 3 ss. e S. MASINI, Corso di diritto alimentare, cit., p. 1 ss.

⁶⁶ Si rimanda, in proposito, al capitolo III del presente lavoro.

⁶⁷ Sugli articoli 114 e 115 TFUE, si veda A. DAMATO, *Commento agli artt. 114 e 115 TFUE*, in F. POCAR e M. C. BARUFFI, *Commentario breve ai Trattati dell'Unione Europea, cit.*, p. 904 ss.

primario⁶⁸. Oltre alle già citate disposizioni in materia di coesione economica, sociale e territoriale, nell'elaborazione della politica agricola comune e nella sua attuazione si è così prestata, nel tempo, sempre maggiore attenzione all'integrazione con le altre politiche europee e con le finalità da queste mirate. Appare emblematica, in tal senso, la norma di cui all'articolo 168 TFUE, che impone di garantire un elevato livello di tutela della salute delle persone nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività europee, comprese quindi quelle agricole. La protezione di tale bene interessa anche le produzioni vitivinicole, essendo queste destinate all'alimentazione umana, ed anche in tale ottica sono state così introdotte diverse discipline, tra le quali, in particolare, quella riguardante le pratiche enologiche e quelle relative alla comunicazione sul mercato della provenienza, delle qualità e delle caratteristiche dei vini.

Tali ultime normative, peraltro, appaiono mirate a soddisfare un ulteriore interesse di natura trasversale, ovvero la protezione del consumatore, alla quale è dedicato il successivo articolo 169 TFUE. In questo caso la tutela della salute, della sicurezza e degli interessi economici è preordinata a raggiungere un elevato standard di tutela del consumatore, cui è altresì riconosciuto il diritto all'informazione, all'educazione ed alla salvaguardia dei propri interessi⁶⁹. Una significativa applicazione concreta di tali principi si può rinvenire, ad esempio, nella regolamentazione in materia di etichettatura dei vini.

Tra le basi giuridiche che hanno interessato direttamente il settore vitivinicolo si possono senza dubbio annoverare anche le disposizioni in materia di politica commerciale comune, previste agli articoli 206 (*ex art.* 131 Trattato CE) e 207 TFUE (*ex art.* 133 Trattato CE)⁷⁰. Quest'ultima norma, in particolare – nella sua formulazione precedente all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona –

⁶⁸ Si veda, sull'argomento, D. BIANCHI, *La politica agricola comune (PAC). Tutta la PAC, niente altro che la PAC! Compendio di diritto agrario comunitario*, cit., p. 130 ss. e M. D'ADDEZIO, *Quanto e come è rilevante l'agricoltura nel Trattato di Lisbona?*, cit., p. 248 ss.

⁶⁹ Si veda, sull'argomento, S. CARMIGNANI, *La tutela del consumatore nel Trattato di Lisbona*, in *Riv. dir. agr.*, 2010, I, p. 290 ss.; S. MASINI, *Corso di diritto alimentare*, cit., p. 1 ss.

⁷⁰ In merito agli artt. 206 e 207 TFUE, si veda A. LANG, *Commento agli artt. 206 e 207 TFUE*, in F. POCAR e M. C. BARUFFI, *Commentario breve ai Trattati dell'Unione Europea*, cit., p. 1148 ss.

ha costituito il fondamento giuridico dei già citati accordi commerciali sottoscritti dall'Unione europea con paesi terzi per la regolamentazione di numerosi aspetti riguardanti il commercio e gli scambi di vino.

Infine, si sottolinea come anche attraverso le discipline destinate al settore vitivinicolo sia sempre più perseguito il fine della tutela dell'ambiente, come previsto dall'articolo 3 TUE tra gli obiettivi dell'Unione e dagli articoli 11 e 191 TFUE⁷¹. La politica ambientale europea mira, infatti, non solo alla tutela dell'ecosistema, bensì anche alla protezione della salute umana, al ragionevole ed oculato sfruttamento delle risorse naturali e, a seguito della riforma di Lisbona, alla lotta ai cambiamenti climatici.

5. L'evoluzione della disciplina del mercato dei vini: i regolamenti sull'organizzazione comune del mercato vitivinicolo dagli anni Sessanta alla riforma del dicembre 2013.

Come è avvenuto anche per altri prodotti agricoli, la prima disciplina relativa all'organizzazione comune del mercato dei vini risale al 1962, quando è stato emanato il regolamento (CEE) n. 24/1962⁷². Si è trattato di una normativa non molto articolata per ciò che riguarda la regolazione vera e propria del mercato vitivinicolo, bensì finalizzata in prima battuta a introdurre gli strumenti di base per consentire un successivo ampliamento. Dal contenuto di questo

⁷¹ Si veda, ad esempio, la Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali, pubblicata in *G.U.C.E.* del 27 febbraio 1998, n. L 59/1. La suddetta direttiva, che ha introdotto un'incisiva disciplina antinquinamento, è stata più volte modificata nel corso degli anni ed è tutt'ora soggetta ad un progetto di revisione la cui approvazione è prevista entro la fine del 2015 per consentire l'entrata in vigore delle nuove norme nel 2016. Il provvedimento interessa il comparto vitivinicolo poiché è dedicato in particolare modo alle macchine cd. «strette», ovvero i trattori destinati alla lavorazione di vigneti e frutteti.

⁷² Regolamento (CEE) n. 24/1962 del Consiglio, del 4 aprile 1962, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, pubblicato in *G.U.C.E.* del 20 aprile 1962, n. 989/62.

provvedimento traspare lo spirito sostanzialmente liberista che ha caratterizzato il primo approccio delle Istituzioni alla disciplina del mercato vitivinicolo in quella fase storica ed economica. Le misure introdotte dal regolamento sono state collocate, perciò, nel più generale contesto del funzionamento e dell'accrescimento del mercato comune dei prodotti agricoli e, in particolare, nell'ambito della politica agricola comune che tale sviluppo doveva accompagnare, implicando un'organizzazione comune del mercato di ogni prodotto del settore primario⁷³.

Le Istituzioni hanno preso atto sia dell'importanza economica del comparto vitivinicolo – soprattutto per le economie di alcuni Stati tradizionalmente produttori – sia delle eccedenze strutturali e dei disequilibri che lo stavano caratterizzando sempre più seriamente, riconoscendo, quindi, le esigenze di stabilizzazione dei mercati e dei prezzi⁷⁴. Vi era l'intento, in altre parole, di proporzionare le produzioni da immettere sui mercati all'effettiva consistenza della domanda, mediante la predisposizione e l'attuazione di una politica tendente alla valorizzazione degli aspetti qualitativi delle produzioni. Per la concreta programmazione e messa a punto delle misure finalizzate alla realizzazione di un tanto, è stato perciò necessario disporre di dati aggiornati sull'effettiva situazione del settore, sull'ammontare delle superfici destinate alla viticoltura e sull'entità delle produzioni annue di mosti e vini.

Con il regolamento (CEE) n. 24/1962 è stato affidato agli Stati membri il compito di eseguire un censimento di tutte le superfici adibite alla coltivazione della vite esistenti sui rispettivi territori, istituendo così il cd. "catasto viticolo". Oltre a ciò, dall'entrata in vigore del regolamento i produttori del settore sono stati tenuti ad adempiere all'obbligo di dichiarare i quantitativi prodotti in ogni annata

⁷³ Fin da questo regolamento iniziale è possibile cogliere l'intento del legislatore europeo di porre le basi per consentire la creazione e lo sviluppo di un mercato comune. Il *considerando* n. 1, infatti, ha disposto esplicitamente che «*al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e [...] tale politica deve in particolar modo comportare un'organizzazione comune dei mercati agricoli, istituita per prodotti*».

⁷⁴ Cfr. i *considerando* n. 2 e 3 del reg. ult. cit.

oltre che di comunicare le giacenze di vini e mosti detenuti. Tale ultimo onere è stato previsto anche a carico dei commercianti e con riferimento a tutti i mosti e vini, compresi quelli di annate precedenti o importati da paesi terzi.

Anche le Istituzioni dell'allora C.E.E. si sono viste assegnare delle competenze: la Commissione è stata incaricata di redigere un bilancio annuale di previsione delle produzioni e del fabbisogno europei, considerando anche le importazioni e le esportazioni ipotizzabili, mentre al Consiglio è stato affidato il compito di predisporre una regolamentazione europea per i vini di qualità prodotti in regioni determinate. Infine, il regolamento ha disposto l'istituzione del cd. "Comitato di gestione dei vini", un organo collegiale – composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione – con funzioni di natura consultiva in materia di produzioni vitivinicole.

Il passo successivo è stato compiuto con i regolamenti (CEE) n. 816 e 817 del 1970⁷⁵. Si è così provveduto a distinguere tra due ambiti: con il primo regolamento è stata introdotta la prima effettiva regolamentazione del mercato, mentre con il secondo la disciplina specifica dei vini di qualità. Le finalità principalmente perseguite sono state la stabilizzazione del mercato e l'assicurazione di un tenore di vita equo alla popolazione impiegata nel settore vitivinicolo. Tra le misure più significative si possono ricordare il regime dei prezzi e degli scambi con i paesi terzi, l'approvazione delle prime norme in materia di controllo e gestione dello sviluppo delle superfici vitate e di alcune regole riguardanti determinate pratiche enologiche. Con il secondo regolamento, inoltre, le Istituzioni hanno iniziato ad indirizzare concretamente le loro scelte verso una politica di qualità per i vini, che rappresenterà in seguito un orientamento costante.

Già con i regolamenti del 1970, quindi, ha iniziato a delinarsi con una certa

⁷⁵ Regolamento (CEE) n. 816/1970 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo e regolamento (CEE) n. 817/1970 del Consiglio, del 28 aprile 1970, che stabilisce disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate, entrambi pubblicati in *G.U.C.E.* del 5 maggio 1970, n. L 99.

chiarezza il progetto delle Istituzioni dell'allora CEE in merito alla costruzione di un mercato unico, in un percorso innovativo volto a superare le regolazioni statali per modellare un sistema di norme e istituti di livello europeo⁷⁶. Un tanto è emerso, giova sottolineare, anche con riferimento agli scambi con i Paesi terzi, per ciò che riguarda, quindi, la dimensione extraeuropea⁷⁷.

La prima effettiva revisione dell'OCM vino è stata successivamente compiuta con i regolamenti (CEE) n. 337 e 338 del 1979⁷⁸, confermando, quindi, la separazione tra la disciplina per il mercato e quella per i vini di qualità e proseguendo il percorso di consolidazione e sviluppo di un mercato unico per il settore⁷⁹. Le misure così adottate sono state orientate al raggiungimento di diverse finalità specifiche: la necessità di codificare le numerose modifiche in materia di OCM vino intervenute negli anni precedenti e contenute in svariati provvedimenti; l'esigenza di mettere a disposizione delle Istituzioni e degli Stati membri strumenti maggiormente efficaci per intervenire sul mercato (aiuti al magazzinaggio privato, aiuti alla distillazione, fissazione di prezzi di riferimento e di tasse di compensazione, ecc.); l'intenzione di favorire le produzioni di qualità a discapito di quelle qualitativamente inadeguate e l'opportunità di adottare misure volte a preservare l'equilibrio del mercato europeo rispetto all'incidenza degli

⁷⁶ Nel *considerando* n. 11 del regolamento (CEE) n. 816/1970 si prende atto del fatto «che le disparità esistenti fra le legislazioni degli Stati membri possono rallentare l'applicazione delle norme di organizzazione del mercato; che è quindi necessario, per eliminare tali disparità, adottare disposizioni relative alla produzione, alla composizione e alla commercializzazione dei prodotti in causa, nonché al miglioramento della loro qualità». Si considera altresì – sempre ai fini di attuazione di un mercato unico nel settore vitivinicolo – la necessità di eliminare «tutti gli ostacoli che si frappongono alla libera circolazione delle merci considerate alle frontiere interne della Comunità» (*considerando* n. 21), di «rendere applicabili nel settore vitivinicolo le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di vietare quelli che sono incompatibili con il mercato comune» (*considerando* n. 22) e, infine, di «adottare al più presto norme comunitarie intese a migliorare il tipo dei vitigni» (*considerando* n. 23).

⁷⁷ Ai sensi del *considerando* n. 3 del reg. ult. cit. «l'attuazione di un mercato unico per la Comunità nel settore vitivinicolo implica l'instaurazione di un regime unico degli scambi alle frontiere esterne della Comunità». Si vedano, inoltre, i *considerando* n. 4 e ss.

⁷⁸ Regolamento (CEE) n. 337/1979 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e regolamento (CEE) n. 338/1979 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate, entrambi pubblicati in *G.U.C.E.* del 5 marzo 1979, n. L 54.

⁷⁹ Si vedano, in particolare, i *considerando* n. 2, 11, 13, 18, 39 e 42 del regolamento (CEE) n. 337/1979.

scambi extracomunitari. Oltre al regime dei prezzi e degli scambi con i paesi terzi, quindi, hanno trovato ampio spazio le norme in materia di impianto dei vigneti e di pratiche enologiche. Con la riforma della fine degli anni Settanta si è voluto affrontare in maniera maggiormente decisa la situazione di stallo nella quale versava il mercato vitivinicolo, caratterizzata da una sovrapproduzione perdurante e da una flessione dei consumi⁸⁰. Sono state così introdotte misure incisive, tra le quali il divieto di impiantare nuovi vigneti e la distillazione obbligatoria delle eccedenze, dando inizio ad una fase della politica agricola del settore che è stata definita dirigista⁸¹.

Sulla scia ormai intrapresa, anche la riforma del 1987 ha mantenuto distinte le discipline del mercato e dei vini di qualità prodotti in regioni determinate. Hanno visto la luce, infatti, i regolamenti (CEE) n. 822 e 823 del 1987, diretti ad adeguare i contenuti delle norme di settore ai mutamenti economici e strutturali nel frattempo intercorsi nel mercato comune⁸². Sono state, quindi, confermate e rese più efficaci le misure dirette al raggiungimento dell'equilibrio di mercato, come nel caso degli incentivi all'abbandono della coltivazione della vite, previsti sotto forma di premi per l'estirpazione⁸³.

La riforma degli anni Ottanta, tuttavia, è stata l'ultima occasione in cui gli

⁸⁰ Ai sensi del *considerando* n. 20 del reg. ult. cit. «per l'instaurazione di un mercato vitivinicolo unico, occorrono norme che disciplinano la produzione e il controllo dello sviluppo delle superfici vitate [...]».

⁸¹ Si veda F. ALBISINNI, *I diritti di impianto dei vigneti e la loro circolazione*, in L. COSTATO, A. GERMANO' e E. ROOK BASILE, *Trattato di diritto agrario. Volume primo: Il diritto agrario: circolazione e tutela dei diritti*, Torino, 2011, p. 350 ss.

⁸² Regolamento (CEE) n. 822/1987 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e regolamento (CEE) n. 823/1987 del Consiglio, del 16 marzo 1987, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate, entrambi pubblicati in *G.U.C.E.* del 27 marzo 1987, n. L 84.

⁸³ Il legislatore europeo ha preso atto del peggioramento del disequilibrio già registrato nel mercato vitivinicolo: il *considerando* n. 14 del regolamento (CEE) n. 822/1987, infatti, premette che «la situazione fortemente eccedentaria del mercato vitivinicolo si aggrava in maniera estremamente rapida e rischia, segnatamente nell'attuale situazione finanziaria della Comunità, di compromettere la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato a causa dell'eccessiva pressione sui redditi dei produttori». Pertanto, «sulla base dell'esperienza acquisita nella gestione del mercato vitivinicolo e degli studi effettuati, occorre prevedere misure adeguate sul piano strutturale per garantire un certo equilibrio su tale mercato; [...] ciò sembra possibile unicamente mediante un divieto temporaneo di nuovi impianti [...]» (*considerando* n. 15).

operatori si sono trovati dinnanzi a due distinti provvedimenti poiché, con l'approvazione del regolamento (CE) n. 1493/1999⁸⁴, il Consiglio ha emanato un singolo atto volto a regolamentare unitariamente sia gli strumenti destinati a garantire l'equilibrio del mercato, la cui situazione era in parte migliorata⁸⁵, sia quelli destinati ad incentivare le produzioni di qualità. La disciplina del regolamento (CE) n. 1493/1999 ha inteso rispondere alle esigenze palesatesi nel corso degli anni Novanta, con particolare riferimento al definitivo avvento della globalizzazione dei mercati, al mutamento dei consumi europei, in tendenziale diminuzione, alle misure per le regioni in difficoltà o in fase di sviluppo, ed alle dinamiche delle superfici coltivate a vite.

Un importante elemento di novità è stato rappresentato, infatti, dalla firma del Trattato istitutivo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (O.M.C.), avvenuta a Marrakech nel 1994 al termine di un lungo negoziato⁸⁶. Tale fonte internazionale ha portato a notevoli mutamenti nel contesto della disciplina dei mercati dei prodotti agricoli, incidendo su diversi aspetti di primario rilievo, quali l'entità delle misure di sostegno, le barriere all'importazione di merci da Paesi terzi, il divieto di restrizioni alle esportazioni, ecc., e condizionando, perciò, anche il mercato vitivinicolo⁸⁷.

Nel 2006 la Commissione europea ha dato inizio al dibattito sull'ulteriore

⁸⁴ Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, pubblicato in *G.U.C.E.* del 14 luglio 1999, n. L 179/1. Si veda, sull'argomento, F. CASUCCI (a cura di), *Il mercato europeo del vino*, Napoli, 2003, p. 34 ss.; L. PAOLONI, *L'OCM nel settore vitivinicolo*, in COSTATO (diretto da), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, cit., p. 914 ss.

⁸⁵ Cfr. i *considerando* n. 3 e 13 del reg. ult. cit.

⁸⁶ Il *considerando* n. 4 del reg. ult. cit., in proposito, ha riconosciuto che l'applicazione dell'accordo di Marrakech ha prodotto una significativa apertura del mercato europeo, limitando e diminuendo, al contempo, la concessione di sovvenzioni alle esportazioni. Per tali ragioni – sottolinea il medesimo *considerando* – i produttori europei sono chiamati ad adottare misure idonee a rafforzare la propria competitività.

⁸⁷ Sull'argomento, in generale, si vedano P. BORGHI, *L'agricoltura nel Trattato di Marrakech. Prodotti agricoli e alimentari nel diritto del commercio internazionale*, cit.; ID., voce *Accordo agricolo di Marrakesh*, cit., p. 1 ss.; ID., *International rules*, in L. COSTATO e F. ALBISINNI, *European Food Law*, cit., p. 53 ss.; L. COSTATO, *L'Accordo agricolo contenuto nel Trattato di Marrakech*, in COSTATO (diretto da), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, cit., p. 591 ss.; L. COSTATO e L. RUSSO, *Corso di diritto agrario italiano e dell'Unione europea*, cit., p. 105 ss.; A. GERMANO' e E. ROOK BASILE, *Manuale di diritto agrario comunitario*, cit., p. 53 ss.

riforma della quale necessitava l'OCM del vino – con la pubblicazione della comunicazione intitolata “Verso un settore vitivinicolo europeo sostenibile”⁸⁸ – mentre il contesto generale del mercato agroalimentare stava continuando ad attraversare una fase di profonda evoluzione. Oltre al già ricordato Trattato di Marrakech, infatti, era nel frattempo intervenuta la riforma della politica agricola comune del 2003⁸⁹, la quale, tra le innovazioni di maggiore impatto, ha previsto il disaccoppiamento dei sostegni agli agricoltori dalla produzione, mediante l'introduzione del regime unico di pagamento⁹⁰. La Commissione, quindi, ha evidenziato una situazione del settore nel complesso apprezzabile, rappresentando l'Unione europea il maggiore produttore di vini su scala mondiale, nonché il maggior consumatore, esportatore ed importatore, con dei notevoli livelli qualitativi delle produzioni. Tuttavia non è stato possibile ignorare alcune problematiche, tra le quali la riduzione della domanda europea, la crescita delle importazioni dai paesi cd. “nuovi produttori” e la persistente presenza di eccedenze produttive strutturali.

⁸⁸ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, Bruxelles, 22 giugno 2006 - COM (2006) 319 finale. Per un'analisi della suddetta comunicazione della Commissione si veda S. MASINI, *Considerazioni sul percorso di riforma dell'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo*, in *Dir. e giur. agr. e amb.*, 2008, p. 379 ss.

⁸⁹ La riforma della politica agricola del 2003 è stata attuata con il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, pubblicato in *G.U.U.E.* del 21 ottobre 2003, n. L 270/1. Il suddetto regolamento è stato successivamente abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 73/2009, a sua volta abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1307/2013, attualmente in vigore. Sulla riforma della politica agricola comune del 2003, in generale, si vedano F. ALBISINNI e A. SCIAUDONE (a cura di), *Il contenzioso sui regimi di pagamento in agricoltura*, Napoli, 2008, p. 67 ss; D. BIANCHI, *La politica agricola comune (PAC). Tutta la PAC, niente altro che la PAC! Compendio di diritto agrario comunitario*, cit., p. 44 ss. e 216 ss.; M. CARDWELL, *The European Model of Agriculture*, cit., p. 159 ss.; L. COSTATO, *La riforma della PAC del 2003 e la circolazione dei fondi rustici*, in *Dir. e giur. agr. e amb.*, 2003, p. 663 ss.; L. COSTATO e L. RUSSO, *Corso di diritto agrario italiano e dell'Unione europea*, cit., p. 136 ss.; A. GERMANO' e E. ROOK BASILE, *Manuale di diritto agrario comunitario*, cit., p. 208 ss.; J. A. MCMAHON, *EU Agricultural Law*, Oxford, 2007, p. 250 ss.

⁹⁰ I prodotti vitivinicoli sono stati inizialmente esclusi dal regime unico di pagamento, mentre attualmente l'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1307/2013 consente agli Stati membri di assegnare diritti all'aiuto anche ai viticoltori i quali rispettino determinate condizioni.

La pubblicazione di questo documento da parte della Commissione ha generato un lungo e intenso confronto tra gli Stati membri, le Istituzioni e gli altri soggetti interessati, ciascuno portatore di particolari istanze legate al mercato vitivinicolo. Per comprendere la consistenza del dibattito è sufficiente pensare alle divergenze di vedute e di interessi manifestatesi tra gli Stati membri che si rivolgono al suddetto mercato come “produttori” e quelli che vi si rivolgono come “consumatori”.

All’esito delle discussioni, l’iter legislativo si è concluso con l’approvazione del regolamento (CE) n. 479/2008⁹¹. Quest’ultimo è stato successivamente abrogato dal regolamento (CE) n. 491/2009⁹², il quale ha anche provveduto a trasferire, senza modificarle, le disposizioni del regolamento n. 479/2008 all’interno del regolamento (CE) n. 1234/2007⁹³, il cd. regolamento unico OCM. Il

⁹¹ Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/1986 e (CE) n. 1493/1999, pubblicato in *G.U.U.E.* del 6 giugno 2008, n. L 148/1. Sulla riforma dell’Ocm vino di cui al citato regolamento, si veda F. ALBISINNI (a cura di), *Le regole del vino. Disciplina internazionale, comunitaria, nazionale. Atti del convegno Roma, 23-24 novembre 2007*, cit.; Id., *L’officina comunitaria e l’Ocm vino: marchi, denominazioni e mercato*, in *Riv. dir. agr.*, 2008, I, p. 422 ss.; Id., *Wines*, in L. COSTATO e F. ALBISINNI, *European Food Law*, cit., p. 415 ss.; Id., *La Ocm vino: denominazioni di origine, etichettatura e tracciabilità nel nuovo disegno disciplinare europeo*, in *Agriregionieuropa*, 2008, 12, p. 3 ss.; A. GERMANO’, *L’organizzazione comune del mercato del vino*, in *Riv. dir. agr.*, 2010, I, p. 532 ss.; Id., *La disciplina dei vini dalla produzione al mercato*, cit., p. 3 ss.

⁹² Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico Ocm), pubblicato in *G.U.U.E.* del 17 giugno 2009, n. L 154/1. Nel regolamento sull’Ocm unica erano già state inserite sin dall’inizio alcune norme relative al mercato vitivinicolo, in particolare quelle riguardanti materie non interessate dalla riforma della politica comunitaria. Gli ambiti soggetti a una revisione politica, al contrario, vi sono stati incorporati solo dopo la relativa approvazione, avvenuta con il regolamento (CE) n. 479/2008.

⁹³ Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico Ocm), pubblicato in *G.U.U.E.* del 16 novembre 2007, n. L 299/1. Questo regolamento ha abrogato e sostituito con un unico provvedimento normativo tutti i regolamenti precedentemente adottati dal Consiglio, nell’ambito della politica agricola comune, per disciplinare le organizzazioni di mercato dei singoli prodotti agricoli o di gruppi di prodotti. Tale riassetto è stato realizzato con finalità di semplificazione tecnica del quadro normativo della politica agricola comune e non ha inteso rimettere in discussione le decisioni politiche assunte al momento dell’approvazione dei regolamenti sull’Ocm dei singoli prodotti agricoli. Il regolamento n. 1234 non ha assorbito le porzioni dei regolamenti sulle Ocm soggetti a imminenti riforme di

legislatore europeo ha preso atto del mutamento della situazione del mercato vitivinicolo che ha caratterizzato il primi anni del nuovo secolo: una flessione, ormai consolidata, del consumo interno all'Unione; un aumento lento delle esportazioni di vini raffrontato ad una crescita superiore delle importazioni; la parziale inefficacia delle misure esistenti, soprattutto all'esito di un confronto tra risorse impiegate e benefici ottenuti.

La riforma del 2008, come specificato nel *considerando* n. 5 del regolamento n. 479, è stata perciò orientata al raggiungimento di diversi obiettivi: l'incremento della competitività delle imprese europee del settore; il consolidamento della rinomanza dei vini europei di qualità; la riconquista di mercati in tutto o in parte perduti e l'avanzamento su mercati nuovi sia all'interno che all'esterno dell'Unione; la predisposizione di un sistema normativo chiaro, semplice ed efficace, al fine di raggiungere un equilibrio di mercato stabile; la preservazione del patrimonio europeo di tradizioni vitivinicole, con il contemporaneo rafforzamento del tessuto sociale delle diverse zone rurali e il rispetto delle esigenze di tutela dell'ambiente. Tra le misure più significative introdotte dal regolamento n. 479/2008 si possono ricordare: il mantenimento del regime dei diritti di reimpianto, ma con la previsione di una loro abolizione entro l'anno 2015; la progressiva eliminazione dei regimi di distillazione; la conferma per un ulteriore triennio dei premi per la volontaria estirpazione, anche se con incentivi decrescenti.

In occasione della riforma della politica agricola comune del 2013, è stato emanato il regolamento (UE) n. 1308/2013, che ha abrogato e sostituito il precedente regolamento unico OCM del 2007⁹⁴. Sul percorso che ha condotto all'approvazione dei regolamenti di riforma della politica agricola comune hanno significativamente influito le innovazioni del quadro istituzionale dell'Unione

natura politica, come nel caso dell'OCM dei prodotti ortofrutticoli e, appunto, dei prodotti vitivinicoli.

⁹⁴ Si veda E. M. APPIANO, *Le riforme del 2013 alla OCM vino*, in *Contr. e impr./Europa*, 2014, 1, p. 451 ss.

europea conseguenti all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona⁹⁵. La nuova disciplina ha tuttavia confermato la formula del regolamento unico sull'organizzazione comune dei mercati agricoli, prevedendo sia norme generali e comuni, applicabili a diverse tipologie di prodotti, sia norme speciali dedicate a singoli comparti. Tra le principali innovazioni introdotte per il settore vitivinicolo, e che saranno analizzate nei capitoli successivi, si può indicare, innanzitutto, la possibilità attribuita agli Stati membri, a partire dal 2015, di inserire gli agricoltori che, alla data del 15 maggio 2013, coltivavano vigneti fra coloro che hanno diritto ai pagamenti diretti⁹⁶. Inoltre, è stato sostanzialmente confermato il budget europeo per i piani nazionali di sostegno e sono state previste nuove possibilità di finanziamento, tra le quali quella per la promozione sul mercato interno dell'Unione europea.

La novità di maggiore impatto, tuttavia, è quella rappresentata dall'introduzione di un nuovo sistema di gestione del potenziale produttivo vitivinicolo, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2016. Il regime dei diritti di reimpianto, infatti, è stato abolito e sostituito da un sistema di autorizzazioni all'impianto, concesse senza oneri, non trasferibili e aventi una durata di tre annualità. Per il nuovo meccanismo, peraltro, è stata già stabilita una data di scadenza al 31 dicembre 2030 con una revisione intermedia a carico della Commissione.

⁹⁵ Si vedano, sull'argomento, F. ADORNATO, *Agricoltura, politiche agricole e Istituzioni comunitarie nel Trattato di Lisbona: un equilibrio mobile*, in *Riv. dir. agr.*, 2010, I, p. 261 ss.; F. ALBISINNI, *Le proposte per la riforma della PAC verso il 2020: profili di innovazione istituzionale e di contenuti*, in *Riv. dir. agr.*, 2011, I, p. 604 ss.; ID., *Il diritto agrario europeo dopo Lisbona fra intervento e regolazione: i codici europei dell'agricoltura*, in *Agr. ist. merc.*, 2011, 2, p. 29 ss.; ID., *La definizione di attività agricola nella nuova PAC, tra incentivazione e centralizzazione regolatoria*, in *Riv. ital. dir. pubbl. comun.*, 2014, p. 967 ss.; M. BAUDOUIN, *Le Traité de Lisbonne et la Politique agricole commune*, in *Revue de droit rural*, 2010, p. 3 ss.; L. COSTATO, *La PAC e il Trattato di Lisbona*, cit., p. 731 ss.; F. GENCARELLI, *La PAC e il Trattato di Lisbona: quali cambiamenti?*, cit., p. 734 ss.; G. PERONI, *La nuova procedura di adozione degli atti agrari dopo «Lisbona»: verso una nuova governance in materia di politica agricola comune?*, cit., p. 463 ss.

⁹⁶ Cfr. l'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1307/2013 cit. Si rinvia, sull'argomento, al capitolo III, paragrafo 4, del presente lavoro.

CAPITOLO II

IL SISTEMA DI CONTROLLO E DI GESTIONE DEL POTENZIALE PRODUTTIVO VITIVINICOLO: DAL DIVIETO “RELATIVO” DI IMPIANTI AL MODELLO DELLE NUOVE AUTORIZZAZIONI

1. La fase precedente l'avvento della regolazione europea: l'introduzione delle misure nazionali negli esempi dei modelli italiano e francese.

Per sistemi di controllo e di gestione del potenziale produttivo vitivinicolo si intendono quegli apparati di norme e di istituti giuridici che nel corso del tempo sono stati destinati alla rilevazione statistica ed alla regolamentazione, nonché al sostegno o al contenimento, delle attività di realizzazione di impianti di viti per la produzione di uva da vino. Il regime giuridico delle produzioni vitivinicole ha subito un'evoluzione ragguardevole, nascendo e consolidandosi all'inizio del secolo scorso come disciplina di diritto interno con determinate finalità, per essere assorbita, a partire dai primi anni Sessanta, dagli interventi normativi promossi e sviluppati dalle Istituzioni europee, a loro volta orientati al raggiungimento di specifici obiettivi di mercato, rivelatisi spesso antitetici rispetto a quelli degli ordinamenti nazionali.

Fin dai primi anni del secolo scorso, l'ordinamento italiano ha introdotto una serie di provvedimenti normativi volti a regolamentare, limitare o indirizzare l'attività di coltivazione della vite⁹⁷. Le avversità naturali, di origine climatica, animale e vegetale, hanno rappresentato la principale preoccupazione del legislatore, orientandone così le scelte normative nell'intento di salvaguardare ed incrementare la produzione vitivinicola nazionale. La principale urgenza alla

⁹⁷ Sulla nascita, lo sviluppo e l'evoluzione della legislazione italiana in materia di viticoltura, si veda G. MACCIONI, *Il regime giuridico della produzione viticola*, in *Riv. dir. agr.*, 1995, I, p. 442 ss.; C. MARESCALCHI, (voce) *Viticultura*, in *Noviss. dig. it.*, XX, Torino, 1975, p. 1030 ss.; ID., (voce) *Vino, vermouth e aperitivi*, in *Noviss. dig. it.*, XX, Torino, 1975, p. 832 ss.

quale far fronte per mezzo dei suddetti interventi è stata la propagazione della fillossera, un insetto fitofago originario dell'America settentrionale e diffusosi in Europa nella seconda metà dell'Ottocento⁹⁸. Tale afide presenta la particolarità di attaccare l'apparato radicale della vite pregiudicandone la funzionalità e potendone causare, quindi, anche la definitiva perdita.

Le discipline così introdotte hanno disposto la costituzione di consorzi di difesa, tra i proprietari di vigneti, con i compiti di monitorare la diffusione del contagio, accertare le infezioni in atto, costituire vivai per la produzione di viti resistenti agli attacchi dell'insetto nocivo (in particolare di viti americane), promuovere la ricostituzione dei vigneti danneggiati con legno resistente e divulgare la conoscenza del problema e le modalità di coltivazione con legno refrattario⁹⁹. Successivamente sono state previste anche misure finanziarie per favorire i coltivatori colpiti dalla fillossera nell'attività di ricostituzione dei vigneti danneggiati o distrutti, in particolare mediante la concessione di mutui a lungo termine¹⁰⁰. I consorzi per la difesa contro la fillossera, istituiti in applicazione delle disposizioni menzionate, sono stati successivamente ridenominati «Consorzi per la viticoltura» e riorganizzati come organismi obbligatori e permanenti su base provinciale¹⁰¹.

Oltre a ciò, le regolamentazioni dei primi decenni del Novecento si sono occupate in maniera significativa della grandine, un'altra avversità naturale –

⁹⁸ La rilevanza del problema della fillossera, nei primi anni del Novecento, è agevolmente comprensibile se si considera che, in ragione della sua rapida diffusione e dell'entità delle perdite causate, si è persino temuta la scomparsa della coltivazione della vite nel nostro Paese e nella vicina area mediterranea. L'intervento del legislatore è stato, quindi, fondamentale, poiché in tale situazione qualsiasi opera o attività singolarmente condotta dai produttori, e priva di un coordinamento e di un controllo, si sarebbe senz'altro rivelata insufficiente.

⁹⁹ In materia di difesa contro la fillossera, si vedano il testo unico approvato con il regio decreto 17 maggio 1908, n. 291 e il regio decreto 17 maggio 1908, n. 343.

¹⁰⁰ Sull'argomento si veda la legge 26 giugno 1913, n. 786. Successivamente, con il T.U. del 23 agosto 1917, n. 1474, si è provveduto al coordinamento delle diverse normative in materia di difesa dalla fillossera.

¹⁰¹ Si veda, sul punto, la legge 3 gennaio 1929, n. 94. Con la successiva legge 16 giugno 1938, n. 1008, è stata disposta la costituzione, in ogni provincia, di un «consorzio unico provinciale tra i produttori dell'agricoltura». Tali enti hanno assorbito i consorzi provinciali della viticoltura, i quali sono stati così trasformati in «sezioni viticole» dei consorzi unici.

questa volta di origine meteorologica – molto comune e dannosa¹⁰². Anche in questo caso è stata percorsa la via della promozione dei consorzi costituiti dai viticoltori e finalizzati principalmente alla gestione e all'utilizzo delle polveri piriche, dei cannoni e degli altri apparecchi per gli spari contro la grandine.

In questa fase si può osservare, quindi, che le normative dedicate alla coltivazione della vite hanno risposto ad una *ratio* pressoché esclusiva di tutela delle produzioni da eventi naturali avversi. A partire dai primi anni trenta, tuttavia, il legislatore italiano ha intrapreso un nuovo percorso – che sarà successivamente proseguito dalle Istituzioni europee, seppur con modalità e finalità molto difformi – iniziando ad orientare le proprie attenzioni verso le esigenze del mercato, in un'ottica di incremento e sviluppo della produzione. Con l'emanazione della legge 23 marzo 1931, n. 376, infatti, è stata vietata la coltivazione di vitigni ibridi, derivanti dall'incrocio di viti europee e viti americane, nonché la commercializzazione dei vini da questi ottenuti, salvo alcune deroghe specificamente previste con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste¹⁰³. È stato in tal modo proibito l'impianto di viti di determinate varietà, ritenute mediocri, e successivamente è stato introdotto l'obbligo di domandare al competente consorzio per la viticoltura l'autorizzazione all'impianto o alla ricostituzione dei vigneti, così come l'onere di denunciare allo stesso organismo, nei casi previsti, la superficie dei vigneti coltivati a vite¹⁰⁴. Dall'analisi di queste normative traspare l'orientamento del legislatore verso la promozione dell'aumento controllato delle superfici vitate e, così, della crescita gestita della produzione vitivinicola nazionale.

L'assetto normativo così delineatosi è stato nella sostanza confermato fino agli anni Sessanta, momento nel quale è stato possibile registrare una maggiore attenzione del legislatore italiano nei confronti degli aspetti qualitativi delle

¹⁰² In materia di difesa contro la grandine, si vedano le leggi 9 giugno 1901, n. 211 e 2 febbraio 1902, n. 34.

¹⁰³ La legge 23 marzo 1931, n. 376 ha introdotto «*Disposizioni per la coltivazione di vitigni ibridi produttori diretti*».

¹⁰⁴ Tali disposizioni sono state stabilite con la legge 10 giugno 1937, n. 1266, contenente «*Provvedimenti per la viticoltura e la produzione viticola*».

produzioni vitivinicole. Con l'approvazione della legge 2 giugno 1961, n. 454 (il cd. primo piano verde, relativo al quinquennio 1961-1965) sono stati previsti sostegni e prestiti in favore degli imprenditori agricoli con lo scopo di incentivare il miglioramento di varie produzioni, tra le quali le varietà di viti di particolare pregio¹⁰⁵. Tale tendenza è stata confermata dalla legge n. 910/1966 (il cd. secondo piano verde, per il successivo quinquennio 1966-1970), la quale ha disposto l'attribuzione di sussidi per l'impianto di vigneti, con la precisa finalità di tutelare le denominazioni di origine e le produzioni di altre e diverse regioni a specifica vocazione vitivinicola, in particolare le zone collinari¹⁰⁶.

Il vero modello ispiratore della successiva regolamentazione europea è stato, tuttavia, quello introdotto nell'ordinamento francese ad opera del decreto n. 53/977 del 30 settembre 1953, relativo all'organizzazione e al risanamento del mercato del vino e all'orientamento della produzione viticola¹⁰⁷.

Nella prima metà del Novecento, anche il legislatore d'oltralpe si è trovato a fronteggiare la crisi del settore dovuta alla diffusione della fillossera, la quale aveva pregiudicato ampie quote della produzione vitivinicola nazionale e, al contempo, favorito la diffusione di prodotti qualitativamente mediocri, ottenuti nel tentativo di compensare le perdite e riconquistare il più velocemente possibile il mercato, ovvero di occupare gli spazi lasciati momentaneamente liberi dai produttori vittime dell'infezione fillosserica. Oltre a ciò, all'epoca hanno iniziato a propagarsi numerosi casi di frodi, in particolare con l'immissione in commercio di prodotti di poco pregio o provenienti da regioni meno rinomate e presentati come autentici. Casi emblematici hanno riguardato, ad esempio, i vini falsamente spacciati come provenienti dalle regioni della Borgogna, di Bordeaux, del Cognac o della Champagne. Fin dal 1905, l'ordinamento francese ha così iniziato a

¹⁰⁵ Si veda l'art. 14 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

¹⁰⁶ Si veda l'art. 15 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

¹⁰⁷ Cfr. il décret n. 53-977 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation et l'assainissement du marché du vin et à l'orientation de la production viticole, pubblicato sul *Journal Officiel de la République Française* del 1° ottobre 1953, p. 8640 ss. Si veda M. GENINET, *Du droit de planter la vigne*, in *Revue de droit rural*, 1991, 1, p. 3 ss.; J. M. BAHANS e M. MENJUCQ, *Droit de la vigne et du vin. Aspects juridiques du marché vitivinicole*, Parigi, 2010.

predisporre degli strumenti finalizzati a tutelare le produzioni di qualità nei confronti di comportamenti fraudolenti¹⁰⁸. Questa disciplina di base è stata successivamente modificata e integrata, sino a giungere ad una normativa articolata ed evoluta in materia di protezione dei prodotti di qualità, con particolare riferimento alla tutela delle indicazioni di provenienza geografica.

Superata la fase di emergenza, con il completo ripristino dei vigneti andati perduti e il progressivo nuovo consolidamento della produzione, i viticoltori francesi si sono trovati dinnanzi ad una nuova disagiata situazione. La produzione delle zone tradizionalmente vocate era tornata ai livelli precedenti la crisi della fillossera, ma nel frattempo la coltivazione della vite si era diffusa capillarmente in nuove aree e, anche a livello europeo, si registrava un incremento dell'offerta di vini sul mercato, dando così origine alla nota situazione generale di eccedenza produttiva.

Gli obiettivi che il legislatore francese ha inteso perseguire con il decreto n. 977/1953 sono stati, perciò, la “cancellazione dei vini di cattiva qualità”, “la riduzione e il miglioramento del vigneto” e la creazione di un'amministrazione semplice ed efficace. Il governo francese è stato tra i primi a prendere coscienza del problema della situazione di *surplus* produttivo nel quale versava il mercato vitivinicolo, e ad affrontarlo anticipando l'adozione di misure che, negli anni successivi, sarebbero state introdotte, con gli adattamenti ritenuti opportuni, anche dalle Istituzioni europee. Il decreto del 1953, infatti, ha disposto la creazione di strumenti conoscitivi, quali il catasto viticolo e le dichiarazioni di piantatura, nonché l'introduzione di meccanismi idonei a perseguire la progressiva diminuzione del potenziale produttivo. E' stata prevista la possibilità di realizzare vigneti solo previa disponibilità di un diritto di impianto o di un diritto di reimpianto, e sono state previste indennità per gli agricoltori che avessero rinunciato al loro diritto, insieme a premi per coloro che avessero convertito le loro superfici a colture diverse da quella viticola. I diritti di reimpianto, peraltro,

¹⁰⁸ Cfr. la legge francese del 1° agosto 1905, sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, pubblicata sul *Journal Officiel de la République Française* del 5 agosto 1905, p. 4813 ss.

erano configurati come incredibili ed utilizzabili soltanto sulla superficie interessata dal precedente espianto.

Il modello francese, sopra sinteticamente delineato nei suoi tratti essenziali, rappresenta, all'evidenza, il precursore di quello adottato dalla legislazione comunitaria negli anni a seguire, regolazione alla quale anche lo stesso ordinamento giuridico francese, nel rispetto dei principi generali del diritto europeo, ha dovuto via via conformarsi.

2. Evoluzione e ratio del sistema europeo di controllo e di gestione della produzione vitivinicola.

Nei primi anni Sessanta, anche l'allora Comunità economica europea ha iniziato ad intraprendere le prime iniziative finalizzate alla regolamentazione del mercato vitivinicolo e, in particolare, al mantenimento di un equilibrio tra domanda ed offerta. Per poter raggiungere tale risultato attraverso la predisposizione degli opportuni strumenti, tuttavia, è stato necessario approntare previamente un sistema che consentisse di fornire alle Istituzioni un quadro, per quanto possibile dettagliato, della situazione nella quale si trovava il settore vitivinicolo in quella fase storica. Tale è stata, infatti, la *ratio*, del regolamento (CEE) n. 24/1962¹⁰⁹, il quale ha introdotto e disciplinato alcuni istituti fondamentali come il catasto vitivinicolo, le dichiarazioni di produzione e di giacenza.

Il legislatore europeo ha così preso atto della marcata divergenza che ha caratterizzato le politiche dei diversi Stati membri in ambito vitivinicolo e di quanto tali politiche abbiano condotto ad una situazione di «*eccedenze a carattere permanente*», le quali hanno causato «*gravi difficoltà nell'economia vitivinicola di*

¹⁰⁹ Regolamento (CEE) n. 24/1962 del Consiglio, del 4 aprile 1962, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, pubblicato in *G.U.C.E.* del 20 aprile 1962, n. 989/62.

taluni paesi produttori»¹¹⁰. Il primo atto è stato, quindi, quello di valutare il potenziale di produzione complessivo ed accertare la consistenza dei volumi di mosti e vini disponibili su base annua¹¹¹. Con il medesimo regolamento, peraltro, sono state anche gettate le basi per il successivo sviluppo di una politica di qualità per i prodotti vitivinicoli. In particolare, è stato assegnato al Consiglio il compito di stabilire una regolamentazione comunitaria dei vini di qualità prodotti in regioni determinate¹¹².

Il passaggio successivo è stato rappresentato dall'emanazione del regolamento (CEE) n. 816/1970¹¹³ sull'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, il quale ha dedicato il titolo III alle norme relative alla produzione e al controllo dello sviluppo degli impianti. La misura di maggior rilievo, finalizzata al raggiungimento del sopracitato scopo di riequilibrio del mercato vitivinicolo, è stata rappresentata dall'introduzione di un divieto di concessione di aiuti per i nuovi impianti di viti e, al medesimo tempo, per i reimpianti, quando questi avessero generato una crescita produttiva eccessiva rispetto agli effetti della razionalizzazione del vigneto e che non avesse garantito il miglioramento qualitativo delle produzioni¹¹⁴. Il regolamento, inoltre, ha disposto che chiunque avesse inteso procedere ad un impianto o reimpianto, nella campagna viticola successiva, sarebbe stato tenuto a notificarlo entro il 1° settembre di ogni anno agli organi della pubblica amministrazione nazionale competenti¹¹⁵. Questi ultimi avrebbero trasmesso alla Commissione europea – entro il 1° novembre – il piano nazionale degli impianti previsti sul loro territorio e questa, a sua volta, avrebbe presentato entro il 31 dicembre al Consiglio una relazione avente ad oggetto gli

¹¹⁰ Cfr. il *considerando* n. 2 del reg. ult. cit.

¹¹¹ Cfr. il *considerando* n. 4 del reg. ult. cit.

¹¹² Cfr. l'articolo 4 del reg. ult. cit. Nei successivi sviluppi, i due ambiti rappresentati rispettivamente dalla disciplina del mercato vitivinicolo e da quella per i vini di qualità sono sempre stati regolamentati separatamente, con l'emanazione di regolamenti distinti, fino alla riforma della OCM vino del 1999. A partire dal regolamento (CE) n. 1493/1999, infatti, i due contesti sono stati disciplinati unitariamente.

¹¹³ Regolamento (CEE) n. 816/1970 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, pubblicato in *G.U.C.E.* del 5 maggio 1970, n. L 99/1.

¹¹⁴ Si veda l'articolo 15 reg. ult. cit.

¹¹⁵ Si veda l'articolo 17 reg. ult. cit.

effetti sul mercato delle piantagioni. Il Consiglio avrebbe così potuto adottare i provvedimenti necessari per evitare la formazione di eccedenze strutturali.

A metà degli anni Settanta, ciò nonostante, è emersa in sede europea, con sempre maggiore chiarezza, la necessità di un intervento più deciso sul mercato del vino, con l'intento di controllare e circoscrivere i disequilibri che si andavano accentuando a causa di una produzione eccessiva e qualitativamente non sempre apprezzabile. Le previsioni per gli anni successivi, elaborate dalla Commissione, fornivano ulteriori motivi di preoccupazione, tanto da far ritenere la situazione pericolosa per il buon funzionamento dell'organizzazione comune di mercato del settore.

Si è giunti, perciò, proprio in applicazione del meccanismo previsto dal regolamento (CEE) n. 816/1970 sopra citato, all'approvazione del regolamento (CEE) n. 1162/1976¹¹⁶, il quale ha introdotto per la prima volta il divieto di qualsiasi nuovo impianto di viti per uva da vino¹¹⁷. Tale divieto è stato inizialmente concepito come una misura provvisoria, nello specifico per il periodo dal 1° dicembre 1976 al 30 novembre 1978. Sono state contestualmente previste tre ipotesi di deroghe al suddetto divieto: per i nuovi impianti di VQPRD¹¹⁸ negli Stati membri nei quali tali produzioni erano inferiori al 50% del totale, per i nuovi impianti effettuati in esecuzione dei piani di sviluppo di cui alla direttiva 72/159/CEE¹¹⁹ e, infine, per gli impianti in Stati membri aventi una produzione non superiore ai 5'000 ettolitri annui. Si sottolinea, a proposito delle suddette deroghe, la rilevanza della previsione di un *favor* per la valorizzazione delle produzioni di qualità, che ha costantemente rappresentato una caratteristica peculiare delle linee di politica agricola per il settore vitivinicolo. Appare

¹¹⁶ Regolamento (CEE) n. 1162/1976 del Consiglio, del 17 maggio 1976, recante misure intese ad adeguare il potenziale viticolo alle esigenze del mercato, pubblicato in *G.U.C.E.* del 24 maggio 1976, n. L 135/32.

¹¹⁷ Si veda l'articolo 2 del reg. ult. cit.

¹¹⁸ Vini di qualità prodotti in regioni determinate.

¹¹⁹ Direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole, pubblicata in *G.U.C.E.* del 23 aprile 1972, n. L 096.

interessante notare, inoltre, come con il regolamento (CEE) n. 1163/1976¹²⁰, immediatamente successivo, sia stato allo stesso tempo introdotto un aiuto in favore dei conduttori di vigneti che avessero accettato di riconvertire le rispettive superfici vitate in altre destinazioni colturali¹²¹.

Negli anni successivi, il divieto di nuovi impianti è stato prorogato sistematicamente ad ogni scadenza¹²², confermando comunque l'impianto iniziale della disciplina con la previsione del divieto di procedere alla messa a dimora di nuovi vigneti, i quali potevano essere autorizzati dagli Stati membri straordinariamente e compatibilmente con i requisiti e le limitazioni previste; il reimpianto poteva avere luogo solo nel caso in cui il soggetto interessato avesse potuto esercitare un diritto all'esito di un proprio precedente espianto, o in seguito all'acquisto del diritto stesso da altro soggetto.

Nel 1987 è entrato in vigore il regolamento n. 822¹²³, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, il quale ha dedicato il titolo I alla disciplina del potenziale viticolo. È stato così ribadito il divieto di nuovi impianti fino al 31 agosto 1998, poi prorogato più volte fino ad arrivare al 31 agosto 2000. Il regolamento (CEE) n. 822/1987 ha previsto, quali eccezioni al generale divieto, la possibilità per gli Stati membri di autorizzare gli impianti su superfici destinate alla produzione di VQPRD alle condizioni fissate dalla Commissione per ragioni di mercato, quelli su superfici destinate alla coltura delle

¹²⁰ Regolamento (CEE) n. 1163/1976 del Consiglio, del 17 maggio 1976, relativo alla concessione di un premio di riconversione nel settore della viticoltura, pubblicato in *G.U.C.E.* del 24 maggio 1976, n. L 135/34.

¹²¹ Con il successivo regolamento (CEE) n. 456/1980 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, riguardante i premi di abbandono temporaneo e di abbandono definitivo di talune superfici vitate, nonché i premi di rinuncia al reimpianto, pubblicato in *G.U.C.E.* del 29 febbraio 1980, n. L 57, tali forme di incentivazione sono state riproposte. A tale provvedimento hanno fatto seguito i regolamenti (CEE) n. 776/1985 e 777/1985.

¹²² Si veda i regolamenti (CEE) n. 337/1979, 348/1979, 2595/1979, 2962/1979 e 454/1980. Quest'ultimo regolamento disponeva un divieto di impianto di vigneti a lunga durata, fino al 30 novembre 1986.

¹²³ Regolamento (CEE) n. 822/1987 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, pubblicato in *G.U.C.E.* del 27 marzo 1987, n. L 84/1. Si veda, sul punto, F. ALBISINNI, *I diritti di impianto dei vigneti e la loro circolazione*, in L. COSTATO, A. GERMANO' e E. ROOK BASILE, *Trattato di diritto agrario, 1. Il diritto agrario: circolazione e tutela dei diritti*, cit., p. 352 ss.

viti madri di portainnesto o alla sperimentazione viticola, in caso di misure di ricomposizione fondiaria o di espropriazione per pubblica utilità. Analogamente alla disciplina precedente, sono stati autorizzati alla concessione di nuovi impianti gli Stati membri la cui produzione di VQPRD nel triennio 1975-1978 era stata inferiore al 60% della produzione totale di vino e sono stati ammessi gli impianti per la realizzazione di vitigni in esecuzione di piani di sviluppo delle aziende agricole ai sensi della direttiva 72/159/CEE.

È stata altresì riconosciuta la legittimità di una messa a dimora sulla base di diritti di reimpianto, dei quali è stata consentita la trasferibilità anche ad altre aziende alle condizioni fissate dallo Stato membro¹²⁴. In materia di disposizioni sanzionatorie, nel caso di illegittimità di un impianto per violazione della normativa comunitaria, il regolamento (CEE) n. 822/1987 ha disposto che i prodotti derivanti dai vigneti abusivi avrebbero potuto essere introdotti sul mercato soltanto al fine di destinarli alla distillazione. La normativa sanzionatoria di attuazione e di dettaglio è stata poi attribuita alla competenza degli Stati membri, i quali hanno predisposto un quadro di conseguenze di natura amministrativa e penale.

Una riforma organica dell'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo ha avuto luogo alla fine degli anni novanta, con il regolamento (CE) n. 1493/1999¹²⁵, il quale ha proposto, al titolo II, la disciplina del potenziale produttivo. È stato consolidato il divieto di nuovi impianti fino al 31 luglio 2010,

¹²⁴ Si veda l'articolo 7 reg. ult. cit..

¹²⁵ Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, pubblicato in *G.U.C.E.* del 14 luglio 1999, n. L 179/1. Sull'argomento, in generale, F. ALBISINNI, *I diritti di impianto dei vigneti e la loro circolazione*, in L. COSTATO, A. GERMANO' e E. ROOK BASILE, *Trattato di diritto agrario, 1. Il diritto agrario: circolazione e tutela dei diritti*, cit., p. 356 ss. e L. PAOLONI, *L'O.C.M. nel settore vitivinicolo*, cit., p. 914 ss. Si veda, inoltre, M. GIUFFRIDA, *Le riforme comunitarie delle strutture agrarie e loro conseguenze anche sul regime dei contratti agrari*, in COSTATO (diretto da), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, cit., p. 609 ss. L'Autrice spiega che «la nuova disciplina proroga il divieto di impianto dei vigneti con varietà come uve da vino fino al 31 luglio 2010, a meno che l'impianto stesso non sia effettuato in esercizio del diritto di nuovo impianto o di quello di reimpianto o di quello di impianto prelevato da una riserva nazionale. Vieta altresì, fino alla stessa data, il sovrainnesto di varietà di uve da vino su varietà di uve diverse da quelle da vino. Il divieto, già da questa prima enunciazione, si presenta come relativo essendo possibile, seguendo una particolare procedura, derogare ad esso».

confermando la natura stabile del provvedimento, al contrario a lungo considerato provvisorio¹²⁶. Sono state previste tre tipologie di deroghe al divieto suddetto: per diritti di nuovo impianto concessi dagli Stati membri alle condizioni fissate dal regolamento, in caso di disponibilità di un diritto di reimpianto e, infine, sulla base di un diritto di impianto prelevato dalla riserva. La prima ipotesi, come avvenuto in precedenza, ha consentito agli Stati membri di concedere diritti di nuovo impianto nell'ambito di misure di ricomposizione o di espropriazione per pubblica utilità, per la sperimentazione viticola, per la coltura di piante madri per marze, per il consumo familiare e, infine, per i VQPRD o vini a indicazione geografica, qualora la relativa produzione sia largamente inferiore alla domanda. I diritti di reimpianto sono stati riconosciuti ai produttori a seguito di estirpazione di superfici vitate o di acquisto da soggetti terzi. La riserva – nazionale o regionale – è stata costituita dai diritti non utilizzati dai titolari entro i termini previsti, dai diritti eventualmente ceduti alla stessa dai produttori, anche dietro corrispettivo, e dai diritti creati *ex novo* dallo stato membro ai sensi dell'art. 6. All'Italia, ad esempio, sono stati assegnati 12'933 ha. E' stata altresì prevista la possibilità di riconoscere premi per l'abbandono definitivo della viticoltura in determinate superfici, così come sono state istituite forme di sostegno per i casi di riconversione varietale, di diversa collocazione/reimpianto e di ristrutturazione dei vigneti.

Il divieto di nuovi impianti con la previsione di apposite deroghe è stato confermato per un'ultima volta con il regolamento (CE) n. 479/2008¹²⁷, di riforma

¹²⁶ Si veda l'articolo 2 reg. ult. cit.

¹²⁷ Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/1986 e (CE) n. 1493/1999, pubblicato in *G.U.U.E.* del 6 giugno 2008, n. L 148/1. Sull'argomento, F. ALBISINNI (a cura di), *Le regole del vino. Disciplina internazionale, comunitaria, nazionale. Atti del convegno Roma, 23-24 novembre 2007*, cit.; ID., *I diritti di impianto dei vigneti e la loro circolazione*, in L. COSTATO, A. GERMANO' e E. ROOK BASILE, *Trattato di diritto agrario. Volume primo: Il diritto agrario: circolazione e tutela dei diritti*, cit., p. 361 ss.; ID., *L'officina comunitaria e la OCM vino: marchi, denominazioni e mercato*, cit., p. 422 ss.; A. GERMANO', *L'organizzazione comune del mercato del vino*, cit., p. 538 ss.; S. MASINI, *Considerazioni sul percorso di riforma dell'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo*, cit., p. 385 ss.; A. TOMMASINI, *Quote latte, diritti di impianto e titoli all'aiuto. Limiti all'iniziativa economica e valori del sistema*, Milano, 2008, p. 26 ss.

dell'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo. La riforma del 2008 è stata dettata da una serie di necessità, legate in particolare agli effetti dell'allargamento dell'Unione ad altri Stati europei, alle dinamiche del mercato interno ed internazionale e ad altri propositi, anche di natura sociale ed ambientale.

L'aspetto di maggiore novità, in materia di potenziale produttivo viticolo, è stato costituito da un mutamento di prospettiva: dopo diversi decenni di conferme e proroghe – che avevano portato a ritenere il divieto di nuovi impianti come una misura consolidata e definitiva, seppur da rinnovare ad ogni scadenza – si è passati a considerare l'ostacolo che tale provvedimento ha rappresentato negli anni per i produttori, soprattutto per quelli competitivi e desiderosi di rispondere in maniera flessibile all'aumento della domanda da parte del mercato¹²⁸. Ciò nonostante, sulla base di valutazioni di mercato, è stato ritenuto opportuno mantenere in vigore il divieto di nuovi impianti sino al 31 dicembre 2015, «*data a partire dalla quale, tuttavia, dovrebbe essere levato definitivamente [...]»*¹²⁹. Sulla base di siffatte premesse, ai sensi della lettura congiunta degli artt. 85 *septies* e 85 *octies* del regolamento (CE) n. 1234/2007¹³⁰ è stato confermato il divieto di nuovi impianti di uve da vino fino al 31 dicembre 2015. E' stato altresì consentito agli Stati membri di mantenere il divieto sui rispettivi territori fino al 31 dicembre 2018. Ciò nondimeno, è apparsa chiara la diversa portata di tale misura, espressamente delineata come rimedio a termine e destinato ad esaurirsi.

E' stata ribadita, in modo analogo alla disciplina precedente, la possibilità per gli Stati membri di concedere diritti per nuovi impianti nei casi espressamente previsti dall'art. 85 *nonies*: per impianti da realizzarsi nell'ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di espropriazione, per scopi di sperimentazione, per la

¹²⁸ Si veda il *considerando* n. 58 del reg. n. 479/2008.

¹²⁹ Nel *considerando* n. 59 del reg. ult. cit. il legislatore ha preso le mosse dal presupposto che l'equilibrio di mercato non è ancora stato raggiunto e che tali tipologie di misure necessitano di un lasso di tempo adeguato per poter portare a dei risultati apprezzabili. Per tali ragioni è stato ritenuto opportuno il mantenimento del regime di divieto di nuovi impianti fino al 31 dicembre 2015, con la previsione di un'eventuale proroga ulteriore del divieto rimessa alla scelta degli Stati membri.

¹³⁰ Ad opera del regolamento (CE) n. 491/2009, il regolamento (CE) n. 479/2008 è stato successivamente abrogato, mentre il suo contenuto è stato ricollocato all'interno del regolamento (CE) n. 1234/2007.

coltura di piante madri per marze e per il consumo familiare. E' stata prevista nuovamente, inoltre, la possibilità di riconoscere diritti di reimpianto ai produttori che abbiano estirpato una superficie vitata¹³¹.

Gli Stati membri hanno potuto disciplinare la trasferibilità dei diritti di reimpianto ad altra azienda nei casi di trasferimento contestuale di una parte della stessa azienda alienante o nel caso in cui l'azienda acquirente intenda destinare le superfici alla produzione di vini a DOP, di vini a IGP o alla coltura di piante madri per marze. Anche quest'ultima disposizione ha ribadito il *favor* per la produzione di vini di qualità. E' stato riproposto l'istituto della riserva nazionale e regionale di diritti di impianto, finalizzato alla concessione di diritti a titolo gratuito ai giovani produttori o a titolo oneroso per la realizzazione di impianti di varietà con sicuro sbocco sul mercato¹³².

Al contempo, con il regolamento (CE) n. 479/2008 si è tentato di perseguire l'ulteriore fine di arginare l'aggravarsi della situazione di eccedenza produttiva dovuta alle violazioni del divieto di nuovi impianti, attraverso l'adeguamento del regime previsto per gli impianti illegali¹³³. Si è distinto, quindi, tra superfici impiantate dopo il 31 agosto 1998 e superfici impiantate anteriormente a tale data¹³⁴. Nelle ipotesi del primo tipo è stato introdotto l'obbligo di estirpazione a spese del produttore, nonché la distillazione come unico possibile sbocco sul mercato per i prodotti derivati dalle superfici abusive. E' stato delegato agli Stati membri il compito di predisporre ulteriori sanzioni proporzionate alla gravità delle infrazioni, nel caso di inadempimento del suddetto onere di estirpazione. Nei casi di impianti illegali anteriori al 1° settembre 1998 è

¹³¹ Cfr. l'articolo 85 *decies* del regolamento (CE) n. 1234/2007.

¹³² Cfr. gli articoli 85 *undecies* e 85 *duodecies* del reg. ult. cit.

¹³³ Cfr. i *considerando* dal n. 53 al n. 57 del regolamento (CE) n. 479/2008. Alla disciplina degli impianti illegali sono dedicati, inoltre, gli articoli 55 e seguenti del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, pubblicato in *G.U.U.E.* del 30 giugno 2008, n. L 170/1. Tale regolamento, da ultimo, è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1991 della Commissione, del 5 novembre 2015, pubblicato in *G.U.U.E.* del 6 novembre 2015, n. L 290/9.

¹³⁴ Cfr. gli articoli 85 *bis* e ss. del regolamento (CE) n. 1234/2007.

stata ammessa, al contrario, la regolarizzazione entro il 31 dicembre 2009, dietro corresponsione di una tassa fissata dagli Stati membri. Sino alla regolarizzazione di tali impianti, anche i prodotti da essi derivati avrebbero potuto essere destinati unicamente alle distillerie.

Si ricorda, infine, la previsione di un premio per l'estirpazione, ottenibile dagli interessati fino alla campagna viticola 2010/2011 e subordinato ad una serie di condizioni fissate dal regolamento, tra le quali il non aver beneficiato di altre forme di sostegno nelle campagne precedenti, la legittimità dell'impianto da estirpare ed una dimensione del terreno non inferiore a 0,1 ha¹³⁵.

3. L'innovazione della disciplina introdotta con il regolamento (UE) n. 1308/2013 e i successivi atti della Commissione: il nuovo sistema delle autorizzazioni all'impianto dei vigneti.

Sì è in precedenza sottolineato che la riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo approvata nel 2008 ha previsto un'ulteriore temporanea proroga del divieto di nuovi impianti di vigneti. Tuttavia, come è emerso fin dalle prime osservazioni, le premesse della disciplina della materia sono state, in tale occasione, notevolmente differenti rispetto alle precedenti revisioni, palesando chiaramente un deciso cambio di rotta nelle scelte di gestione del potenziale produttivo.

Rilevato il benefico effetto generato dal divieto di nuovi impianti nel contrasto alle eccedenze produttive nel settore, il legislatore europeo ha tuttavia preso atto di quanto tale misura abbia rappresentato per le imprese vitivinicole un vero e proprio freno, impedendo, in sostanza, una reazione tempestiva ai mutamenti del mercato, in particolare modo nei momenti di crescita della

¹³⁵ Cfr. gli articoli 85 sexdecies e ss. del reg. ult. cit.

domanda¹³⁶. Nonostante tale considerazione, il mantenimento del divieto fino al 31 dicembre 2015 è stato ritenuto appropriato, in quanto il mercato non aveva ancora raggiunto una situazione di equilibrio. Tale scelta, però, è stata accompagnata dall'auspicio che, decorso il suddetto lasso di tempo, il divieto di nuovi impianti sia abolito in favore di una liberalizzazione del mercato, facendo salva l'eventuale facoltà degli Stati membri di mantenere in vigore il divieto stesso per un ulteriore periodo di tre anni¹³⁷. Le ragioni che hanno portato la Commissione europea a formulare tale proposta risiedono in una valutazione di livello mondiale del mercato vitivinicolo: a fronte di produzioni extraeuropee sempre più in espansione (ad esempio con riferimento agli Stati Uniti e all'Australia, ma anche, in un'ottica futura, alla Cina e al continente africano), l'Unione europea è l'unica il cui ordinamento abbia stabilito limiti così incisivi alla realizzazione di nuovi vigneti e, di conseguenza, alla produzione di vini.

Negli ultimi anni si è discusso a lungo su quale potesse essere la soluzione più conveniente, registrando tuttavia abbondanti dubbi e perplessità, negli ambienti della viticoltura, in merito all'idea di passare da un sistema energeticamente gestito e regolato per più di trenta anni, ad uno totalmente rimesso alle dinamiche del libero mercato e della concorrenza. Ciò avrebbe significato, a ben vedere, che dal momento della liberalizzazione – ipotizzata, proposta e sostenuta dalla Commissione a partire dal 1° gennaio 2016 – chiunque avesse desiderato realizzare dei vigneti avrebbe soltanto dovuto procurarsi la disponibilità di un terreno, senza la necessità di ottenere alcuna autorizzazione da organismi pubblici, né dover rispettare alcun limite, ad eccezione, eventualmente,

¹³⁶ Il *considerando* n. 58 del regolamento (CE) n. 479/2008 afferma chiaramente che «Se il divieto provvisorio di nuovi impianti ha inciso in una certa misura sull'equilibrio tra domanda e offerta sul mercato del vino, nello stesso tempo ha però ostacolato i produttori competitivi che desiderano rispondere in maniera flessibile all'aumento della domanda».

¹³⁷ Il *considerando* n. 59 del reg. ult. cit. prevede che «Poiché l'equilibrio di mercato non è stato ancora raggiunto e tenendo conto del fatto che le misure di accompagnamento come il regime di estirpazione richiedono un certo tempo per dare i loro frutti, è opportuno mantenere in vigore il divieto di nuovi impianti fino al 31 dicembre 2015, data a partire dalla quale, tuttavia, dovrebbe essere levato definitivamente per permettere ai produttori competitivi di adeguarsi liberamente alle condizioni del mercato. Tuttavia, gli Stati membri che lo ritengano necessario dovrebbero poter prorogare il divieto per i loro territori fino al 31 dicembre 2018».

dei disciplinari di produzione per l'ottenimento delle certificazioni sull'origine geografica. La contrarietà a questa prospettiva era stata apertamente manifestata anche a livello politico, in particolare da esponenti dei governi e dei parlamenti tedesco, francese e italiano, ottenendo così il superamento della proposta e l'avvio verso un sistema parzialmente diverso di controllo e gestione del potenziale produttivo¹³⁸.

In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, con il relativo impatto sul settore dell'agricoltura, ed ai lunghi negoziati intercorsi a livello politico, è stato raggiunto l'accordo su un testo approvato con il regolamento (UE) n. 1308/2013, recante la disciplina dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli¹³⁹. La nuova regolamentazione è stata fondata sui presupposti del superamento della situazione di disequilibrio nella quale versava il mercato dei prodotti vitivinicoli e dell'incremento della competitività del settore¹⁴⁰. I dati registrati, infatti, hanno rivelato nel corso degli ultimi anni una progressiva e notevole diminuzione delle aree coltivate a vite nel territorio dell'Unione europea, nonché il contestuale ritiro dal mercato dei soggetti meno capaci di affrontare la competizione concorrenziale.

Tali fattori hanno permesso alle Istituzioni europee – anche in funzione dell'aumento della domanda extraeuropea – di orientarsi verso un sistema che consentisse un progressivo aumento dell'offerta vitivinicola, purché adeguatamente gestito e coordinato, in modo tale da evitare il ripresentarsi di una situazione di eccedenza produttiva¹⁴¹.

¹³⁸ Sui possibili rischi di una completa liberalizzazione degli impianti si veda R. RICCI CURBASTRO, *I punti di forza del vino europeo di fronte alla globalizzazione*, in *Riv. dir. alim.*, 2007, 2, p. 29 ss. L'Autore prospetta rischi di destabilizzazione dell'economia in molte delle zone europee a vocazione vitivinicola, affermando, in particolare, che «*la liberalizzazione degli impianti avrebbe delle conseguenze drammatiche nel settore dei vini a denominazione d'origine: sovrapproduzione, crollo dei prezzi, perdita di impieghi, perdita del valore patrimoniale dei terreni, rimessa in discussione degli sforzi qualitativi e delocalizzazione [...]»*.

¹³⁹ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, pubblicato in *G.U.U.E.* del 20 dicembre 2013, n. L 347/671.

¹⁴⁰ Cfr. il *considerando* n. 54 del reg. ult. cit.

¹⁴¹ Cfr. il *considerando* n. 55 del reg. ult. cit.

Il nuovo regolamento sull'OCM unica prevede così, a proposito del potenziale produttivo, un nuovo regime, basato su un sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli da applicarsi a partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2030¹⁴², fissando sin d'ora un riesame intermedio affidato alla Commissione europea¹⁴³.

La disciplina in parola è stata così inserita nella parte seconda del regolamento (UE) n. 1308/2013, dedicata al mercato interno, ed in particolare nel capo III del titolo I, quest'ultimo denominato «*Intervento sul mercato*»¹⁴⁴. Con il regolamento delegato (UE) n. 2015/560, la Commissione europea ha successivamente integrato e precisato la disciplina suddetta¹⁴⁵, secondo quanto previsto e consentito dall'articolo 69 del medesimo regolamento (UE) n. 1308/2013. Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561, inoltre, la stessa Commissione ha provveduto a definire gli aspetti procedurali¹⁴⁶, stabilendo a livello dell'Unione le norme relative alle fasi della procedura che gli Stati membri devono seguire per garantire il funzionamento del sistema delle autorizzazioni all'impianto.

L'attribuzione alla Commissione del potere di adottare atti delegati e atti di

¹⁴² Si vedano, in generale, E. M. APPIANO, *Le riforme del 2013 alla OCM vino*, cit., 2014, 1, p. 451 ss. e A. GERMANO', *Sull'abbandono del sistema di contingentamento della produzione agricola (zucchero, latte, vino)*, in A. GERMANO' e G. STRAMBI, *Il nuovo diritto agrario dell'Unione europea: i regolamenti 1169/2011 e 1151/2012 sull'informazione e sui regimi di qualità degli alimenti e i regolamenti del 17 dicembre 2013 sulla PAC – Atti dei Seminari (Firenze, 12 settembre 2013, 28 maggio, 6 e 13 giugno 2014)*, cit., p. 157 ss.

¹⁴³ Cfr. l'articolo 61 del reg. ult. cit. L'articolo 230, paragrafo 1, del medesimo regolamento, inoltre, nel disporre l'abrogazione del precedente regolamento (CE) n. 1234/2007, specifica che continua comunque ad applicarsi fino al 31 dicembre 2015 il regime transitorio sui diritti di impianto dei vigneti ivi previsto e disciplinato.

¹⁴⁴ Il capo III, intitolato «*Sistema di autorizzazione per gli impianti viticoli*», è a sua volta diviso in due sezioni, dedicate rispettivamente alla gestione ed al controllo del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

¹⁴⁵ Regolamento delegato (UE) n. 2015/560 della Commissione, del 15 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, pubblicato in *G.U.U.E.* del 9 aprile 2015, n. L 93/1.

¹⁴⁶ Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione, del 7 aprile 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, pubblicato in *G.U.U.E.* del 9 aprile 2015, n. L 93/12.

esecuzione rappresenta una costante nella regolazione del mercato vitivinicolo, così come nella disciplina di altri ambiti. Essa costituisce infatti, da un punto di vista più generale, uno dei temi innovativi più rilevanti, per ciò che concerne l'assetto istituzionale dell'Unione, tra quelli introdotti con il Trattato di Lisbona¹⁴⁷.

Il nuovo sistema di autorizzazioni, giova previamente precisare, non opera in quegli Stati membri nei quali al 31 dicembre 2007 non si applicava il regime transitorio dei diritti di impianto disciplinato dal regolamento (CE) n. 1234/2007¹⁴⁸. Agli Stati membri in cui, al contrario, si applicava il suddetto regime al 31 dicembre 2007, ma le cui superfici vitate attuali non sono superiori a 10 mila ettari, è consentito di non dare attuazione al nuovo sistema di autorizzazioni¹⁴⁹.

4. (Segue) Caratteristiche generali delle autorizzazioni all'impianto e ipotesi di esenzione.

A far data dal 1° gennaio 2016, quindi, l'impianto o il reimpianto di varietà di viti per uve da vino è ammesso soltanto previo rilascio di un'autorizzazione da parte degli Stati membri e su istanza dei produttori interessati, nel rispetto di

¹⁴⁷ La Commissione svolge, così, un ruolo essenziale nell'ambito del procedimento di regolazione del settore agrario, non solo nella fase dell'iniziativa, ma anche per ciò che riguarda l'emanazione successiva di atti delegati e di atti di esecuzione. Tali provvedimenti, i quali rispondono all'esigenza di completare, adattare e rendere così applicabili le fonti generali, contribuiscono a definire il ruolo della Commissione e, di conseguenza, a incidere sull'equilibrio tra le Istituzioni europee con riferimento alle rispettive competenze. Si veda, sull'argomento, F. ALBISINNI, *Le proposte per la riforma della PAC verso il 2020: profili di innovazione istituzionale e di contenuti*, cit., p. 604 ss.; R. BARATTA, *Sulle fonti delegate ed esecutive dell'Unione europea*, in *Dir. Un. Eur.*, 2011, p. 293 ss.; ID., *Introduzione alle nuove regole per l'adozione degli atti esecutivi dell'Unione*, in *Dir. Un. Eur.*, 2011, p. 565 ss.; L. COSTATO, *Poteri delegati e poteri di esecuzione della Commissione U.E.: dalla PAC al TFUE*, in *Riv. dir. alim.*, 2010, 1, p. 3 ss.; F. GENCARELLI, *La PAC e il Trattato di Lisbona: quali cambiamenti?*, cit., p. 734 ss.; G. PERONI, *La nuova procedura di adozione degli atti agrari dopo «Lisbona»: verso una nuova governance in materia di politica agricola comune?*, cit., p. 463 ss.

¹⁴⁸ Cfr. gli articoli 85 bis e seguenti del regolamento (CE) 1234/2007.

¹⁴⁹ Alla norma *de minimis* è dedicato l'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

parametri di ammissibilità oggettivi e non discriminatori¹⁵⁰.

Una prima caratteristica delle autorizzazioni per gli impianti viticoli consiste nella gratuità del loro rilascio per i richiedenti. L'articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, infatti, prevede espressamente che «*tale autorizzazione è concessa senza costi a carico dei produttori*».

Un'ulteriore peculiarità delle autorizzazioni è rappresentata dalla validità limitata ad un periodo di tempo di tre anni, decorrenti dalla data del rilascio, in modo tale da indurre i produttori autorizzati ad un rapido e diretto impiego attraverso la realizzazione di un impianto viticolo¹⁵¹. Il regolamento, peraltro, ha previsto la soggezione ad una sanzione amministrativa per i produttori i quali, ottenuta senza spesa alcuna l'autorizzazione ad impiantare, non abbiano poi effettivamente proceduto alla messa a dimora del vigneto nel termine suindicato. A tal fine, è stato previsto un rinvio agli Stati membri per la fissazione e l'applicazione di sanzioni amministrative che siano proporzionate, efficaci e dissuasive, fatti salvi i casi di lieve entità dell'inadempienza o le altre ipotesi di esclusione previsti dalle norme vigenti¹⁵².

La *ratio* di una siffatta previsione risiede evidentemente nella necessità di evitare, o quantomeno scoraggiare, la presentazione di richieste volte a realizzare speculazioni o miranti all'accaparramento pretestuoso di autorizzazioni, non sorretto cioè da una effettiva intenzione, da parte del produttore, di adibire nuove superfici alla coltivazione della vite. Un simile modo di agire, infatti, si

¹⁵⁰ Cfr. l'articolo 62 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione, gli Stati membri stabiliscono il periodo di presentazione delle domande, il quale deve avere inizio non oltre il 1° maggio e la sua durata non può essere inferiore ad un mese.

¹⁵¹ Cfr. il *considerando* n. 56 e l'articolo 62, paragrafo 3, del reg. ult. cit.

¹⁵² Il rinvio agli Stati membri per la previsione di sanzioni amministrative nei casi di mancato utilizzo delle autorizzazioni entro il termine triennale deriva dal combinato disposto delle norme previste dall'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dall'articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, dedicato al finanziamento, alla gestione e al monitoraggio della politica agricola comune (cd. regolamento orizzontale). Tale ultima disposizione, inoltre, esclude l'applicazione di sanzioni sia nell'ipotesi di scarsa entità dell'inadempienza, sia nei casi previsti dall'articolo 64, paragrafo 2, del medesimo regolamento, tra i quali rientrano le inadempienze dovute a cause di forza maggiore, a errori palesi, a errori dell'autorità pubblica, oltre che le inadempienze per le quali l'interessato sia in grado di dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile.

rivelerebbe molto dannoso, poiché, come sarà illustrato nel prosieguo, agli Stati membri è stato imposto un preciso limite, da definire su base annua, relativamente alla quantità di nuove superfici autorizzabili. Le autorizzazioni non utilizzate, pertanto, oltre a comportare la perdita di quella superficie di vigneto per lo Stato membro interessato, andrebbero con ogni probabilità ad impedire nel contempo l'impianto ad altri produttori realmente intenzionati ed inciderebbero negativamente sull'ammontare della superficie autorizzabile nell'annata successiva.

L'articolo 62, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ha mantenuto, sulla scia di quanto previsto dalla regolamentazione precedente, l'inapplicabilità del sistema delle autorizzazioni per alcune tipologie di impianti specificamente individuati. Non necessitano di essere previamente autorizzati, di conseguenza, gli impianti o reimpianti su superfici destinate alla sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze, quelli su superfici le cui produzioni sono destinate esclusivamente al consumo familiare del produttore e quelli, infine, su superfici da reimpiantare all'esito di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità a norma del diritto interno. Appare evidente, sul punto, la continuità rispetto alla disciplina previgente, con la conferma di una categoria di ipotesi non soggette alle limitazioni previste dal regime di contingentamento.

Il regolamento delegato (UE) n. 2015/560 della Commissione ha definito, in proposito, le condizioni da rispettare per poter usufruire delle summenzionate esenzioni¹⁵³. Con riferimento all'esenzione concessa per scopi di sperimentazione e per la coltura di piante madri per marze è richiesta una preventiva notifica alle autorità nazionali competenti, comprensiva di tutte le informazioni in merito all'impianto e, in particolare, del periodo nel corso del quale avverranno le sperimentazioni o le colture di piante madri per marze. Al termine di tale periodo, eventualmente prorogato nei casi di necessità, è ammessa la possibilità di richiedere all'autorità competente l'autorizzazione a commercializzare i prodotti ottenuti. Lo Stato membro può concedere la commercializzazione nel caso in cui

¹⁵³ Cfr. l'articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2015/560, cit.

non vi siano rischi di turbativa del mercato. Se non è autorizzata l'immissione sul mercato dei prodotti vitivinicoli ottenuti, l'impianto è destinato all'estirpazione a spese del produttore.

In merito alla seconda ipotesi di esenzione – prevista per le superfici i cui prodotti vitivinicoli siano destinati esclusivamente al consumo familiare del viticoltore – la Commissione ha stabilito due condizioni¹⁵⁴. In primo luogo la superficie in questione non può avere dimensioni superiori a 0,1 ettari e, in secondo luogo, il viticoltore non deve essere un produttore di vini o altri prodotti vitivinicoli con finalità commerciali¹⁵⁵.

Riguardo al reimpianto conseguente ad un esproprio per pubblica utilità, è stato disposto che la perdita di un impianto in seguito a misure di esproprio attribuisce al produttore il diritto a impiantare una nuova superficie, ma questa non può superare, in termini di coltura pura, il 105% della superficie persa¹⁵⁶. In caso di estirpazione di una superficie destinata alla sperimentazione, alla coltura di piante madri per marze o al consumo familiare del viticoltore, non è ammesso l'ottenimento di un'autorizzazione all'impianto. L'autorizzazione è rilasciata, al contrario, nel caso di estirpazione dovuta ad espropriazione per pubblica utilità¹⁵⁷.

5. (Segue) Principi e criteri in materia di assegnazione delle autorizzazioni, conversione dei diritti previgenti in autorizzazioni e sistema dei controlli e delle sanzioni.

Il compito di concedere le autorizzazioni per i nuovi impianti, attribuito agli Stati membri, è stato regolamentato e delimitato sulla base di un meccanismo definito “di salvaguardia”, disciplinato dall'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1308/2013. La norma consente alle autorità nazionali competenti di autorizzare

¹⁵⁴ Cfr. l'articolo 1, paragrafo 3, del reg. ult. cit.

¹⁵⁵ E' previsto che gli Stati membri possano equiparare alla famiglia del viticoltore talune organizzazioni, purché queste non esercitino attività commerciali.

¹⁵⁶ Cfr. l'articolo 1, paragrafo 4, del reg. ult. cit.

¹⁵⁷ Cfr. l'articolo 1, paragrafo 5, del reg. ult. cit.

ogni anno nuovi impianti per un'estensione pari all'1% della superficie complessiva già coltivata a vite sul territorio dello Stato membro, come risultante dai dati al 31 luglio dell'anno precedente.

Agli Stati membri, tuttavia, è stata riconosciuta la possibilità di concedere ai produttori nazionali autorizzazioni per una superficie inferiore alla percentuale dell'1% suddetta, così come è stata prevista l'opzione di limitare la concessione delle autorizzazioni, in ambito regionale, nelle zone di produzione di vini a denominazione di origine protetta, a indicazione geografica protetta e anche per aree prive di indicazioni geografiche. Tali provvedimenti restrittivi, ammessi nell'ottica di consentire una crescita ordinata e controllata del numero di impianti, devono comunque rispondere ad almeno una delle due esigenze previste dalla norma in esame. Le limitazioni sono così giustificabili, in primo luogo, qualora siano orientate a scongiurare il pericolo di una situazione di eccedenza produttiva nel mercato vitivinicolo, senza però prevedere riduzioni più gravose di quanto sia necessario per soddisfare tale necessità. E' richiesto, pertanto, il rispetto di un criterio di proporzionalità tra la misura limitativa adottata a livello nazionale e l'esigenza di evitare il rischio di un'offerta esorbitante, in modo tale da non risultare inutilmente penalizzante per i produttori locali, anche nel confronto con gli altri viticoltori europei. In secondo luogo, le limitazioni nazionali sono consentite qualora finalizzate a eludere il rischio di una consistente svalutazione di una specifica denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta. Gli Stati membri che decidono di mettere a disposizione delle imprese una superficie inferiore a quella concedibile devono, in ogni caso, motivare tali misure, pubblicarle e notificarle senza ritardo alla Commissione europea¹⁵⁸.

Ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1308/2013, è consentito agli Stati membri che intendono applicare le limitazioni sopra descritte di

¹⁵⁸ Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione, gli Stati membri che intendono avvalersi della possibilità di limitare ulteriormente le superfici per nuovi impianti sono tenuti a pubblicare le relative decisioni e motivazioni entro il 1° marzo di ogni anno. L'articolo 4 del medesimo regolamento dispone che, in mancanza della prescritta pubblicità, la superficie messa a disposizione in quell'anno per i nuovi impianti sarà pari all'1% della superficie vitata totale di quello Stato membro, senza ulteriori limitazioni.

considerare le eventuali raccomandazioni presentate dalle organizzazioni professionali di settore riconosciute o da gruppi di produttori interessati.

E' interessante sottolineare, ad ogni modo, il riconoscimento agli Stati membri di un primo significativo potere di scelta nell'attuazione delle misure europee. Nella disciplina in esame è possibile rilevare con frequenza il coinvolgimento dei legislatori nazionali, spesso in ambiti di notevole incidenza concreta. Tale modo di operare, peraltro, come si evidenzierà meglio nel prosieguo, rappresenta ormai una tendenza generale, consolidatasi nel corso delle ultime tornate di riforma della politica agricola comune.

L'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ha stabilito che le richieste di autorizzazione sono accolte integralmente se, in relazione all'anno di riferimento, non superano la superficie concedibile nello Stato membro¹⁵⁹. Il legislatore europeo, inoltre, ha disciplinato l'ipotesi, più che plausibile, di una richiesta annuale di autorizzazioni per superfici superiori a quelle ammissibili. In simili evenienze, la superficie di cui dispongono gli Stati membri è distribuita proporzionalmente tra tutti i soggetti richiedenti, in rapporto alla superficie per la quale è stata presentata ogni singola istanza. La Commissione, al riguardo, ha disciplinato il caso in cui, in applicazione del meccanismo proporzionale appena descritto, al produttore sia attribuita l'autorizzazione per una superficie inferiore al 50% della superficie richiesta. In tali ipotesi, il richiedente ha la facoltà di rinunciare all'autorizzazione entro un mese dal rilascio della stessa, senza che gli venga applicata alcuna sanzione amministrativa¹⁶⁰.

L'articolo 64 contempla, al paragrafo 1, un elenco di criteri di ammissibilità delle domande di autorizzazione, in sostanza delle precondizioni da soddisfare per

¹⁵⁹ Ai sensi dell'articolo 6 del reg. ult. cit. le autorizzazioni sono rilasciate dagli Stati membri entro il 1° agosto. Entro tale data, quindi, deve essere completata la procedura di selezione delle domande per quell'anno. Se le domande ammissibili non sono state integralmente soddisfatte, le motivazioni di tale decisione sono comunicate ai richiedenti.

¹⁶⁰ Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione, gli Stati membri possono decidere che le superfici "rifiutate" siano riassegnate, entro il 1° ottobre dello stesso anno, ad altri richiedenti ai quali sia stata concessa solo una parte della superficie richiesta e che non abbiano rifiutato. In alternativa, gli Stati membri hanno la possibilità di mettere a disposizione le superfici "rifiutate" per l'anno successivo, in aggiunta all'1% della superficie totale prevista per quell'anno.

poter concorrere all'ottenimento della superficie richiesta¹⁶¹. La disposizione, infatti, attribuisce agli Stati membri che lo ritenessero opportuno la facoltà di subordinare l'ammissibilità delle richieste al soddisfacimento di uno o più requisiti, purché imparziali e non discriminatori. Le autorità nazionali possono pretendere, di conseguenza, che il richiedente disponga già di una superficie agricola di estensione almeno pari a quella per la quale presenta la domanda, che lo stesso possieda le minime competenze professionali necessarie e che la richiesta non presenti il rischio evidente di usurpazione della rinomanza di particolari denominazioni di origine protetta. In quest'ultimo caso la norma stabilisce che si presume l'insussistenza del pericolo di usurpazione anzidetto, ponendo a carico delle autorità competenti l'onere di provare, al contrario, l'effettiva presenza di un simile rischio. Tra i termini di ammissibilità delle richieste, infine, possono essere inseriti, a discrezione degli Stati membri, anche uno o più criteri di priorità, scelti tra quelli individuati dal successivo paragrafo 2.

L'articolo 64, infatti – dopo aver introdotto il meccanismo dell'attribuzione proporzionale delle superfici concedibili in caso di richieste in eccedenza – consente ai legislatori nazionali di adottare uno o più criteri di priorità, al fine di ottimizzare la distribuzione delle autorizzazioni¹⁶². Il paragrafo 2 ha stabilito un catalogo di otto situazioni alle quali poter attribuire una precedenza, parzialmente o totalmente, nel procedimento di assegnazione delle superfici coltivabili a vigneto. Potranno così essere preferiti i produttori al primo insediamento alla guida dell'impresa, gli impianti di vigneti funzionali alla conservazione

¹⁶¹ Alle modalità di applicazione e al contenuto dei criteri di ammissibilità è dedicato l'articolo 2 del regolamento delegato (UE) della Commissione n. 2015/560, oltre che l'allegato I del medesimo regolamento. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione, inoltre, gli Stati membri che decidono di applicare tali criteri devono rendere pubbliche tali decisioni entro il 1° marzo.

¹⁶² Ai criteri di priorità è dedicato l'articolo 2 del regolamento delegato (UE) della Commissione n. 2015/560, oltre che l'allegato II del medesimo regolamento, il quale definisce nel dettaglio il contenuto dei singoli criteri. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione, inoltre, gli Stati membri che decidono di applicare tali criteri di priorità devono rendere pubbliche tali decisioni entro il 1° marzo. Il successivo articolo 4 ha stabilito che se gli Stati membri non rendono pubbliche le decisioni relative ai criteri di ammissibilità e priorità, in caso di domande per una superficie complessiva superiore a quella disponibile, la distribuzione avviene in modo proporzionale tra tutti i richiedenti.

dell'ambiente, le superfici da impiantare nell'ambito di programmi di ricomposizione fondiaria, le aree caratterizzate da specifici vincoli naturali o di altra specie, i progetti di sviluppo o di reimpianto economicamente sostenibili, le superfici che contribuirebbero all'accrescimento della competitività dell'azienda e della regione, i progetti idonei ad incrementare la qualità dei prodotti ad indicazione geografica e, infine, le superfici finalizzate alla crescita dimensionale delle aziende piccole e medie.

Come nel sistema precedente, anche il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha disciplinato, all'articolo 66, la materia dei reimpianti di vigneti. A far data dal 1° gennaio 2016, ai produttori che hanno proceduto all'estirpazione di una superficie vitata è concessa automaticamente, previa presentazione dell'apposita domanda, un'autorizzazione ad impiantare un'area di estensione equivalente a quella rimossa¹⁶³. Le superfici oggetto di tali autorizzazioni al reimpianto a seguito di estirpazione, come logicamente prevedibile, non sono rilevanti ai fini del meccanismo di salvaguardia di cui all'articolo 63. Non rientrano, pertanto, nel computo della percentuale dell'1% di nuove superfici ammissibili, o della minore percentuale applicata nello Stato membro.

Tale meccanismo di autorizzazione automatica al reimpianto non è invocabile, naturalmente, nei casi in cui l'estirpazione abbia avuto ad oggetto impianti di viti realizzati senza autorizzazione o, comunque, secondo modalità *contra legem*.

L'autorizzazione al reimpianto può essere impiegata soltanto nell'ambito della stessa azienda che ha proceduto all'estirpazione, non potendo, quindi, essere oggetto di compravendita.

¹⁶³ Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione, le domande di autorizzazione per i reimpianti possono essere presentate in qualsiasi momento nel corso della stessa campagna viticola in cui ha luogo l'estirpazione. Gli Stati membri possono stabilire che le domande di autorizzazione per i reimpianti possono essere presentate fino alla fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione. In caso di mancato rispetto dei termini previsti l'autorizzazione al reimpianto non può essere concessa. L'autorizzazione al reimpianto deve essere concessa entro il termine di tre mesi dalla presentazione della domanda. Gli Stati membri possono anche applicare a livello nazionale una procedura semplificata per i casi in cui la superficie da reimpiantare coincide con quella estirpata.

Per le superfici collocate in zone a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, è consentito agli Stati membri – se raccomandato da un'organizzazione professionale del settore – di limitare la concessione delle autorizzazioni esclusivamente al reimpianto di vigneti conformi ai disciplinari delle denominazioni o indicazioni esistenti in loco.

E' prevista, infine, la possibilità di concedere l'autorizzazione al reimpianto a fronte dell'impegno da parte del produttore ad estirpare una superficie equivalente entro la fine del quarto anno decorrente dalla data di impianto delle nuove viti. La *ratio* di tale previsione va ricercata, probabilmente, nell'intento di consentire ai produttori intenzionati a rinnovare i propri impianti di poter attendere la crescita e la produzione delle viti impiantate prima di procedere all'espianto dei vigneti anziani, in modo tale da non subire perdite di produzione tra il momento dell'estirpo e quello dello sviluppo e, quindi, della produttività delle nuove piante. Tale lasso di tempo, infatti, è mediamente calcolato in un quadriennio. La Commissione ha disposto, inoltre, che il rilascio di un'autorizzazione al reimpianto anticipato sia subordinata alla costituzione di una cauzione da parte del produttore¹⁶⁴. In ogni caso, in mancanza dell'estirpazione del vigneto preesistente entro la scadenza sopra indicata, è stabilita l'applicazione della disciplina prevista per gli impianti non autorizzati di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1308/2015¹⁶⁵.

Una questione oggetto di interesse è stata rappresentata dalla conversione dei “vecchi” diritti in “nuove” autorizzazioni. Si è posto il problema, infatti, della sorte di quei diritti di impianto e di reimpianto ottenuti dai produttori in applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 entro il 31 dicembre 2015 e che al momento dell'entrata in vigore del nuovo sistema non siano stati impiegati e siano ancora validi. La materia ha costituito uno degli aspetti più delicati della riforma, sia dal punto di vista giuridico, sia da quello economico. E' necessario ricordare, infatti, che nel sistema previgente i diritti volti a legittimare l'impianto

¹⁶⁴ Cfr. l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) della Commissione n. 2015/560.

¹⁶⁵ Cfr. l'articolo 3, paragrafo 2, del reg. ult. cit.

di un vigneto erano oggetto di compravendite sul mercato, rappresentando, perciò, dei beni immateriali all'interno del patrimonio delle imprese e, quindi, degli investimenti, spesso di non trascurabile valore¹⁶⁶. E' apparsa evidente, allora, la necessità di scongiurare la perdita di efficacia di tali prerogative, che avrebbe comportato un danno patrimoniale ingiustificato in capo ai produttori.

Il legislatore europeo, quindi, ha opportunamente previsto un meccanismo di raccordo tra la disciplina precedente e il nuovo sistema, tale da consentire ai titolari di diritti di impianto e di reimpianto di non perdere i titoli acquisiti e di rispettare i propri programmi di sviluppo aziendale.

L'articolo 68 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ha stabilito, pertanto, che tali diritti possono essere convertiti in autorizzazioni. La conversione può essere concessa su richiesta dell'interessato da presentarsi entro il 31 dicembre 2015, ma agli Stati membri è attribuita la facoltà di prorogare il termine ultimo per la presentazione della domanda di conversione fino al 21 dicembre 2020. L'Italia, ad esempio, ha usufruito di tale possibilità disciplinando un'apposita procedura per ottenere la conversione¹⁶⁷. Le autorizzazioni generate dalla conversione hanno la medesima validità del diritto originario. Tuttavia, in caso di mancato utilizzo, scadono entro il 31 dicembre 2018 o, in quegli Stati membri che hanno previsto la suddetta proroga del termine di conversione, entro il 31 dicembre 2023. Le superfici relative alle autorizzazioni rilasciate a seguito di conversione non rilevano, si evidenzia, ai fini del computo delle superfici che gli Stati membri possono mettere a disposizione ogni anno per i nuovi impianti ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Il legislatore europeo ha preso atto anche della necessità di istituire un

¹⁶⁶ Si vedano A. GERMANO', *L'azienda agraria e i suoi nuovi beni. Le quote di produzione e il diritto di reimpianto dei vigneti*, in *Dir. dell'agr.*, 1995, p. 11 ss.; ID., *Manuale di diritto agrario*, cit., p. 254 ss. e N. LUCIFERO, *I contratti di cessione delle quote di produzione, dei diritti di reimpianto e dei titoli all'aiuto diretto*, in A. GERMANO' e E. ROOK BASILE (a cura di), *I contratti agrari*, Torino, 2015, p. 223 ss.

¹⁶⁷ Nell'ordinamento italiano, il d.m. n. 1213 del 19 febbraio 2015 ha fissato il termine ultimo per presentare la richiesta di conversione dei diritti di impianto in autorizzazioni al 31 dicembre 2020. La conversione può avvenire in seguito a istanza del produttore e presuppone che, alla data del 31 dicembre 2015, il diritto non sia stato utilizzato e sia in corso di validità.

efficace sistema di controlli e di sanzioni, finalizzato a garantire il rispetto delle norme in materia. Alla disciplina degli impianti non autorizzati è stato così destinato l'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il quale, al paragrafo 1, pone a carico dei produttori l'obbligo generale di estirpazione a proprie spese delle superfici abusive. In caso di accertamento dell'irregolarità, l'estirpazione deve avvenire entro un termine di quattro mesi decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. Decorso il suddetto termine senza che il produttore abbia proceduto alla rimozione del vigneto, saranno le autorità dello Stato membro ad intervenire, eseguendo l'estirpo entro due anni e ponendo le relative spese a carico del produttore interessato. Nell'ipotesi di mancata estirpazione, oltre al versamento degli oneri sostenuti dalla pubblica amministrazione per le relative operazioni, al produttore “abusivo” è applicata anche una sanzione amministrativa pecuniaria, l'importo minimo della quale è stato fissato dalla Commissione europea¹⁶⁸.

6. (Segue) Una riforma radicale tra aspettative, riserve e interrogativi.

In conclusione, appare evidente che la riforma del sistema di gestione del potenziale produttivo vitivinicolo rappresenta una rivoluzione rispetto alla situazione precedente, tanto da poter essere considerata la novità di maggiore rilievo – per ciò che attiene al settore vitivinicolo – nel panorama delle misure innovative apportate con l'ultima riforma della politica agricola comune. Sarà

¹⁶⁸ Cfr. l'articolo 5 del regolamento delegato (UE) della Commissione n. 2015/560, il quale stabilisce tre sanzioni pecuniarie minime: 6000 euro per ettaro se il produttore procede all'estirpazione dell'intero vigneto non autorizzato entro i quattro mesi dalla notifica della contestazione; 12000 euro per ettaro, se il produttore procede all'estirpazione dell'intero impianto non autorizzato entro un anno dalla scadenza dei quattro mesi; 20000 euro per ettaro su l'estirpazione avviene dopo un anno dalla scadenza del termine di quattro mesi. Gli Stati membri possono aumentare proporzionalmente i suddetti importi se gli impianti non autorizzati si trovano in zone a reddito stimato superiore a 6000 euro per ettaro. I costi sostenuti nel caso di estirpazione ad opera della pubblica autorità sono naturalmente sommati alle sanzioni previste, anche nel caso in cui l'amministrazione proceda alle operazioni di rimozione dell'impianto con mezzi propri e senza ricorrere a soggetti terzi.

molto interessante seguire, negli anni a venire, l'applicazione in concreto del nuovo modello e valutarne l'impatto sul potenziale produttivo, sul mercato e sui produttori.

Alcune caratteristiche, infatti, comporteranno sicuramente un mutamento di approccio da parte delle imprese vitivinicole. Un elemento di novità di sicuro impatto è rappresentato dall'assegnazione nominale delle autorizzazioni, con la connessa previsione di inalienabilità delle stesse, sulla base del modello francese. La precedente disciplina aveva comportato la nascita e il consolidamento di un mercato dei diritti di reimpianto, pur con le limitazioni territoriali previste, portando così a configurare i diritti come dei beni immateriali appartenenti al patrimonio delle aziende vitivinicole, con un valore economico determinato dal rapporto tra la domanda e l'offerta. Dal punto di vista del produttore intenzionato a impiantare, i diritti hanno rappresentato, quindi, un costo da sostenere – spesso di non trascurabile rilievo – onere che con il nuovo sistema non è più necessario affrontare¹⁶⁹.

L'altra faccia della medaglia, tuttavia, è rappresentata dai dubbi in merito alle modalità previste per l'assegnazione delle autorizzazioni. Se il sistema previgente consentiva di reperire i diritti in modo tutto sommato abbastanza agevole sul mercato – naturalmente dietro pagamento del relativo corrispettivo – l'ottenimento delle autorizzazioni non comporterà alcun esborso, ma potrebbe presentare maggiori difficoltà o aleatorietà, in quanto dipendente dalla superficie disponibile nello Stato membro e dal numero di domande complessivamente presentate nell'anno. A ciò si aggiunga la facoltà, riconosciuta agli Stati membri, di prevedere dei criteri di ammissibilità e dei criteri di priorità delle domande. Tali scelte, unitamente a quella relativa all'individuazione dell'autorità incaricata di gestire il sistema a livello locale, potrebbero essere determinanti nella dinamica dell'attribuzione delle autorizzazioni e creare anche situazioni diversificate tra uno

¹⁶⁹ Si veda, sull'argomento, A. GERMANO', *L'azienda agraria e i suoi nuovi beni. Le quote di produzione e il diritto di reimpianto dei vigneti*, cit., p. 11 ss. e ID., *Manuale di diritto agrario*, cit., p. 254 ss.

Stato membro e l'altro¹⁷⁰.

Un altro aspetto che ha attirato l'attenzione e, in alcuni casi, i dubbi degli operatori del settore riguarda la possibile “erosione” della superficie vitata degli Stati membri. Il diritto di reimpianto, infatti, ha potuto svolgere anche una funzione cd. di “paracadute”, poiché ha consentito ai produttori, al momento della cessazione della loro attività, di alienare il diritto ad altri, consentendo così il recupero, a livello nazionale, di quelle superfici. Con il nuovo sistema, invece, è certamente consentito l'ottenimento di un'autorizzazione nel caso di estirpazione, ma se questa è effettuata al momento della chiusura dell'attività per motivi economici o per ragioni legate all'età del produttore, quella superficie non potrà essere recuperata e andrà perduta definitivamente. Si evidenzia, a tal proposito, che il regime introdotto con la riforma del 2013 non prevede, come avveniva in precedenza, l'istituto della cd. riserva – che avrebbe potuto raccogliere e redistribuire le autorizzazioni non utilizzate – e, inoltre, che la possibilità di concedere ogni anno nuove autorizzazioni, con il limite dell'1% della superficie vitata già esistente nello Stato membro, potrebbe essere parzialmente assorbita proprio da questo fenomeno.

L'ammontare delle superfici autorizzabili dagli Stati membri per ogni anno – che come detto non può essere superiore all'1% delle superfici vitate già esistenti – ha suscitato ulteriori perplessità a causa della sua paventata rigidità. Sarà importante verificare, così, se il nuovo sistema consentirà effettivamente alle

¹⁷⁰ Il riconoscimento di siffatti poteri agli Stati membri, al quale in precedenza si è brevemente accennato, si colloca nell'ambito di una generale tendenza che ha caratterizzato l'evoluzione delle scelte di politica agricola comune negli ultimi decenni, tanto che taluni autori hanno posto l'accento su un vero e proprio percorso di «rinazionalizzazione» della politica agricola comune. Tale aspetto emerge con evidenza riguardo al tema dei programmi e delle misure di sostegno, come si sottolineerà nel capitolo successivo. Si veda, sull'argomento, F. ADORNATO, *Agricoltura, politiche agricole e Istituzioni comunitarie nel Trattato di Lisbona: un equilibrio mobile*, cit., p. 261 ss.; F. ALBISINNI, *L'officina comunitaria e l'OCM vino: marchi, denominazioni e mercato*, cit., p. 422 ss.; ID., *La definizione di attività agricola nella nuova PAC, tra incentivazione e centralizzazione regolatoria*, cit., p. 967 ss.; ID., *Il diritto agrario europeo dopo Lisbona fra intervento e regolazione: i codici europei dell'agricoltura*, cit., p. 29 ss.; D. BIANCHI, *La politica agricola comune (PAC)*, cit.; L. COSTATO, *La riforma della PAC del 2013 e la circolazione dei fondi rustici*, cit., p. 663 ss.; ID., *La PAC e il trattato di Lisbona*, cit., p. 731 ss.; A. GERMANO' e E. ROOK BASILE, *Diritto agrario*, in *Trattato di diritto privato dell'Unione europea*, diretto da G. AJANI e G. A. BENACCHIO, vol. XI, Torino, 2006, p. 74 ss.

aziende e alle aree che intenderanno svilupparsi di ottenere le condizioni necessarie per crescere con modalità e tempi adeguati, o se il meccanismo delle autorizzazioni si rivelerà un freno in tal senso. Allo stesso tempo, sarà opportuno monitorare l'andamento della produzione europea in relazione alle dinamiche del mercato mondiale; un interrogativo non scontato riguarda, infatti, la capacità delle imprese, con il nuovo sistema, di reagire alle sollecitazioni provenienti da mercati extraeuropei. Un ulteriore punto di domanda è rappresentato dall'incidenza del saldo annuale degli impianti: un eventuale saldo negativo tra superfici estirpate e nuovi impianti comporterebbe nell'anno successivo una diminuzione delle superfici autorizzabili, rischiando così di provocare una spirale recessiva non semplice da disinnescare.

7. Gli strumenti “conoscitivi” per il controllo e la gestione del potenziale produttivo vitivinicolo.

Per poter predisporre le misure idonee a consentire il raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione comune di mercato nel settore vitivinicolo, le Istituzioni europee hanno assegnato agli Stati membri, fin dall'inizio, il compito di istituire un sistema atto a raccogliere le informazioni relative al potenziale produttivo e all'andamento delle produzioni vitivinicole. Già con il regolamento (CEE) n. 24/1962, infatti, è stato previsto l'obbligo per gli Stati membri di costituire un “catasto viticolo” per la raccolta di informazioni riguardanti le superfici vitate e le aziende presenti in territorio europeo¹⁷¹.

Con lo stesso regolamento, inoltre, è stato introdotto l'obbligo per i produttori di presentare annualmente una dichiarazione di raccolto e una

¹⁷¹ Cfr. l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 24/1962, cit. La norma ha disposto lo svolgimento di un censimento generale dei vigneti finalizzato a raccogliere i dati riguardanti la superficie vitata totale, le superfici vitate ripartite secondo la natura della produzione, il modo di conduzione delle aziende, la ripartizione delle aziende viticole secondo la superficie, la ripartizione delle superfici secondo l'anno d'impianto dei vitigni e il tipo di vitigni ripartiti per anno di impianto.

dichiarazione di giacenza¹⁷². Con la prima i produttori di mosto e di vino hanno dovuto dichiarare, da allora, i quantitativi ottenuti nell'annata, mentre con la dichiarazione di giacenza i produttori e i commercianti hanno provveduto a denunciare i quantitativi nella loro disponibilità, compresi quelli relativi ad annate precedenti o importati da paesi terzi.

La disciplina generale del 1962 è stata completata con il successivo regolamento (CEE) n. 26/1964, con il quale la Commissione europea ha specificato le norme di base con riferimento, in particolare, al contenuto delle dichiarazioni obbligatorie e delle comunicazioni da parte degli Stati membri, nonché alle modalità di tenuta ed aggiornamento del catasto viticolo¹⁷³. La valenza degli strumenti così introdotti è stata, quindi, unicamente informativa, ovvero destinata a consentire il reperimento dei dati necessari allo studio e alla predisposizione delle misure volte a salvaguardare l'equilibrio di mercato. Non ha fatto parte delle intenzioni del legislatore, infatti, quella di allestire un sistema di pubblicità notizia, valido nei riguardi di soggetti terzi eventualmente interessati alla situazione delle imprese vitivinicole¹⁷⁴.

Attualmente, il sistema per la raccolta delle informazioni sul potenziale produttivo vitivinicolo europeo trova la sua disciplina all'articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e nel regolamento (CE) della Commissione n. 436/2009¹⁷⁵.

¹⁷² Cfr. l'articolo 2 del reg. ult. cit.

¹⁷³ Regolamento (CEE) della Commissione n. 26/1964, del 28 febbraio 1964, relativo a disposizioni complementari per l'istituzione del catasto viticolo, per la sua utilizzazione ed il suo aggiornamento, pubblicato in *G.U.C.E.* del 19 marzo 1964, n. 48. Ulteriori modifiche sono state successivamente introdotte con il regolamento (CEE) della Commissione n. 1456/1976, del 23 giugno 1976, recante seconda modifica del regolamento n. 26/64/CEE relativo a disposizioni complementari per l'istituzione del catasto viticolo, per la sua utilizzazione ed il suo aggiornamento, pubblicato in *G.U.C.E.* del 24 giugno 1976, n. L 163 e con il regolamento (CEE) del Consiglio n. 357/1979, del 5 febbraio 1979, concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole, pubblicato in *G.U.C.E.* del 5 marzo 1979, n. L 54.

¹⁷⁴ Si veda A. CARROZZA, *Qualche riflessione sul catasto viticolo*, in *Giur. agr. it.*, 1984, p. 327 ss.

¹⁷⁵ Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo, pubblicato in *G.U.U.E.* del 27 maggio 2009, n. L 128/15. In seguito alla riforma del dicembre 2013, tale

L'articolo 145 del regolamento del 2013, analogamente a quanto previsto all'articolo 185 *bis* del precedente regolamento (CE) n. 1234/2007, ha stabilito che gli Stati membri tengano uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo. A tale obbligo sono tenuti tutti gli Stati membri che attuano il nuovo sistema di autorizzazioni all'impianto o un programma di sostegno nazionale.

Già in applicazione della disciplina previgente¹⁷⁶, gli Stati membri produttori di uve hanno dovuto procedere all'istituzione di uno schedario viticolo comunitario, relativo al loro territorio di competenza, contenente tutte le informazioni previste. In particolare, le autorità nazionali hanno costituito un inventario per ciascun produttore del settore, con l'inserimento dei dati relativi all'identificazione e ubicazione dell'azienda, alle superfici vitate, alle caratteristiche generali e alle caratteristiche delle viti e dei prodotti realizzati. Vi sono raccolte, inoltre, tutte le informazioni contenute nelle dichiarazioni obbligatorie, tra le quali quelle relative alla produzione, all'evoluzione del potenziale viticolo, alle misure d'intervento ed ai premi riscossi. Gli Stati membri sono stati poi tenuti alla conservazione dei dati presenti nello schedario viticolo per tutto il tempo necessario all'applicazione delle misure cui si riferiscono – e, in ogni caso, per un periodo non inferiore a cinque anni successivi a quello di riferimento – nonché all'aggiornamento sistematico delle informazioni, via via che queste sono rese disponibili.

Il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione ha ulteriormente precisato il contenuto delle informazioni che gli Stati membri raccolgono per la

regolamento è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2015/1576 della Commissione, del 6 luglio 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda alcune pratiche enologiche e del regolamento (CE) n. 436/2009 per quanto riguarda la registrazione di tali pratiche nei registri del settore vitivinicolo, pubblicato in *G.U.U.E.* del 23 settembre 2015, n. L 246/1.

¹⁷⁶ Si veda, da ultimo, l'abrogato regolamento (CEE) n. 2392/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario, pubblicato in *G.U.C.E.* del 31 luglio 1986, n. L 208/1.

compilazione dello schedario viticolo¹⁷⁷, in applicazione delle disposizioni introdotte con il regolamento (CE) n. 479/2008. La Commissione ha previsto, inoltre, le dichiarazioni obbligatorie a carico dei viticoltori. Si tratta della dichiarazione di vendemmia, della dichiarazione di produzione, della dichiarazione di trattamento e/o commercializzazione e, infine, di quella di giacenza. Per ognuna di tali dichiarazioni è prevista la tipologia di informazioni da inserire, nonché i soggetti dispensati dall'obbligo e le scadenze da rispettare.

La dichiarazione di vendemmia deve indicare le superfici in produzione, le quantità raccolte e la destinazione delle uve¹⁷⁸. Inoltre, è necessario distinguere i vigneti a seconda che siano destinati alla produzione di vini a denominazione di origine protetta, di vini a indicazione geografica protetta, di vini varietali, di vini senza alcuna DOP o IGP o di altri vini.

La dichiarazione di produzione deve essere presentata ogni anno dai soggetti che con la vendemmia hanno prodotto vino e/o mosto. Anche in questo caso i vini e i mosti sono distinti a seconda della tipologia del prodotto finito (DOP, IGP, varietali, senza DOP/IGP, altri vini)¹⁷⁹.

Gli Stati membri possono disporre, inoltre, che i soggetti che anteriormente al 15 gennaio (o alla diversa data prevista dalle autorità nazionali competenti) hanno trattato e/o immesso in commercio prodotti a monte del vino nella campagna in corso, sono tenuti a presentare una dichiarazione di trattamento e/o di commercializzazione¹⁸⁰.

Infine, entro il 10 settembre di ogni anno (o entro la diversa data prevista

¹⁷⁷ Cfr. l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione. Il complesso di informazioni da inserire nello schedario viticolo è dettagliatamente definito dall'allegato I del medesimo regolamento.

¹⁷⁸ Si veda l'allegato II del reg. ult. cit., il quale prevede il modulo da utilizzare per la dichiarazione di vendemmia. Il modulo di cui all'allegato III è da presentare nel caso di cessione di uve o mosti a un vinificatore o a una cantina cooperativa prima della dichiarazione di produzione. La dichiarazione di vendemmia, ai sensi dell'articolo 16 del medesimo regolamento, deve essere presentata entro il 15 gennaio, salvo che lo Stato membro si sia avvalso della facoltà di fissare una data anteriore.

¹⁷⁹ Si veda l'articolo 9 e l'allegato IV del reg. ult. cit. La dichiarazione di produzione, ai sensi dell'articolo 16 del medesimo regolamento, deve essere presentata entro il 15 gennaio, salvo che lo Stato membro si sia avvalso della facoltà di fissare una data anteriore.

¹⁸⁰ Cfr. l'articolo 10 del reg. ult. cit.

dallo Stato membro)¹⁸¹, i soggetti che non siano consumatori privati o rivenditori al minuto presentano una dichiarazione di giacenza dei mosti e dei vini da essi detenuti alla data del 31 luglio.

A completamento del catalogo di strumenti idonei a consentire alle Istituzioni di disporre di un quadro esaustivo sul potenziale produttivo, il regolamento (CE) n. 436/2009 ha disciplinato altre due tipologie di istituti: i documenti che scortano i prodotti vitivinicoli e i registri da compilare nel settore vitivinicolo. E' stabilito, infatti, che ogni soggetto che effettui o faccia effettuare il trasporto di un prodotto vitivinicolo deve redigere, sotto la sua responsabilità, un documento di accompagnamento che scorta il trasporto del prodotto¹⁸². La tenuta dei registri, infine, rappresenta un obbligo per tutti i soggetti che detengono, per l'esercizio della loro attività professionale o a fini commerciali, un prodotto vitivinicolo¹⁸³. Sui registri devono essere annotate tutte le entrate e le uscite di prodotti corrispondenti a un documento di trasporto o ad altro documento giustificativo¹⁸⁴. Oltre alle entrate e alle uscite, sono registrate le operazioni compiute sui prodotti, tra quelle indicate dal regolamento¹⁸⁵.

In seguito alla riforma della politica agricola comune del dicembre 2013, l'articolo 147 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ha confermato l'obbligo di far circolare i prodotti vitivinicoli scortati da un documento di accompagnamento ufficialmente riconosciuto, nonché di tenere un registro per l'annotazione delle

¹⁸¹ Cfr. l'articolo 16, paragrafo 2, del reg. ult. cit.

¹⁸² Ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli sono dedicati gli articoli 23 e seguenti del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, i quali disciplinano le diverse tipologie di documenti di accompagnamento, le deroghe ammesse e le regole per la compilazione.

¹⁸³ I registri sono disciplinati dagli articoli 36 e seguenti del reg. ult. cit., come modificato dall'articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 2015/1576 della Commissione cit. Tale modifica ha introdotto, in particolare, tre nuove pratiche enologiche che devono essere oggetto di registrazione. Non sono soggetti all'obbligo di tenuta dei registri, tuttavia, i rivenditori al minuto e i rivenditori di bevande da consumare esclusivamente sul posto.

¹⁸⁴ Le norme in materia di registri disciplinano le modalità di costituzione dei registri, i dati da riportare per ciascuna operazione registrata, nonché la previsione dei termini per la registrazione delle operazioni e delle modalità di chiusura dei registri.

¹⁸⁵ L'articolo 41 del reg. ult. cit. prevede un lungo elenco di operazioni soggette all'obbligo di registrazione, tra le quali si possono trovare, ad esempio, l'aumento del titolo alcolometrico, l'acidificazione e la disacidificazione, la dolcificazione, il taglio e l'imbottigliamento.

operazioni riguardanti tali prodotti. La medesima norma, ai paragrafi 3 e 4, ha altresì conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione al fine di definire gli aspetti applicativi e di dettaglio della disciplina in materia di documenti di accompagnamento e di registrazione delle operazioni per i prodotti vitivinicoli.

8. L'inquadramento giuridico degli strumenti di gestione del potenziale produttivo viticolo: la questione della natura giuridica dai previgenti diritti alle odierne autorizzazioni.

La disciplina del potenziale produttivo viticolo si colloca nel più ampio sistema delle quote di produzione, ovvero in quel complesso insieme di norme e meccanismi introdotti nel corso del tempo dall'ordinamento europeo e finalizzati a limitare e contenere determinate produzioni agricole, onde fronteggiarne le eccedenze produttive e salvaguardarne l'equilibrio di mercato¹⁸⁶.

Il regime delle quote di produzione non si presenta omogeneo, bensì diversificato a seconda del tipo di prodotto al quale deve applicarsi¹⁸⁷. Come è noto, una serie di fattori – tra i quali il progresso scientifico e tecnologico, la crescita della produttività delle imprese e la politica comunitaria “a pioggia” dei

¹⁸⁶ Si veda, sull'argomento, F. ALBISINNI, *I diritti di impianto dei vigneti e la loro circolazione*, in L. COSTATO, A. GERMANO' e E. ROOK BASILE, *Trattato di diritto agrario, 1. Il diritto agrario: circolazione e tutela dei diritti*, cit., p. 347 ss.; I. CANFORA, *La cessione delle quote di produzione*, in L. COSTATO, A. GERMANO' e E. ROOK BASILE, *Trattato di diritto agrario, 1. Il diritto agrario: circolazione e tutela dei diritti*, cit., p. 329 ss.; M. D'ADDEZIO, *L'incidenza del diritto comunitario sul diritto agrario interno. Profili formali e sostanziali*, Pisa, 1989, p. 55 ss.; A. GERMANO', *L'azienda agraria e i suoi nuovi beni. Le quote di produzione e il diritto di reimpianto dei vigneti*, in *Dir. dell'agr.*, 1995, p. 1 ss.; ID., *Manuale di diritto agrario*, cit., p. 263; A. JANNARELLI, *Quote di produzione*, in *Digesto civ.*, XVI, Torino, 1997, p. 192 ss.

¹⁸⁷ L'esempio più noto è quello che riguarda il mercato del latte, dove ai produttori era stato assegnato un quantitativo di prodotto da poter commercializzare (la cd. quota-latte), mentre l'immissione sul mercato di quantitativi di latte in eccedenza faceva sorgere l'obbligazione di versare una somma a titolo di penale per ogni 100 kg (il cd. prelievo supplementare), tale da rendere decisamente sconveniente produrre e risultando, pertanto, disincentivante. Con l'approvazione del regolamento (UE) n. 1308/2013, il regime delle quote latte non è più in vigore dal 31 marzo 2015.

prezzi – sono stati all'origine di un incremento della produzione agricola tale da indurre le Istituzioni ad adottare le opportune misure di contingentamento, a partire da una serie di incentivi all'abbandono delle produzioni in eccedenza, fino a dei veri e propri limiti di produzione e di commercializzazione.

Un tanto, come si è visto, ha interessato anche il settore vitivinicolo, con la presa di coscienza, fin dai primi anni Sessanta, di una situazione di mercato lontana dall'auspicabile equilibrio tra la domanda e l'offerta e la conseguente introduzione di misure intese a porvi rimedio. Si è così assistito, in principio, all'adozione di strumenti piuttosto tenui, come il divieto di concessione di aiuti in favore dei nuovi impianti di viti o dei reimpianti, e la previsione di un meccanismo di comunicazioni e informazioni tra le imprese, le autorità nazionali e le Istituzioni europee, finalizzato a consentire al Consiglio l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni¹⁸⁸. Più tardi si è fatto ricorso allo strumento degli incentivi all'abbandono, con la concessione di aiuti in caso di abbandono temporaneo o definitivo della coltivazione della vite, nonché di premi per la rinuncia al diritto di reimpianto.

Constatata l'assoluta inadeguatezza delle risposte così approntate, il legislatore europeo si è visto costretto ad applicare anche al mercato vitivinicolo le misure più invasive finalizzate alla limitazione delle produzioni, con la previsione di un generale divieto di nuovi impianti di viti, salvo le deroghe espressamente consentite. Anche nel comparto vitivinicolo – come avvenuto per altri settori produttivi, ad esempio quello dello zucchero e quello del latte¹⁸⁹ – l'entrata in vigore dei provvedimenti di contingentamento delle produzioni ha generato una situazione avulsa dal sistema di libero mercato fino a quel momento esistente.

¹⁸⁸ Cfr. il regolamento (CEE) n. 816/1970, cit.

¹⁸⁹ Si veda, in merito, M. D'ADDEZIO, *Op. ult. cit.*, p. 73 ss. e A. GERMANO', *Sull'abbandono del sistema di contingentamento della produzione agricola (zucchero, latte, vino)*, in A. GERMANO' e G. STRAMBI, *Il nuovo diritto agrario dell'Unione europea: i regolamenti 1169/2011 e 1151/2012 sull'informazione e sui regimi di qualità degli alimenti e i regolamenti del 17 dicembre 2013 sulla PAC – Atti dei Seminari (Firenze, 12 settembre 2013, 28 maggio, 6 e 13 giugno 2014)*, cit., p. 157 ss.

Tra le conseguenze del modello di gestione del potenziale produttivo introdotto *ex lege* si sono rilevate, infatti, forti limitazioni alle attività delle imprese e al loro percorso di crescita e sviluppo, maggiori difficoltà di inserimento nel mercato da parte di altri produttori e particolari disagi per le imprese di dimensioni più modeste, meno adatte a realizzare economie di scala. Al contempo, si è avuto un “congelamento” delle produzioni dei singoli Stati membri, che ha rappresentato un freno per i Paesi nei quali la viticoltura stava attraversando una fase di espansione, e un momentaneo vantaggio per i Paesi maggiori produttori di vini. A ciò si aggiungano, inoltre, le ricadute sui prezzi dei vini. Si è trattato, tuttavia, – come sottolineato dalla dottrina – di una scelta consapevole e indispensabile per la preservazione non solo dei settori colpiti da produzioni eccedentarie, ma anche degli interessi che ne risulterebbero conseguentemente compromessi, come la tutela del territorio e dell'ambiente, delle risorse e degli insediamenti civili¹⁹⁰.

Prima della riforma attuata con il regolamento (UE) n. 1308/2013, un tema oggetto di riflessione è stato rappresentato dalla natura giuridica delle quote di produzione e, per ciò che riguarda il tema qui trattato, dei diritti di impianto¹⁹¹ e di reimpianto dei vigneti. Si è trattato di una questione inerente sia ad aspetti

¹⁹⁰ Si veda A. GERMANO', *Le quote di produzione nel diritto comunitario dell'agricoltura*, in *Dir. e giur. agr. e amb.*, 1995, p. 604 ss.

¹⁹¹ Per quanto riguarda i diritti di nuovo impianto, a questi è stato dedicato l'articolo 85 *nonies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 – ultima disciplina in vigore prima della riforma del 2013 – secondo il quale gli Stati membri hanno avuto la possibilità di concedere diritti di nuovo impianto solo nei casi ivi espressamente indicati, tra i quali gli impianti da realizzarsi nell'ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di espropriazioni per pubblica utilità, gli impianti destinati a scopi di sperimentazione o destinati alla coltura di piante madri per marze oppure, infine, gli impianti destinati a produrre esclusivamente per il consumo familiare del produttore. Si trattava, perciò, di ipotesi particolari e di rilievo marginale nel contesto dei titoli legittimanti l'impianto di vigneti, in considerazione anche del fatto che non era prevista la possibilità di una loro circolazione. Quanto alla qualificazione giuridica di tali strumenti, sembra potersi riconoscere una natura autorizzatoria, poiché nelle diverse tipologie sopra indicate appaiono sussistere le caratteristiche tipiche di tale provvedimento amministrativo: tra queste, nello specifico, vi è l'esistenza di un limite legale all'esercizio di un'attività inerente ad un diritto soggettivo, l'apprezzamento discrezionale della pubblica autorità in funzione preventiva e, infine, la necessità di rimuovere il suddetto limite legale. Appare meno confacente l'attribuzione di una natura concessoria, in quanto non sembra sia possibile riconoscere il conferimento *ex novo*, da parte della pubblica amministrazione, di una posizione giuridica al destinatario.

pubblicistici, sia ad aspetti privatistici.

Dal primo punto di vista ci si è domandati se ai citati istituti fosse riconoscibile una natura autorizzatoria ovvero una natura concessoria. Secondo un'opinione, in termini generali, la definizione della questione poteva essere suggerita dalla disciplina riguardante la circolazione della quota, una volta ottenuta dal beneficiario: «*nei casi in cui al produttore beneficiario è riconosciuto il potere di disporre della quota, indipendentemente dalla vicenda circolatoria dei fattori della produzione che hanno contribuito all'individuazione della complessiva situazione di legittimazione che è all'origine dell'attribuzione, è più agevole l'applicazione del modello concessorio [...]. Come dire, che non presenta difficoltà in questo caso la configurazione della quota come una situazione giuridica che rileva quale "bene" nel patrimonio del titolare*»¹⁹². Sulla base di questa ricostruzione, i diritti di impianto e di reimpianto avrebbero la natura di una concessione, poiché al titolare è stato riconosciuto un potere di disposizione svincolato dalle vicende del fondo. Emblematico e molto frequente nella prassi è il caso, infatti, di proprietari che hanno ottenuto il riconoscimento di un diritto di reimpianto in seguito a estirpazione ed hanno ceduto il diritto stesso mantenendo la proprietà del terreno.

Secondo una diversa ricostruzione, l'attribuzione di un diritto di impianto o di reimpianto avveniva mediante un provvedimento amministrativo volto soltanto a rimuovere un limite legale posto all'esercizio dell'attività di viticoltura. Trattandosi di un diritto soggettivo già riconosciuto *ex lege* in capo al proprietario del terreno, come, ad esempio, in seguito all'estirpazione di un vigneto, l'atto dell'autorità competente non avrebbe conferito *ex novo* una posizione giuridica attiva al destinatario e non ne avrebbe ampliato, quindi, la sfera giuridica. Sulla base di tali considerazioni, ai diritti di reimpianto andrebbe perciò riconosciuta una natura autorizzatoria¹⁹³.

¹⁹² Si veda A. JANNARELLI, *Quote di produzione*, cit., p. 192 ss.

¹⁹³ Si vedano, al riguardo, M. GIUFFRIDA, *Le riforme comunitarie delle strutture agrarie e loro conseguenze anche sul regime dei contratti agrari*, cit., p. 617 e A. TOMMASINI, *Quote latte, diritti di impianto e titoli all'aiuto. Limiti all'iniziativa economica e valori del sistema*, cit., p. 64 ss.

Dal punto di vista privatistico, nessun dubbio pare esser stato sollevato quanto alla natura di “beni aziendali” di tali diritti, classificabili nell'ambito delle cd. *new properties*, in quanto utilità immateriali dipendenti dalla disciplina amministrativa del settore e dell'attività degli operatori per finalità di organizzazione del mercato¹⁹⁴. La circostanza che i diritti possano essere oggetto di circolazione e, nello specifico, di trasferimento ad un altro viticoltore separatamente dall'azienda e dal terreno di origine, ne evidenzia chiaramente l'autonomia dal punto di vista giuridico¹⁹⁵.

Tali disquisizioni, in seguito alla riforma del sistema introdotta con il regolamento (UE) n. 1308/2013, hanno perso gran parte del loro fondamento. Quanto alla questione della natura concessoria o autorizzatoria, la nuova disciplina pare avere espresso un'opzione ben precisa, fin dalla scelta del *nomen iuris*, che richiama esplicitamente l'atto autorizzatorio. Il provvedimento favorevole dell'autorità pubblica, quindi, è volto a rimuovere un limite legale o un vincolo giuridico posto all'esercizio di un'attività che può considerarsi un diritto soggettivo o, quanto meno, una possibilità di fatto del destinatario. L'impianto di un vigneto sul fondo, infatti, costituisce un'attività già preesistente nella disponibilità teorica del privato, necessitando soltanto di un provvedimento di

L'Autrice afferma che «*la variegata tipologia dei diritti di impianto, come disciplinata dal nuovo reg. (CE) 479/2008, sotto il profilo giuridico, è riconducibile all'autorizzazione amministrativa in senso stretto. [...] Nell'istituto in questione, più precisamente, sono normalmente ricompresi tutti quei provvedimenti con cui si elimina un ostacolo giuridico alla produzione del risultato ultimo perseguito che, nella fattispecie in esame, è – per l'appunto – rappresentato dal divieto di impianto. Il legislatore comunitario prevede che gli Stati membri, dopo avere accertato l'esistenza degli specifici presupposti stabiliti preventivamente dal reg. (CE) n. 479/2008 [...], consentano, con apposito atto autorizzativo, l'acquisizione in capo ai viticoltori interessati del diritto di impianto ed il relativo esercizio. Costituisce conferma ulteriore della natura autorizzativa del diritto in questione la circostanza che esso può essere riconosciuto soltanto a seguito di apposita richiesta formulata dal soggetto interessato*».

¹⁹⁴ Si vedano F. ALBISINNI, *I diritti di impianto dei vigneti e la loro circolazione*, in L. COSTATO, A. GERMANO' e E. ROOK BASILE, *Trattato di diritto agrario, 1. Il diritto agrario: circolazione e tutela dei diritti*, cit., p. 347 ss. e N. LUCIFERO, *I contratti di cessione delle quote di produzione, dei diritti di reimpianto e dei titoli all'aiuto diretto*, in A. GERMANO' e E. ROOK BASILE (a cura di), *I contratti agrari*, cit., p. 223 ss.

¹⁹⁵ Si vedano A. GERMANO', *L'azienda agraria e i suoi nuovi beni. Le quote di produzione e il diritto di reimpianto dei vigneti*, cit., p. 1 ss.; ID., *Manuale di diritto agrario*, cit., p. 263; N. LUCIFERO, *Op. ult. cit.*, p. 244 ss.

legittimazione e non di un conferimento *ex novo* di una posizione giuridica attiva (si dovrebbe parlare, in tal caso, di un provvedimento di concessione).

Si consideri, inoltre, che per le nuove autorizzazioni all'impianto, come già ricordato, non è prevista alcuna possibilità di circolazione o trasferimento da un produttore all'altro. Non sussistono più, così, le argomentazioni sulle quali poggiava la tesi della natura concessoria dei diritti di reimpianto.

La mancata previsione della cedibilità delle autorizzazioni incide anche sugli aspetti privatistici della vicenda. L'autorizzazione all'impianto, infatti, secondo il nuovo schema, è attribuita nominalmente al produttore, pertanto può essere utilizzata soltanto da quest'ultimo, non ha un valore di mercato (come avveniva con i diritti, proporzionalmente alle richieste di acquisto) e non rappresenta più, perciò, un elemento attivo del patrimonio aziendale.

9. La conformità delle misure di contingentamento della produzione viticola ai diritti fondamentali di proprietà e di libero esercizio delle attività economiche.

Gli strumenti adottati dal legislatore europeo al fine di regolamentare l'attività di coltivazione della vite per la produzione di vini hanno rappresentato, e tuttora rappresentano, una forma particolare di intervento pubblico incidente sulla sfera privata. La disponibilità di un provvedimento idoneo a legittimare l'impianto di vigneti ha rivestito, negli ultimi decenni, un'importanza fondamentale per la crescita e lo sviluppo delle imprese del settore. Al contrario, la mancanza di tali prerogative ha costituito una limitazione per i viticoltori, spesso costretti a rinunciare all'impianto di vigneti, ripiegando su altre tipologie di coltivazioni.

Analoghe considerazioni possono essere espresse dopo la riforma del sistema e l'introduzione delle autorizzazioni in luogo dei diritti di impianto e di reimpianto. Muovendo da siffatte premesse, appare utile domandarsi quale sia il rapporto tra gli strumenti di gestione e controllo del potenziale produttivo viticolo

e i diritti fondamentali di proprietà e di libertà di iniziativa economica.

Sull'argomento la Corte di giustizia ha avuto l'occasione di esprimersi alla fine degli anni Settanta, nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo di *Neustadt an der Weinstraße*, in Germania¹⁹⁶. La domanda verteva sull'interpretazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1162/1976, il quale ha introdotto per la prima volta la misura del divieto di nuovi impianti viticoli.

Un'imprenditrice agricola tedesca, Liselotte Hauer – all'esito di una procedura amministrativa articolata in più fasi¹⁹⁷ – si era vista opporre un diniego alla domanda di autorizzazione per un nuovo impianto su un fondo di sua proprietà. Il rigetto era stato motivato sia dall'inidoneità del fondo alla viticoltura, in applicazione della disciplina interna in materia, sia dal divieto nel frattempo introdotto dal regolamento citato. La signora Hauer proponeva un ricorso, nei confronti del provvedimento a lei sfavorevole, dinnanzi al Tribunale amministrativo di *Neustadt an der Weinstraße*, il quale decideva di sospendere il procedimento e rivolgersi alla Corte di giustizia. Poiché il giudice del rinvio poneva in dubbio l'applicabilità del regolamento (CEE) n. 1162/1976, a causa della sua sospetta incompatibilità con i diritti fondamentali di proprietà e di libertà di iniziativa economica garantiti dalla Costituzione tedesca, la Corte di giustizia si è pronunciata anche sulla validità del suddetto regolamento.

In via preliminare, era affermato che il divieto di nuovi impianti non

¹⁹⁶ Sentenza della Corte di giustizia C.E.E. del 13 dicembre 1979, in causa 44/79, *Hauer*, in *Racc.*, 1979, p. 3727 e in F. GENCARELLI, *La politica agricola comune nella giurisprudenza comunitaria. Rassegna sistematica delle sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale di Primo Grado delle C.E.*, cit., p. 222; si vedano, inoltre, A. GERMANO', *Sull'abbandono del sistema di contingentamento della produzione agricola (zucchero, latte, vino)*, in A. GERMANO' e G. STRAMBI, *Il nuovo diritto agrario dell'Unione europea: i regolamenti 1169/2011 e 1151/2012 sull'informazione e sui regimi di qualità degli alimenti e i regolamenti del 17 dicembre 2013 sulla PAC – Atti dei Seminari (Firenze, 12 settembre 2013, 28 maggio, 6 e 13 giugno 2014)*, cit., p. 157 ss. e A. GERMANO' e E. ROOK BASILE, *Manuale di diritto agrario comunitario*, cit., p. 71 e 266 ss.

¹⁹⁷ La domanda iniziale era stata presentata il 6 giugno 1975 ed era stata respinta in ragione della mancanza dei requisiti del fondo ai fini dell'idoneità alla viticoltura. La richiedente proponeva opposizione avverso tale provvedimento, ma nelle more del procedimento di opposizione era approvato ed entrava in vigore il divieto di cui al regolamento (CEE) n. 1162/1976.

comportava, logicamente, la compromissione integrale del diritto di proprietà, in quanto il titolare conservava la disponibilità dell'immobile e la possibilità di adibirlo a qualunque forma di utilizzo alternativo che non sia proibito. Al contempo, era innegabile che tale divieto implicasse una restrizione all'esercizio del diritto. Era necessario, pertanto, stabilire innanzitutto se in linea di principio fosse ammissibile assoggettare l'impianto di nuovi vigneti alle limitazioni descritte.

Per risolvere il quesito, la Corte si è basata su due fonti giuridiche: da un lato il Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (*CEDU*)¹⁹⁸, dall'altro le prassi costituzionali degli Stati allora membri della CEE¹⁹⁹. Il primo, infatti, all'articolo 1, paragrafo 2, dispone che il riconoscimento del diritto di proprietà non preclude il diritto degli Stati di introdurre norme volte a disciplinare l'utilizzo dei beni «*in modo conforme all'interesse generale*»²⁰⁰. Analogamente, le Costituzioni degli Stati membri, ognuna con la propria formulazione, hanno previsto la possibilità per il legislatore di regolamentare l'utilizzo dei beni di proprietà privata nell'interesse generale²⁰¹. E quest'ultimo è stato effettivamente perseguito dai legislatori nazionali, con la frequente introduzione di discipline le quali, al fine di tutelare interessi fondamentali, hanno limitato, talora in modo significativo, le prerogative del proprietario. Si pensi, ad esempio, alle normative in materia di protezione

¹⁹⁸ Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.

¹⁹⁹ Si veda L. DANIELE, *La tutela del diritto di proprietà e del diritto al libero esercizio delle attività economiche nell'ordinamento comunitario e nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Dir. Un. Eur.*, 1998, p. 53 ss.

²⁰⁰ L'articolo 1 del Protocollo addizionale alla *CEDU*, è rubricato "Protezione della proprietà" e stabilisce che «*Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle circostanze previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.*

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.

²⁰¹ Ad esempio, la Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania, all'articolo 14, comma 2, stabilisce il principio che l'uso della proprietà va subordinato alle esigenze del bene comune, mentre la Costituzione italiana, all'articolo 42, comma 2, parla di funzione sociale della proprietà.

dell'ambiente e di urbanistica.

A ciò si aggiunga che negli Stati membri tradizionalmente produttori di vini esistevano, anche prima della nascita dell'ordinamento europeo, norme in materia di impianto di vigneti, con la previsione di limitazioni più o meno rigide, a seconda dei casi. Tali norme non sono mai state ritenute contrastanti, in linea generale, con il diritto di proprietà. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ha ritenuto che *«nessuna ragione di principio impediva di assoggettare a limitazioni, con il regolamento n. 1162/1976, l'impianto di nuovi vigneti»*²⁰².

A questo punto, è stato necessario procedere ad un'ulteriore verifica, volta ad accertare se i limiti al diritto di proprietà stabiliti *ex lege* potessero considerarsi giustificati sulla base dell'interesse generale della Comunità e non costituissero un intervento inaccettabile e sproporzionato rispetto ai fini perseguiti, così da pregiudicare la sostanza del diritto stesso. La Corte ha considerato che il regolamento (CEE) n. 1162/1976 è inquadrabile nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed è stato approvato in una congiuntura economica caratterizzata da eccedenze produttive ormai consolidate. Le finalità per far fronte alle quali è stato emanato sono state l'arresto, nell'immediato, della crescita delle produzioni eccedentarie e il miglioramento, in un periodo di tempo adeguato, dei livelli qualitativi dei prodotti. In una situazione simile, la realizzazione di nuovi impianti viticoli è stata considerata controproducente, in quanto avrebbe provocato un aggravamento della sovrapproduzione e ostacolato l'attuazione delle politiche di qualità. In ragione di un tanto, la Corte ha concluso che il divieto di nuovi impianti viticoli *«costituisce una restrizione dell'esercizio del diritto di proprietà che è giustificata dagli obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Comunità e non lede la sostanza del diritto di proprietà riconosciuto e tutelato dall'ordinamento giuridico comunitario»*²⁰³.

Il ragionamento prospettato dalla Corte di giustizia appare valido a tutt'oggi, anche a seguito della riforma che ha profondamente inciso sul sistema di gestione

²⁰² Cfr. il punto 22 della sentenza in esame.

²⁰³ Cfr. il punto 30 della sentenza in esame.

del potenziale produttivo viticolo. E' ben vero che i presupposti di fatto, ai nostri giorni, sono notevolmente mutati, in quanto la situazione di eccedenza produttiva strutturale sembra superata e la competitività e l'orientamento del comparto sono migliorati²⁰⁴. Ciò nonostante, la consapevolezza che un ampliamento troppo repentino e incontrollato delle superfici vitate possa compromettere l'equilibrio di mercato così faticosamente raggiunto ha indotto il legislatore europeo a rinunciare ad una liberalizzazione completa degli impianti, decidendo per un sistema di gestione alternativo²⁰⁵. Sono state mantenute, pertanto, delle limitazioni che incidono, seppur parzialmente, sui diritti del proprietario. Ma si tratta ancora, a conferma dell'attualità della pronuncia della Corte, di restrizioni giustificate da finalità di interesse generale e che non pregiudicano la sostanza del diritto di proprietà²⁰⁶.

In merito alla pretesa violazione del diritto al libero esercizio di un'attività professionale – nel caso esaminato quella di viticoltore – la Corte ha sostanzialmente proseguito il ragionamento svolto a proposito dell'asserita violazione del diritto di proprietà.

Il libero esercizio delle attività professionali è senza dubbio riconosciuto e tutelato dalle disposizioni costituzionali degli Stati membri, ma non quale prerogativa assoluta, bensì «*alla luce della funzione sociale delle attività oggetto della tutela*»²⁰⁷. Il regolamento oggetto del rinvio pregiudiziale, in concreto, non ha precluso la possibilità di intraprendere la professione di viticoltore o di svolgerla liberamente su fondi già coltivati a vite; nel caso in cui, tuttavia, il divieto di nuovi impianti avesse comportato una limitazione al libero esercizio dell'attività professionale suddetta, tale altro non sarebbe stata se non una «*conseguenza dei limiti posti all'esercizio del diritto di proprietà e si confonderebbe con questi*». In quanto tale, l'eventuale restrizione al libero esercizio della professione di viticoltore sarebbe giustificabile sulla base degli

²⁰⁴ Cfr. il considerando n. 54 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

²⁰⁵ Cfr. il considerando n. 55 del reg. ult. cit.

²⁰⁶ Si veda A. GERMANO' e E. ROOK BASILE, *Manuale di diritto agrario comunitario*, cit., p. 71 e 266 ss.

²⁰⁷ Cfr. il punto 32 della sentenza in esame.

stessi presupposti che giustificano le restrizioni all'esercizio del diritto di proprietà.

La Corte, quindi, si fa carico di garantire l'osservanza dei diritti fondamentali, ispirandosi, in particolare, alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri²⁰⁸ e ribadendo il proprio orientamento secondo il quale il diritto di proprietà e il diritto al libero esercizio delle attività economiche non costituiscono prerogative tutelate in via assoluta, bensì in funzione degli obiettivi di interesse generale perseguiti dalle Istituzioni europee²⁰⁹.

Il Giudice europeo, quale parametro per verificare la legittimità del regolamento contestato, ha fatto ricorso al principio di proporzionalità, al fine di valutare se le restrizioni imposte al produttore fossero effettivamente giustificate e ragionevoli in rapporto agli obiettivi di interesse generale da perseguire o se, al contrario, non si rivelassero inaccettabili e sproporzionate, così da incidere sulla sostanza dei diritti fondamentali coinvolti²¹⁰.

²⁰⁸ Sentenza della Corte di giustizia europea del 17 dicembre 1970, in causa 11/70, *Internationale Handelsgesellschaft*, in *Racc.*, 1970, p. 1125. In argomento, si veda A. ADINOLFI, *I principi generali nella giurisprudenza comunitaria e la loro influenza sugli ordinamenti degli Stati membri*, in *Riv. it. dir. pubb. comunit.*, 1994, p. 521 ss.; A. FERRARO, *Il ruolo della Corte di giustizia delle Comunità europee nell'elaborazione ed evoluzione comunitaria dei diritti fondamentali dell'uomo*, in *Riv. it. dir. pubb. comunit.*, 2003, p. 1355 ss.; A. GERMANO' e E. ROOK BASILE, *Diritto agrario*, in *Trattato di diritto privato dell'Unione europea*, diretto da G. AJANI e G. A. BENACCHIO, cit., p. 108 ss. Si consideri, inoltre, che i diritti di proprietà e di libero esercizio delle attività economiche sono stati successivamente riconosciuti anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, firmata a Nizza nel 2000 alla quale, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, è stato attribuito valore vincolante al pari dei Trattati.

²⁰⁹ Cfr. in argomento, la sentenza della Corte di giustizia europea del 14 maggio 1974, in causa 4/73, *Nold*, in *Racc.* 1974, p. 491.

²¹⁰ Si veda G. TESAURO, *Diritto dell'Unione Europea*, cit., p. 109; L. DANIELE, *La tutela del diritto di proprietà e del diritto al libero esercizio delle attività economiche nell'ordinamento comunitario e nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, cit., p. 53 ss.

CAPITOLO III

I PROGRAMMI E LE MISURE DI SOSTEGNO NEL SETTORE VITIVINICOLO

1. I programmi di sostegno tra rafforzamento della competitività, “rinazionalizzazione” delle scelte di politica agricola e centralizzazione regolatoria.

L'articolo 40 TFUE dispone che, per istituire le misure necessarie al raggiungimento delle finalità della politica agricola comune, è creata un'organizzazione comune dei mercati agricoli, la quale può concretizzarsi in regole comuni in materia di concorrenza, in un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato o, infine, in un'organizzazione europea del mercato. Quale che sia la forma adottata, l'organizzazione di mercato può includere la regolamentazione dei prezzi, le sovvenzioni alla produzione ed alla distribuzione dei diversi prodotti, i sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto e i meccanismi comuni di stabilizzazione all'importazione o all'esportazione²¹¹. Il sostegno al mercato, perciò, può estrinsecarsi attraverso diverse tipologie di misure e di interventi – a seconda del tipo di prodotto e delle caratteristiche del settore, nonché delle particolarità della congiuntura economica corrente nel periodo – tra i quali il sostegno attraverso i prezzi, gradualmente

²¹¹ Si vedano, sul punto, D. BIANCHI, *La politica agricola comune (PAC). Tutta la PAC, niente altro che la PAC! Compendio di diritto agrario comunitario*, cit., p. 100 ss. e p. 178 ss.; S. BOLOGNINI, *Common organization of agricultural markets*, in L. COSTATO e F. ALBISINNI, *European Food Law*, cit., p. 265 ss.; M. CARDWELL, *The European Model of Agriculture*, cit., p. 175 ss.; L. COSTATO, *Il Trattato istitutivo della Comunità europea e l'organizzazione del mercato dei prodotti agricoli*, in COSTATO (diretto da), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, cit., p. 758 ss.; L. COSTATO e L. RUSSO, *Corso di diritto agrario italiano e dell'Unione europea*, cit., p. 125 ss.; A. GERMANO' e E. ROOK BASILE, *Manuale di diritto agrario comunitario*, cit., p. 201 ss.; S. MANSERVISI, *Commento all'art. 40 TFUE*, in F. POCAR e M. C. BARUFFI, *Commentario breve ai Trattati dell'Unione Europea*, cit., p. 284 ss.

venuto meno nel corso del tempo²¹², il controllo della produzione e l'introduzione di aiuti o premi.

Con riferimento al settore vitivinicolo, si è dato conto nel capitolo precedente degli istituti introdotti dal legislatore dell'Unione per la gestione ed il controllo della produzione europea, mentre ora appare opportuno soffermarsi su quella forma di intervento sul mercato rappresentata dal trasferimento di risorse europee agli Stati membri e, attraverso questi ultimi, alle imprese del comparto, per la realizzazione di specifiche azioni volte a supportare, incentivare e rafforzare il mercato in esame.

I programmi di sostegno rappresentano, perciò, quel particolare meccanismo programmatico ed esecutivo – da attuarsi a livello nazionale – attraverso il quale vengono definite le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie attribuite dall'Unione europea ai singoli Stati membri e finalizzate al finanziamento di misure specifiche di sostegno al settore²¹³. Anche nel comparto vitivinicolo le Istituzioni europee assegnano, quindi, agli Stati membri interessati da queste tipologie di produzioni, una determinata quantità di risorse, in modo tale da consentire alle autorità nazionali di finanziare appositi interventi di supporto²¹⁴.

La disciplina di diritto europeo attualmente in vigore, per ciò che attiene ai programmi di sostegno nel settore vitivinicolo, è contenuta nel regolamento (UE) n. 1308/2013, dedicato alla cd. OCM unica, che rappresenta la regolamentazione di base in materia, attuata poi dai singoli ordinamenti statali. In particolare, le norme rilevanti per il tema in oggetto, sono collocate nella seconda parte del

²¹² In proposito, D. BIANCHI, *Op. cit.*, p. 187, sintetizza efficacemente affermando che «il meccanismo dei prezzi, eccetto il prezzo d'intervento, è stato gradualmente smantellato. Dimostratosi efficace fino agli anni '90, non ha resistito ai contraccolpi della progressiva liberalizzazione dei mercati, alla pressione della gestione delle eccedenze di produzione venutosi a creare e dalla volontà di rendere più competitivi i prodotti agricoli. Tutto ciò ha spinto a ridurre il sostegno tramite i prezzi istituzionali e sostituirlo, in parte, con altri meccanismi di controllo della produzione e di sostegno al reddito».

²¹³ Cfr. l'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

²¹⁴ Si veda, sull'argomento, in generale, F. ALBISINNI, *L'officina comunitaria e l'Ocm vino: marchi, denominazioni e mercato*, cit., p. 432 ss.; E. M. APPIANO, *Le riforme del 2013 alla Ocm vino*, cit., p. 451 ss.; A. GERMANO', *L'organizzazione comune del mercato del vino*, cit., p. 544 ss.; S. MASINI, *Considerazioni sul percorso di riforma dell'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo*, cit., p. 382 ss.

regolamento²¹⁵, al titolo I, dedicato all'intervento sul mercato, capo II, sezione 4²¹⁶. Le modalità di applicazione delle norme previste dal regolamento n. 1308 sono specificate dal regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione²¹⁷, modificato ed integrato in seguito alla riforma del dicembre 2013²¹⁸.

La finalità generale perseguita dalle Istituzioni europee, attraverso queste tipologie di strumenti, è rappresentata dal rafforzamento delle strutture competitive nel settore vitivinicolo²¹⁹. I programmi di sostegno, come sottolineato, sono disciplinati dal regolamento unico sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, le cui basi giuridiche sono state individuate nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, negli articoli 42, primo comma, e 43, paragrafo 2.

²¹⁵ La parte seconda del regolamento (UE) n. 1308/2013 è intitolata "Mercato interno".

²¹⁶ Il capo II disciplina i regimi di aiuto ed è suddiviso in sei sezioni, dedicate rispettivamente ai programmi destinati a migliorare l'accesso ai prodotti alimentari (sezione 1), agli aiuti nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola (sezione 2), agli aiuti nel settore degli ortofrutticoli (sezione 3), ai programmi di sostegno nel settore vitivinicolo (sezione 4), agli aiuti nel settore dell'apicoltura (sezione 5) e, infine, agli aiuti nel settore del luppolo (sezione 6). Il capo II precede, nella sistematica del regolamento, il capo dedicato al sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, analizzato nel capitolo II del presente elaborato.

²¹⁷ Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, pubblicato in *G.U.U.E.* del 30 giugno 2008, n. L 170/1.

²¹⁸ La Commissione europea, in seguito alla pubblicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013, ha adeguato le norme del vigente regolamento (CE) della Commissione n. 555/2008, modificandolo ed integrandolo mediante l'emanazione dei seguenti provvedimenti: il regolamento di esecuzione (UE) n. 168/2014 della Commissione, del 21 febbraio 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda le relazioni e la valutazione dei programmi di sostegno degli Stati membri, pubblicato in *G.U.U.E.* del 22 febbraio 2014, n. L 54/14; il regolamento delegato (UE) n. 612/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio attraverso la modifica del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda le nuove misure nel quadro dei programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo, pubblicato in *G.U.U.E.* del 7 giugno 2014, n. L 168/62; infine, il regolamento di esecuzione (UE) n. 614/2014 della Commissione, del 6 giugno 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione di talune misure di sostegno nel settore vitivinicolo, pubblicato in *G.U.U.E.* del 7 giugno 2014, n. L 168/73.

²¹⁹ Cfr. il primo periodo del *considerando* n. 43 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il quale dispone che «*nel settore vitivinicolo è importante istituire misure di sostegno che rafforzino le strutture competitive [...]*».

Alla luce di tali norme e del fondamentale obiettivo di accrescere la competitività, pertanto, devono essere analizzate le disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 dedicate ai programmi di sostegno nel settore vitivinicolo e la loro *ratio* sottostante.

Come spesso evidenziato dagli interpreti, gli ultimi due decenni si sono distinti per un'evidente evoluzione per quanto riguarda le caratteristiche della domanda e dell'offerta di alimenti. Sul mercato sono così commercializzati i cibi "generici", caratterizzati dall'accessibilità alla quasi totalità dei cittadini, dalla semplicità degli ingredienti utilizzati, da produzioni di norma ingenti e dal considerevole ricorso alla tecnologia nei processi di produzione. Accanto a questi si possono trovare, però, anche i cibi maggiormente curati, ricercati e raffinati, tra i quali i prodotti biologici e quelli tipici²²⁰. Tale situazione ha comportato l'emergere di differenziati concetti di qualità con riferimento agli alimenti e, conseguentemente, nuovi sviluppi di mercato che hanno reclamato, a loro volta, l'introduzione di opportuni strumenti giuridici. In ambito europeo si è assistito, infatti, all'affermazione dell'orientamento volto a promuovere la competitività dei prodotti agroalimentari, in particolare di quelli connessi con una specifica zona di produzione e di quelli realizzati con modalità legate alla tradizione.

Un tanto si è verificato, peraltro, mentre a livello internazionale si andava affermando un modello di economia basato sulla globalizzazione e la liberalizzazione dei commerci²²¹. Tale contraddizione, in realtà, appare spiegabile in funzione delle diverse destinazioni e finalità degli alimenti, non soltanto quali prodotti adibiti al sostentamento e al nutrimento, bensì anche quali componenti del patrimonio culturale, storico e sociale di un determinato territorio. Siffatte

²²⁰ Si veda, sull'argomento, M. D'ADDEZIO, *Relazione introduttiva*, in M. D'ADDEZIO e A. GERMANO' (a cura di), *La regolazione e la promozione del mercato alimentare nell'Unione europea. Esperienze giuridiche comunitarie e nazionali. Atti del Convegno, Udine 24-25 novembre 2006*, Milano, 2007, p. 3 ss. L'Autrice distingue, in proposito, tra il cd. tecnocibo e il cd. biocibo.

²²¹ Si pensi agli effetti conseguenti alla firma del Trattato di Marrakech nel 1994, in particolare con riferimento ai limiti introdotti all'esercizio dei poteri degli Stati e dell'Unione europea, nonché alle misure per la liberalizzazione dei mercati e per l'eliminazione di varie forme di sostegno nel settore dell'agricoltura.

considerazioni appaiono valide anche con riferimento al comparto vitivinicolo, i prodotti del quale sembrano sposare pienamente le distinzioni appena enunciate.

In un contesto come quello sommariamente descritto, si prospetta fondamentale il ruolo della regolazione delle attività economiche interessate, dai vari punti di vista rilevanti, come quello degli scambi, delle regole in materia di concorrenza e di aiuti di stato, della sicurezza alimentare, della tutela del consumatore, ecc.²²² La regolazione del mercato è chiamata a svolgere, quindi, più di una funzione. Deve tendere a favorire la competitività tra le imprese e, al contempo, a tutelare i soggetti più vulnerabili, tra i quali i consumatori, ma anche le imprese di dimensioni più contenute.

Si può ritenere, dunque, che gli strumenti per il sostegno, la promozione e la comunicazione sul mercato – e la loro regolazione – assumano un ruolo di primaria rilevanza al fine di un sano e leale svolgimento delle attività economiche ed, in particolare, degli scambi nel settore agroalimentare.

Il regolamento (UE) n. 1308/2013, inoltre, afferma che *«per stabilizzare i mercati e assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, è stato elaborato un sistema differenziato di sostegno al mercato per i vari settori e sono stati introdotti dei regimi di sostegno diretto, tenendo conto sia delle esigenze specifiche di ogni settore, da un lato, sia dell'interdipendenza tra i diversi settori dall'altro»*²²³.

Dal quadro normativo di cui al regolamento citato si evince peraltro – come sarà più precisamente specificato nel paragrafo successivo – che spetta alle Istituzioni dell'Unione individuare le misure ammissibili per il settore e provvedere al loro finanziamento, in tutto o in parte, mentre è compito degli Stati membri definire in concreto i provvedimenti da attuare sul territorio di loro competenza, sulla base delle locali necessità, mediante l'elaborazione e la previa presentazione alla Commissione europea dei programmi di sostegno²²⁴. E' stata

²²² Cfr. M. D'ADDEZIO, *Op. cit.*, p. 6 e S. MASINI, *Corso di diritto alimentare*, cit., p. 1 ss.

²²³ Cfr. il *considerando* n. 10 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

²²⁴ Nel secondo e nel terzo enunciato del *considerando* n. 43 del reg. ult. cit. è affermato che *«mentre la definizione di tali misure e il loro finanziamento dovrebbero spettare all'Unione, si*

così confermata, sotto questo aspetto, la struttura prevista dalla disciplina previgente. Se si considera, inoltre, che le risorse finanziarie europee sono distribuite nei limiti dei massimali di bilancio, fissati per singolo Stato membro²²⁵, è possibile dedurre ulteriormente l'impronta nazionale e circoscritta delle misure di fatto sovvenzionate²²⁶.

Il sistema descritto ben si colloca, pertanto, nel più generale contesto del percorso di innovazione che ha interessato la struttura e il funzionamento della politica agricola comune a partire dall'inizio del decennio scorso – in occasione, tra gli altri, dell'emanazione dei fondamentali regolamenti (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 1234/2007, delle diverse revisioni delle OCM settoriali nel tempo varate, e della riforma di Lisbona – ed a proposito del quale alcuni interpreti hanno parlato di un processo di “rinazionalizzazione” o “rilocalizzazione” della politica agricola europea²²⁷.

Tra i diversi aspetti rilevanti introdotti a partire dalla riforma cd. di medio termine della politica agricola comune²²⁸ – che ha preceduto una fase storica decisiva per l'Europa, quale quella dell'allargamento dell'Unione ad ulteriori dieci Stati membri nel 2004 – si può evidenziare, infatti, la tendenza ad attribuire alle autorità nazionali il compito di adottare molte decisioni concrete in materia di politica agricola, seppur con i limiti rappresentati dal massimale a disposizione, dalle tipologie di misure ammesse e dal principio di fondo rappresentato dal

dovrebbe lasciare agli Stati membri la facoltà di scegliere misure idonee per sovvenire alle necessità dei rispettivi organismi regionali, tenendo conto, se necessario, delle loro peculiarità, e integrandole nei rispettivi programmi di sostegno nazionali. E' opportuno che l'attuazione di tali programmi spetti agli Stati membri».

²²⁵ Cfr. l'articolo 44, paragrafo 1 e l'allegato VI al regolamento (UE) n. 1308/2013.

²²⁶ Si veda, sul punto, F. ALBISINNI, *L'officina comunitaria e l'OCM vino: marchi, denominazioni e mercato*, cit., p. 433.

²²⁷ Si veda, in argomento, F. ALBISINNI, *L'officina comunitaria e l'OCM vino: marchi, denominazioni e mercato*, cit., p. 422 ss.; ID., *La definizione di attività agricola nella nuova PAC, tra incentivazione e centralizzazione regolatoria*, cit., p. 967 ss.; ID., *Il diritto agrario europeo dopo Lisbona fra intervento e regolazione: i codici europei dell'agricoltura*, cit., p. 29 ss.; D. BIANCHI, *La politica agricola comune (PAC)*, cit.; L. COSTATO, *La riforma della PAC del 2003 e la circolazione dei fondi rustici*, cit., p. 663 ss.; A. GERMANO' e E. ROOK BASILE, *Diritto agrario*, in *Trattato di diritto privato dell'Unione europea*, diretto da G. AJANI e G. A. BENACCHIO, cit., p. 74 ss.

²²⁸ La riforma di medio termine è stata attuata con i regolamenti (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 1783/2003.

disaccoppiamento tra i sostegni e le produzioni. Al fine di controbilanciare i possibili effetti pregiudizievoli di questa delocalizzazione decisionale, tuttavia, il legislatore europeo si è avvalso di meccanismi propri di un diritto regolatorio²²⁹. L'adozione di un sistema di scelte delocalizzato, invero, comporta il rischio che si verifichino situazioni di dubbia coerenza o, persino, di incongruenza o inconciliabilità. Sono state così elaborate e introdotte definizioni ed altre tipologie di delimitazioni, secondo un disegno mantenuto anche a seguito dell'ultima revisione della politica agricola comune²³⁰.

Tali prescrizioni regolatorie generali incidono, chiaramente, anche sulle attività e sugli operatori del settore vitivinicolo. Nell'ambito della disciplina specifica, inoltre, il legislatore europeo ha introdotto numerose disposizioni "regolatorie" particolari, fissando i binari e i limiti all'interno dei quali gli Stati membri possono adottare le misure di attuazione ritenute più idonee ed opportune. Si pensi in proposito, proprio alle norme in materia di sostegno e di promozione dei prodotti di qualità, ma anche a quelle in materia di denominazioni di origine e indicazioni geografiche, che saranno considerate nel capitolo successivo.

La "rinazionalizzazione" delle scelte di politica agricola è stata così compensata, ai fini del mantenimento di un equilibrio nel sistema normativo, da un percorso di centralizzazione regolatoria, tanto che si è parlato, in proposito, di Codici europei dell'agricoltura, con riferimento, in particolare, al Codice degli aiuti diretti, al Codice dello sviluppo rurale, a quello dell'organizzazione comune di mercato e, infine, a quello del finanziamento, della gestione e del monitoraggio²³¹. Secondo tale ricostruzione, i regolamenti costituenti la disciplina

²²⁹ Si veda, sul punto, F. ALBISINNI, *La definizione di attività agricola nella nuova PAC, tra incentivazione e centralizzazione regolatoria*, cit., p. 968 ss.; ID., *L'officina comunitaria e l'OCM vino: marchi, denominazioni e mercato*, cit., p. 425 ss.

²³⁰ Si consideri, in proposito, le numerose definizioni attualmente previste all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013, tra le quali quelle di "agricoltore" e "attività agricola", nonché la fondamentale norma di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento, dedicata alla figura soggettiva del cd. "agricoltore in attività".

²³¹ Si veda, in argomento, F. ALBISINNI, *I codici europei dell'agricoltura, dopo Lisbona*, in L. COSTATO, P. BORGHI, L. RUSSO e S. MANSERVISI (a cura di), *Dalla riforma del 2003 alla PAC dopo Lisbona. I riflessi sul diritto agrario alimentare e ambientale. Atti del convegno di Ferrara, 6-7 maggio 2011*, Napoli, 2011, p. 17 ss. e ID., *La definizione di attività agricola nella nuova PAC, tra*

di base della politica agricola comune, nel momento in cui introducono definizioni o norme di ampia applicazione, creano e immettono nell'ordinamento europeo dell'agricoltura istituti giuridici comuni e di applicazione generale, nonostante le relative norme siano aperte dal classico preambolo “*ai fini del presente regolamento*”.

Nel quadro generale – quale quello descritto, nelle sue linee fondamentali, attraverso le considerazioni che precedono – si possono collocare, pertanto, i programmi di sostegno per il mercato dei vini, nonché le singole misure concrete dagli stessi prevedibili e finanziabili.

2. Il sistema dei programmi nazionali di sostegno: norme generali, caratteristiche e funzionamento.

L'attribuzione di risorse finanziarie dell'Unione agli Stati membri, ai fini dell'allestimento dei programmi quinquennali di sostegno per il settore vitivinicolo, è disciplinata dagli articoli 39 e ss. del regolamento (UE) n. 1308/2013 oltre che, come già ricordato, dal regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione²³². In apertura della sezione dedicata alla disciplina in esame, il regolamento (UE) n. 1308/2013 si premura di ricordare la necessaria compatibilità dei programmi di sostegno con il diritto dell'Unione, nonché la necessaria coerenza degli stessi con le attività, le politiche e le priorità dell'Unione²³³. E' richiesta, inoltre, una coerenza rispetto all'ordinamento interno dello Stato

incentivazione e centralizzazione regolatoria, cit., p. 968 ss. Il cd. diritto regolatorio si contrappone, altresì, al cd. diritto incentivante, dove il primo è caratterizzato da organicità e solidità, mentre il secondo da variabilità e dinamicità, anche in funzione degli obiettivi del momento.

²³² Ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento (UE) n. 1308/2013, alla Commissione è stato conferito il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione, con la finalità di definire la disciplina di dettaglio e gli aspetti procedurali in materia di programmi e misure di sostegno al settore. Come riferito in precedenza, la Commissione ha provveduto in tal senso con il regolamento delegato (UE) n. 612/2014 e con il regolamento di esecuzione (UE) 614/2014, i quali hanno modificato e integrato il già vigente regolamento (CE) n. 555/2008.

²³³ Cfr. l'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

membro ed è stabilito che i programmi di sostegno devono essere predisposti sulla base di criteri oggettivi e della situazione economica del comparto, nonché con la cortezza di non causare indebite disparità di trattamento tra i produttori²³⁴.

Il regolamento esclude espressamente la possibilità di concedere sostegni per due tipologie di misure²³⁵. In primo luogo non sono ammissibili le misure di sostegno per i progetti di ricerca, anche se sono al contempo previste due importanti eccezioni, le quali, peraltro, rappresentano una novità rispetto alla disciplina precedente²³⁶: con la nuova OCM sono infatti finanziabili gli studi di nuovi mercati finalizzati all'ampliamento degli sbocchi e gli studi volti ad esaminare i risultati delle azioni di informazione e di promozione²³⁷. In secondo luogo, sono escluse dal sostegno le misure previste dai programmi di sviluppo rurale degli Stati membri di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013²³⁸. L'intento del legislatore europeo, in proposito, è quello di evitare l'attribuzione plurima di fondi per la medesima attività o finalità, dando così origine a percezioni eccessive e, quindi, ingiustificate da parte dei beneficiari.

L'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1308/2013 disciplina la presentazione alla Commissione, l'applicazione e la revisione dei programmi nazionali di sostegno, confermando gli aspetti procedurali precedentemente previsti²³⁹. Gli Stati membri produttori di vini²⁴⁰ presentano alla Commissione un unico progetto di programma quinquennale, con la previsione delle misure ritenute opportune tra quelle previste dagli articoli 45 e seguenti²⁴¹.

Il programma di sostegno può essere concepito e definito al livello territoriale che lo Stato membro considera più appropriato, così come può

²³⁴ Cfr. l'articolo 40, paragrafo 2, del reg. ult. cit.

²³⁵ Cfr. l'articolo 40, paragrafo 3, del reg. ult. cit.

²³⁶ Cfr. l'articolo 103 *undecies* del regolamento (CE) n. 1234/2007.

²³⁷ Cfr. l'articolo 40, paragrafo 3, lett. *a*) del regolamento (UE) n. 1308/2013.

²³⁸ Cfr. l'articolo 40, paragrafo 3, lett. *b*) del reg. ult. cit.

²³⁹ L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione stabilisce nel dettaglio le modalità di presentazione del progetto, in particolare mediante l'utilizzo dei moduli allegati al regolamento stesso.

²⁴⁰ La norma rinvia all'allegato VI al regolamento (UE) n. 1308/2013, il quale prevede l'elenco dei 19 Stati membri produttori di vini con l'indicazione dei rispettivi limiti di bilancio dei programmi di sostegno per l'esercizio 2014 e per quelli successivi.

²⁴¹ Sulle misure di sostegno specifiche si rinvia al successivo paragrafo 3.

comprendere delle previsioni sulla base di esigenze regionali. In tale disposizione emerge così l'attenzione e la considerazione del legislatore europeo per le peculiarità locali degli Stati membri e per le diverse necessità che si possono presentare a livello di singole aree geografiche.

Tre mesi dopo la presentazione del progetto alla Commissione, il programma di sostegno può essere applicato. Se la Commissione ritiene che il progetto presentato violi le norme di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, adotta un atto di esecuzione in tal senso e ne informa lo Stato membro interessato²⁴². Questo deve quindi presentare alla Commissione un progetto riveduto, il quale è applicabile due mesi dopo la presentazione. Se la Commissione rileva ulteriori motivi di incompatibilità con le norme europee si ripete la medesima procedura di revisione, la quale può essere utilizzata anche in caso di eventuali modifiche ai programmi di sostegno da apportare su iniziativa degli Stati membri²⁴³.

Ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1308/2013, i programmi di sostegno devono rispettare un contenuto minimo. In particolare, devono prevedere innanzi tutto una descrizione dettagliata delle misure proposte con la quantificazione dei loro obiettivi. Devono essere allegati, inoltre, i risultati delle consultazioni interne tenute con le autorità e le organizzazioni competenti ai diversi livelli di governo del territorio, a seconda della strutturazione prescelta per il programma di sostegno. E' richiesta anche una valutazione degli impatti tecnici, economici, ambientali e sociali prevedibili, uno scadenziario per l'attuazione delle misure e una tabella finanziaria con la quantificazione delle risorse da stanziare complessivamente e per ognuna delle misure previste. Il programma di sostegno deve riportare anche i criteri e gli indicatori quantitativi da utilizzare ai fini del

²⁴² L'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che gli atti di esecuzione approvati dalla Commissione per contestare la regolarità del progetto di programma di sostegno sono adottati senza ricorrere alla procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3. Tale norma prevede la cd. procedura di comitato, mentre i paragrafi 2 e 3 rinviano rispettivamente agli articoli 5 e 8 del regolamento (UE) n. 182/2011.

²⁴³ Le modifiche dei programmi di sostegno sono disciplinate dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione. Tale norma – come integrata con il regolamento di esecuzione (UE) n. 614/2014 della Commissione – prevede, al paragrafo 2, che, salvi i casi di necessità dovuti a calamità naturali, «*le modifiche dei programmi di sostegno possono essere presentate non più di due volte per esercizio finanziario, entro il 1° marzo e il 30 giugno*».

monitoraggio e della valutazione, nonché le misure volte a garantire l'adeguata ed effettiva attuazione dei programmi stessi. Infine, devono essere individuate le autorità e gli organismi ai quali è demandata l'attuazione delle misure del programma di sostegno.

L'articolo 43 del regolamento n. 1308 prevede l'elencazione delle misure finanziabili mediante i programmi di sostegno, le quali sono singolarmente disciplinate dai successivi articoli da 45 a 52. L'utilizzo dell'avverbio "esclusivamente" induce a ritenere che tale elenco sia tassativo e, pertanto, solo le misure indicate possono essere oggetto di inclusione nei programmi quinquennali degli Stati membri²⁴⁴.

L'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1308/2013 chiude la sottosezione dedicata alle disposizioni generali, stabilendo che le risorse finanziarie dell'Unione sono distribuite nei limiti dei massimali previsti dall'allegato VI per singolo Stato membro e per singolo esercizio di bilancio²⁴⁵. Il finanziamento, peraltro, è concesso soltanto per i costi sostenuti successivamente alla presentazione del progetto di programma di sostegno di riferimento. Non sono sostenibili, quindi, le spese affrontate e gli oneri assunti in un momento antecedente rispetto alla presentazione del progetto²⁴⁶. Ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, è previsto che gli Stati membri non devono contribuire a sostenere i costi delle misure finanziate dall'Unione nell'ambito dei programmi di sostegno. In deroga a tale ultima norma, tuttavia, è stabilita la possibilità per gli Stati membri di erogare pagamenti nazionali – per le sole misure della promozione,

²⁴⁴ Anche ai sensi della disciplina previgente l'elenco delle misure era tassativo. L'articolo 103 *quaterdecies* del regolamento (CE) n. 1234/2007, al paragrafo 2, stabiliva espressamente che «*i programmi di sostegno non contemplano misure diverse da quelle di cui agli articoli da 103 sexdecies a 103 sexvicies*».

²⁴⁵ Ad esempio, il limite di bilancio dei programmi di sostegno per l'Italia è stato fissato per il 2014 a 336'997'000 euro. Il medesimo importo è stato confermato per ognuno degli anni successivi.

²⁴⁶ A tal proposito, l'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione stabilisce che «*gli Stati membri sono responsabili delle spese dalla data in cui la Commissione riceve il programma di sostegno fino alla data in cui il programma entra in applicazione [...]*».

dell'assicurazione del raccolto e degli investimenti – purché ciò avvenga nel rispetto delle norme europee in materia di aiuti di stato²⁴⁷.

Quanto alla materia dei controlli, infine, viene in rilievo una disposizione prevista dal regolamento (UE) n. 1306/2013²⁴⁸ (cd. regolamento orizzontale), in particolare all'articolo 61. Tale norma assegna agli Stati membri il compito di assicurare che le procedure di gestione e di controllo applicate ai regimi di sostegno nel settore vitivinicolo – e disciplinati dall'OCM unica – siano compatibili con il sistema integrato previsto dal regolamento (UE) n. 1306/2013²⁴⁹ per ciò che concerne la banca dati informatizzata, il sistema di identificazione delle parcelle agricole e i controlli amministrativi. Le procedure, più specificamente, devono consentire il funzionamento comune o lo scambio di dati con il sistema integrato.

3. Le misure di sostegno specifiche: conferme e novità.

Scorrendo l'elenco delle misure ammissibili, previsto dall'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1308/2013, appare subito percettibile una certa evoluzione rispetto al precedente sistema. Si può immediatamente notare che non compaiono più le misure specifiche della distillazione di alcole per usi commestibili²⁵⁰, della

²⁴⁷ Cfr. l'articolo 212 del regolamento (UE) n. 1308/2013. E' utile sottolineare, inoltre, che ai sensi dell'articolo 211, paragrafo 2, le norme di cui agli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicherebbero ai pagamenti concessi dagli Stati membri in forza e in conformità delle misure previste dallo stesso regolamento n. 1308 e finanziate, in tutto o in parte, dall'Unione.

²⁴⁸ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, pubblicato in *G.U.U.E.* del 20 dicembre 2013, n. L 347/549.

²⁴⁹ Cfr. il titolo V, capo II (articoli 67 e seguenti).

²⁵⁰ La misura consisteva nel riconoscimento di un sostegno ai viticoltori che decidevano di destinare parte della loro produzione di vino alla distillazione in alcol per usi commestibili ed aveva come obiettivo da un lato il sostegno al mercato del vino e, dall'altro, favorire la fornitura di alcol vinico per l'ottenimento di alcool, acquavite di vino, distillato di vino, brandy e brandy italiano. In Italia tale misura è stata attuata con il d.m. n. 1 del 7 gennaio 2009.

distillazione di crisi²⁵¹ e dell'uso di mosto di uve concentrato²⁵². Tali misure, definite per l'appunto transitorie, erano già state configurate come misure ad esaurimento dal regolamento (CE) n. 1234/2007. Per tutte, infatti, era stato previsto un termine ultimo di applicazione al 31 luglio 2012²⁵³.

Per la distillazione di vino in caso di crisi, tuttavia, il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha previsto che gli Stati membri, in casi giustificati di crisi, possono concedere pagamenti nazionali ai produttori di vino per la distillazione volontaria o obbligatoria²⁵⁴.

Sono state confermate le misure “preventive” della vendemmia verde, dei fondi di mutualizzazione e dell'assicurazione del raccolto, così come sono state mantenute le misure della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, degli investimenti e della distillazione dei sottoprodotti. E' ancora previsto il sostegno alla promozione, ma con l'importante novità rappresentata dall'apertura nei confronti della promozione sul mercato europeo, ed è stata rivisitata anche l'assegnazione dei pagamenti diretti ai viticoltori²⁵⁵.

²⁵¹ Tale misura si concretizzava nell'attribuzione di un sostegno per la destinazione di eccedenze produttive di vino alla distillazione in casi giustificati di crisi. La *ratio* era quella di ridurre o eliminare l'eccedenza e, al fine di prevenire effetti distortivi della concorrenza, l'alcool ricavato dalla distillazione poteva essere utilizzato soltanto per fini industriali o energetici. In Italia la misura è stata attuata con il d.m. n. 546 del 21 gennaio 2011.

²⁵² La norma consentiva la concessione di un sostegno a quei produttori che utilizzavano mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato al fine di incrementare il titolo alcolometrico. In Italia la misura è stata attuata con il d.m. n. 2552 dell'8 agosto 2008.

²⁵³ Cfr. gli articoli 103 *quatervicies*, 103 *quinvicies* e 103 *sexvicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007. Il mantenimento di tali misure, al momento della riforma dell'Ocm vino del 2008, era stato oggetto di critiche, anche per la motivazione superficiale addotta dal legislatore europeo. Si veda, in merito, S. MASINI, *Considerazioni sul percorso di riforma dell'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo*, cit., p. 387, il quale afferma che «non sembra soddisfacente la giustificazione contenuta nel nuovo 'considerando' 13 in ordine alla conservazione di alcune misure tradizionali riguardanti il sostegno alla distillazione di alcol per usi commestibili, alla distillazione di crisi ed al mosto di uve concentrato, al fine di evitare che "misure di mercato classiche, finora finanziate dalle risorse comunitarie, cessino di applicarsi troppo bruscamente».

²⁵⁴ Cfr. l'articolo 216 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Ai sensi di tale norma i pagamenti devono essere proporzionati e permettere di fronteggiare la crisi, ma il loro ammontare non può superare il 15% del massimale annuale previsto dall'allegato VI per lo Stato membro interessato. Secondo il disposto dell'articolo 211, paragrafo 2, lett. b) del regolamento n. 1308, inoltre, ai pagamenti nazionali per la distillazione di vino in caso di crisi non si applicano gli articoli 107, 108 e 109 TFUE in materia di aiuti di stato.

²⁵⁵ Sull'argomento si rinvia al successivo paragrafo 4.

i. Promozione

Una delle innovazioni più interessanti della riforma del 2013 è rappresentata, come si è pocanzi accennato, dalla possibilità di concedere un sostegno della durata non superiore ai tre anni per le attività di informazione e promozione dei vini dell'Unione, non più soltanto nei paesi terzi²⁵⁶, bensì anche all'interno del territorio europeo²⁵⁷. Tale ampliamento – previsto dall'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013²⁵⁸ in accoglimento delle sollecitazioni provenienti dagli operatori del settore – consente ora di inserire nei programmi di sostegno le misure di informazione e promozione dei vini europei negli Stati membri, con la specifica finalità di informare i consumatori sul consumo responsabile dei vini, nonché sui sistemi delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche vigenti nell'Unione. Entrambi gli aspetti, infatti, sembrano necessitare di una maggiore divulgazione e pubblicità, con l'obiettivo di tutelare innanzi tutto la salute dei consumatori e, inoltre, di favorire la diffusione di una appropriata e utile conoscenza e, quindi, di una cultura del vino. In tale modo sarà più agevole porre i destinatari finali dei prodotti vitivinicoli in condizione di poter orientare consapevolmente le proprie scelte.

L'articolo 5 *quater* del regolamento (CE) n. 555/2008 precisa che le informazioni destinate ai consumatori nell'ambito della misura in esame devono riguardare le caratteristiche intrinseche dei vini, mentre non è ammessa la pubblicizzazione di marchi commerciali, né l'incentivazione del consumo di vino in funzione della sua particolare origine.

Agli Stati membri è attribuito il compito di garantire che i sostegni per la promozione dei vini negli Stati membri non siano riconosciuti nel caso in cui le medesime attività siano finanziate nell'ambito di altri strumenti europei, con particolare riferimento a quelli dello sviluppo rurale²⁵⁹. La Commissione, in

²⁵⁶ Il previgente articolo 103 *septdecies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevedeva esclusivamente, infatti, la promozione sui mercati dei paesi terzi.

²⁵⁷ Si veda, sull'argomento, E. M. APPIANO, *Le riforme del 2013 alla OCM vino*, cit., p. 460.

²⁵⁸ La disciplina in materia di promozione negli Stati membri è completata dagli articoli 5 *ter* e seguenti del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione.

²⁵⁹ Cfr. l'articolo 5 *septies* del reg. ult. cit.

merito, ribadisce quanto già stabilito nelle disposizioni generali e sulle misure ammissibili di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013²⁶⁰.

Compete ai legislatori nazionali, inoltre, il potere di stabilire la procedura per la presentazione delle domande e le modalità per la selezione delle stesse, tenendo conto, ad ogni modo, dei criteri indicati dalla Commissione²⁶¹.

Analogamente alla previgente disciplina, il nuovo regolamento OCM, all'articolo 45, ha conservato la possibilità di sostegno per le misure di informazione e promozione dei vini dell'Unione nei paesi terzi²⁶². Tali misure sono applicabili solo ai vini a denominazione di origine protetta, ai vini a indicazione geografica protetta e ai vini con indicazione della varietà di uva da vino. Un'ulteriore limitazione è prevista con riferimento alle tipologie di misure di promozione ammissibili. Sono finanziabili, infatti, soltanto le azioni che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione (in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare o dell'ambiente), la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale, le campagne di informazione (in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle produzioni biologiche), gli studi di nuovi mercati per l'ampliamento degli sbocchi di mercato e, infine, gli studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione.

L'Unione europea contribuisce al finanziamento delle misure di informazione e di promozione sopra descritte in misura non superiore al 50% della spesa ammissibile.

²⁶⁰ Cfr. l'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

²⁶¹ Cfr. l'articolo 5 *septies bis* del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione.

²⁶² La disciplina è completata dagli articoli 4 e seguenti del reg. ult. cit., in materia di tipologie di azioni ammissibili al sostegno e procedure per la presentazione delle domande e la selezione delle azioni proposte.

ii. *Ristrutturazione e riconversione dei vigneti*

Tale misura è stata riproposta in ragione degli effetti strutturali positivi prodotti nel periodo precedente²⁶³ e persegue lo scopo di «*aumentare la competitività dei produttori di vino*»²⁶⁴. Si tratta dello strumento che, negli ultimi anni, ha assorbito la maggior parte delle risorse previste dai piani nazionali, a conferma di quanto abbia incontrato l'interesse dei produttori²⁶⁵. Questa forma di sostegno è condizionata alla presentazione, da parte dello Stato membro interessato, dell'inventario del potenziale produttivo, e può essere finalizzata a realizzare esclusivamente le attività ammesse, in particolare: a) la riconversione varietale, anche mediante sovrainnesto²⁶⁶; b) la diversa collocazione/reimpianto di vigneti²⁶⁷; c) il reimpianto di vigneti quando è necessario a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie su decisione dell'autorità competente²⁶⁸; infine, d) i miglioramenti delle tecniche di gestione dei vigneti, in particolare l'introduzione di sistemi avanzati di produzione sostenibile.

Emerge ancora, in particolar modo in tale ultima tipologia di attività, l'interesse per la tutela dell'ambiente, da perseguire contestualmente alle finalità

²⁶³ Cfr. il *considerando* n. 44 del regolamento (UE) n. 1308/2013. La precedente disciplina era prevista dall'articolo 103 *octodecies* del regolamento (CE) n. 1234/2007.

²⁶⁴ Cfr. l'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

²⁶⁵ Si veda F. CICCARELLI, *Il restyling dei vigneti raddoppia*, in *Agrisole*, 30 ottobre – 5 novembre 2015, p. 12. L'Autrice riporta alcuni dati significativi: nel 2015 l'Italia ha destinato alla misura in esame il 48,7% delle risorse del piano nazionale di sostegno, mentre nel 2014 il 47,9%; sempre nel 2014, osservando i dati degli altri Paesi europei, si rileva che in Romania e Bulgaria la spesa per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti ha inciso addirittura per il 99% della spesa complessiva, in Spagna per il 59%, in Grecia per il 55%, in Germania per il 58%, in Austria e Francia per il 36% e in Croazia per il 46%.

²⁶⁶ Per riconversione varietale si intende il reimpianto – sul medesimo fondo o su un fondo diverso, con o senza modifica del sistema di allevamento delle piante – di un vigneto di varietà differente e maggiormente competitiva sul mercato.

²⁶⁷ Tale forma di ristrutturazione è attuata mediante il reimpianto del vigneto in una posizione diversa e più favorevole, sia sotto il profilo agronomico (ad esempio per le caratteristiche del terreno, per l'esposizione al sole o per altre ragioni legate al clima della zona), sia sotto il profilo economico.

²⁶⁸ Al reimpianto per ragioni sanitarie o fitosanitarie è dedicato l'articolo 6 *bis* del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione.

puramente di mercato²⁶⁹. Ai sensi dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013, peraltro, i beneficiari dei sostegni per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti – al pari dei destinatari dei sussidi per la vendemmia verde – sono tenuti a rispettare le regole di condizionalità previste dal successivo articolo 93, che comprendono condizioni e norme in materia di a) ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno, b) sanità pubblica, salute delle piante e degli animali e, infine, c) benessere degli animali²⁷⁰. In caso di mancato rispetto dei criteri di condizionalità, al beneficiario è applicata una sanzione amministrativa²⁷¹.

Dal sostegno per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti è esclusa, come si può agevolmente comprendere, la destinazione dei sostegni al rinnovo normale dei vigneti, al termine del fisiologico ciclo produttivo delle piante di vite²⁷².

Quanto alla forma concreta, il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può avvenire mediante la corresponsione di un contributo ai costi sostenuti, oppure per mezzo di una compensazione – riconosciuta ai produttori fino al 100% dell'importo – per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura²⁷³.

²⁶⁹ Il paragrafo 3 dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 afferma espressamente l'intento di utilizzare la misura di sostegno della ristrutturazione e riconversione dei vigneti al fine di «contribuire al miglioramento dei sistemi avanzati di produzione sostenibile e dell'impronta ambientale del settore vitivinicolo [...]».

²⁷⁰ L'articolo 93 rinvia all'allegato II al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'individuazione delle regole di condizionalità, le quali comprendono i criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto europeo e le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali. In materia di condizionalità, in generale, si vedano D. BIANCHI, *La politica agricola comune (PAC). Tutta la PAC, niente altro che la PAC! Compendio di diritto agrario comunitario*, cit., p. 222 ss.; L. COSTATO e L. RUSSO, *Corso di diritto agrario italiano e dell'Unione europea*, cit., p. 141 ss.; A. GERMANO' e E. ROOK BASILE, *Manuale di diritto agrario comunitario*, cit., p. 222 ss.; N. LUCIFERO, *La cessione del diritto all'aiuto*, in L. COSTATO, A. GERMANO' e E. ROOK BASILE, *Trattato di diritto agrario. Volume primo: Il diritto agrario: circolazione e tutela dei diritti*, cit., p. 367 ss.

²⁷¹ Cfr. l'articolo 91 del reg. ult. cit.

²⁷² Sulle operazioni non ammissibili cfr. l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione.

²⁷³ Cfr. l'articolo 46, paragrafi 4 e 5 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Ai sensi del paragrafo 6 il contributo dell'Unione ai costi effettivi della misura non supera il 50%, ma può arrivare fino al 75% nelle regioni meno sviluppate.

iii. Vendemmia verde

Questa misura di sostegno, disciplinata all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, consiste nella distruzione integrale o, comunque, nell'eliminazione dei grappoli prima della maturazione, così da rendere nulla la produzione di uva in quel determinato fondo²⁷⁴. La rimanenza di uva sulle piante, nel caso in cui sia possibile una successiva utilizzazione a fini commerciali, esclude la possibilità di richiedere il sostegno. La vendemmia verde è considerata una misura preventiva, tendente a favorire la creazione, il mantenimento o il ripristino di una situazione di equilibrio del mercato²⁷⁵.

Quanto all'erogazione del sostegno in concreto, tale può avvenire nella forma di un indennizzo forfettario per ogni ettaro, secondo la misura stabilita dallo Stato membro competente²⁷⁶. Il regolamento si preoccupa di stabilire, tuttavia, un limite consistente nel 50% dell'ammontare derivante dai costi di distruzione del futuro raccolto e dalla perdita di reddito conseguentemente sopportata dal viticoltore²⁷⁷.

Come anticipato a proposito della misura precedentemente considerata, anche i beneficiari del sostegno per la vendemmia verde sono tenuti al rispetto delle norme di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013²⁷⁸.

iv. Fondi di mutualizzazione

Un'altra misura di sostegno con finalità preventive – già prevista ai sensi della precedente OCM²⁷⁹ – è rappresentata dai fondi di mutualizzazione, e consiste nella creazione di fondi destinati a neutralizzare o alleviare le conseguenze negative delle eventuali fluttuazioni del mercato. Il sostegno avviene mediante la

²⁷⁴ La misura in esame è stata confermata nei medesimi termini di cui al previgente articolo 103 *novodecies* del regolamento (CE) n. 1234/2007. Si veda, sull'argomento, A. GERMANO', *L'organizzazione comune del mercato del vino*, cit., p. 541.

²⁷⁵ Cfr. il *considerando* n. 45 e l'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

²⁷⁶ Sulle condizioni di attuazione della misura in esame e sugli aspetti procedurali, si vedano gli articoli da 11 a 14 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione.

²⁷⁷ Cfr. l'articolo 47, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

²⁷⁸ Cfr. gli articoli 91, 92 e 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

²⁷⁹ Cfr. l'articolo 103 *vicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007.

liquidazione di un aiuto a termine e decrescente per la copertura dei costi di amministrazione dei fondi²⁸⁰.

v. Assicurazione del raccolto

Il terzo strumento “cautelativo” è rappresentato dalla concessione di un contributo europeo ai viticoltori i quali decidono di assicurare la propria produzione nei confronti dei rischi di perdite di reddito causate da calamità naturali, da condizioni climatiche avverse o, infine, da animali, fitopatie o infestazioni parassitarie²⁸¹. Il sostegno è concesso nei limiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 1308/2013²⁸² ed a condizione che i contratti di assicurazione impongano ai soggetti assicurati la predisposizione degli opportuni mezzi precauzionali. E’ stabilito, inoltre, che i viticoltori, tenendo conto anche di eventuali altre compensazioni, non ottengano un indennizzo superiore all’ammontare complessivo della perdita di reddito patita. In ogni caso, il sostegno in esame non deve dare origine a effetti distorsivi della concorrenza per ciò che riguarda il mercato dei servizi assicurativi.

vi. Investimenti

Tale misura di sostegno può avere ad oggetto investimenti materiali o immateriali – in particolare per l’acquisto di impianti di trattamento e infrastrutture vinicole, nonché di strutture e strumenti per la commercializzazione – nell’ambito della produzione o della messa in commercio di tutti i prodotti indicati nell’allegato VII, parte II al regolamento (UE) n. 1308/2013²⁸³. Ai sensi dell’articolo 50 del citato regolamento, la misura degli investimenti può essere orientata al perseguimento di diverse finalità, come il miglioramento del

²⁸⁰ Cfr. l’articolo 48 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l’articolo 15 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione.

²⁸¹ Cfr. l’articolo 49 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e, sulle condizioni di ammissibilità, l’articolo 16 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione.

²⁸² Cfr. l’articolo 49, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

²⁸³ L’allegato VII, parte II, al regolamento (UE) n. 1308/2013 comprende le categorie di prodotti vitivinicoli, tra le quali figurano, ad esempio, oltre al vino, il vino nuovo ancora in fermentazione, il vino liquoroso ed il vino spumante.

rendimento globale dell'impresa e il suo adeguamento alle richieste del mercato, l'incremento della competitività ed il miglioramento dei risparmi energetici, dell'efficienza energetica globale e dei trattamenti sostenibili²⁸⁴. In tali ultimi obiettivi traspare, ancora una volta, l'attenzione del legislatore europeo per le esigenze di tutela ambientale.

La misura è applicata tenendo conto delle limitazioni disposte dal sopraindicato articolo 50²⁸⁵, il quale prevede anche ipotesi di esclusione dal sostegno, come nel caso delle imprese in difficoltà e delle spese non ammissibili ai sensi del richiamato art. 69, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, tra le quali, ad esempio, gli interessi passivi²⁸⁶.

Quanto agli interventi ammissibili al sostegno, il regolamento (CE) n. 555/2008 considera sia la costruzione, l'acquisizione ed il miglioramento di beni immobili, sia l'acquisto o il leasing con patto di acquisto di macchine ed attrezzature nuove, inclusi i programmi informatici²⁸⁷.

vii. Innovazione nel settore vitivinicolo

Una seconda forma di sostegno per investimenti materiali o immateriali è prevista dall'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per lo sviluppo specifico di nuovi prodotti, nuovi trattamenti e nuove tecnologie riguardanti i

²⁸⁴ Si veda, sull'argomento, E. M. APPIANO, *Le riforme del 2013 alla OCM vino*, cit., p. 460.

²⁸⁵ Cfr. i paragrafi da 2 a 5 dell'articolo 50 del reg. ult. cit.

²⁸⁶ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, pubblicato in *G.U.U.E.* del 20 dicembre 2013, n. L 347/320.

²⁸⁷ L'articolo 17 del regolamento (CE) n. 555/2008 considera finanziabili, inoltre, le spese generali legate agli interventi ammissibili, tra le quali gli studi di fattibilità e l'acquisizione di brevetti e licenze. Non sono ammessi al sussidio, al contrario, i costi relativi al contratto di leasing, come gli interessi, gli oneri assicurativi, ecc., né sono finanziabili gli interventi di semplice sostituzione, per garantire un effettivo perseguimento della *ratio* della misura, rappresentata dal miglioramento in termini di adeguamento dell'attività di impresa alla domanda del mercato e di maggiore competitività.

prodotti vitivinicoli²⁸⁸. Nella previgente disciplina, i sussidi per tali tipologie di innovazioni erano previsti unitamente agli “investimenti” di cui alla misura precedente²⁸⁹, mentre, a seguito della riforma del 2013, ad essi è stata dedicata un’apposita norma.

Tra le attività ammissibili, quindi, sono compresi non soltanto lo sviluppo e la realizzazione di nuovi prodotti o sottoprodotti del settore, bensì anche lo studio e l’elaborazione di nuovi processi e tecnologie necessari allo sviluppo dei prodotti vitivinicoli²⁹⁰.

La *ratio* espressamente dichiarata dall’articolo 51 è quella di aumentare le prospettive di commercializzazione e la competitività di tali produzioni. Il sostegno, inoltre, può essere concesso anche per i trasferimenti di conoscenze.

viii. Distillazione dei sottoprodotti

Sulla scia di quanto previsto dalla disciplina previgente²⁹¹, l’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013 conferma la possibilità di concedere un sostegno per la distillazione – sia quella volontaria, sia quella obbligatoria – nella forma di un rimborso forfettario delle spese sostenute per la raccolta dei prodotti da distillare²⁹². L’importo dell’aiuto è corrisposto ai distillatori, ma è trasferito da questi ai produttori nel caso in cui siano questi ultimi a sostenere i costi della raccolta.

L’ammontare del sostegno, nei limiti indicati dall’articolo 52 e dalla Commissione attraverso atti di esecuzione, è stabilito dagli Stati membri, i quali possono condizionare il relativo pagamento al deposito di una cauzione da parte del beneficiario.

²⁸⁸ Si veda, sull’argomento, E. M. APPIANO, *Le riforme del 2013 alla OCM vino*, cit., p. 459 ss.

²⁸⁹ Cfr. l’articolo 103 *duovicies*, paragrafo 1, lett. *b*) del regolamento (CE) n. 1234/2007. Si veda, sull’argomento, A. GERMANO, *L’organizzazione comune del mercato del vino*, cit., p. 541 ss.

²⁹⁰ Cfr. l’articolo 20 *bis* del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione.

²⁹¹ Cfr. l’articolo 103 *tervicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007.

²⁹² La misura in esame è disciplinata anche dagli articoli da 21 a 25 *bis* del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione.

La norma dispone, infine, che l'alcole ricavato all'esito del procedimento di distillazione, per il quale è stato riconosciuto il sostegno, può essere destinato unicamente all'utilizzo industriale o energetico, così da non procurare distorsioni della concorrenza.

4. Il lungo e laborioso percorso dei viticoltori verso il traguardo dei pagamenti diretti.

Come si è in precedenza richiamato, con l'approvazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 – nel contesto della riforma cd. di medio termine della politica agricola comune – le Istituzioni europee hanno ristrutturato il sistema degli aiuti, i quali, da allora, sono assegnati agli agricoltori, per la maggior parte, indipendentemente dalla produzione realizzata (cd. aiuti disaccoppiati) e sulla base dei sussidi riconosciuti in precedenza²⁹³.

In tale occasione, il legislatore europeo non ha incluso i vigneti nel nuovo meccanismo, estromettendo, pertanto, i viticoltori dal regime unico di pagamento. La definizione di «ettari ammissibili», infatti, ha compreso inizialmente soltanto le superfici agricole dell'azienda investite a seminativi o a pascolo permanente, escludendo i terreni destinati a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli²⁹⁴. La coltivazione della vite, essendo permanente al pari di frutteti, oliveti²⁹⁵, ecc., non è rientrata, perciò, nel campo di applicazione del regime di aiuti.

Con l'emanazione del regolamento (CE) n. 479/2008, nell'ambito della riforma dell'OCM vino, è stata introdotta la possibilità, per gli Stati membri, di concedere un sostegno ai viticoltori assegnando loro un diritto all'aiuto ai sensi

²⁹³ Il computo dell'aiuto si esegue sommando gli importi degli aiuti diretti che il beneficiario ha ottenuto in un certo periodo di riferimento e dividendo il risultato per il numero di ettari che hanno originato tali sussidi nel medesimo lasso di tempo.

²⁹⁴ Cfr. l'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

²⁹⁵ Gli oliveti, ancorché fossero colture permanenti, sono stati successivamente inseriti tra gli ettari ammissibili ai sensi del regolamento (CE) n. 864/2004.

del regolamento (CE) n. 1782/2003²⁹⁶. L'adesione a tale opportunità, tuttavia, avrebbe comportato, per lo Stato membro, la riduzione dell'importo dei fondi disponibili per le altre misure di sostegno in proporzione all'ammontare degli aiuti così concessi ai viticoltori. Si verificava, in sostanza, un trasferimento di risorse dall'OCM ai pagamenti diretti, con una conseguente diminuzione dei mezzi finanziari da destinare alle misure di sostegno.

In seguito all'emanazione del regolamento (CE) n. 491/2009, il regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito all'interno del regolamento (CE) n. 1234/2007, e il regime di pagamento unico e sostegno a favore dei viticoltori è stato così disciplinato all'articolo 103 *sexdecies*.

Nel frattempo, il regolamento (CE) n. 73/2009²⁹⁷ ha abrogato il regolamento (CE) n. 1782/2003 e ha mantenuto l'esplicito riferimento ai diritti all'aiuto assegnati ai viticoltori²⁹⁸.

Con il regolamento (UE) n. 1028/2012²⁹⁹, inoltre, sono stati modificati gli articoli 103 *quindecies* e 103 *sexdecies* del regolamento (CE) n. 1234/2007. Quanto al primo è stato inserito il paragrafo 1 *bis*, il quale ha disposto che entro il 1° agosto 2013, gli Stati membri avrebbero potuto decidere di ridurre, a decorrere dal 2015, l'importo disponibile per i programmi di sostegno, per destinare tali

²⁹⁶ Cfr. gli articoli 9 e 123 del regolamento (CE) n. 479/2008. Con tali disposizioni è stato modificato l'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1782/2003, il quale non esclude più le colture permanenti dal regime dei pagamenti diretti. Sull'argomento, si vedano F. ALBISINNI, *L'officina comunitaria e l'OCM vino: marchi, denominazioni e mercato*, cit., p. 432 ss.; A. GERMANO', *L'organizzazione comune del mercato del vino*, cit., p. 544 ss.; A. TOMMASINI, *Quote latte, diritti di impianto e titoli all'aiuto. Limiti all'iniziativa economica e valori del sistema*, cit., p. 37 ss.

²⁹⁷ Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, pubblicato in *G.U.U.E.* del 31 gennaio 2009, n. L 30/16. Il regolamento anzidetto ha disciplinato il regime di pagamento unico agli articoli 33 e ss. ed è stato, a sua volta, successivamente abrogato dal vigente regolamento (UE) n. 1307/2013.

²⁹⁸ Cfr. l'articolo 40 del regolamento (CE) n. 73/2009.

²⁹⁹ Regolamento (UE) n. 1028/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di pagamento unico e il sostegno a favore dei viticoltori, pubblicato in *G.U.U.E.* del 14 novembre 2012, n. L 316/41. Sull'argomento, si veda A. GERMANO' e E. ROOK BASILE, *Manuale di diritto agrario comunitario*, cit., p. 267.

risorse all'aumento dei massimali nazionali disponibili per i pagamenti diretti ai viticoltori. La norma ha precisato che l'importo derivante dalla riduzione suddetta sarebbe rimasto in via definitiva nei massimali nazionali per i pagamenti diretti e non sarebbe stato più disponibile, perciò, per le misure di sostegno dell'OCM. L'articolo 103 *sexdecies*, invece, è stato completamente riformulato. La nuova versione ha stabilito che entro il 1° dicembre 2012 gli Stati membri avrebbero potuto decidere di concedere un aiuto ai viticoltori, per l'anno 2014, ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009. Anche in questo caso, però, tale sostegno sarebbe rimasto nell'ambito del regime di pagamento unico e avrebbe cessato di essere disponibile per le altre misure di sostegno. I fondi destinati a queste ultime, quindi, sarebbero stati ridotti in proporzione.

Giungendo alla disciplina attualmente in vigore, il regolamento (UE) n. 1307/2013 ha introdotto una significativa innovazione, stabilendo, all'articolo 24, che gli Stati membri possono assegnare diritti all'aiuto anche ai viticoltori. Sono diverse, tuttavia, le condizioni richieste dall'articolata norma. Innanzi tutto possono beneficiare del pagamento gli agricoltori che rientrano nella nozione di agricoltore in attività³⁰⁰ e che presentino la domanda di assegnazione di diritti all'aiuto entro la data di scadenza a tal fine indicata³⁰¹. Oltre a ciò, è richiesto che il viticoltore non abbia percepito pagamenti per l'anno 2013 tra quelli menzionati al paragrafo 1, primo comma, del medesimo articolo 24³⁰². Infine, alla data fissata dallo Stato membro ai sensi del regolamento (CE) n. 1122/2009 per l'anno di domanda 2013, il soggetto interessato deve poter dimostrare che coltivava vigneti.

Con la riforma del 2013, quindi, il settore vitivinicolo può essere destinatario di aiuti diretti – a scelta dello Stato membro – ai sensi del relativo regolamento, e senza la necessaria distrazione di risorse dai programmi di sostegno previsti all'interno dell'OCM. In questo modo, le superfici coltivate a vigneto sono destinatarie, per la prima volta, dell'assegnazione dei titoli per gli

³⁰⁰ Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

³⁰¹ Cfr. l'articolo 24, paragrafo 1, lett. a) del reg. ult. cit.

³⁰² In particolare non devono aver ottenuto corresponsioni in relazione a una domanda di aiuto per pagamenti diretti, per aiuti nazionali transitori o per pagamenti diretti nazionali integrativi ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009.

aiuti diretti³⁰³. Si può osservare, infatti, la diversa collocazione della norma in materia di aiuti diretti ai viticoltori, non più all'interno del regolamento sull'organizzazione comune del mercato – come era avvenuto precedentemente alla riforma del 2013 – bensì in quello dedicato ai pagamenti diretti. Il regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all'OCM unica, si limita, a tal proposito, a prendere atto che le disposizioni sul sostegno dei viticoltori attraverso l'assegnazione dei diritti all'aiuto decise dagli Stati membri sono state rese definitive a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 in virtù dell'articolo 103 *quaterdecies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 e alle condizioni previste da tale disposizione³⁰⁴.

³⁰³ G. DELL'OREFICE, *Viticoltori, 600 milioni di aiuti Ue*, in *Il Sole 24 Ore* del 25 gennaio 2014, p. 18 e *Id.*, *Dalla Pac aiuti a ettaro al vigneto*, in *Agrisole*, 13-19 giugno 2014, p. 11.

³⁰⁴ Cfr. il *considerando* n. 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

CAPITOLO IV

LE REGOLE IN MATERIA DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI VITIVINICOLI

1. Le norme di commercializzazione come “filtro” di conformità dei prodotti, il ruolo della Commissione europea e quello dei legislatori nazionali.

Il regolamento unico OCM, approvato nel dicembre 2013, ha introdotto al titolo II della parte II le norme applicabili alla commercializzazione dei prodotti agricoli e alle organizzazioni di produttori³⁰⁵. La *ratio* perseguita attraverso le suddette previsioni consiste nel miglioramento delle condizioni economiche della produzione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché della qualità degli stessi³⁰⁶. Si tratta, pertanto, di obiettivi definiti in considerazione degli interessi e delle aspettative di tutti i soggetti coinvolti nella filiera, quali i produttori, i commercianti ed i consumatori.

Nelle premesse del regolamento (UE) n. 1308/2013, inoltre, le finalità sono ulteriormente chiarite, con la precisazione che «*lo scopo dell'applicazione di norme di commercializzazione è garantire l'agevole approvvigionamento del mercato con prodotti di qualità normalizzata e soddisfacente*»³⁰⁷. Emerge così il disegno del legislatore dell'Unione, e il suo intento di supportare il settore agroalimentare europeo e promuovere la *food security* e la *food safety* nel contesto generale – come osservato da un interprete – di una graduale globalizzazione della regolazione di tale mercato³⁰⁸.

³⁰⁵ Il titolo II è articolato, a sua volta, in tre distinti capi, dedicati rispettivamente alle disposizioni in materia di commercializzazione (artt. 73-123), alle disposizioni specifiche relative a singoli settori (artt. 124-151) e, infine, alle organizzazioni di produttori e loro associazioni e alle organizzazioni interprofessionali (artt. 152-175).

³⁰⁶ Cfr. il *considerando* n. 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

³⁰⁷ Cfr. il *considerando* n. 71 del reg. ult. cit.

³⁰⁸ Si veda F. ALBISINNI, *Le proposte per la riforma della PAC verso il 2020: profili di innovazione istituzionale e di contenuti*, cit., p. 625.

Il disposto di cui all'articolo 73 del regolamento (UE) n. 1308/2013, che apre il titolo dedicato alle norme di commercializzazione, stabilisce innanzi tutto che sono fatte salve le eventuali diverse disposizioni applicabili ai prodotti agricoli, così come quelle riguardanti i settori veterinario, fitosanitario e alimentare finalizzate a garantire che i prodotti immessi in commercio siano conformi alle norme igienico-sanitarie e che la salute pubblica, la salute degli animali e quella delle piante, non siano esposte a rischi. La stessa norma prevede, oltre a ciò, una distinzione generale tra norme obbligatorie e menzioni riservate facoltative per i prodotti agricoli.

Con riferimento allo specifico ambito dei prodotti vitivinicoli, la disciplina in esame riguarda numerosi aspetti, tra i quali le definizioni, designazioni e denominazioni di vendita, le pratiche enologiche, l'importazione e l'esportazione, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione dei prodotti.

Il successivo articolo 74 introduce il principio fondamentale alla base della regolazione della commercializzazione dei prodotti agricoli, statuendo che «*prodotti per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione per settore o per prodotto conformemente alla presente sezione possono essere commercializzati nell'Unione solo se conformi a tali norme*». I prodotti rientranti nel campo di applicazione delle norme di commercializzazione, tra cui quelli vitivinicoli, possono essere immessi sul mercato europeo, quindi, soltanto se sono rispettate le suddette norme³⁰⁹. L'elenco dei prodotti e dei settori interessati, giova sottolineare, è suscettibile di variazioni ad opera della Commissione, mediante il ricorso allo strumento degli atti delegati. Ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 6, infatti, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati per

³⁰⁹ L'articolo 75, paragrafo 1, individua un elenco di settori e prodotti ai quali sono applicabili le norme di commercializzazione. Vi rientrano, in particolare, l'olio di oliva e le olive da tavola, gli ortofrutticoli, i prodotti ortofrutticoli trasformati, le banane, le piante vive, le uova, le carni di pollame, i grassi da spalmare destinati al consumo umano e il luppolo. L'applicazione di tali norme è estendibile al settore vitivinicolo ai sensi del paragrafo 4, primo periodo, del medesimo articolo. Ai sensi del paragrafo 4, secondo periodo, inoltre, si applicano senz'altro al settore vitivinicolo le norme di commercializzazione relative alle materie di cui all'articolo 75, paragrafo 3, lett. f), g), h), k), m).

modificare il citato elenco di prodotti, apportando così variazioni al campo di applicazione delle norme di commercializzazione³¹⁰.

A conferma del ruolo di primo piano attribuito alla Commissione, inoltre, il paragrafo 2 dell'articolo 75, conferisce alla medesima Istituzione l'ampio potere di adottare atti delegati riguardo le norme di commercializzazione, in tutte le fasi della commercializzazione, così come in materia di deroghe ed esenzioni a tali norme, al fine di adeguare la disciplina ai continui mutamenti della situazione del mercato e della domanda dei consumatori, e all'evoluzione del diritto internazionale, nonché per evitare di intralciare il percorso di innovazione nella produzione. La Commissione, perciò, è chiamata a svolgere un ruolo essenziale e determinante anche nel sistema delle norme di commercializzazione.

Nella proposta definitiva di regolamento per la nuova OCM unica, la Commissione aveva previsto una norma di commercializzazione generale, secondo la quale i prodotti agricoli avrebbero potuto essere distribuiti sul mercato solo se conformi a una serie di direttive o alle norme stabilite dalla Commissione stessa per lo specifico settore o per lo specifico prodotto³¹¹. Al contempo, tuttavia, la proposta comprendeva anche un'innovativa disposizione, in applicazione della quale si sarebbe considerato conforme alla norma di commercializzazione generale il prodotto rispondente ai requisiti previsti da una norma in vigore adottata da una delle organizzazioni internazionali elencate nell'allegato V, ovvero la Commissione del *Codex Alimentarius* e la Commissione economica per

³¹⁰ In ragione della rilevanza di una siffatta attribuzione di poteri alla Commissione, la norma precisa che gli atti delegati devono essere strettamente limitati alle comprovate necessità derivanti dall'evoluzione della domanda dei consumatori, del progresso tecnico o da esigenze di innovazione della produzione. Oltre a questo, la Commissione è tenuta a presentare, al Parlamento europeo e al Consiglio, una relazione in merito agli atti delegati in questione, attraverso la quale rendere note le valutazioni riguardanti le necessità dei consumatori, i costi e gli oneri amministrativi per gli operatori, l'impatto sul mercato interno e internazionale, nonché, infine, i benefici apportati ai produttori e ai consumatori finali. Anche in materia di norme di commercializzazione, pertanto, il legislatore europeo ha utilizzato (in questa ed in altre occasioni, che saranno evidenziate nel prosieguo) lo strumento della delega di poteri alla Commissione, come si è avuto modo di rilevare anche nei precedenti capitoli.

³¹¹ Cfr. l'articolo 56, paragrafi 1 e 2 della proposta della Commissione del 12 ottobre 2011, COM(2011) 626 definitivo.

l'Europa delle Nazioni Unite³¹². I prodotti conformi a tali norme, così, sarebbero risultati immediatamente commercializzabili nel territorio europeo, salvo interventi della Commissione europea per la previsione di eventuali eccezioni³¹³.

Tale meccanismo è stato oggetto di obiezioni, poiché avrebbe implicato l'inserimento nell'ordinamento europeo delle norme adottate da tali organismi internazionali, senza una apposita e formale decisione in tal senso delle Istituzioni europee. E ciò è apparso tanto più discutibile, in quanto le organizzazioni internazionali in questione sono prive di legittimazione democratica e non presentano livelli di *accountability*, trasparenza e sindacabilità del tutto convincenti³¹⁴. In ragione di un tanto, in sede di approvazione finale del nuovo regolamento unico OCM, tale procedimento è stato escluso.

L'articolo 78 del regolamento (UE) n. 1308/2013 rimanda, ai fini dell'applicazione delle norme di commercializzazione, alle definizioni, designazioni e denominazioni di vendita³¹⁵ di cui all'allegato VII, il quale si occupa delle categorie di prodotti vitivinicoli nella parte II. Come si è già dato conto nel capitolo introduttivo, per "vino" si intende «*il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve*»³¹⁶. L'articolo 78, paragrafo 2, stabilisce, quindi, che le definizioni, designazioni e denominazioni di vendita suddette possono essere utilizzate nell'Unione solo per commercializzare prodotti conformi ai requisiti previsti dall'allegato VII. Alla Commissione, inoltre, è nuovamente

³¹² Cfr. l'articolo 56, paragrafo 3 della proposta della Commissione cit. Sul punto, inoltre, si veda F. ALBISINNI, *Le proposte per la riforma della PAC verso il 2020: profili di innovazione istituzionale e di contenuti*, cit., p. 625 ss. e ID., *Strumentario di diritto alimentare europeo*, cit., p. 374 ss.

³¹³ Cfr. l'articolo 57 della proposta della Commissione cit.

³¹⁴ Si veda, in proposito, F. ALBISINNI, *Le proposte per la riforma della PAC verso il 2020: profili di innovazione istituzionale e di contenuti*, cit., p. 625 ss. e ID., *Funzioni pubbliche e competenze dei privati tra accountability e trasparenza: verso un diverso ordine nella Food Law*, in *Riv. dir. alim.*, 2015, 1, p. 6 ss.

³¹⁵ L'allegato VII al regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che per "denominazione di vendita" si intende il nome con il quale è venduto un prodotto alimentare ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 2000/13/CE, o il nome del prodotto alimentare ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

³¹⁶ Cfr. il capitolo I, paragrafo 3, del presente lavoro.

attribuito il potere di adottare atti delegati relativi a modifiche, deroghe, esenzioni, modalità di interpretazione e di applicazione delle definizioni e denominazioni di vendita suddette³¹⁷.

A ulteriore dimostrazione della rafforzata posizione riconosciuta alla Commissione nell'ambito dell'ultima riforma della politica agricola comune si può rilevare, dunque, la frequente previsione del potere di adottare atti delegati, che compare con cadenza pressoché sistematica nei diversi ambiti di disciplina. Anche l'articolo 79 del regolamento (UE) n. 1308/2013, infatti, attribuisce tale potere alla Commissione, la quale può promulgare atti delegati al fine di definire i margini di tolleranza per una o più delle singole norme di commercializzazione, di modo che una devianza dai requisiti previsti dalla norma, superiore a tale limite, implichi la considerazione di tutta la partita di prodotto come non conforme. La previsione di soglie di tolleranza è ammessa per consentire di apprezzare le specificità di ciascuna categoria di prodotti, delle diverse fasi della commercializzazione e delle condizioni tecniche, di eventuali difficoltà pratiche di particolare rilievo, come pure delle caratteristiche dei mezzi di analisi. Nell'adottare i suddetti atti delegati, la Commissione deve considerare l'esigenza di non modificare le caratteristiche intrinseche del prodotto e di non abbassarne la qualità³¹⁸.

A completamento del sistema delle norme di commercializzazione, è utile sottolineare che è riservato uno spazio di intervento consistente anche ai legislatori nazionali. In primo luogo è utile anticipare che il regolamento unico OCM riconosce agli Stati membri ampie possibilità di regolamentazione nell'ambito della disciplina dei singoli aspetti, dalle pratiche enologiche, ai segni di qualità, all'etichettatura, ecc.

Oltre a tali prerogative, che saranno via via considerate nei paragrafi successivi, è opportuno sottolineare la presenza di una norma generale – già

³¹⁷ Cfr. l'articolo 78, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

³¹⁸ Cfr. l'articolo 79, paragrafo 2, del reg. ult. cit.

prevista dal precedente regolamento (CE) n. 1234/2007³¹⁹ – che attribuisce agli Stati membri il potere di stabilire norme di commercializzazione volte a regolare l’offerta sul mercato di vini, uve e mosti³²⁰. Mediante tali disposizioni – adottabili in particolare tramite decisioni delle organizzazioni interprofessionali riconosciute – i Paesi membri devono perseguire il fine del miglioramento e della stabilizzazione del funzionamento del mercato dei vini, delle uve e dei mosti e il loro contenuto, pertanto, deve essere proporzionato al raggiungimento di tale obiettivo.

Il regolamento, inoltre, pone ulteriori delimitazioni, stabilendo che le norme di commercializzazione così introdotte negli ordinamenti statali non possono riguardare le operazioni successive alla prima commercializzazione del prodotto, non possono permettere la fissazione di prezzi (neppure orientativi o raccomandati, quindi non cogenti), non possono rendere indisponibile una porzione eccessiva del raccolto dell’annata che sarebbe altrimenti disponibile e, da ultimo, non possono prevedere la possibilità di rifiutare il rilascio di attestati nazionali o europei per la circolazione e la vendita dei prodotti, se la commercializzazione è conforme alle regole in materia.

Le norme di commercializzazione approvate dagli Stati membri *ex* articolo 167 devono essere rese note agli operatori del settore per mezzo di una pubblicazione ufficiale ed integrale, e devono altresì essere comunicate alla Commissione³²¹.

Sotto il profilo dei controlli e delle sanzioni, infine, è stabilito che gli Stati membri eseguano controlli, in base ad un’analisi dei rischi, per verificare la conformità dei prodotti alle norme di commercializzazione sopra indicate e predispongano un adeguato apparato sanzionatorio per le eventuali inosservanze³²².

³¹⁹ Cfr. l’articolo 113 *quater* del regolamento (CE) n. 1234/2007.

³²⁰ Cfr. l’articolo 167 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

³²¹ Cfr. l’articolo 167, paragrafi 2 e 3, del reg. ult. cit.

³²² Cfr. l’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94,

2. I metodi e i processi per l'ottenimento dei prodotti vitivinicoli: la disciplina delle pratiche enologiche.

Con l'espressione "pratiche enologiche" si intende quell'insieme di tecniche, metodiche e procedimenti utilizzati per la produzione, l'elaborazione, il trattamento e la conservazione dei prodotti vitivinicoli. La disciplina della materia risponde alle anzidette finalità di tutela di produttori, commercianti e consumatori – in un'ottica di incremento qualitativo delle produzioni – riguardando sia gli interessi economici di tali soggetti e degli stessi Stati, sia le esigenze legate agli eventuali rischi per la salute dei destinatari finali dei prodotti.

Trattandosi di pratiche impiegate in un processo produttivo, è agevole osservare fin da subito come l'autorizzazione o la proibizione di siffatto utilizzo, nell'ambito di un ordinamento giuridico, possa configurarsi come un ostacolo tecnico all'importazione o all'esportazione del prodotto³²³. Tale aspetto appare ancor più rilevante in considerazione del processo di internazionalizzazione o globalizzazione dei mercati che caratterizza l'epoca attuale e che coinvolge, in modo apprezzabile, anche i prodotti vitivinicoli. Non è un caso, infatti, se le pratiche enologiche sono state oggetto di regolazione anche nell'ambito di trattati internazionali, tra i quali il già ricordato accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti sul commercio del vino del 2006³²⁴, e se l'Organizzazione internazionale della Vigna e del Vino dedichi alle suddette pratiche ed ai metodi di analisi dei vini una parte consistente delle proprie attività istituzionali, in particolare attraverso la compilazione e l'aggiornamento costante del cd. Codice

(CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, pubblicato in *G.U.U.E.* del 20 dicembre 2013, n. L 347/549. Sul regolamento (UE) n. 1306/2013, in generale, si vedano L. COSTATO e L. RUSSO, *Corso di diritto agrario italiano e dell'Unione europea*, cit., p. 141 ss. e A. GERMANO' e E. ROOK BASILE, *Manuale di diritto agrario comunitario*, cit., p. 222 ss. In materia di controlli e sanzioni, inoltre, si rimanda al paragrafo 8 del presente capitolo.

³²³ Si veda E. M. APPIANO e S. DINDO, *Le pratiche enologiche e la tutela delle denominazioni d'origine nell'Accordo UE/USA sul commercio del vino*, cit., p. 457 ss.; A. GERMANO', *L'organizzazione comune del mercato del vino*, cit., p. 551 ss.; ID., *La disciplina dei vini dalla produzione al mercato*, cit., p. 5 ss.

³²⁴ Oltre all'accordo firmato con gli Stati Uniti d'America, diverse convenzioni sono state concluse con altri Stati. Si rimanda, in merito, al capitolo I, paragrafo 2, del presente lavoro.

internazionale delle pratiche enologiche³²⁵. Tale documento, come si preciserà in seguito, è assunto a modello di riferimento anche per l'elaborazione e l'adozione della disciplina europea.

Il diritto europeo si occupa delle pratiche enologiche nel regolamento (UE) n. 1308/2013³²⁶, nell'allegato VIII allo stesso regolamento e nel regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione³²⁷.

Quanto al regolamento unico OCM, va innanzi tutto ricordato che l'articolo 75, paragrafo 3, prevede che le norme di commercializzazione possono riguardare uno o più degli elementi indicati nel successivo elenco, dove alla lettera g) è fatto espresso riferimento alla forma di coltivazione o allevamento ed ai metodi di produzione, comprese le pratiche enologiche e i sistemi avanzati di produzione sostenibile.

La norma specificamente dedicata all'oggetto in esame è prevista all'articolo 80, rubricato «*Pratiche enologiche e metodi di analisi*». Il paragrafo 1 introduce la regola generale secondo la quale per la produzione e la conservazione dei prodotti vitivinicoli sono impiegate esclusivamente le pratiche enologiche autorizzate in conformità dell'allegato VIII e stabilite dalla Commissione o dagli

³²⁵ Nell'ambito di tale organizzazione internazionale gli Stati aderenti hanno approvato, e aggiornano periodicamente, il cd. Codice internazionale delle pratiche enologiche, che consiste in una raccolta delle definizioni dei prodotti vitivinicoli, nonché delle pratiche e dei trattamenti enologici consentiti o non consentiti. Lo scopo di tale pubblicazione consiste nel favorire un'armonizzazione e un'uniformazione delle nozioni e delle pratiche enologiche a livello internazionale, offrendo un riferimento specialistico, nonché giuridico, per l'elaborazione di norme, accordi e convenzioni da parte degli Stati o delle organizzazioni internazionali interessate. Le disposizioni in esso contenute presentano, pertanto, natura non vincolante.

³²⁶ La disciplina di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 ha sostituito la precedente regolazione prevista agli articoli 120 *ter* e ss. del regolamento (CE) n. 1234/2007.

³²⁷ Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni, pubblicato in *G.U.U.E.* del 24 luglio 2009, n. L 193/1. In seguito alla riforma del 2013, detto regolamento è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2015/1576 della Commissione, del 6 luglio 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda alcune pratiche enologiche e del regolamento (CE) n. 436/2009 per quanto riguarda la registrazione di tali pratiche nei registri del settore vitivinicolo, pubblicato in *G.U.U.E.* del 23 settembre 2015, n. L 246/1.

Stati membri³²⁸. E' altresì stabilito che l'utilizzo delle pratiche enologiche è unicamente finalizzato a «*consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon affinamento*».

L'allegato VIII al regolamento n. 1308 è suddiviso in due parti, e prevede le norme di principio che devono essere rispettate nella successiva adozione delle regole particolari da parte della Commissione e degli Stati membri³²⁹. Spetta infatti alla Commissione, mediante l'adozione di atti delegati, il compito di autorizzare le pratiche enologiche³³⁰, tenendo conto delle pratiche e dei metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'OIV³³¹ e dei risultati dell'uso sperimentale di pratiche enologiche non ancora autorizzate, nonché della protezione della salute pubblica e del possibile rischio di induzione in errore dei consumatori. La Commissione deve inoltre curare che le caratteristiche naturali e fondamentali del vino siano salvaguardate e mantenute, e che la composizione del prodotto non sia sottoposta ad alterazioni sensibili. Infine, l'articolo 80, paragrafo 3, richiede alla Commissione di garantire un livello minimo accettabile di protezione dell'ambiente. E' opportuno sottolineare, quindi, come il regolamento metta significativamente in rilievo – ancora una volta – le esigenze trasversali di protezione degli interessi dei consumatori e dell'ambiente.

Si è ricordato in precedenza che – al pari di quanto stabilito dalla disciplina previgente – anche agli Stati è riconosciuta la possibilità di intervenire nella disciplina delle pratiche enologiche. L'articolo 83 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce, in proposito, che gli Stati membri possono limitare o vietare il ricorso a pratiche ammesse dal diritto europeo, così come introdurre regole

³²⁸ Tale disposizione non si applica per la produzione e la conservazione del succo di uve, del succo di uve concentrato, del mosto di uve e del mosto di uve concentrato destinato alla preparazione di succo di uve.

³²⁹ La parte I dell'allegato VIII è dedicata all'arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole, e prevede i limiti e le modalità ammesse per l'ottenimento dell'aumento del titolo alcolometrico naturale, nonché per le operazioni di acidificazione e disacidificazione. La parte II prevede una serie di restrizioni, tra le quali i divieti riguardanti l'aggiunta di acqua, l'aggiunta di alcole e i tagli.

³³⁰ Cfr. l'articolo 75, paragrafo 2 e paragrafo 3, lett. g), e l'articolo 80, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

³³¹ Cfr. anche il *considerando* n. 80 del reg. ult. cit.

maggiormente restrittive, allo scopo di preservare le caratteristiche fondamentali dei vini DOP e IGP, nonché dei vini spumanti e di quelli liquorosi³³². Inoltre, gli Stati membri possono consentire l'impiego di pratiche enologiche non autorizzate, ma solo ad uso sperimentale³³³. I legislatori nazionali possono usufruire dei poteri descritti, ma nel rispetto delle condizioni a tal fine stabilite dalla Commissione europea, mediante l'emanazione di atti delegati³³⁴.

L'articolo 83, paragrafo 5, infine, permette agli Stati membri di adottare o mantenere disposizioni nazionali supplementari per i prodotti che beneficiano di una norma di commercializzazione europea, a condizione che tali disposizioni siano coerenti con il diritto dell'Unione, in particolar modo con il principio della libera circolazione delle merci, e fatta salva l'applicazione della direttiva 98/34/CE³³⁵.

Dopo aver stabilito quali pratiche enologiche siano utilizzabili nei processi produttivi, ci si deve domandare quali possano essere le conseguenze dell'eventuale ricorso a pratiche non ammesse. Il regolamento (UE) n. 1308/2013 – in linea con il principio generale di cui all'articolo 74 – stabilisce il divieto di commercializzazione dei prodotti vitivinicoli sottoposti a pratiche non autorizzate dall'Unione europea o dagli Stati membri o, comunque, non conformi alle disposizioni dell'allegato VIII³³⁶. E' prevista, altresì, la distruzione dei suddetti prodotti, salvo che gli Stati membri – in conformità alle norme stabilite in merito dalla Commissione mediante atti delegati – ne consentano l'impiego nelle distillerie, negli acetifici o per altri fini industriali. Tale possibilità, tuttavia, non deve avere l'effetto di incentivare la produzione di vini mediante l'utilizzo di pratiche non ammesse.

³³² Cfr. l'articolo 83, paragrafo 2, del reg. ult. cit.

³³³ Cfr. l'articolo 83, paragrafo 3, del reg. ult. cit.

³³⁴ Cfr. l'articolo 83, paragrafo 4, del reg. ult. cit.

³³⁵ Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, pubblicata in *G.U.C.E.* del 21 luglio 1998, n. L 204/37.

³³⁶ Cfr. l'articolo 80, paragrafi 2 e 4, del reg. ult. cit.

L'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento unico OCM, infine, si occupa dei metodi di analisi, ossia di quell'insieme di criteri, procedimenti e tecniche necessari per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti³³⁷. E' attribuito alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per la definizione dei metodi di analisi, i quali si basano su quelli raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della Vigna e del Vino, salvo che tali metodi siano inefficaci o inadeguati al conseguimento dei fini europei³³⁸. Il regolamento, inoltre, stabilisce che la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le modalità di applicazione delle norme di commercializzazione per settore o per prodotto e che fissino le regole per stabilire se i prodotti sono stati sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate, le regole per i metodi di analisi idonei a determinare le caratteristiche dei prodotti, nonché quelle per l'individuazione dei livelli di tolleranza³³⁹.

La Commissione, con il citato regolamento (CE) n. 606/2009 – più volte modificato e integrato – ha fornito le norme e le definizioni riguardanti l'utilizzo delle pratiche enologiche in via ordinaria e sperimentale, sui vini e sugli altri prodotti vitivinicoli, nonché le relative restrizioni; ha disciplinato, inoltre, le condizioni di detenzione, circolazione e utilizzo dei prodotti vitivinicoli sottoposti a pratiche non consentite e, infine, i metodi di analisi comunitari³⁴⁰.

³³⁷ Cfr. l'articolo 75, paragrafo 5, lett. *d*) del reg. ult. cit.

³³⁸ Cfr. l'articolo 15 e l'allegato IV del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione. Come già ricordato, in seguito alla riforma del dicembre 2013, la Commissione ha provveduto a modificare il regolamento n. 606 mediante l'approvazione del regolamento delegato (UE) n. 2015/1576 (v. nota n. 314).

³³⁹ Cfr. l'articolo 91 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

³⁴⁰ Il testo del regolamento (CE) n. 606/2009 contiene norme di carattere generale, mentre le disposizioni di dettaglio sono definite negli allegati al medesimo regolamento. L'allegato I A è dedicato alle pratiche e ai trattamenti enologici autorizzati, prevedendone anche le eventuali condizioni e limiti d'uso. In calce al suddetto allegato sono previste 18 appendici per la specificazione delle prescrizioni riguardanti singole pratiche. Gli allegati I B e I C disciplinano rispettivamente i limiti relativi al tenore di anidride solforosa e i limiti relativi al tenore di acidità volatile dei vini, mentre l'allegato I D prevede i limiti e le condizioni per la dolcificazione dei vini. L'allegato II introduce le norme sulle pratiche enologiche per la produzione di vini spumanti, spumanti di qualità e spumanti di qualità del tipo aromatico. Il successivo allegato III riguarda i vini liquorosi e l'allegato IV, infine, i metodi comunitari di analisi per i prodotti vitivinicoli.

3. Il vino e i segni del territorio e della qualità: le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dall'introduzione dei VQPRD alla svolta del 2008.

La progressiva tendenza degli scambi commerciali verso la globalizzazione e la notoria posizione di fragilità dei prodotti agricoli – e, quindi, anche dei prodotti vitivinicoli – sul mercato, ha indotto i legislatori nazionali e quello europeo a prevedere, nel corso del tempo, una serie di misure e di rimedi, onde consentire alle imprese del settore, in particolare a quelle di dimensioni più contenute, di poter proseguire con profitto la loro attività, adeguandola alle esigenze della nuova economia³⁴¹.

Nell'ambito di tale insieme di provvedimenti, un ruolo di notevole significato è svolto dagli strumenti giuridici volti alla valorizzazione delle produzioni agricole, in special modo di quelle di qualità, facendo leva sull'origine geografica dei prodotti e sulle caratteristiche, proprietà e unicità conferite agli stessi dalle singole zone di provenienza.

Con riguardo ai vini, è facilmente constatabile che tra gli innumerevoli prodotti offerti sul mercato le differenze sono molteplici, in alcuni casi estremamente pronunciate. Ad attribuire caratteristiche tanto dissomiglianti e variegate – soprattutto dal punto di vista organolettico – contribuiscono diversi fattori, tra i quali la varietà del vitigno, il territorio in cui è coltivato (con le peculiarità dei terreni, del clima e di molti altri fattori naturali e ambientali), le modalità di trasformazione e lavorazione delle uve e dei mosti, l'apporto delle conoscenze umane. Si è da tempo avvertita, quindi, l'esigenza di comunicare ai consumatori tali informazioni, così da mettere gli stessi in condizioni di prediligere il prodotto che presenta le caratteristiche ricercate e consentire alle imprese produttrici di giovare di tali attributi.

³⁴¹ In generale, sull'argomento, si vedano F. CASUCCI (a cura di), *Il mercato europeo del vino*, cit., p. 15 ss. e C. GALLI, *Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari*, cit., p. 60 ss.

Il legislatore – quello nazionale prima e quello europeo poi – hanno preso atto di tale situazione e hanno predisposto norme di commercializzazione volte a consentire la distinzione sul mercato dei vini di qualità dagli altri vini “comuni”. La definizione di siffatti istituti e di siffatte norme, e l’attribuzione del diritto all’utilizzo esclusivo dei nomi protetti ai produttori che le rispettano, ha condotto all’affermazione e al consolidamento di un sistema di segni di qualità, i quali da un lato favoriscono e tutelano le imprese, dall’altro riconoscono ai consumatori la possibilità di una scelta consapevole e li preservano da possibili indicazioni illegittime³⁴².

Così, accanto all’istituto del marchio – individuale e collettivo – si sono sviluppate e diffuse le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le quali, insieme alle specialità tradizionali garantite, trovano attualmente una disciplina unitaria nel regolamento (UE) n. 1151/2012³⁴³.

³⁴² Si vedano, sull’argomento, A. GERMANO’, *L’organizzazione comune del mercato del vino*, cit., p. 555 ss.; ID., *La disciplina dei vini dalla produzione al mercato*, cit., p. 7 ss.

³⁴³ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, pubblicato in *G.U.U.E.* del 14 dicembre 2012, n. L343/1. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (ad eccezione dei prodotti vitivinicoli, come si esporrà nel prosieguo) sono state istituite dall’ordinamento europeo nel 1992, con il regolamento (CEE) n. 2081/1992, mentre alle attestazioni di specificità è stato dedicato il regolamento (CEE) n. 2082/1992. Tali regolamenti sono stati successivamente abrogati e sostituiti dal regolamento (CE) n. 509/2006, relativo alle specialità tradizionali garantite, e dal regolamento (CE) n. 510/2006, relativo alle indicazioni geografiche ed alle denominazioni di origine. Anche i regolamenti del 2006 sono stati abrogati, ad opera del citato regolamento (UE) n. 1151/2012 attualmente in vigore. Sull’argomento, in generale, si vedano I. CANFORA, *Le “specialità tradizionali garantite”*, in L. COSTATO, A. GERMANO’ e E. ROOK BASILE, *Trattato di diritto agrario. Volume terzo: Il diritto agroalimentare*, cit., p. 73 ss.; F. CAPELLI, *La protezione giuridica dei prodotti agro-alimentari di qualità e tipici in Italia e nell’Unione europea*, in *Dir. com. e scambi int.*, 2001, 1, p. 177 ss.; L. COSTATO, *Il regolamento N. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari*, in *Riv. dir. agr.*, 2012, I, p. 648 ss.; L. COSTATO, P. BORGHI e S. RIZZIOLI, *Compendio di diritto alimentare*, VI ed., Padova, 2013, p. 176 ss.; L. COSTATO e L. RUSSO, *Corso di diritto agrario italiano e dell’Unione europea*, cit., p. 217 ss.; C. GALLI, *Globalizzazione dell’economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari*, cit., p. 60 ss.; A. GERMANO’ e E. ROOK BASILE, *Manuale di diritto agrario comunitario*, cit., p. 269 ss.; A. GERMANO’ e G. STRAMBI, *Il nuovo diritto agrario dell’Unione europea: i regolamenti 1169/2011 e 1151/2012 sull’informazione e sui regimi di qualità degli alimenti e i regolamenti del 17 dicembre 2013 sulla PAC – Atti dei Seminari (Firenze, 12 settembre 2013, 28 maggio, 6 e 13 giugno 2014)*, cit., p. 21 ss.; N. LUCIFERO, *La comunicazione simbolica nel mercato alimentare: marchi e segni del territorio*, in L. COSTATO, A. GERMANO’ e E. ROOK BASILE, *Trattato di diritto agrario. Volume terzo: Il diritto agroalimentare*, cit., p. 321 ss.; S. MASINI, *PDO, PGI and TSG*, in L. COSTATO e F. ALBISINNI, *European*

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, tale regolamento non si applica alle bevande spiritose, ai vini aromatizzati e ai prodotti vitivinicoli, ad eccezione degli aceti di vino.

Le denominazioni d'origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, infatti, trovano la loro attuale disciplina agli articoli 92 e seguenti del regolamento (UE) n. 1308/2013, mentre alle bevande spiritose ed ai vini aromatizzati sono dedicati rispettivamente il regolamento (CE) n. 110/2008³⁴⁴ e il regolamento (UE) n. 251/2014³⁴⁵. A ben vedere, i prodotti del settore vitivinicolo hanno sempre avuto una regolazione autonoma e specifica per ciò che riguarda le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche³⁴⁶. Tale

Food Law, cit., p. 351 ss.; ID., *Corso di diritto alimentare*, cit., p. 235 ss.; L. PETRELLI, *I regimi di qualità nel diritto alimentare dell'Unione europea. Prodotti DOP IGP STG biologici e delle regioni ultraperiferiche*, Napoli, 2012; E. ROOK BASILE, *I segni distintivi dei prodotti agricoli*, in COSTATO (diretto da), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, cit., p. 730 ss.; I. TRAPE', *I segni del territorio. Profili giuridici delle indicazioni di origine dei prodotti agroalimentari tra competitività, interessi dei consumatori e sviluppo rurale*, Milano, 2012.

³⁴⁴ Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, pubblicato in *G.U.U.E.* del 13 febbraio 2008, n. L 39/16.

³⁴⁵ Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, pubblicato in *G.U.U.E.* del 20 marzo 2014, n. L 84/14.

³⁴⁶ In generale, sulle denominazioni di origine e sulle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli, si vedano F. ALBISINNI, *L'officina comunitaria e l'OCM vino: marchi, denominazioni e mercato*, cit., p. 422 ss.; ID., *Wines*, in L. COSTATO e F. ALBISINNI, *European Food Law*, cit., p. 415 ss.; ID., *La OCM vino: denominazioni di origine, etichettatura e tracciabilità nel nuovo disegno disciplinare europeo*, cit., p. 3 ss.; E. M. APPIANO, *Le pratiche enologiche e la tutela delle indicazioni di qualità nell'accordo UE/USA sul commercio del vino ed in altri trattati della Comunità*, cit., p. 348 ss.; E. M. APPIANO e S. DINDO, *Le pratiche enologiche e la tutela delle denominazioni d'origine nell'Accordo UE/USA sul commercio del vino*, cit., p. 455 ss.; F. CAPELLI, *La protezione giuridica dei prodotti agro-alimentari di qualità e tipici in Italia e nell'Unione europea*, cit., p. 177 ss.; L. COSTATO, P. BORGHI e S. RIZZIOLI, *Compendio di diritto alimentare*, cit., p. 193 ss.; L. COSTATO e L. RUSSO, *Corso di diritto agrario italiano e dell'Unione europea*, cit., p. 237 ss.; T. GEORGOPOULOS, *La protection renforcée des appellations d'origine à l'égard des marques viticoles*, in *Revue de droit rural*, 2010, Novembre, p. 13 ss.; A. GERMANO', *L'organizzazione comune del mercato del vino*, cit., p. 532 ss.; ID., *La disciplina dei vini dalla produzione al mercato*, cit., p. 3 ss.; S. MASINI, *Corso di diritto alimentare*, cit., p. 280 ss.; L. PETRELLI, *I regimi di qualità nel diritto alimentare dell'Unione europea. Prodotti DOP IGP STG biologici e delle regioni ultraperiferiche*, cit., p. 343 ss.

regolazione, peraltro, ha preceduto di molto tempo quella relativa agli altri prodotti agricoli e alimentari, introdotta con due regolamenti nel 1992.

All’emanazione del regolamento (CEE) n. 24/1962 risale, invero, la creazione della categoria dei “vini di qualità prodotti in regioni determinate” (VQPRD), con l’attribuzione al Consiglio del compito di definire una regolamentazione comunitaria in materia³⁴⁷. Il regolamento ha precisato che il Consiglio, nell’elaborazione della disciplina dei VQPRD, doveva considerare da un lato le condizioni tradizionali di produzione e dall’altro le esigenze legate alla politica di qualità e alla realizzazione del mercato unico. Un significativo aspetto che ha caratterizzato fin dall’origine la regolazione della materia, giova sottolineare, è consistito nel riconoscimento di un ampio potere di intervento agli Stati membri³⁴⁸.

La prima disciplina organica dei VQPRD è stata introdotta con il regolamento (CEE) n. 817/70, un provvedimento apposito immediatamente successivo al regolamento (CEE) n. 816/70, dedicato all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Fino agli anni Novanta, si evidenzia, la regolazione generale dell’OCM vino è stata mantenuta distinta da quella per i VQPRD. Le ragioni di tale separazione sono probabilmente consistite nella considerazione del mercato dei vini di qualità come un ambito a sé stante rispetto a quello dei vini comuni e nell’intenzione, per l’appunto, di prevedere un abbondante spazio di intervento ai legislatori nazionali. Il regolamento del 1970, infatti, ha fornito un quadro disciplinare piuttosto sintetico, limitandosi ad una normazione di massima in modo da consentire agli Stati membri la definizione delle disposizioni di dettaglio.

³⁴⁷ Cfr. l’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 24/1962, cit. Sul regolamento del 1962 si veda L. PETRELLI, *I regimi di qualità nel diritto alimentare dell’Unione europea. Prodotti DOP IGP STG biologici e delle regioni ultraperiferiche*, cit., p. 343 ss.

³⁴⁸ Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del reg. ult. cit. agli Stati membri è stato attribuito il potere di incidere sulla disciplina degli elementi fondamentali della materia (ad esempio per ciò che riguarda la delimitazione della zona di produzione, il tipo dei vitigni, i metodi di vinificazione, ecc.) ma non solo. I legislatori nazionali, infatti, si sono visti riconoscere la possibilità di fissare anche tutte le condizioni di produzione e le caratteristiche complementari alle quali dovevano rispondere i VQPRD.

La metodica sopra descritta è stata mantenuta anche in occasione delle successive riforme della disciplina dei VQPRD, attuate con i regolamenti (CEE) n. 338/79 e (CEE) n. 823/87, entrambe approvate contestualmente alla revisione dell'OCM vino³⁴⁹. Tali provvedimenti hanno conservato il nucleo essenziale delle disposizioni originali e hanno introdotto, al contempo, nuove previsioni, perseguendo così il fine di rendere maggiormente completa la disciplina e mantenendo il ruolo di primo piano degli Stati membri³⁵⁰.

Il regolamento (CE) n. 1493/99, di riforma dell'organizzazione comune del mercato dei vini, ha abbracciato, per la prima volta, anche la disciplina dei VQPRD³⁵¹. Il legislatore europeo, nell'occasione, ha quindi abbandonato la duplicazione dei provvedimenti, in un'ottica di progressiva armonizzazione ed integrazione del quadro normativo, ed ha adeguato la regolazione in materia agli obblighi derivanti dal diritto internazionale e, in particolare, dall'accordo TRIPS. Con il citato regolamento sono state confermate le attribuzioni riservate agli Stati membri e sono state riconosciute significative prerogative anche alle organizzazioni dei produttori.

Con la riforma della OCM vino del 2008 è stata impressa una svolta importante al regime giuridico dei vini di qualità, dopo più di quarant'anni di applicazione e consolidamento del sistema dei VQPRD³⁵². Con l'emanazione del

³⁴⁹ Attuate rispettivamente con i regolamenti (CEE) n. 337/79 e (CEE) n. 822/87.

³⁵⁰ Sull'evoluzione della disciplina in materia di VQPRD, in generale, si veda L. PETRELLI, *I regimi di qualità nel diritto alimentare dell'Unione europea. Prodotti DOP IGP STG biologici e delle regioni ultraperiferiche*, cit., p. 343 ss.

³⁵¹ Sul regolamento (CE) n. 1493/99 si vedano F. ALBISINNI, *L'officina comunitaria e l'OCM vino: marchi, denominazioni e mercato*, cit., p. 434 ss.; A. GERMANO', *L'organizzazione comune del mercato del vino*, cit., p. 555 ss.; L. COSTATO, P. BORGHI e S. RIZZIOLI, *Compendio di diritto alimentare*, cit., p. 193 ss.; L. COSTATO e L. RUSSO, *Corso di diritto agrario italiano e dell'Unione europea*, cit., p. 237 ss.; L. PAOLONI, *L'OCM nel settore vitivinicolo*, in COSTATO (diretto da), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, cit., p. 914 ss.; L. PETRELLI, *I regimi di qualità nel diritto alimentare dell'Unione europea. Prodotti DOP IGP STG biologici e delle regioni ultraperiferiche*, cit., p. 346 ss.

³⁵² Si vedano, sulla riforma del 2008, F. ALBISINNI, *L'officina comunitaria e l'OCM vino: marchi, denominazioni e mercato*, cit., p. 422 ss.; L. COSTATO, P. BORGHI e S. RIZZIOLI, *Compendio di diritto alimentare*, cit., p. 193 ss.; A. GERMANO', *L'organizzazione comune del mercato del vino*, cit., p. 555 ss.; S. MASINI, *Considerazioni sul percorso di riforma dell'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo*, cit., p. 383 ss.; L. PETRELLI, *I regimi di qualità nel diritto alimentare dell'Unione europea. Prodotti DOP IGP STG biologici e delle regioni ultraperiferiche*, cit., p. 350 ss.

regolamento (CE) n. 479/2008, infatti, i segni previsti per gli altri prodotti agricoli e alimentari dall'allora vigente regolamento (CE) n. 510/2006 – ovvero le formule DOP e IGP – sono stati estesi ai prodotti vitivinicoli³⁵³.

Tale scelta è stata adottata al termine di un confronto tra le due opposte opinioni del mantenimento del regime previgente differenziato e, viceversa, dell'allineamento del sistema dei vini a quello generale previsto per le DOP e le IGP³⁵⁴. La ragione che ha indotto il legislatore europeo a compiere una siffatta scelta è fondamentalmente ravvisabile nella volontà di fornire agli operatori economici gli strumenti idonei ad affrontare un mercato sempre più tendente all'internazionalizzazione, caratterizzato dalla sempre crescente presenza di soggetti estranei al contesto locale ed europeo e, perciò, dotati di scarsa conoscenza – e confidenza – della precedente molteplicità di simboli. E' utile osservare, tuttavia, che il contestuale mantenimento delle cd. menzioni tradizionali ha comunque consentito l'immissione sul mercato di vini contraddistinti dalle molteplici e variegate espressioni tradizionalmente utilizzate negli Stati membri per indicare che il prodotto in questione reca una DOP o una

³⁵³ Cfr. il *considerando* n. 27 del regolamento (CE) n. 479/2008: «Il concetto di vino di qualità nella Comunità si fonda tra l'altro sulle specifiche caratteristiche attribuibili all'origine geografica del vino. I consumatori possono individuare tali vini grazie alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette, benché l'attuale sistema non sia completamente a punto sotto questo profilo. Per permettere l'istituzione di un quadro trasparente e più completo che corrobora l'indicazione di qualità di tali prodotti, si dovrebbe prevedere un regime che permetta di esaminare le domande di denominazione di origine o indicazione geografica in linea con l'impostazione seguita nell'ambito della normativa trasversale della qualità applicata dalla Comunità ai prodotti alimentari deversi dal vino e dalle bevande spiritose nel regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari».

³⁵⁴ Sul punto, F. ALBISINNI, *Op. ult. cit.*, p. 435, rileva che gli Stati membri dell'Europa settentrionale criticavano la possibilità di utilizzare nella commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari segni di qualità in numero eccessivo – ritenendo tale situazione una possibile causa di confusione per i consumatori – e sostenevano, pertanto, l'unificazione dei regimi di qualità. All'opposto, i Paesi del Sud Europa, storicamente produttori di vini e tradizionalmente inclini a considerare e apprezzare gli aspetti geografici della qualità, sostenevano l'opportunità di proseguire sulla strada già intrapresa e, quindi, di preservare la distinzione degli strumenti di comunicazione simbolica esistente.

IGP³⁵⁵. Un tanto sembra ostacolare o contraddire, quantomeno in parte, la realizzazione del proposito suddetto.

Emergeva l'intento, inoltre, di unificare il sistema dei prodotti agricoli e alimentari di qualità – benché tale scelta non rispondesse ad un obbligo di diritto internazionale³⁵⁶ – nonché quello di ampliare dal punto di vista quantitativo i volumi di produzioni vitivinicole che potessero accedere alla categoria dei vini di qualità.

Tra le innovazioni introdotte nel 2008 per i prodotti vitivinicoli, oltre all'estensione dell'utilizzo delle formule DOP e IGP, si ricorda anche la modificazione del procedimento di registrazione delle denominazioni e indicazioni geografiche. Tale procedura, infatti, non avviene più a livello nazionale, bensì prevede anche una fase europea necessaria, tanto che la decisione ultima sul conferimento della protezione spetta alla Commissione europea³⁵⁷. Anche tali disposizioni procedurali si possono leggere alla luce del percorso di centralizzazione regolatoria già ricordato, intrapreso dal legislatore europeo al fine di compensare, nell'ambito dell'adeguamento e dell'evoluzione della politica agricola comune, l'attribuzione agli Stati membri di ampie competenze decisionali³⁵⁸.

Tornando alle innovazioni sostanziali, prima del regolamento del 2008 i vini erano distinti in due categorie, ognuna sottoposta ad una specifica regolazione. Da

³⁵⁵ Cfr. gli articoli 54 e ss. del regolamento (CE) n. 479/2008, oggi abrogati e sostituiti dagli articoli 112 e ss. del regolamento (UE) n. 1308/2013. Sulle menzioni tradizionali si rimanda al paragrafo 6 del presente capitolo.

³⁵⁶ In merito F. ALBISINNI, *Op. ult. cit.*, p. 435, sottolinea che «una siffatta mutazione ed unificazione dei segni distintivi non era imposta dagli accordi internazionali. Al contrario, proprio l'accordo TRIPS, prevedendo differenziate tutele per le indicazioni geografiche per i vini e gli alcolici (art. 23) e per gli altri prodotti alimentari (art. 22), e sottolineando la «protezione aggiuntiva» accordata ai vini e agli alcolici, ben giustificava anche una differenziazione dei segni distintivi».

³⁵⁷ Cfr. le norme di cui agli articoli 38 e ss. del regolamento (CE) n. 479/2008, poi ricollocate agli articoli 118 *sexies* e seguenti del regolamento (CE) n. 1234/2007. Prima dell'approvazione del regolamento del 2008, erano gli stessi Stati membri a riconoscere i VQPRD e a comunicarne successivamente l'elencazione alla Commissione, allegando le norme di diritto interno che disciplinavano le diverse modalità di produzione. La Commissione, dal canto suo, era tenuta a pubblicare l'elenco suddetto in una apposita serie della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C), senza poter sindacare le decisioni assunte a livello nazionale.

³⁵⁸ Si veda, al riguardo, il capitolo III, paragrafo 1, del presente lavoro.

un lato vi erano i vini di qualità, rappresentati dai VQPRD³⁵⁹, e dall'altro vi erano i vini da tavola³⁶⁰. Nell'ambito di questi ultimi rientravano sia i vini senza alcuna indicazione della varietà di vitigno, dell'annata di vendemmia e della zona di origine, sia i vini con l'indicazione di tali dati, come ad esempio, per i produttori italiani, i vini a indicazione geografica tipica (IGT)³⁶¹.

Con il rivoluzionamento della disciplina, apportato dal regolamento (CE) n. 479/2008, la gamma dei vini di qualità è stata articolata in modo tale da ricomprendere i vini DOP e i vini IGP. Ne è risultato, pertanto, un ampliamento del novero dei vini di pregio, poiché nell'ambito dei vini a IGP sono stati inclusi anche i vini che precedentemente erano classificati come vini da tavola con indicazione geografica, tra i quali, per l'appunto, i sopra citati vini IGT³⁶². Tale scelta non ha mancato di suscitare, peraltro, perplessità e riserve, in particolare per i possibili effetti negativi – in termini di svalutazione – derivanti da un'eccessiva espansione della categoria dei vini di qualità³⁶³. E' sembrato palese, in proposito, l'intento del legislatore di favorire le imprese del settore di grandi dimensioni, produttrici di ingenti quantitativi di vini, per i quali da allora è stato possibile accedere all'alveo dei vini di qualità, prima destinato ad accogliere soltanto produzioni di entità contenuta.

³⁵⁹ Ai VQPRD era dedicata la disciplina prevista agli articoli 54 e seguenti del regolamento (CE) 1493/99.

³⁶⁰ Cfr. gli articoli 42 e seguenti del reg. ult. cit.

³⁶¹ Cfr., sul punto, l'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1493/99 e l'articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione.

³⁶² Si veda, in proposito, F. ALBISINNI, *L'officina comunitaria e l'OCM vino: marchi, denominazioni e mercato*, cit., p. 436, il quale osserva che «in conseguenza della riforma, gli elementi di regolazione e identità, che in passato marcavano nettamente la differenza fra IGT e VQPRD assegnandoli a due classi di prodotto fortemente distinte, sono oggi molto attenuati fra vini IGP e DOP, in ragione della comune appartenenza ad un unico ambito disciplinare».

³⁶³ F. ALBISINNI, *Op. ult. cit.*, rileva al riguardo che «il rischio di dilatazione della classe dei vini di qualità (e quindi di banalizzazione dei prodotti di maggior pregio, a vantaggio di quelli più economici, che possono però vantare l'appartenenza al medesimo ambito disciplinare) appare ancora più grave, ove si consideri l'ulteriore incisiva novità introdotta dalla OCM, quanto alla possibilità di indicare l'annata e la varietà delle uve anche sui vini comuni privi di indicazione geografica; possibilità che non era consentita dal reg. n. 1493/99 per i semplici vini da tavola, ma soltanto per gli IGT, e dunque era limitata ai soli vini che avevano comunque un accertato legame con un ben preciso territorio».

4. (Segue) I concetti di DOP e IGP e la procedura bifasica per il conferimento della protezione.

Come già riferito, la disciplina oggi vigente in materia di denominazioni di origine e indicazioni geografiche relative ai prodotti vitivinicoli è stata collocata nel titolo II della parte seconda del regolamento (UE) n. 1308/2013, dove alla materia è stata dedicata un'apposita sezione³⁶⁴. La norma di apertura delimita l'ambito di applicazione della disciplina ai prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII espressamente richiamati³⁶⁵. Inoltre, sono precisati i presupposti sui quali le regole sono fondate, in particolare la protezione dei legittimi interessi di produttori e consumatori, l'assicurazione del buon funzionamento del mercato interno dei prodotti vitivinicoli e la promozione delle produzioni di pregio, tenendo conto anche delle politiche nazionali sulla qualità. Emergono espressamente, pertanto, i fondamentali obiettivi perseguiti dal legislatore europeo, il quale deve intervenire soppesando i diversi interessi coinvolti, dalla necessaria salvaguardia del corretto andamento delle dinamiche economiche, alla difesa della posizione di imprese produttrici e consumatori, all'incentivo e alla spinta delle produzioni qualitativamente pregevoli.

Anche con riferimento alla disciplina delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, è bene evidenziare, alla Commissione è riconosciuto un ruolo di primario rilievo. Il regolamento (UE) n. 1308/2013, infatti, assegna alla Commissione il potere di adottare atti delegati volti regolamentare ampie porzioni della materia³⁶⁶. Tali attribuzioni comprendono, in

³⁶⁴ Cfr. gli articoli da 92 a 116 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Si vedano, sull'argomento, in generale, E. M. APPIANO, *Le riforme del 2013 alla OCM vino*, cit., p. 460 ss.; L. COSTATO e L. RUSSO, *Corso di diritto agrario italiano e dell'Unione europea*, cit., p. 237 ss.; S. MASINI, *Corso di diritto alimentare*, cit., p. 280 ss.

³⁶⁵ Cfr. l'articolo 92 del reg. ult. cit., il quale estende l'ambito di applicazione delle norme in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali ai seguenti prodotti: vini, vini liquorosi, vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti di qualità del tipo aromatico, vini frizzanti, vini frizzanti gassificati, mosti di uve parzialmente fermentati, vini ottenuti da uve appassite e vini di uve stramature.

³⁶⁶ Cfr. l'articolo 109 del regolamento (UE) n. 1308/2013. In attesa di eventuali interventi della Commissione in materia, è in vigore il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14

particolare, la definizione di norme specifiche in materia di delimitazione della zona geografica, di condizioni alle quali il disciplinare di produzione può comprendere requisiti supplementari e di procedura per la domanda di registrazione. Allo stesso tempo, alla Commissione è conferito anche il potere di adottare atti di esecuzione finalizzati all'introduzione di disposizioni di dettaglio a completamento della disciplina³⁶⁷. Tali misure possono riguardare, tra le numerose previste, le informazioni da fornire nel disciplinare di produzione riguardo al legame tra zona geografica e prodotto finale, la pubblicazione delle decisioni di concessione o di rigetto della protezione, la creazione e l'aggiornamento del registro delle DOP e IGP e la presentazione delle cd. domande transfrontaliere.

L'articolo 93 costituisce una norma fondamentale, poiché introduce le nozioni di "denominazione di origine" e di "indicazione geografica", confermando nella sostanza le formulazioni precedentemente vigenti³⁶⁸.

Per "denominazione di origine" si intende il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, di un paese, che serve a designare un prodotto vitivinicolo conforme a quattro requisiti. Innanzi tutto la qualità e le caratteristiche del prodotto devono essere riconducibili essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali ed umani. Il prodotto deve essere ottenuto da uve provenienti esclusivamente dalla zona geografica in questione. Dopo di ciò, le fasi della produzione devono svolgersi in quella medesima zona. Per "produzione", si evidenzia, devono intendersi *«tutte le operazioni eseguite dalla vendemmia dell'uva fino al completamento del processo di vinificazione»*³⁶⁹. Sono

luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, pubblicato in *G.U.U.E.* del 24 luglio 2009, n. L 193/60.

³⁶⁷ Cfr. gli articoli 110 e 111 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

³⁶⁸ Cfr. l'articolo 118 *ter* del regolamento (CE) n. 1234/2007.

³⁶⁹ Cfr. l'articolo 93, paragrafo 4, del reg. ult. cit. Si veda, in merito, E. M. APPIANO, *Le riforme del 2013 alla OCM vino*, cit., p. 460, il quale rileva che «[...] la nuova OCM introduce un elemento di maggiore differenziazione tra i vini DOP e quelli IGP: sebbene per entrambe si continua a richiedere

esplicitamente escluse, quindi, le operazioni successive alla produzione. Tale precisazione, peraltro, è prevista solo con riferimento alle DOP e non anche nei riguardi delle IGP. Infine, il prodotto deve essere ottenuto unicamente da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera*, non dunque da un incrocio di viti appartenenti alla specie suddetta con altre specie del genere *Vitis*.

Con l'espressione "indicazione geografica" il regolamento intende un'indicazione riferita a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, a un paese, volta a designare un prodotto vitivinicolo sempre rispondente a quattro attributi. In primo luogo il prodotto deve possedere qualità, notorietà o altre peculiarità attribuibili all'area geografica di origine. In secondo luogo, le uve da cui è ottenuto il prodotto devono provenire per almeno l'85% esclusivamente dalla zona geografica. La rimanente quota del 15% delle uve può non provenire dall'area delimitata, ma deve provenire, comunque, dallo Stato membro o dal Paese terzo in cui è situata tale zona³⁷⁰. In terzo luogo, la produzione deve avvenire nella zona delimitata. Infine, i prodotti possono essere ottenuti sia da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera*, sia da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*.

Ponendo a confronto le due definizioni, è possibile osservare che – analogamente a quanto avviene nell'ambito della disciplina generale prevista per gli altri prodotti agricoli e alimentari – i prodotti vitivinicoli a denominazione di origine devono presentare un collegamento con il territorio di provenienza più stretto rispetto a quanto è richiesto per quelli a indicazione geografica. Infatti, mentre per le prime è necessario che la qualità e le caratteristiche del prodotto

che la loro produzione avvenga nella zona geografica di riferimento, solo riguardo ai primi si chiarisce ora cosa si intende per "produzione", e cioè "tutte le operazioni eseguite, dalla vendemmia dell'uva sino al completamento del processo di vinificazione, esclusi i processi successivi alla produzione". Ciò limita adesso il potere normativo della Commissione». Va osservato, inoltre, che già l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione ha disposto che – tanto per le denominazioni di origine, quanto per le indicazioni geografiche – per "produzione" «si intendono tutte le operazioni eseguite, dalla vendemmia dell'uva fino al completamento del processo di elaborazione, esclusi i processi successivi alla produzione». Tale definizione, oltre ad applicarsi sia alle DOP che alle IGP, ha sicuramente ispirato quella oggi prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013, differenziandosi, tuttavia, per l'utilizzo del termine "elaborazione" in luogo del termine "vinificazione" adottato dal regolamento del 2013.

³⁷⁰ Cfr. l'articolo 93, paragrafo 5, del reg. ult. cit.

siano dovute essenzialmente o esclusivamente al particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani, per le seconde è sufficiente che il prodotto presenti una o più qualità attribuibili all'origine geografica, o anche soltanto la notorietà o altre caratteristiche. Inoltre, mentre per i prodotti a denominazione di origine le uve devono provenire esclusivamente dalla zona geografica delimitata e da viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera*, per quelli a indicazione geografica, come si è detto, non è necessario che la totalità delle uve provenga dalla zona interessata – anche se è stabilito che vi provenga almeno l'85% – e le piante di vite possono appartenere sia alla specie *Vitis vinifera*, sia ad un incrocio tra questa e un'altra del genere *Vitis*.

Rispetto alle definizioni di DOP e IGP di cui al citato regolamento (UE) n. 1151/2012, applicabile ai prodotti agricoli e alimentari diversi dai vini, si può rilevare una sostanziale coincidenza per quanto riguarda la nozione di denominazione di origine, salvo le prescrizioni specifiche previste in aggiunta dal regolamento (UE) n. 1308/2013 in merito alla provenienza dell'uva dalla stessa zona di origine e alla varietà di viti richiesta, che deve appartenere al genere *Vitis vinifera*³⁷¹. Per quanto attiene alle indicazioni geografiche, invece, la nozione applicabile ai prodotti vitivinicoli appare più restrittiva. Infatti, i requisiti della provenienza dell'85% dell'uva dalla zona geografica delimitata e dello svolgimento del processo di produzione nella medesima zona non sono previsti per gli altri prodotti agricoli e alimentari, per i quali è sufficiente che la produzione avvenga per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata³⁷².

³⁷¹ Il precedente regolamento (CE) n. 510/2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari – poi abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2011 – esigeva, ai fini del riconoscimento di un prodotto come DOP, che all'interno della zona geografica delimitata si svolgessero tutte le fasi di produzione, di trasformazione e anche di elaborazione. Pertanto, la nozione di DOP prevista per i vini era considerata meno rigida, in quanto imponeva (così come impone a tutt'oggi) che solo la fase della produzione, e non quelle successive, si svolgessero all'interno della zona geografica interessata. Sul punto si veda L. PETRELLI, *I regimi di qualità nel diritto alimentare dell'Unione europea. Prodotti DOP IGP STG biologici e delle regioni ultraperiferiche*, cit., p. 354.

³⁷² Cfr. l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 regola anche la procedura da ottemperare per ottenere la protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica. Sulla scia di quanto prescritto dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per i prodotti agricoli e alimentari, anche l'iter stabilito per i prodotti vitivinicoli è articolato in due fasi, una che ha luogo a livello nazionale ed una seconda da svolgersi in sede europea.

Lo Stato membro competente a esaminare in via preliminare la domanda di protezione è quello nel cui territorio è situata la zona geografica alla quale fa riferimento la denominazione di origine o l'indicazione geografica³⁷³.

Quanto alla legittimazione a presentare la domanda, il regolamento individua genericamente qualsiasi gruppo di produttori e persino i singoli produttori, ma in quest'ultima ipotesi deve trattarsi di casi eccezionali e debitamente giustificati³⁷⁴. E' altresì prevista la possibilità, per altre parti interessate, di compartecipare alla domanda. L'istanza per il riconoscimento della protezione, precisa la norma, può riguardare unicamente i vini prodotti dai soggetti richiedenti³⁷⁵. E' ammessa anche la presentazione comune di una domanda unica nel caso in cui debba essere chiesta la registrazione di un nome geografico o tradizionale relativo ad una zona geografica transfrontaliera³⁷⁶.

Alle autorità statali competenti dev'essere presentato un fascicolo tecnico contenente i dati del richiedente, il nome per il quale è richiesta la protezione, il disciplinare di produzione e il cd. "documento unico", un atto riassuntivo del

³⁷³ Cfr. l'articolo 96 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

³⁷⁴ Nell'ordinamento italiano, ad esempio, il d.m. del 14 ottobre 2013 – recante le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 – riconosce, all'articolo 4, la legittimazione ad avanzare la domanda di protezione per una DOP o per una IGP sia ai gruppi di produttori e trasformatori, sia a singole persone, fisiche o giuridiche. In quest'ultimo caso, tuttavia, è necessario rispettare due condizioni. In primo luogo, la singola persona fisica o giuridica deve essere il solo produttore, ricadente nella zona delimitata dal disciplinare, che intenda presentare una domanda. In secondo luogo, la zona geografica individuata nel disciplinare ai fini della richiesta di registrazione deve possedere caratteristiche che la differiscano notevolmente da quelle delle zone limitrofe, ovvero le caratteristiche del prodotto oggetto della domanda devono essere differenti da quelle dei prodotti delle zone limitrofe.

³⁷⁵ Cfr. l'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

³⁷⁶ Cfr. l'articolo 95, paragrafo 3, del reg. ult. cit.

disciplinare che sarà utilizzato nella successiva eventuale fase europea della procedura³⁷⁷.

Il disciplinare di produzione contiene tutte le prescrizioni relative alla realizzazione del prodotto oggetto della protezione³⁷⁸: oltre al nome per il quale è richiesta la registrazione, è contemplata la descrizione delle caratteristiche analitiche ed organolettiche del vino, le pratiche enologiche ammesse nel procedimento di vinificazione, l'individuazione della zona geografica interessata e le rese massime per ettaro. E' specificata, altresì, la varietà di uve da cui il vino può essere ottenuto, varietà che possono anche essere più di una. Sono descritti gli elementi che dimostrano il legame tra le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico con i suoi fattori naturali ed umani, nonché i dati delle autorità o degli organismi adibite alla verifica del rispetto del disciplinare. Successivamente alla registrazione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica è prevista la possibilità di richiedere, previa istanza motivata, l'approvazione di una modifica del relativo disciplinare, in particolare per adeguarne le disposizioni al progresso tecnico e scientifico o per apportare variazioni all'estensione dell'area geografica³⁷⁹.

Il compito delle autorità statali competenti, una volta ricevuta la domanda di protezione, è quello di verificare la regolarità della stessa rispetto alle disposizioni del regolamento unico OCM e del diritto europeo in generale. Esse sono tenute, inoltre, ad allestire una modalità di pubblicazione della domanda, con la previsione di un termine – non inferiore a due mesi – in modo tale da consentire ad ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo di presentare una dichiarazione motivata di opposizione alla domanda di protezione. Nel caso in cui siano ravvisate violazioni o inosservanze la domanda è rigettata. Se, al contrario, la domanda è ritenuta conforme alle norme in materia, le autorità statali provvedono a dare adeguata pubblicità al disciplinare di produzione e trasmettono la domanda alla Commissione europea.

³⁷⁷ Cfr. l'articolo 94 del reg. ult. cit.

³⁷⁸ Cfr. l'articolo 94, paragrafo 2, del reg. ult. cit.

³⁷⁹ Cfr. l'articolo 105 del reg. ult. cit.

La procedura prosegue, quindi, dinnanzi alla Commissione, la quale accerta se la domanda è rispondente alle condizioni del regolamento e, in tal caso, provvede all'adozione di atti di esecuzione relativi alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del "documento unico", cui si è fatto cenno in precedenza, e dei riferimenti relativi alla pubblicazione del disciplinare integrale alla quale hanno provveduto gli organi statali³⁸⁰. Se la Commissione valuta che le disposizioni del regolamento non siano state rispettate, procede all'adozione di atti di esecuzione che rigettano la domanda.

Entro due mesi dalla data di pubblicazione del "documento unico" è possibile presentare alla Commissione una dichiarazione motivata di opposizione alla domanda³⁸¹. Sono legittimate all'opposizione tutte le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti o stabilite in uno Stato membro (purché diverso da quello che ha richiesto la protezione) o in un Paese terzo. Esaminati i dati disponibili, appurata la compatibilità con il diritto europeo e valutate le dichiarazioni di opposizione eventualmente inoltrate, la Commissione – mediante atti di esecuzione – attribuisce la protezione alla denominazione di origine o all'indicazione geografica. Al contrario, se la domanda non soddisfa le condizioni prescritte, o non risulta conforme al diritto europeo, è rigettata³⁸². Con l'accoglimento della domanda, le denominazioni di origine o le indicazioni geografiche sono iscritte in un registro elettronico pubblicamente consultabile, creato ed aggiornato a cura della Commissione, nel quale sono annotate anche le denominazioni o le indicazioni relative a prodotti di Paesi terzi e che usufruiscono della protezione in territorio europeo a seguito di un accordo internazionale³⁸³.

³⁸⁰ Cfr. l'articolo 97 del reg. ult. cit.

³⁸¹ Cfr. l'articolo 98 del reg. ult. cit.

³⁸² Cfr. l'articolo 99 del reg. ult. cit.

³⁸³ Cfr. l'articolo 104 del reg. ult. cit. Ai sensi dell'articolo 106, è prevista la cancellazione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica non più rispondenti al disciplinare. La cancellazione avviene mediante atto di esecuzione della Commissione e può essere disposta d'ufficio o su istanza motivata di uno Stato membro, di un Paese terzo o di una persona, fisica o giuridica, avente un interesse legittimo. Il successivo articolo 107, rubricato «*denominazioni di vini protette preesistenti*», consente alla Commissione di iscrivere direttamente nel registro le denominazioni di vini previste agli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002, le quali sono automaticamente protette. Inoltre,

E' previsto espressamente il rigetto della domanda, in particolare, nei casi in cui sia chiesta la registrazione di un nome divenuto generico e quando, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore in merito alla vera identità del vino³⁸⁴. Ai fini del diniego della protezione, il regolamento intende per “nome diventato generico” quello di un prodotto vitivinicolo che *«pur riferendosi al luogo o alla regione in cui è stato originariamente prodotto o commercializzato, è diventato il nome comune di un vino nell'Unione»*, tenendo conto sia della situazione esistente, specialmente nelle zone di consumo, sia del diritto europeo e nazionale applicabile. Completa la disciplina sul punto, infine, la norma secondo la quale i nomi, una volta registrati come DOP o IGP, non possono più diventare generici³⁸⁵.

Con il regolamento del 2013, dunque, è stato mantenuto nella sostanza l'assetto procedurale già introdotto con la riforma dell'OCM vino del 2008. L'aspetto più significativo dell'innovazione di cui al regolamento (CE) n. 479/2008 ha riguardato il ruolo riconosciuto alla Commissione europea, la quale, fino all'abrogazione del regolamento (CE) n. 1493/99, svolgeva un compito puramente formale, consistente nel ricevere dagli Stati membri gli elenchi dei VQPRD dagli stessi approvati e nel pubblicarli in un'apposita sezione della Gazzetta Ufficiale dell'Unione³⁸⁶. A partire dal regolamento (CE) n. 479/2008, al contrario, la Commissione è stata chiamata a esprimersi nel merito dell'accoglimento o del rigetto della domanda di protezione. L'evoluzione del meccanismo per il riconoscimento delle DOP e delle IGP, nel senso appena descritto, è apparso senz'altro opportuno, in considerazione della natura europea della protezione e delle connesse esigenze di uniformità in merito all'applicazione dei criteri e delle norme previste dal diritto europeo in materia³⁸⁷.

la Commissione può procedere, mediante atti di esecuzione, alla cancellazione dal registro delle DOP o IGP delle denominazioni di cui all'articolo 118 *vicies*, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

³⁸⁴ Cfr. l'articolo 101 del reg. ult. cit.

³⁸⁵ Cfr. l'articolo 103, paragrafo 3, del reg. ult. cit.

³⁸⁶ Cfr. l'articolo 54, paragrafi 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1493/99.

³⁸⁷ Cfr. il *considerando* n. 29 del regolamento (CE) n. 479/2008.

Al completamento della procedura sopra illustrata, quindi, il nome è iscritto nel registro delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche ad opera della Commissione. Da questo momento, qualsiasi soggetto operante nel settore può avvalersi della DOP o della IGP per la commercializzazione di vini prodotti nel rispetto del disciplinare approvato dalla Commissione. Il diritto europeo, infatti, consente l'impiego dei nomi registrati esclusivamente sui prodotti vitivinicoli conformi al disciplinare di produzione. La norma fondamentale di cui all'articolo 103 del regolamento unico OCM specifica la consistenza della protezione riconosciuta alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche registrate.

Tali nomi sono tutelati, innanzi tutto, nei confronti di qualsiasi uso commerciale, diretto o indiretto, del nome protetto su prodotti comparabili che non siano conformi al disciplinare di produzione o, comunque, nella misura in cui tale uso speculi sulla notorietà di una DOP o una IGP. E' proibita, inoltre, qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, persino nel caso in cui l'effettiva origine del prodotto sia indicata o se il nome protetto sia una traduzione, una trascrizione, una traslitterazione o sia affiancato da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o espressioni similari o comparabili. Una terza forma di protezione dei nomi registrati impedisce l'inserimento di qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto, riportata sulla confezione o sull'imballaggio del prodotto stesso, nella pubblicità o sui documenti ufficiali, così come l'impiego di recipienti per il condizionamento che possano trarre in inganno il consumatore. Infine, è prevista una clausola di chiusura volta ad estendere la protezione a *«qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto»*.

5. (Segue) Le vicende particolari delle DOP e delle IGP: il caso dei nomi omonimi e il rapporto con i marchi commerciali.

Una disciplina apposita è prevista nell'eventualità in cui sia chiesta la registrazione di un nome omonimo, in tutto o anche soltanto in parte, di uno già registrato³⁸⁸. In tali casi è necessario considerare diversi aspetti: da un lato si deve tenere conto degli usi locali e tradizionali e dell'esigenza di assicurare ai produttori un trattamento imparziale, senza penalizzare, quindi, coloro che domandano la registrazione in un momento successivo. Dall'altro lato, tuttavia, è fondamentale evitare rischi di confusione tra i prodotti contrassegnati dallo stesso nome o da nomi simili o situazioni che, comunque, possano indurre in errore il consumatore quanto alla provenienza o alle caratteristiche del prodotto da acquistare. Pertanto, un nome omonimo che possa portare il consumatore a confondersi sull'origine del prodotto e, in particolare, a credere che tale prodotto provenga da un territorio diverso da quello di effettiva origine, non può essere registrato, nonostante la presenza di tutti i presupposti normativi. Quando il nome omonimo viene registrato, inoltre, ne è consentito l'utilizzo *«esclusivamente in condizioni pratiche tali da assicurare che il nome omonimo registrato successivamente sia sufficientemente differenziato da quello registrato in precedenza»*.

Sempre allo scopo di scongiurare l'induzione in errore dei consumatori, la norma prevede il divieto di utilizzare nell'etichettatura dei prodotti vitivinicoli il nome di una varietà di uva da vino, nell'ipotesi in cui questo sia uguale o comprenda il nome una denominazione di origine o un'indicazione geografica.

Un tema particolarmente delicato è quello del rapporto tra le denominazioni di origine o indicazioni geografiche ed i marchi commerciali, al quale è dedicato l'articolo 102 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Le due tipologie di istituti, infatti, presentano caratteristiche e funzioni affini, implicando perciò possibili interferenze e, conseguentemente, il rischio di confusione per i consumatori.

³⁸⁸ Cfr. l'articolo 100 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Al fine di evitare simili evenienze, il regolamento ha stabilito che la domanda di registrazione – per un prodotto vitivinicolo – di un marchio commerciale che rispecchi o includa il nome di una DOP o di una IGP, che non sia conforme al relativo disciplinare o che il suo utilizzo configuri un impiego illecito ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, dev'essere respinta se successiva alla data di presentazione della domanda di registrazione della DOP o IGP, sempre che queste ultime ottengano poi il riconoscimento della protezione. Mentre se la registrazione del marchio commerciale è già avvenuta, questa è annullata³⁸⁹.

Tale criterio generale, tuttavia, è completato da altre due statuizioni. Si è già riferito, in primo luogo, della norma secondo la quale un nome non può essere registrato come DOP o IGP se, in ragione della notorietà o della reputazione di un marchio commerciale, la protezione potrebbe portare i consumatori ad equivocare sulla reale identità del vino³⁹⁰. Sul punto, la disciplina in materia di vini coincide con quella prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per gli altri prodotti agricoli e alimentari³⁹¹.

In secondo luogo, il marchio commerciale coincidente, in tutto o in parte, con una DOP o IGP, che sia stato depositato, registrato o acquisito con l'uso in buona fede anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica, può continuare ad essere utilizzato e rinnovato nonostante la protezione della DOP o della IGP. Tale possibilità viene meno nel caso in cui sussistano i motivi di nullità

³⁸⁹ Cfr. l'articolo 102, paragrafo 1, del reg. ult. cit.

³⁹⁰ Cfr. l'articolo 101, paragrafo 2, del reg. ult. cit. Tale norma era stata introdotta già con il regolamento (CE) n. 479/2008 ed aveva rappresentato una novità rispetto alla disciplina previgente, in applicazione della quale le indicazioni geografiche erano comunque preminenti rispetto ai marchi commerciali. Con il regolamento (CE) n. 1493/99, infatti, era consentito ai titolari di marchi commerciali, registrati ed utilizzati entro il 31 dicembre 1985 e utilizzati regolarmente anche in seguito, di proseguire con l'impiego degli stessi marchi, fino al 31 dicembre 2002, nel rispetto di determinati presupposti (cfr. l'allegato VII, lett. F). Ciò nonostante, i marchi suddetti non potevano essere opposti all'utilizzazione dei nomi geografici utilizzati per designare un VQPRD o un vino da tavola. Si veda, in merito, F. ALBISINNI, *L'officina comunitaria e l'OCM vino: marchi, denominazioni e mercato*, cit., p. 438 ss.

³⁹¹ Cfr. l'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012. La norma, peraltro, compariva già nel precedente regolamento (CE) n. 510/2006.

o decadenza del marchio previsti dalla direttiva 2008/95/CE³⁹² o dal regolamento (CE) n. 207/2009³⁹³. Nella situazione descritta, pertanto, è consentito l'utilizzo simultaneo sul mercato di denominazioni di origine o indicazioni geografiche e marchi commerciali in tutto o in parte corrispondenti.

Il tema della relazione tra DOP/IGP e marchi d'impresa è stata oggetto anche di un *Panel* nell'ambito dell'Organizzazione internazionale del commercio³⁹⁴. In tale sede, nello specifico, era stata trattata la questione della legittimità, rispetto alle disposizioni dell'accordo TRIPs, della norma secondo la quale «una denominazione d'origine o un'indicazione geografica non è registrata qualora, tenuto conto della fama di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione è tale da indurre il consumatore in errore quanto alla vera identità del prodotto». Come si è detto, tale disposizione – allora prevista dal regolamento (CEE) n. 2081/92, all'articolo 14, paragrafo 3 – è stata successivamente riproposta nella disciplina generale per i prodotti agricoli e alimentari ed è stata estesa, nel 2008, ai prodotti vitivinicoli. La norma in discussione, all'esito del *Panel*, è stata considerata legittima in relazione alle regole previste dall'accordo TRIPs in materia di marchi³⁹⁵.

Va sottolineato, ancora una volta, che l'accordo TRIPs, in materia di indicazioni geografiche, prevede una regolazione distinta per i vini e gli alcolici da un lato, e per gli altri prodotti dall'altro, e tale differenziazione riguarda anche il rapporto tra le stesse indicazioni geografiche ed i marchi. Infatti, mentre la

³⁹² Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, pubblicata in *G.U.U.E.* del 8 novembre 2008, n. L 299/25. Tale direttiva, in particolare, stabilisce che «sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli: [...] i marchi di impresa che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio» (articolo 3, paragrafo 1, lett. "g").

³⁹³ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, pubblicato in *G.U.U.E.* del 24 marzo 2009, n. L 78/1. Il regolamento, all'articolo 7, dispone che «sono esclusi dalla registrazione [...] i marchi dei vini che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano vini, o degli alcolici che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano alcolici, rispetto ai vini o alcolici che non hanno tale origine» (articolo 7, paragrafo 1, lett. "j").

³⁹⁴ Si tratta del Panel del 15 marzo 2005. Sull'argomento, si veda F. ALBISINNI, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, cit., p. 390 ss.

³⁹⁵ Cfr. gli articoli 15 e ss. dell'accordo TRIPs.

norma destinata ai prodotti diversi da quelli vitivinicoli stabilisce che è rifiutata o dichiarata nulla «*la registrazione di un marchio che contiene o consiste in un'indicazione geografica in relazione a prodotti non originari del territorio indicato, se l'uso dell'indicazione del marchio per tali prodotti nel Membro in questione è tale da ingannare il pubblico sull'effettivo luogo d'origine*»³⁹⁶, la norma relativa ai vini dispone che «*la registrazione di un marchio per vini che contenga o consista in un'indicazione geografica che identifichi dei vini [...] è rifiutata o dichiarata nulla [...] per i vini o gli alcolici la cui origine non corrisponda alle indicazioni*»³⁹⁷. Per i vini, quindi, ai fini della preclusione della registrazione di un marchio, non è richiesta l'attitudine del segno distintivo ad ingannare i consumatori, ma è sufficiente la semplice divergenza tra il luogo di origine effettivo e quello enunciato. Dalle considerazioni appena svolte si può concludere, perciò, che l'omologazione della disciplina, prevista in materia per i vini, a quella introdotta per gli altri prodotti agricoli e alimentari, non risponde a obblighi discendenti dal diritto internazionale, bensì è il frutto di decisioni maturate nell'ambito delle sedi europee.

6. (Segue) La rilevanza delle espressioni abitualmente utilizzate negli Stati membri: le menzioni tradizionali.

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 – analogamente a quanto previsto dalle disposizioni precedentemente vigenti³⁹⁸ – non riconosce la protezione soltanto alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche, bensì prevede una forma di tutela anche per le cd. menzioni tradizionali, le quali consistono nell'espressione tradizionalmente utilizzata in uno Stato membro per indicare che il prodotto reca una DOP o una IGP, oppure per evidenziare il metodo di

³⁹⁶ Cfr. l'articolo 22, paragrafo 3, dell'accordo TRIPs.

³⁹⁷ Cfr. l'articolo 23, paragrafo 2, dell'accordo TRIPs.

³⁹⁸ Cfr. gli articoli 118 *duovicies* e seguenti del regolamento (CE) n. 1234/2007.

produzione o di invecchiamento, la qualità, il colore, il tipo di luogo o un evento particolare legato alla storia del prodotto³⁹⁹.

Tale soluzione consente all'Italia, ad esempio, il mantenimento della possibilità di contrassegnare i vini DOP con i segni DOC e DOCG, ed i vini IGP con il segno IGT⁴⁰⁰. In applicazione dell'articolo 107 del regolamento (UE) n. 1308/2013, peraltro, le denominazioni di vini già protette sulla base del regolamento (CE) n. 1493/99 – come per l'appunto nel caso delle italiane DOC, DOCG e IGT – sono automaticamente riconosciute anche con la disciplina vigente e la Commissione provvede ad inserirle d'ufficio nel registro delle DOP e IGP.

Le menzioni tradizionali sono tutelate contro l'utilizzo illegale e, in particolare, contro qualsiasi usurpazione, anche in presenza di espressioni come “genere”, “tipo” e similari, contro qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla natura, alle caratteristiche o alle qualità essenziali del prodotto utilizzata sulla confezione o sull'imballaggio, sui documenti o nella pubblicità e, infine, contro qualsiasi altra pratica che possa trarre in inganno il consumatore⁴⁰¹.

Anche per le menzioni tradizionali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ed atti di esecuzione al fine di stabilire le norme procedurali e sostanziali di dettaglio⁴⁰².

Con il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, si evidenzia, è stato ridefinito l'iter per il riconoscimento delle menzioni tradizionali: come avvenuto per le DOP e le IGP, anche per le menzioni tradizionali la procedura non avviene più a livello nazionale, bensì si svolge, nelle sue fasi fondamentali,

³⁹⁹ Cfr. l'articolo 112 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Si vedano, sull'argomento, L. COSTATO e L. RUSSO, *Corso di diritto agrario italiano e dell'Unione europea*, cit., p. 240 ss.; A. GERMANO', *L'organizzazione comune del mercato del vino*, cit., p. 562 ss. e L. PETRELLI, *I regimi di qualità nel diritto alimentare dell'Unione europea. Prodotti DOP IGP STG biologici e delle regioni ultraperiferiche*, cit., p. 356 ss.

⁴⁰⁰ Con il d. lgs. 8 aprile 2010 n. 61, l'Italia ha preservato le Doc (denominazione di origine controllata) e le DOCG (denominazione di origine controllata e garantita), con le quali possono essere contraddistinti i vini che sulla base delle norme di diritto europeo potrebbero fregiarsi del segno DOP; inoltre è stata mantenuta l'indicazione geografica tipica (IGT) per quei vini che avrebbero diritto al riconoscimento europeo della IGP.

⁴⁰¹ Cfr. l'articolo 113 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

⁴⁰² Cfr. gli articoli da 114 a 116 del reg. ult. cit. e gli articoli 29 e ss. del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione.

dinnanzi alla Commissione europea. La domanda di protezione, infatti, deve essere presentata alla Commissione – con l'utilizzo del modulo a tal fine predisposto – dalle autorità competenti dello Stato membro o del Paese terzo interessati, nonché dalle organizzazioni professionali rappresentative stabilite nei Paesi terzi.

Dopo un vaglio di ammissibilità formale della domanda⁴⁰³, la Commissione valuta nel merito la sussistenza dei presupposti normativi per il riconoscimento della menzione tradizionale⁴⁰⁴. In caso di mancanza di uno o più requisiti la Commissione informa il soggetto richiedente, al quale è assegnato un termine di due mesi per ritirare la domanda, modificarla o presentare delle osservazioni. All'esito di tale eventuale fase, la Commissione decide sull'accoglimento o sul rigetto della domanda.

Al momento della presentazione, la domanda è resa pubblica con i mezzi ritenuti adeguati. Entro due mesi da tale forma di pubblicità, infatti, ogni Stato membro o Paese terzo, oppure ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, può opporsi alla registrazione della menzione tradizionale mediante la presentazione di un ricorso. In caso di opposizione, è prevista l'instaurazione di un contraddittorio con il coinvolgimento dei soggetti richiedenti. All'esito dell'eventuale fase di opposizione, la Commissione adotta una decisione di rigetto o di accoglimento della domanda di registrazione della menzione tradizionale.

Il regolamento (CE) n. 607/2009 prevede, infine, una procedura per la cancellazione delle menzioni tradizionali, nonché il riconoscimento automatico delle menzioni tradizionali protette già esistenti⁴⁰⁵.

⁴⁰³ Cfr. l'articolo 34 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione.

⁴⁰⁴ Cfr. l'articolo 35 del reg. ult. cit.

⁴⁰⁵ Come in precedenza riferito, in mancanza di successivi interventi della Commissione è in vigore il regolamento (CE) n. 607/2009, emanato in seguito alla riforma dell'OCM vino attuata con il regolamento (CE) n. 479/2008 (v. nota n. 353).

7. (Segue) I vini DOP e IGP e la questione dell'imbottigliamento al di fuori della zona di origine.

Un tema controverso è quello che ha avuto ad oggetto la legittimità della disposizione, inserita in numerosi disciplinari di produzione, volta ad imporre l'obbligo di compiere all'interno dell'area geografica di riferimento anche le operazioni cd. di "condizionamento" del prodotto⁴⁰⁶. Con tale termine ci si riferisce a quella serie di attività e interventi ultimativi sul prodotto, posti in essere al fine di renderlo pronto per la commercializzazione o per il consumo. Rientrano nella categoria, pertanto, tutte le operazioni di confezionamento e imballaggio, ma anche alcune vere e proprie operazioni che incidono sulla forma e sulla presentazione finale del prodotto⁴⁰⁷.

La questione è stata posta per la prima volta con riferimento ai vini di qualità, poiché era frequente la prassi di procedere all'imbottigliamento degli stessi in luoghi diversi dalla zona di origine. Nel 1988, tuttavia, il regio decreto spagnolo n. 157, contenente il disciplinare di produzione del vino di qualità "Rioja"⁴⁰⁸, ha previsto tra i requisiti obbligatori al fine della certificazione di conformità e, quindi, della possibilità di utilizzare il nome protetto, l'esecuzione dell'imbottigliamento all'interno dell'area geografica delimitata. La legittimità della norma è stata contestata, tanto da portare la vicenda all'esame della Corte di giustizia.

Il Giudice europeo, in una prima pronuncia, ha giudicato illegittima la disposizione impugnata, in quanto non era stato provato che lo svolgimento delle operazioni di imbottigliamento del vino nell'ambito della zona di produzione conferisse proprietà particolari o ulteriori al prodotto, né che fosse essenziale al

⁴⁰⁶ Si veda, sull'argomento, L. COSTATO e L. RUSSO, *Corso di diritto agrario italiano e dell'Unione europea*, cit., p. 241 ss.

⁴⁰⁷ Si consideri, ad esempio, le operazioni di grattugiatura del formaggio, di affettatura dei salumi, di taglio delle verdure e, per ciò che riguarda i vini, di imbottigliamento.

⁴⁰⁸ Si tratta di un vino a "denominacion de origen calificada".

mantenimento delle sue qualità originarie⁴⁰⁹. Non potendo ritenersi motivata, una simile limitazione è stata considerata una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ed è stata dichiarata incompatibile con il diritto europeo.

Qualche anno più tardi la Corte ha nuovamente affrontato la questione. Le autorità spagnole, infatti, nonostante la sentenza sopra citata, non hanno provveduto a rimuovere la disposizione illegittima, tanto che il Belgio, paese nel quale il vino “*Rioja*” era trasferito e imbottigliato, ha agito per contestare alla Spagna la violazione del Trattato.

In questa occasione, però, la Corte ha mutato la propria posizione, muovendo dalla premessa che la denominazione protetta, in quanto segno distintivo, fa parte dell’ambito dei diritti di proprietà intellettuale ed è pertanto applicabile il meccanismo di protezione previsto dall’allora articolo 30 Trattato CE⁴¹⁰. In sostanza, la Corte ha convenuto che il trasporto del vino al di fuori del territorio di produzione non pregiudica necessariamente le qualità dello stesso, ma ha ricordato che l’ordinamento, nel prevedere queste tipologie di tutele, mira a proteggere sia la qualità, sia la reputazione del prodotto, al fine di salvaguardare tanto i produttori nei confronti di utilizzi indebiti, quanto i consumatori nei confronti di possibili indicazioni ingannevoli sulle qualità del prodotto da acquistare. Secondo la sentenza, in conclusione, la qualità e la reputazione del prodotto sono tutelate con maggiore sicurezza se l’imbottigliamento avviene all’interno dell’area geografica delimitata, in ragione dell’esperienza e della competenza dei produttori locali quanto alle caratteristiche del vino⁴¹¹. Una

⁴⁰⁹ Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 9 giugno 1992, in causa C-47/90, *Delhaize et Le Lion*, in *Racc.*, 1992, p. I-03669. Si veda, sull’argomento, F. ALBISINNI, *Azienda multifunzionale, mercato, territorio. Nuove regole in agricoltura*, Milano, 2000, p. 169 ss. L’Autore svolge l’analisi di una vicenda analoga, relativa all’introduzione dell’obbligo di imbottigliamento nella zona di origine dei vini Chianti DOC, Chianti classico DOCG e Frascati DOC, prodotti in Italia. Tali previsioni, introdotte con due decreti ministeriali, erano state oggetto di impugnazione dinnanzi al T.A.R. del Lazio, il quale le aveva annullate per carenza di motivazione.

⁴¹⁰ Cfr. l’attuale articolo 36 TFUE.

⁴¹¹ Si veda la sentenza della Corte di giustizia del 16 maggio 2000, in causa C-388/95, *Regno del Belgio c. Regno di Spagna*, in *Racc.*, 2000, p. I-03123, e in *Dir. e giur. agr. e amb.*, 2000, p. 623, con nota di L. COSTATO; si vedano, sull’argomento, anche F. ALBISINNI, *Azienda multifunzionale, mercato, territorio. Nuove regole in agricoltura*, cit., p. 201 ss.; D. BIANCHI, *In vino veritas, ovvero dell’imbottigliamento obbligatorio dei vini di qualità nella regione di produzione alla luce della*

normativa nazionale che tuteli un VQPRD prescrivendo motivatamente l'effettuazione dell'imbottigliamento nella stessa zona di produzione – afferma così la Corte – può rientrare tra le deroghe previste dall'articolo 30 Trattato CE (e, in particolare, tra quelle a protezione della proprietà intellettuale) e, pertanto, è da considerarsi compatibile con il Trattato.

A queste due importanti pronunce hanno fatto seguito altre, riguardanti altri tipi di prodotti agroalimentari come il prosciutto crudo e il formaggio grana, attraverso le quali la Corte ha confermato la propria posizione, ribadendo, quindi, la possibilità che il disciplinare di produzione pretenda il condizionamento nel luogo di produzione come requisito per l'ammissione all'utilizzo del nome protetto⁴¹².

Alla materia è oggi dedicata un'apposita norma, con la quale è stato recepito l'orientamento della Corte di giustizia sopra delineato. L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, infatti, stabilisce che può essere previsto dal disciplinare di produzione che il condizionamento debba avvenire entro i confini dell'area geografica interessata, o in un'altra situata nelle immediate vicinanze, ma tale obbligo deve essere supportato da un'adeguata motivazione⁴¹³.

giurisprudenza e legislazione comunitaria, in *Dir. e giur. agr. e amb.*, 2001, p. 24 ss.; M. BORRACCETTI, *La tutela del vino di qualità può ammettere una deroga al divieto di misure di effetto equivalente: il caso Rioja*, in *Riv. dir. agr.*, 2000, II, p. 306 ss.; A. GERMANO' e E. ROOK BASILE, *Manuale di diritto agrario comunitario*, cit., p. 297 ss.; S. MASINI, *Sull'imbottigliamento in zona di origine: conflitto di filiera e modello di sviluppo territoriale*, in *Riv. dir. alim.*, 2012, 2, p. 55 ss.; A. SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, *Aspectos jurídicos de la calidad en los productos agroalimentarios en España. (Especial referencia a La Rioja)*, in A. GERMANO' (a cura di), *L'agricoltura dell'area mediterranea: qualità e tradizione tra mercato e nuove regole dei prodotti alimentari. Profili giuridici ed economici (Atti del Convegno. Pisa, 14-15 novembre 2003)*, Milano, 2004, p. 195 ss.

⁴¹² Si vedano, ad esempio, la sentenza del 20 maggio 2003, in causa C-108/01, *Consorzio del Prosciutto di Parma c. Salumificio S. Rita c. Asda Stores*, in *Racc.*, 2003, p. I-05121, la sentenza del 20 maggio 2003, in causa C-469/00, *Ravil Sarl c. Biraghi spa*, in *Racc.*, 2003, p. I-05053 e la sentenza dell'8 settembre 2009, in causa C-478/07, *BudějovickýBudvar c. Rudolf Ammersin*, in *Racc.*, 2009, p. I-07721.

⁴¹³ Una disposizione in tal senso è prevista anche all'articolo 7, paragrafo 1, lett. e), del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari diversi dai vini.

8. (Segue) I controlli e le sanzioni.

La disciplina del sistema dei controlli e delle sanzioni in materia di denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli è stata oggetto di significative innovazioni in seguito alla riforma dell'OCM vino attuata con il regolamento (CE) n. 479/2008⁴¹⁴. Il compito di individuare le autorità competenti per i controlli sul rispetto dei disciplinari di produzione è stato così assegnato agli Stati membri, con il preciso rimando, tuttavia, ai criteri di designazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004, relativo ai controlli in materia di sicurezza igienico-sanitaria⁴¹⁵. Da ciò è conseguito, pertanto, un ampliamento del campo di applicazione del regolamento del 2004, il quale, essendo concepito per gli scopi anzidetti, escluderebbe espressamente il proprio coinvolgimento per quanto attiene ai controlli nell'ambito dell'OCM dei prodotti agricoli⁴¹⁶.

Tale scelta si colloca nel contesto di una propensione ad uniformare la procedura di controllo, sia per quanto concerne le norme in materia di qualità, sia per quelle che rilevano ai fini igienico-sanitari⁴¹⁷. Non si tratta, invero, di una novità assoluta, poiché anche il regolamento (CE) n. 510/2006 – sulla disciplina generale delle DOP e IGP dei prodotti agricoli e alimentari – ha previsto

⁴¹⁴ Si vedano, sull'argomento, F. ALBISINNI, *L'officina comunitaria e l'OCM vino: marchi, denominazioni e mercato*, cit., p. 442 ss. e ID., *Strumentario di diritto alimentare europeo*, cit., p. 392 ss.

⁴¹⁵ Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, pubblicato in *G.U.U.E.* del 30 aprile 2004, n. L 165/1.

⁴¹⁶ L'articolo 1, paragrafo 2, del reg. ult. cit., stabilisce che «*il presente regolamento non si applica ai controlli ufficiali volti a verificare la conformità alle norme sull'organizzazione comune del mercato dei prodotti agricoli*».

⁴¹⁷ Sul punto F. ALBISINNI, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, cit., p. 393, rileva che «*la tendenza ad unificare in un unico procedimento l'intero sistema di controlli degli alimenti, sia sotto il profilo igienico-sanitario che sotto quello commerciale e qualitativo, risponde per certi versi alle stesse esigenze dei produttori, i quali altrimenti rischiano di doversi confrontare con una moltiplicazione di adempimenti e di costi*».

disposizioni in tal senso, in particolare agli articoli 10 e 11. Allo stesso modo ha disposto l'attuale disciplina di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012⁴¹⁸.

In seguito alla riforma del dicembre 2013, i controlli connessi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali protette trovano la loro disciplina all'articolo 90 del regolamento (UE) n. 1306/2013, ovvero nel cd. regolamento orizzontale relativo al finanziamento, alla gestione e al monitoraggio della politica agricola comune. La disciplina attualmente in vigore conferma la precedente opzione di demandare agli Stati membri il compito di adottare le misure necessarie a reprimere le violazioni nell'utilizzo dei nomi protetti previsti e regolati dal regolamento unico OCM. E' ribadito, pertanto, che spetta alle autorità nazionali la designazione dei soggetti deputati allo svolgimento dei controlli sulla base, ancora una volta, dei criteri definiti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004. E' del pari stabilito l'obbligo degli Stati membri di garantire agli operatori del settore rispettosi delle norme in materia il diritto ad essere coperti dal sistema dei controlli.

Permane l'interrogativo sulla bontà e sull'opportunità della scelta di estendere i criteri stabiliti per i controlli igienico-sanitari agli accertamenti finalizzati alla verifica del rispetto delle norme in materia di qualità, posta la diversa concezione di fondo tra i due ambiti e la possibilità di svalutare i secondi a beneficio dei primi, eventualità particolarmente insidiosa con riferimento ai prodotti vitivinicoli, il cui mercato tende sempre più a basarsi sugli aspetti qualitativi delle produzioni⁴¹⁹.

⁴¹⁸ Cfr. l'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, il quale dispone che «*Conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004, gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti per lo svolgimento dei controlli ufficiali intesi a verificare l'adempimento degli obblighi giuridici connessi ai regimi di qualità istituiti dal presente regolamento. Le procedure e le prescrizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 882/2004 si applicano mutatis mutandis ai controlli ufficiali intesi a verificare l'adempimento degli obblighi giuridici connessi ai regimi di qualità per tutti i prodotti contemplati dall'allegato I del presente regolamento.*».

⁴¹⁹ In merito, si veda F. ALBISINNI, *L'officina comunitaria e l'OCM vino: marchi, denominazioni e mercato*, cit., p. 443, il quale osserva che «*la generalizzazione, anche in riferimento ai controlli di conformità al disciplinare, del sistema dei controlli previsto a finalità igienico-sanitarie dal reg. n. 882/2004 (non a caso facente parte di quel gruppo di regolamenti comunitari, comunemente designati come «pacchetto igiene»), rischia di sbilanciare tale sistema sui profili appunto igienico-sanitari, sottovalutando quelli di qualità, aventi decisivo rilievo per i vini.*».

Si ricorda, infine, che alla Commissione è riconosciuto il potere di adottare atti di esecuzione volti a definire i dati che gli Stati membri sono tenuti a comunicare, le norme sull'autorità incaricata dei controlli, le misure nazionali per la prevenzione e la repressione degli usi illeciti dei nomi protetti e, infine, i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a svolgere⁴²⁰.

Quanto agli aspetti sanzionatori, spetta ancora agli Stati membri il compito di introdurre le sanzioni amministrative per le diverse tipologie di violazioni. A tal riguardo, il regolamento (UE) n. 1306/2013 prevede che in caso di violazione delle norme europee commesse da operatori del settore vitivinicolo, gli Stati membri sono tenuti ad irrogare sanzioni amministrative proporzionate, efficaci e dissuasive, salvi i casi di inadempienze di scarsa entità⁴²¹.

9. Etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli.

Nella categoria delle norme di commercializzazione una posizione rilevante e, al contempo, delicata è detenuta dalle regole che disciplinano le informazioni da comunicare al pubblico attraverso l'etichetta apposta al prodotto. Infatti, i prodotti alimentari – e perciò anche quelli vitivinicoli – proprio per la funzione di nutrimento che sono diretti a soddisfare, sono assimilati dall'organismo umano con tutte le conseguenze e i rischi che da ciò possono derivare⁴²². Per tali ragioni sorge la necessità di fornire ai consumatori notizie e delucidazioni sui cibi e sulle bevande che essi intendono acquistare.

Si deve altresì considerare, tuttavia, che le disposizioni in materia di etichettatura hanno costituito, e tuttora rappresentano, delle regole tecniche, che

⁴²⁰ Cfr. l'articolo 90, paragrafo 4, del reg. ult. cit.

⁴²¹ Cfr. l'articolo 89, paragrafo 4, del reg. ult. cit. La norma richiama anche l'articolo 64 del medesimo regolamento, che rappresenta la disposizione generale in materia di applicazione di sanzioni amministrative.

⁴²² Si veda, in generale, E. M. APPIANO, *La posizione del consumatore nella nuova OCM vino*, in *Contr. e impr./Europa*, 2009, p. 993 ss. e A. GERMANO', *La disciplina dei vini dalla produzione al mercato*, cit., p. 14 ss.

possono tradursi in ostacoli al commercio e, in particolare, all'importazione e all'esportazione dei prodotti alimentari⁴²³. Si pensi, ad esempio, al tipico caso in cui la legislazione vigente in materia nello Stato di esportazione sia differente rispetto a quella dello Stato importatore. E' chiaro che simili situazioni possono originare degli intralci alla commercializzazione e anche degli attriti tra i due Paesi coinvolti.

Il legislatore europeo, pertanto, è intervenuto per definire le regole fondamentali, curando così da un lato gli interessi delle imprese, interessate a collocare i propri prodotti in un mercato che ormai travalica i confini nazionali, e dall'altro le esigenze di tutela dei consumatori⁴²⁴. In quanto norme di commercializzazione, giova sottolineare, le disposizioni in materia di etichettatura e presentazione prevedono, per i prodotti vitivinicoli che non ne risultino conformi, l'impossibilità di essere commercializzati nel territorio europeo, nonché di essere esportati al di fuori dell'Unione⁴²⁵.

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 – che prevede, insieme al regolamento (CE) n. 607/ 2009 della Commissione⁴²⁶, la disciplina di diritto europeo in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli – comprende nel concetto di “etichettatura” tutti i termini, le diciture, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, nastro o fascetta che accompagnano un dato prodotto o che ad esso si

⁴²³ Nell'ambito del diritto internazionale, si ricorda l'Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT) allegato al Trattato di Marrakech del 1994, il quale è applicabile sia ai prodotti agricoli, sia a quelli industriali ed è volto a regolamentare le procedure e individuare gli standard per la valutazione della conformità dei prodotti, in modo tale da evitare ostacoli indebiti, eccessivi o strumentali. Sull'argomento, in generale, si veda L. COSTATO, P. BORGHI e S. RIZZIOLI, *Compendio di diritto alimentare*, cit., p. 50 ss. e A. GERMANO' e E. ROOK BASILE, *Diritto agrario*, in *Trattato di diritto privato dell'Unione europea*, diretto da G. AJANI e G. A. BENACCHIO, vol. XI, cit., p. 452 ss.

⁴²⁴ Al considerando n. 108 del regolamento unico OCM è rilevato che «*la designazione, la denominazione e la presentazione dei prodotti del settore vitivinicolo disciplinati dal presente regolamento possono avere effetti significativi sulle loro prospettive di commercializzazione. Eventuali divergenze tra le disposizioni legislative degli Stati membri in materia di etichettatura dei prodotti del settore vitivinicolo possono ostacolare l'ordinato funzionamento del mercato interno. E' necessario pertanto stabilire norme che tengano conto dei legittimi interessi dei consumatori e dei produttori. Per questo è appropriato prevedere una normativa dell'Unione in materia di etichettatura e presentazione*».

⁴²⁵ Cfr. l'articolo 52 del regolamento (CE) n. 607/2013.

⁴²⁶ Cfr. gli articoli 49 e ss. del reg. ult. cit.

riferiscono. Allo stesso tempo, con il termine “presentazione” si intende qualsiasi informazione trasmessa ai consumatori tramite il condizionamento del prodotto in questione, inclusi la forma e il tipo di bottiglie⁴²⁷. Le indicazioni da riportare nell’etichettatura e nella presentazione dei prodotti vitivinicoli, come si vedrà, possono essere distinte in obbligatorie e facoltative. Inoltre, sono previste delle disposizioni particolari per i vini a DOP o IGP.

E’ importante premettere che la regolazione prevista nella nuova OCM unica per l’etichettatura e la presentazione dei vini si pone come speciale rispetto alla regolazione orizzontale vigente in materia per gli altri prodotti alimentari. Ai sensi dell’articolo 118, infatti, per gli ambiti non specificamente disciplinati dal regolamento del 2013 sono applicabili le direttive n. 89/396/CEE⁴²⁸, n. 2000/13/CE⁴²⁹, n. 2007/45/CE⁴³⁰, n. 2008/95/CE⁴³¹ ed il regolamento (UE) n. 1169/2011⁴³².

⁴²⁷ Cfr. l’articolo 117 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

⁴²⁸ Direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, pubblicata in *G.U.C.E.* del 30 giugno 1989, n. L 186/21.

⁴²⁹ Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, pubblicata in *G.U.C.E.* del 6 maggio 2000, n. L 109/29.

⁴³⁰ Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio, pubblicata in *G.U.U.E.* del 21 settembre 2007, n. L 247/17.

⁴³¹ Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, pubblicata in *G.U.U.E.* del 8 novembre 2008, n. L 299/25.

⁴³² Regolamento (UE) n. 1169/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, pubblicato in *G.U.U.E.* del 22 novembre 2011, n. L 304/18. Sul regolamento (UE) n. 1169/2011 e, in generale, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, si vedano F. ALBISINNI, *L’informazione del consumatore e la tutela della salute*, in COSTATO (diretto da), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, cit., p. 631 ss.; ID., *Strumentario di diritto alimentare europeo*, cit., p. 183 ss.; S. BOLOGNINI, *La disciplina della comunicazione business to consumer nel mercato agro-alimentare europeo*, Torino, 2012; ID., *Linee-guida della nuova normativa europea relativa alla «fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori»*, in *Le*

Il successivo articolo 119 stabilisce che i prodotti vitivinicoli, siano essi commercializzati sul mercato europeo oppure destinati all'esportazione, devono riportare nell'etichettatura e nella presentazione una serie di dati obbligatori. Innanzi tutto deve essere indicata la categoria alla quale appartiene il prodotto, tra quelle previste all'allegato VII, parte II (ad esempio "vino", "vino liquoroso", "vino spumante", ecc.)⁴³³. Se si tratta di un vino DOP o IGP, è necessario scriverlo insieme al nome della DOP o IGP⁴³⁴. Devono essere riportati, inoltre, il titolo alcolometrico volumico effettivo, l'indicazione della provenienza, dell'imbottigliatore e, nel caso dei vini importati, dell'importatore. Infine, per i vini spumanti, è prevista l'indicazione del nome del produttore o del venditore, nonché quella del tenore di zucchero.

Come si è accennato, la disciplina è completata e integrata dal regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione. Una norma generale riguardo alle indicazioni obbligatorie prevede che esse debbano figurare sul recipiente nello stesso campo visivo, in modo tale da poter essere lette simultaneamente senza dover girare il recipiente stesso⁴³⁵. Fanno eccezione a tale regola le indicazioni del numero di lotto, di alcuni ingredienti allergeni e dei dati dell'importatore. Inoltre, le indicazioni obbligatorie devono essere presentate in caratteri indelebili e

nuove leggi civ. comm., 2012, p. 613 ss.; L. COSTATO, P. BORGHI e S. RIZZIOLI, *Compendio di diritto alimentare*, cit., p. 220 ss.; A. GERMANO' e E. ROOK BASILE, *Manuale di diritto agrario comunitario*, cit., p. 381 ss.; A. GERMANO' e G. STRAMBI, *Il nuovo diritto agrario dell'Unione europea: i regolamenti 1169/2011 e 1151/2012 sull'informazione e sui regimi di qualità degli alimenti e i regolamenti del 17 dicembre 2013 sulla PAC – Atti dei Seminari (Firenze, 12 settembre 2013, 28 maggio, 6 e 13 giugno 2014)*, cit.; S. MASINI, *Corso di diritto alimentare*, cit., p. 187 ss.; R. SAJIA e A. TOMMASINI, *La disciplina giuridica dell'etichettatura dei prodotti alimentari*, in L. COSTATO, A. GERMANO' e E. ROOK BASILE, *Trattato di diritto agrario. Volume terzo: Il diritto agroalimentare*, cit., p. 493 ss.

⁴³³ Tale riferimento può essere omissso se sull'etichetta figura il nome di una DOP o una IGP.

⁴³⁴ Il riferimento alla DOP o IGP può essere omissso se sull'etichetta è indicata una menzione tradizionale (nel caso dell'Italia è ammesso l'utilizzo delle formule Doc e DOCG in luogo della DOP, e IGT in luogo della IGP) o in casi specifici previsti dalla Commissione mediante l'approvazione di atti delegati. Ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, infatti, è consentito omettere i termini "denominazione di origine protetta" per i vini che si fregiano di una DOP tra quelle elencate, a condizione che tale possibilità sia disciplinata dalla legislazione dello Stato membro o dalle norme applicabili nel Paese terzo interessato. Per l'Italia, ad esempio, tale disposizione è applicabile soltanto per le DOP *Asti*, *Marsala* e *Franciacorta*, mentre per la Francia solo per lo *Champagne*.

⁴³⁵ Cfr. l'articolo 50 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione.

devono essere chiaramente distinguibili dall'insieme delle altre indicazioni scritte e dai disegni.

Il titolo alcolometrico deve essere indicato per unità o mezze unità di percentuale del volume⁴³⁶. Tale valore deve essere seguito dal simbolo «% vol» e può essere preceduto dai termini «*titolo alcolometrico effettivo*», «*alcole effettivo*» o dall'abbreviazione «*alc*».

L'articolo 55 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione disciplina l'indicazione della provenienza del prodotto vitivinicolo da un determinato Paese, sia esso membro dell'UE oppure uno Stato terzo, mediante una serie di formule, tra le quali «*vino di ...*», «*prodotto in ...*», «*prodotto di ...*».

Il successivo articolo 56 prevede, ai fini della relativa indicazione, le nozioni di “imbottigliatore”, “imbottigliamento”, “produttore”, “importatore”, “venditore” e “indirizzo”.

Per ciò che riguarda il tenore dello zucchero dei vini spumanti è prevista una serie di termini che devono figurare in etichetta⁴³⁷.

Una norma di rilievo è rappresentata dall'articolo 51 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, il quale disciplina l'applicazione di determinate regole orizzontali. La disposizione, nello specifico, richiama l'obbligo di indicare in etichetta la presenza di ingredienti allergeni – in particolare i solfiti, il latte e i prodotti a base di latte, le uova e i prodotti a base di uova – obblighi già previsti dalla direttiva 2000/13/CE. Per l'indicazione delle tre tipologie di ingredienti appena citate è stabilito l'utilizzo di appositi termini, definiti per ognuna delle lingue ufficiali dell'Unione⁴³⁸, eventualmente accompagnati da uno dei pittogrammi previsti⁴³⁹.

⁴³⁶ Cfr. l'articolo 54 del reg. ult. cit. il quale prevede anche determinate soglie di tolleranza e regola le dimensioni del carattere con il quale è indicato il titolo alcolometrico effettivo.

⁴³⁷ Cfr. l'articolo 58 e l'allegato XIV, parte A del reg. ult. cit. La norma, in particolare, prevede i seguenti termini a seconda del tenore di zucchero presente: brut nature (inferiore a 3 g/l), extra brut (compreso tra 0 e 6 g/l), brut (inferiore a 12 g/l), extra dry (compreso tra 12 e 17 g/l), dry o secco (compreso tra 17 e 32 g/l), medium dry o abboccato (compreso tra 32 e 50 g/l) e, infine, sweet o dolce (superiore a 50 g/l).

⁴³⁸ Cfr. l'allegato X, parte A, del reg. ult. cit.

⁴³⁹ Cfr. l'allegato X, parte B, del reg. ult. cit.

E' previsto anche un elenco di informazioni la cui indicazione è rimessa alla facoltà dei produttori⁴⁴⁰. Tra le indicazioni facoltative sono previste l'annata, il nome della varietà dell'uva, il tenore di zucchero e le eventuali menzioni tradizionali. E' possibile inserire anche il simbolo europeo delle DOP e IGP, i termini che si riferiscono a peculiari metodi di produzione e, infine, per i vini a DOP o IGP, il nome di un'altra unità geografica più piccola o più grande della zona di produzione delimitata. Anche per le indicazioni facoltative la Commissione ha stabilito le relative norme di dettaglio, con la previsione di disposizioni generali e disposizioni specifiche per i prodotti a DOP o IGP⁴⁴¹.

L'etichettatura dei prodotti vitivinicoli – le cui indicazioni espresse in parole devono essere riportate in una o più delle lingue ufficiali dell'Unione⁴⁴² – può essere integrata anche da indicazioni ulteriori rispetto a quelle previste dal regolamento unico OCM, purché soddisfino i requisiti stabiliti dalla direttiva 2000/13/CE e dal regolamento (UE) n. 1169/2011⁴⁴³.

In materia di presentazione dei prodotti vitivinicoli è prevista, innanzi tutto, una disciplina apposita per l'impiego di determinati tipi di bottiglia⁴⁴⁴. Vi è un elenco di tipi di bottiglia, per ognuno dei quali sono descritte le caratteristiche e le condizioni di utilizzo. Per poter essere registrato e incluso nella suddetta lista, il tipo di bottiglia deve essere stato utilizzato esclusivamente, autenticamente e tradizionalmente negli ultimi 25 anni per un determinato vino DOP o IGP. Inoltre, è richiesto che l'uso della bottiglia evochi al consumatore un vino di una specifica DOP o IGP.

Oltre a ciò, sono stabilite norme specifiche sulla presentazione di determinati prodotti, in particolare per quanto riguarda i vini spumanti prodotti

⁴⁴⁰ Cfr. l'articolo 120 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

⁴⁴¹ Cfr. gli articoli da 61 a 67 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione.

⁴⁴² Cfr. l'articolo 121 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Nonostante la regola generale, il nome della DOP, della IGP o della menzione tradizionale figurano sull'etichetta nella lingua o nelle lingue per le quali si applica la protezione. Se tali nomi sono espressi con un alfabeto non latino ne è ammessa l'indicazione anche in una o più lingue ufficiali dell'Unione.

⁴⁴³ Cfr. l'articolo 118, comma 2, del reg. ult. cit. e l'articolo 49 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione.

⁴⁴⁴ Cfr. l'articolo 68 e l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione.

nell'Unione e i dispositivi di chiusura della bottiglia utilizzabili (ad esempio, l'impiego di un tappo a forma di fungo, in sughero o altri materiali ammessi)⁴⁴⁵.

Anche la sezione dedicata alla disciplina dell'etichettatura e della presentazione dei prodotti vitivinicoli prevede norme che attribuiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione. Quanto ai primi, il compito affidato alla Commissione è quello di stabilire regole e restrizioni relative alla presentazione e all'impiego di indicazioni in etichetta diverse da quelle previste dal regolamento di base, riguardo alle indicazioni obbligatorie e a quelle facoltative, nonché in materia di presentazione⁴⁴⁶. Quanto agli atti di esecuzione, tali devono essere finalizzati a stabilire gli aspetti procedurali per consentire l'applicazione delle norme previste dal regolamento⁴⁴⁷.

E' necessario sottolineare, infine, la facoltà riservata anche agli Stati membri di intervenire sulle norme in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli, in particolare rendendo obbligatorie, proibendo o limitando l'uso di determinate indicazioni facoltative⁴⁴⁸. Gli Stati membri, per di più, rivestono un ruolo fondamentale nella fase dei controlli e delle sanzioni, in quanto è loro attribuito il compito di adottare i provvedimenti idonei ad assicurare che i prodotti vitivinicoli che non rispettano le norme in materia di etichettatura non siano introdotti sul mercato, né dallo stesso ritirati⁴⁴⁹.

⁴⁴⁵ Cfr. l'articolo 69 del reg. ult. cit.

⁴⁴⁶ Cfr. l'articolo 122 del regolamento (UE) n. 1308/2013. La norma, inoltre, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati in materia di etichettatura temporanea, di disposizioni transitorie per i vini immessi sul mercato ed etichettati conformemente alle norme pertinenti in vigore anteriormente al 1° agosto 2009 e, infine, di deroghe alle norme del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i prodotti destinati all'esportazione nei casi in cui sia richiesto dal Paese di destinazione.

⁴⁴⁷ Cfr. l'articolo 123 del reg. ult. cit.

⁴⁴⁸ Cfr. l'articolo 70 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione. Nell'ordinamento italiano, il d. lgs. n. 61/2010 prevede, al capo VII, disposizioni sulla designazione, presentazione e protezione dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica (cfr. gli articoli 18 e seguenti). Inoltre, il d.m. 13 agosto 2012 ha stabilito le disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione e del d. lgs. n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo.

⁴⁴⁹ Cfr. l'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

10. Il regime degli scambi commerciali con i paesi terzi per i prodotti vitivinicoli.

La ricollocazione delle norme del regolamento (CE) n. 479/2008, all'interno dell'OCM unica di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007, ha implicato un mutamento dell'approccio alla lettura e all'interpretazione delle norme regolatrici stabilite per il mercato vitivinicolo, dovendo da allora considerarle anche alla luce delle norme previste per la generalità dei prodotti agricoli e alimentari. Un tanto ha riguardato anche la disciplina dei prodotti vitivinicoli in materia di scambi con i paesi terzi, la quale, infatti, è stata così costituita sia dalle norme generali⁴⁵⁰, sia da alcune disposizioni appositamente dedicate al settore⁴⁵¹.

Tale schema è stato mantenuto anche a seguito della riforma attuata con il regolamento (UE) n. 1308/2013, all'interno del quale troviamo una regolazione generale⁴⁵² e una serie di norme specifiche per i prodotti del settore vitivinicolo.

Si pone in evidenza, innanzi tutto, l'articolo 176 del nuovo regolamento unico OCM. La norma, che apre il capo dedicato ai titoli di importazione ed esportazione, stabilisce che le importazioni e le esportazioni dei prodotti elencati – tra cui quelli vitivinicoli – possono essere subordinate alla presentazione di un titolo rilasciato dallo Stato membro e valido in tutto il territorio dell'Unione. La definizione delle norme applicative, ancora una volta, è demandata alla Commissione, alla quale è conferito il potere di intervenire mediante atti delegati e atti di esecuzione⁴⁵³.

In materia di dazi all'importazione, poi, è opportuno richiamare le norme di cui agli articoli 181 e 182, le quali regolano la definizione del prezzo di entrata

⁴⁵⁰ Cfr. gli articoli 128 e seguenti del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁴⁵¹ Cfr., in particolare, gli articoli 133 bis e 158 bis del reg. ult. cit. Sull'argomento, si vedano A. GERMANO', *L'organizzazione comune del mercato del vino*, cit., p. 550 ss. e S. MASINI, *Considerazioni sul percorso di riforma dell'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo*, cit., p. 385.

⁴⁵² Agli scambi con i Paesi terzi è dedicata la parte III del regolamento (UE) n. 1308/2013, agli articoli 176 e seguenti.

⁴⁵³ Cfr. gli articoli 177, 178 e 179 del reg. ult. cit. La Commissione si è occupata di scambi con i paesi terzi al titolo III del regolamento (CE) n. 555/2008 (articoli 38 e seguenti).

dei mosti di uve e dei succhi di uve e l'introduzione di eventuali dazi addizionali per le medesime categorie di prodotti.

Un'altra disposizione riguardante nello specifico il settore vitivinicolo è quella di cui all'articolo 191. La norma disciplina la possibilità di introdurre, mediante la procedura legislativa ordinaria, deroghe a due divieti previsti dall'allegato VIII al regolamento (UE) n. 1308/2013 in materia di pratiche enologiche. La prima regola impedisce che le uve fresche, i mosti, i succhi di uve e i vini originari di paesi terzi siano trasformati in uno dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II⁴⁵⁴. La seconda norma è quella che vieta il taglio di un vino originario di un paese terzo con un vino dell'Unione, nonché il taglio tra vini originari di paesi terzi⁴⁵⁵. Nel primo caso, inoltre, è stabilito l'obbligo, in capo agli importatori, di depositare presso le autorità doganali una cauzione.

Anche per ciò che riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle importazioni e alle esportazioni, la Commissione dispone di un ampio potere di intervento. Ai sensi dell'articolo 89 del regolamento unico OCM, infatti, la Commissione può disciplinare, mediante atti delegati, le condizioni alle quali i prodotti importati si considerano soddisfacenti dal punto di vista del livello di conformità equivalente alle norme di commercializzazione europee, nonché le condizioni alle quali è possibile derogare al principio generale secondo cui solo i prodotti conformi a tali norme possono essere commercializzati nell'Unione. Oltre a ciò, la Commissione può stabilire le disposizioni di applicazione delle norme di commercializzazione ai prodotti esportati fuori dal territorio dell'Unione. Tale norma generale consente di considerare le particolarità che caratterizzano gli scambi commerciali tra l'Unione europea e alcuni paesi terzi, ma anche le particolarità che presentano determinati prodotti agricoli e alimentari.

E' stabilita, infine, una disposizione specifica per le importazioni di vino. L'articolo 90 prevede, infatti, che salvo disposizioni contrarie previste in accordi internazionali, ai succhi di uve, ai mosti e ai vini importati nell'Unione sono

⁴⁵⁴ Cfr. l'allegato VIII, parte II, lett. B, punto 5.

⁴⁵⁵ Cfr. l'allegato VIII, parte II, lett. C.

applicabili le norme in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche, etichettatura, definizioni, designazioni e denominazioni di vendita, e pratiche enologiche previste dallo stesso regolamento (UE) n. 1308/2013. Inoltre, l'importazione di tali prodotti è subordinata alla presentazione di un documento, rilasciato da un'autorità competente riconosciuta dalla Commissione, che certifichi la conformità del prodotto alle norme di commercializzazione sopra indicate. Per i prodotti destinati al consumo umano è altresì necessario disporre di un bollettino di analisi rilasciato da un ente del paese di origine del prodotto.

11. Dal “vino da uve biologiche” al “vino biologico”: l'accoglimento dei vini tra i prodotti ottenibili con il metodo bio.

La disciplina di base in materia di produzioni biologiche è prevista dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio⁴⁵⁶, e dal regolamento attuativo (CE) n. 889/2008 della Commissione⁴⁵⁷. Tali fonti in origine non hanno regolamentato la possibilità di produrre e commercializzare come “biologici” i vini, principalmente in ragione del procedimento di trasformazione dei mosti i quali, pur potendo di per sé derivare da uve ottenute in osservanza del metodo biologico, sono successivamente sottoposti a trattamenti e pratiche enologiche implicanti

⁴⁵⁶ Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, pubblicato in *G.U.U.E.* del 20 luglio 2007, n. L 189/1. In generale, sul metodo di produzione biologico, si vedano L. COSTATO, P. BORGHI e S. RIZZIOLI, *Compendio di diritto alimentare*, cit., p. 204 ss.; L. COSTATO e L. RUSSO, *Corso di diritto agrario italiano e dell'Unione europea*, cit., p. 246 ss.; E. CRISTIANI, *Il metodo di produzione biologico*, in L. COSTATO, A. GERMANO' e E. ROOK BASILE, *Trattato di diritto agrario. Volume terzo: Il diritto agroalimentare*, cit., p. 81 ss.; A. GERMANO' e E. ROOK BASILE, *Manuale di diritto agrario comunitario*, cit., p. 299 ss.; S. MASINI, *Corso di diritto alimentare*, cit., p. 327 ss.; L. PETRELLI, *I regimi di qualità nel diritto alimentare dell'Unione europea. Prodotti DOP IGP STG biologici e delle regioni ultraperiferiche*, cit.

⁴⁵⁷ Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli, pubblicato in *G.U.U.E.* del 18 settembre 2008, n. L 250/1.

l'aggiunta o l'utilizzo di prodotti e sostanze chimiche⁴⁵⁸. Il regolamento del 2007, in realtà, ha considerato fin dall'inizio il vino tra i prodotti per i quali stabilire una regolazione europea per la produzione biologica, ma tale invito non è stato recepito dalla Commissione europea⁴⁵⁹.

Ciò nonostante, sulla base della disciplina in vigore, era esclusivamente consentita la possibilità di certificare come biologico il procedimento di produzione delle uve e, di conseguenza, contraddistinguere il prodotto finito come «vino da uve biologiche».

Negli anni successivi, tuttavia, l'iniziale orientamento sfavorevole è stato riveduto, sia per le aperture provenienti dagli ambienti internazionali, in particolare nell'ambito dell'Organizzazione internazionale della Vigna e del Vino, sia per le pressioni esercitate dalle imprese del settore, a loro volta intenzionate ad assecondare la richieste sempre crescenti dei consumatori.

La Commissione ha così provveduto ad emanare il regolamento (UE) n. 203/2012 con il quale ha inserito nel precedente regolamento (CE) n. 889/2008 le disposizioni relative al vino biologico⁴⁶⁰. Con il regolamento del 2012, la Commissione ha provveduto ad aggiungere al regolamento (CE) n. 889/2008 un nuovo capo, concernente le norme specifiche in materia di vinificazione⁴⁶¹, dove hanno trovato disciplina l'uso di determinati prodotti e sostanze nel procedimento di trasformazione delle uve e dei mosti, nonché le pratiche enologiche ammesse e quelle vietate. E' stato consentito, inoltre, l'utilizzo dei termini riferiti alla produzione biologica accanto al termine «vino» (ad esempio «vino biologico»), e anche l'impiego del logo europeo di produzione biologica⁴⁶².

Con gli interventi appena descritti, quindi, è stato messo a disposizione degli operatori del comparto vitivinicolo uno strumento di importanza sempre crescente

⁴⁵⁸ Si veda, al riguardo, F. ALBISINNI, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, cit., p. 396 ss.

⁴⁵⁹ Cfr. il *considerando* n. 7 del regolamento (CE) n. 834/2007.

⁴⁶⁰ Regolamento di esecuzione (UE) n. 203/2012 della Commissione, dell'8 marzo 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio in ordine alle modalità di applicazione relative al vino biologico, pubblicato in *G.U.U.E.* del 9 marzo 2012, n. L 71/42.

⁴⁶¹ Cfr. il capo 3 *bis* del regolamento (CE) n. 889/2008, agli articoli 29 *ter* e seguenti.

⁴⁶² Cfr. gli articoli 23 e 25 del regolamento (CE) n. 834/2007.

nel panorama del mercato agroalimentare europeo e internazionale, una leva che consente di consolidare i risultati economici di impresa e acquisire nuovi sbocchi di mercato, in particolar modo per i paesi dell'area mediterranea, particolarmente vocati alla qualità e alla tradizione⁴⁶³.

⁴⁶³ Cfr. G. DELL'OREFICE, *Il vino bio cresce anche in Italia*, in *Agricole*, 25 settembre -1 ottobre 2015, p. 12. L'Autore ha sottolineato la continua crescita delle superfici vitate adibite alla coltivazione biologica. L'Italia è il secondo paese al mondo con 73 mila ettari, preceduta dalla Spagna con 84 mila ettari e seguita dalla Francia con 67 mila.

CONCLUSIONI

Come si è illustrato fin dal primo capitolo del presente lavoro, con la riforma della politica agricola comune emanata nel dicembre 2013, il mercato europeo dei prodotti vitivinicoli è stato oggetto di una nuova regolazione, collocata nel generale regolamento sull'organizzazione comune dei mercati agricoli. Cosicché è apparso appropriato, oltre che stimolante, svolgere un'indagine organica e d'insieme sulla nuova disciplina di un settore rilevante e in continua espansione, al fine di comprenderne la collocazione nel contesto complessivo della politica agricola comune, nonché delle attuali tendenze del diritto agroalimentare europeo, tenendo in considerazione anche il quadro del diritto internazionale. E' stato possibile, oltre a ciò, considerare e valutare da un lato le novità apportate rispetto al precedente apparato normativo e, dall'altro, le misure confermate e gli istituti mantenuti in essere.

Un primo aspetto che – ad una lettura globale dei nuovi regolamenti PAC – sembra pertinente osservare, è quello che attiene all'intento di fondo del legislatore europeo. Quest'ultimo, infatti, ha proseguito nel suo progetto di strutturare la politica agricola comune e di usufruirne in funzione di una marcata centralizzazione regolatoria, attraverso l'introduzione a livello europeo di definizioni, procedure e norme generali, aspetti che sino ad un recente passato erano per lo più rimessi alle scelte degli Stati membri. Ai legislatori nazionali, al contempo, sono riconosciute numerose ed estese competenze per ciò che riguarda le concrete opzioni applicative e di intervento, tanto che si è parlato, in proposito, di «rinazionalizzazione» delle scelte redistributive. Attraverso tale piano, intrapreso fin dai primi anni del nuovo secolo, il legislatore europeo ha inteso creare un sistema equilibrato, composto da norme comuni dettate a livello europeo – e finalizzate ad assicurare stabilità, coesione e coerenza – e da un ampio assortimento di decisioni e preferenze demandate a livello locale.

Ebbene, la nuova regolazione del mercato vitivinicolo sembra potersi inserire correttamente in tali dinamiche, come si è avuto modo di evidenziare nella trattazione dei distinti ambiti disciplinari. Anche il ruolo svolto dagli Stati membri è emerso sistematicamente in tutta la sua rilevanza, basti pensare alla nuova disciplina delle autorizzazioni all'impianto dei vigneti, ai programmi nazionali di sostegno e alle norme di commercializzazione.

Ma l'analisi sarebbe stata incompleta se non si fosse considerata la regolazione della PAC alla luce di un'altra fondamentale chiave di lettura, quale è quella rappresentata dall'approvazione e dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, con le innovazioni che ha apportato, soprattutto a livello istituzionale. In particolar modo, l'estensione della procedura cd. di codecisione al settore dell'agricoltura, e la conseguente collocazione del Parlamento europeo in una posizione di parità rispetto al Consiglio, ha avuto un impatto di portata tutt'altro che trascurabile. L'utilizzo della procedura legislativa ordinaria per l'adozione dei regolamenti della nuova PAC, infatti, ha inciso sia dal punto di vista procedurale, in particolare sullo svolgimento e sulla durata dei negoziati, sia da quello sostanziale, per ciò che riguarda i contenuti del compromesso finale. Tali effetti, a ben vedere, si sono potuti rilevare anche a proposito della regolazione in materia di vini, come accaduto in maniera emblematica con riferimento alla riforma che ha interessato il sistema di gestione e di controllo del potenziale produttivo vitivinicolo.

Meno influente è apparso il collocamento dell'agricoltura e della pesca tra le materie a competenza concorrente. Ciò si spiega, probabilmente, proprio con il particolare meccanismo della concorrenza tra l'Unione europea e gli Stati membri disciplinato dal Trattato di Lisbona.

Di sicuro rilievo si prospetta, invece, il ruolo della Commissione, non soltanto con riferimento alla procedura di adozione degli atti di base, ma anche in relazione alla riconosciuta competenza ad adottare atti delegati ed atti di esecuzione. Tali fonti svolgono la fondamentale funzione di integrare, modificare e rendere nel concreto applicabili le disposizioni contenute nel regolamento di

base, pur con delle significative limitazioni. Come si è osservato nel corso della stesura del presente lavoro, in tutti i contesti di disciplina che interessano il settore vitivinicolo risulta infatti determinante, oltre che essenziale, l'intervento della Commissione attraverso le suddette tipologie di atti.

Già con il precedente regolamento unico OCM del 2007, a ben vedere, aveva avuto inizio il trasferimento di compiti dal Consiglio alla Commissione. Tale scelta è apparsa molto significativa, in primo luogo per aver implicato la cessione di attribuzioni da un'istituzione formata da rappresentanti politici dei governi statali ad una che agisce in piena indipendenza e nell'interesse generale dell'Unione, e in secondo luogo perché tale traslazione di poteri è stata avviata e si è consolidata in concomitanza con la conclusione del Trattato di Lisbona e il relativo coinvolgimento del Parlamento europeo nella procedura di adozione degli atti legislativi. La possibilità per la Commissione di intervenire nella regolazione agroalimentare mediante atti delegati e atti di esecuzione, infatti, lascia trasparire anche l'intento di mitigare le conseguenze del nuovo iter legislativo, essendo tali provvedimenti adottati senza la partecipazione dell'assemblea parlamentare.

Un'ulteriore costante di natura trasversale, rilevabile nella disciplina del mercato vitivinicolo, è la previsione di norme e istituti volti a garantire uno sviluppo che tenga in debita considerazione l'interesse alla protezione dell'ambiente e dei consumatori.

Quanto alla tutela dell'ambiente, essa emerge, anche se piuttosto marginalmente, nella disciplina del potenziale produttivo. In particolare la contribuzione del vigneto alla conservazione dell'ambiente può essere adottata come criterio di priorità ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni all'impianto, nel caso di richieste eccedenti rispetto alla superficie disponibile (articolo 64, paragrafo 2, lett. *b*). La protezione ambientale compare, poi, nella disciplina dei programmi e delle misure di sostegno, tra le azioni finanziabili mediante la misura della promozione (articolo 45, paragrafo 2, lett. *a*), come finalità delle misure di ristrutturazione e riconversione dei vigneti (articolo 46, paragrafo 3) e tra le regole di condizionalità previste dal regolamento (UE) n. 1306/2013, al fine di accedere

ai sostegni per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde. Infine, la garanzia di un livello minimo accettabile di protezione dell'ambiente è prescritto come criterio per la Commissione al fine di autorizzare le pratiche enologiche (articolo 80, paragrafo 3).

L'interesse alla protezione dei consumatori traspare incessantemente nella disciplina dedicata alle norme di commercializzazione, a cominciare dall'insieme di disposizioni che regolano le pratiche enologiche. In tal caso, per di più, la tutela del consumatore è perseguita sia con riguardo alla sua salute, sia con riguardo al suo interesse economico. Infatti, sono consentiti esclusivamente i trattamenti e le lavorazioni di cantina che da un lato non implicano rischi sanitari per le persone, e dall'altro non siano idonei a indurre in errore in merito alle qualità del prodotto acquistato. A quest'ultima forma di tutela mirano anche le norme in materia di denominazioni di origine e indicazioni geografiche, nonché quelle relative all'etichettatura e alla presentazione dei prodotti vitivinicoli.

Si ricordi, inoltre, che il pericolo di trarre in inganno i consumatori è indicato dal regolamento unico OCM come criterio per escludere riconoscimento della protezione ad una menzione riservata facoltativa (articolo 87, paragrafo 1, lett. c), per negare la registrazione dei nomi come DOP o IGP nei casi di omonimia (articolo 100, paragrafo 1, commi 2 e 3), per rigettare la protezione di un nome come DOP o IGP nel caso dell'esistenza di un marchio commerciale con particolare notorietà o reputazione (articolo 101, paragrafo 2) e, infine, per individuare le condotte in violazione della protezione riconosciuta dal diritto europeo alle DOP, alle IGP e alle menzioni tradizionali (articoli 103, paragrafo 2, lett. d e articolo 113, paragrafo 2, lett. c).

Quanto al merito della disciplina dedicata al mercato vitivinicolo, si è ritenuto opportuno distinguere tre ambiti: il sistema di gestione e di controllo del potenziale produttivo, i programmi e le misure di sostegno, le norme di produzione e di commercializzazione.

Il primo settore è senza dubbio quello caratterizzato dalle maggiori novità. Il passaggio dal sistema dei diritti di impianto e di reimpianto dei vigneti a quello

delle autorizzazioni rappresenta, infatti, un momento epocale per il comparto vitivinicolo. Si tratta, per di più, di un modello la cui applicazione è prevista sino al 2030 – con un riesame intermedio da parte della Commissione – quindi per un periodo di gran lunga più esteso rispetto a quello di vigenza della politica agricola comune (2014-2020). Tale previsione, che può apparire anomala, è senz'altro comprensibile e giustificabile in considerazione delle modalità di applicazione del nuovo sistema e della necessità di concedere un lasso di tempo adeguato per consentire allo stesso di entrare a regime e di dispiegare i suoi effetti.

Una riforma così integrale ed incisiva, tuttavia – come quasi sempre accade – è accompagnata da sentimenti di varia natura, quali dubbi, timori ed entusiasmi, e con l'approssimarsi dell'entrata in vigore del nuovo meccanismo (1° gennaio 2016) si intensificano anche le discussioni e gli allarmi.

Oltre alle questioni accennate nel capitolo II, si segnala un'ulteriore possibile conseguenza negativa del nuovo sistema, emersa negli ultimi mesi del 2015, e consistente nel rischio che l'impianto di vigneti si concentri in determinate aree a discapito di altre. La corsa per assicurarsi i diritti di reimpianto, infatti, potrebbe aver implicato l'impovertimento e la smobilitazione delle zone marginali e la concentrazione delle produzioni in poche aree, precipuamente in quelle di maggiore pregio. Questa sorta di "polarizzazione", a sua volta, potrebbe avere come conseguenza, oltre alla sofferenza delle aree minori, la creazione di territori "monocolturali", come ad esempio nelle regioni italiane del Prosecco, dell'Amarone, del Barolo, ecc., con la conseguente perdita varietale, non solo di uve e, quindi, di vini, ma anche di altre colture tradizionali, abbandonate per fare spazio ai vigneti (si pensi alle nocciole e ai boschi in Piemonte e ai seminativi in Veneto). Un tanto è ciò che si è verificato, peraltro, nel sistema vitivinicolo francese, dove esistono quattro zone principali – Bordeaux, Borgogna, Champagne e Valle del Rodano – mentre le rimanenti aree di produzione risultano minoritarie e spesso in situazioni di difficoltà.

Anche in considerazione di tutte le questioni e i dubbi sollevati, sarà quindi di notevole interesse vagliare, nei prossimi anni, l'applicazione concreta del nuovo modello e gli esiti che ne scaturiranno.

In materia di programmi e misure di sostegno per il settore vitivinicolo, le novità introdotte con la riforma del 2013 sono di minore impatto. Un'innovazione quanto mai opportuna – in ragione della situazione attuale del mercato interno – appare l'introduzione della possibilità di finanziare le campagne di promozione anche per il mercato europeo, e non più soltanto nei paesi terzi. Risulta inoltre interessante, dal punto di vista del sistema, la possibilità per gli Stati membri di inserire i viticoltori nel regime dei pagamenti diretti.

Anche in relazione alle norme di commercializzazione, la nuova OCM ha mantenuto, in linea generale, la struttura e i contenuti di cui al precedente regolamento (CE) n. 1234/2007. Nuove opportunità per le imprese del settore, tuttavia, sono derivate dall'introduzione della disciplina della produzione biologica dei prodotti vitivinicoli, approvata con il regolamento (UE) n. 203/2012, il quale ha colmato una lacuna che diventava sempre più insostenibile.

Si può pertanto affermare, in conclusione, che la regolazione europea del mercato vitivinicolo – quale emerge dalla recente riforma – va considerata alla luce della generale tendenza verso un definitivo ricollocamento di una disciplina settoriale tradizionalmente svincolata ed autosufficiente all'interno della regolazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, una sorta di tendenza all'omologazione e alla riconduzione ad unità, come si evince, in modo emblematico, dall'estensione dei segni DOP e IGP anche ai prodotti vitivinicoli e che va oltre l'obiettivo di una mera semplificazione normativa. Il legislatore europeo, quindi, sembra procedere sulla scia di quanto iniziato con la citata riforma di cui al regolamento (CE) n. 479/2008, e proseguito con il regolamento (CE) n. 491/2009.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- AA. VV., *Enciclopedia del vino*, Milano, 2004.
- AA. VV., *Enciclopedia e storia del vino*, Milano, 1981.
- A. ADINOLFI, *I principi generali nella giurisprudenza comunitaria e la loro influenza sugli ordinamenti degli Stati membri*, in *Riv. it. dir. pubb. comunit.*, 1994, p. 521 ss.
- F. ADORNATO, *Agricoltura, politiche agricole e Istituzioni comunitarie nel Trattato di Lisbona: un equilibrio mobile*, in *Riv. dir. agr.*, 2010, I, p. 261 ss.
- F. ALBISINNI, *Azienda multifunzionale, mercato, territorio. Nuove regole in agricoltura*, Milano, 2000.
- F. ALBISINNI, *Nuove regole di impresa nel sistema europeo di diritto alimentare*, in *Riv. dir. agr.*, 2003, I, p. 326 ss.
- F. ALBISINNI, *L'informazione del consumatore e la tutela della salute*, in L. COSTATO (diretto da), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, III ed., Padova, 2003, p. 631.
- F. ALBISINNI, *L'origine dei prodotti alimentari*, in A. GERMANO' – E. ROOK BASILE, *Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti*, Torino, 2005, p. 41.
- F. ALBISINNI, *Diritto alimentare tra innovazione, regolazione e mercato*, in *Riv. dir. agr.*, 2005, I, p. 565 ss.
- F. ALBISINNI, *Regole e istituzioni nella nuova PAC*, in *Dir. e giur. agr. e amb.*, 2006, p. 526 ss.

- F. ALBISINNI (a cura di), *Le regole del vino. Disciplina internazionale, comunitaria, nazionale. Atti del convegno Roma, 23-24 novembre 2007*, Milano, 2008.
- F. ALBISINNI, *L'officina comunitaria e l'OCM vino: marchi, denominazioni e mercato*, in *Riv. dir. agr.*, 2008, I, p. 422 ss.
- F. ALBISINNI, *La OCM vino: denominazioni di origine, etichettatura e tracciabilità nel nuovo disegno disciplinare europeo*, in *Agriregionieuropa*, 2008, 12, p. 16 ss.
- F. ALBISINNI, *I diritti di impianto dei vigneti e la loro circolazione*, in L. COSTATO, A. GERMANO' e E. ROOK BASILE, *Trattato di diritto agrario. Volume primo: Il diritto agrario: circolazione e tutela dei diritti*, Torino 2011, p. 347 ss.
- F. ALBISINNI, *Il diritto agrario europeo dopo Lisbona fra intervento e regolazione: i codici europei dell'agricoltura*, in *Agr. ist. merc.*, 2011, 2, p. 29 ss.
- F. ALBISINNI, *Le proposte per la riforma della PAC verso il 2020: profili di innovazione istituzionale e di contenuti*, in *Riv. dir. agr.*, 2011, I, p. 604 ss.
- F. ALBISINNI, *I codici europei dell'agricoltura, dopo Lisbona*, in L. COSTATO, P. BORGHI, L. RUSSO e S. MANSERVISI (a cura di), *Dalla riforma del 2003 alla PAC dopo Lisbona. I riflessi sul diritto agrario alimentare e ambientale. Atti del convegno di Ferrara, 6-7 maggio 2011*, Napoli, 2011, p. 17 ss.
- F. ALBISINNI, *Wines*, in L. COSTATO e F. ALBISINNI, *European Food Law*, Padova, 2012, p. 415 ss.

- F. ALBISINNI, *La definizione di attività agricola nella nuova PAC, tra incentivazione e centralizzazione regolatoria*, in *Riv. it. dir. pubb. com.*, 2014, p. 967 ss.
- F. ALBISINNI, *Funzioni pubbliche e competenze dei provati fra accountability e trasparenza: verso un diverso ordine nella Food Law*, in *Riv. dir. alim.*, 2015, 1, p. 6 ss.
- F. ALBISINNI, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, II ed., Torino, 2015.
- F. ALBISINNI e A. SCIAUDONE (a cura di), *Il contenzioso sui regimi di pagamento in agricoltura*, Napoli, 2008.
- S. AMOROSINO, *La disciplina giuridica del vino: profili di diritto amministrativo*, in *Riv. dir. alim.*, 2014, 1, p. 61 ss.
- E. M. APPIANO, *Le pratiche enologiche e la tutela delle indicazioni di qualità nell'accordo UE/USA sul commercio del vino ed in altri trattati della Comunità*, in B. UBERTAZZI e E. MUÑIZ ESPADA (a cura di), *Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale ed europeo*, Milano, 2009, p. 348 ss.
- E. M. APPIANO, *La posizione del consumatore nella nuova OCM vino*, in *Contr. e impr./Europa*, 2009, 2, p. 993 ss.
- E. M. APPIANO, *Le riforme del 2013 alla OCM vino*, in *Contr. e impr./Europa*, 2014, 1, p. 451 ss.
- E. M. APPIANO e S. DINDO, *Le pratiche enologiche e la tutela delle denominazioni d'origine nell'Accordo UE/USA sul commercio del vino*, in *Contr. e impr./Europa*, 2007, 12, p. 455 ss.
- F. AVERSANO, *Profili sanzionatori in materia vitivinicola*, in *Riv. dir. alim.*, 2007, 2, p. 45 ss.

- J. M. BAHANS e M. MENJUCQ, *Droit de la vigne et du vin. Aspects juridiques du marché vitivinicole*, Parigi, 2010.
- R. BARATTA, *Sulle fonti delegate ed esecutive dell'Unione europea*, in *Dir. Un. Eur.*, 2011, p. 293 ss.
- R. BARATTA, *Introduzione alle nuove regole per l'adozione degli atti esecutivi dell'Unione*, in *Dir. Un. Eur.*, 2011, p. 565 ss.
- M. BAUDOUIN, *Le Traité de Lisbonne et la Politique agricole commune*, in *Revue de droit rural*, 2010, p. 3 ss.
- D. BELLANTUONO, *L'incostituzionalità del condono dei vigneti abusivi*, in *Foro it.*, 2004, I, p. 1359 ss.
- D. BIANCHI, *La politica agricola comune (PAC). Tutta la PAC, niente altro che la PAC! Compendio di diritto agrario comunitario*, Pisa, 2007.
- D. BIANCHI, *La PAC «camaleontica» alla luce del Trattato di Lisbona*, in *Riv. dir. agr.*, 2009, I, p. 592 ss.
- C. BLUMANN, *La PAC et le traité de Lisbonne*, 2008, disponibile all'indirizzo web <http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies>.
- G. BOLOGNESI e A. SPADA, *La scienza del vino e l'arte del bere*, Ortona, 2003.
- S. BOLOGNINI, *Common organization of agricultural markets*, in L. COSTATO e F. ALBISINNI, *European Food Law*, Padova, 2012, p. 265 ss.
- S. BOLOGNINI, *La disciplina della comunicazione business to consumer nel mercato agro-alimentare europeo*, Torino, 2012.
- S. BOLOGNINI, *Linee-guida della nuova normativa europea relativa alla «fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori»*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2012, p. 613 ss.

- P. BORGHI, voce *Accordo agricolo di Marrakesh*, in Dig. delle disc. priv., Sez. civ., Agg. II, t. 1, Torino, 2003, p. 1 ss.
- P. BORGHI, *L'agricoltura nel Trattato di Marrakech. Prodotti agricoli e alimentari nel diritto del commercio internazionale*, Milano, 2004.
- P. BORGHI, *Le regole del mercato internazionale*, in L. COSTATO, A. GERMANO' e E. ROOK BASILE, *Trattato di diritto agrario. Volume terzo: Il diritto agroalimentare*, Torino, 2011, p. 657 ss.
- P. BORGHI, *International rules*, in L. COSTATO e F. ALBISINNI, *European Food Law*, Padova, 2012, p. 53 ss.
- M. BORRACCETTI, *La tutela del vino di qualità può ammettere una deroga al divieto di misure di effetto equivalente: il caso Rioja*, in Riv. dir. agr., 2000, II, p. 306 ss.
- M. BORRACCETTI, *Produzione vinicola, forza maggiore ed etichettatura in due sentenze della Corte di giustizia riguardanti i produttori vinicoli*, in Dir. e giur. agr. e amb., 2003, p. 150 ss.
- I. CANFORA, *Il carattere evocativo della traduzione per le menzioni tradizionali dei vini. Il ruolo della Corte di giustizia nell'uniformazione dei principi del settore alimentare, nota a CGCE, sez. IV, 13 marzo 2008 (causa C-285/06)*, in Dir. e giur. agr. e amb., 2009, p. 100 e ss.
- I. CANFORA, *La disciplina della concorrenza nel settore agricolo dopo il trattato di Lisbona*, in Riv. dir. agr., 2010, I, p. 689 ss.
- I. CANFORA, *La cessione delle quote di produzione*, in L. COSTATO, A. GERMANO' e E. ROOK BASILE, *Trattato di diritto agrario. Volume primo: Il diritto agrario: circolazione e tutela dei diritti*, Torino, 2011, Torino, 2011, p. 329 ss.

- I. CANFORA, *Le “specialità tradizionali garantite”*, in L. COSTATO, A. GERMANO' e E. ROOK BASILE, *Trattato di diritto agrario. Volume terzo: Il diritto agroalimentare*, Torino, 2011, p. 73 ss.
- I. CANFORA, *La disciplina della concorrenza nel diritto comunitario*, in L. COSTATO, A. GERMANO' e E. ROOK BASILE, *Trattato di diritto agrario. Volume terzo: Il diritto agroalimentare*, Torino, 2011, p. 209 ss.
- F. CAPELLI, *La protezione giuridica dei prodotti agro-alimentari di qualità e tipici in Italia e nell'unione europea*, in *Dir. com. e scambi int.*, 2001, p. 177 ss.
- D. CAPRA, *Marchi geografici complessi e non (più) registrati: il caso del Cannonau «Perda Rubia»*, in *Riv. dir. ind.*, 2004, 1, p. 63.
- G. CARACCILOLO, *La nuova disciplina delle menzioni tradizionali dei vini a D.O. alla luce del regolamento C.E. n. 316/2004*, in *Dir. e giur. agr. e amb.*, 2005, p. 221 ss.
- M. CARDWELL, *The European Model of Agriculture*, Oxford, 2004.
- S. CARMIGNANI, *La tutela delle indicazioni geografiche nell'accordo TRIPs: localizzazione geografica del prodotto e mercato globale*, in *Dir. e giur. agr. e amb.*, 2002, p. 84 ss.
- S. CARMIGNANI, *La tutela del consumatore nel Trattato di Lisbona*, in *Riv. dir. agr.*, 2010, I, p. 290 ss.
- E. CARRETTA, *Consorzi di tutela dei vini e controlli erga omnes*, in *Riv. dir. alim.*, 2007, 2, p. 41 ss.
- A. CARROZZA, *Le imprese del settore viti-vinicolo*, in *Giur. agr. it.*, 1983, p. 471 ss.

- A. CARROZZA, *Qualche riflessione sul catasto viticolo*, in *Giur. agr. it.*, 1984, p. 327 ss.
- F. CASUCCI (a cura di), *Il mercato europeo del vino*, Napoli, 2003.
- D. CAVALLO, *Trois themes d'etude sur la nature juridique des droits de plantation*, 2011, disponibile al sito web www.droit-viticole.fr.
- D. CAVALLO, *Les objectifs et le processus evolutif de la derniere OCM vin*, 2013, disponibile al sito web www.droit-viticole.fr.
- G.P. CESARETTI, R. GREEN, A. MARIANI e E. POMARICI, *Il mercato del vino. Tendenze strutturali e strategie dei concorrenti*, Milano, 2006
- E. CHIODO, *Vino: cosa cambia con DOP e IGP al posto di DOC e IGT?*, in *Agriregionieuropa*, 2008, 15, p. 22 ss.
- F. CICCARELLI, *Il restyling dei vigneti raddoppia*, in *Agrisole*, 30 ottobre – 5 novembre 2015, p. 12.
- F. COCOZZA, *Gli atti normativi del potere esecutivo*, in L. COSTATO (diretto da), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, III ed., Padova, 2003, p. 146 ss.
- D. CORTASSA, *La sicurezza alimentare nel settore vitivinicolo: i controlli sulla produzione*, in *Il dir. dell'agr.*, 2008, 2-3, p. 59 ss.
- L. COSTATO (diretto da), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, III ed., Padova, 2003.
- L. COSTATO, *La riforma della PAC del 2003 e la circolazione dei fondi rustici*, in *Dir. e giur. agr. e amb.*, 2003, p. 663 ss.
- L. COSTATO, *La PAC e il Trattato di Lisbona*, in *Dir. e giur. agr. e amb.*, 2008, p. 731 ss.

- L. COSTATO (a cura di), *Commentario al regolamento unico sull'organizzazione comune dei mercati agricoli (Reg. CE 22 ottobre 2007, n. 1234)*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2009, 1.
- L. COSTATO, *Poteri delegati e poteri di esecuzione della Commissione U.E.: dalla PAC al TFUE*, in *Riv. dir. alim.*, 2010, 1, p. 3 ss.
- L. COSTATO, *Il nuovo titolo dedicato all'agricoltura nel TFUE*, in *Riv. dir. agr.*, 2011, I, p. 119 ss.
- L. COSTATO, *Riforma della PAC e rifornimento dei mercati mondiali dei prodotti agricoli alimentari*, in *Dir. e giur. agr. e amb.*, 2011, p. 87 ss.
- L. COSTATO, *Regime disaccoppiato, Trattato di Lisbona e obiettivi della Pac*, in *Agr. ist. merc.*, 2011, 2, p. 13 ss.
- L. COSTATO, *Il regolamento N. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari*, in *Riv. dir. agr.*, 2012, I, p. 648 ss.
- L. COSTATO, *Agricoltura, ambiente e alimentazione nell'evoluzione del diritto dell'Unione europea*, in *Riv. dir. agr.*, 2015, I, p. 210 ss.
- L. COSTATO, *Diritto alimentare e diritto al cibo: dal I piano Mansholt alla riforma del 2013*, in *Riv. dir. agr.*, 2015, I, p. 306 ss.
- L. COSTATO, A. GERMANO' e E. ROOK BASILE, *Trattato di diritto agrario. Volume primo: Il diritto agrario: circolazione e tutela dei diritti*, Torino, 2011.
- L. COSTATO, A. GERMANO' e E. ROOK BASILE, *Trattato di diritto agrario. Volume secondo: Il diritto agroambientale*, Torino, 2011.
- L. COSTATO, A. GERMANO' e E. ROOK BASILE, *Trattato di diritto agrario. Volume terzo: Il diritto agroalimentare*, Torino, 2011.

- L. COSTATO, P. BORGHI, L. RUSSO e S. MANSERVISI (a cura di), *Dalla riforma del 2003 alla PAC dopo Lisbona. I riflessi sul diritto agrario, alimentare e ambientale. Atti del convegno di Ferrara, 6-7 maggio 2011*, Napoli, 2011.
- L. COSTATO e F. ALBISINNI, *European Food Law*, Padova, 2012.
- L. COSTATO, P. BORGHI e S. RIZZIOLI, *Compendio di diritto alimentare*, VI ed., Padova, 2013.
- L. COSTATO e L. RUSSO, *Corso di diritto agrario italiano e comunitario*, IV ed., Milano, 2015.
- E. CRISTIANI, *Il metodo di produzione biologico*, in L. COSTATO, A. GERMANO' e E. ROOK BASILE, *Trattato di diritto agrario. Volume terzo: Il diritto agroalimentare*, Torino, 2011, p. 81 ss.
- P. DE PABLO CONTRERAS, *La normativa comunitaria sobre derechos de plantacion de vinedo y el trafico juridico privado*, in *Riv. dir. agr.*, 2000, I, p. 558 ss.
- M. D'ADDEZIO, *L'incidenza del diritto comunitario sul diritto agrario interno: profili formali e sostanziali*, Pisa, 1989.
- M. D'ADDEZIO e A. GERMANO' (a cura di), *La regolazione e la promozione del mercato alimentare nell'Unione europea. Esperienze giuridiche comunitarie e nazionali – Atti del convegno (Udine, 24-25 novembre 2006)*, Milano, 2007.
- M. D'ADDEZIO, *Quanto e come è rilevante l'agricoltura nel Trattato di Lisbona?*, in *Riv. dir. agr.*, 2010, I, p. 248 ss.
- A. DAMATO, *Commento agli articoli 114 e 115 TFUE*, in F. POCAR e M. C. BARUFFI, *Commentario breve ai Trattati dell'Unione Europea*, II ed., Padova, 2014, p. 904 ss.

- L. DANIELE, *La tutela del diritto di proprietà e del diritto al libero esercizio delle attività economiche nell'ordinamento comunitario e nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Dir. Un. Eur.*, 1998, p. 53 ss.
- F. DE FILIPPIS (a cura di), *La nuova PAC 2014-2020. Un'analisi delle proposte della Commissione*, Roma, 2012.
- F. DE FILIPPIS (a cura di), *La PAC 2014-2020. Le decisioni dell'Ue e le scelte nazionali*, Roma, 2014.
- G. DELL'OREFICE, *Viticoltori, 600 milioni di aiuti Ue*, in *Il Sole 24 Ore* del 25 gennaio 2014, p. 18.
- G. DELL'OREFICE, *Dalla Pac aiuti a ettaro a vigneto*, in *Agricole*, 13-19 giugno 2014, p. 11.
- G. DELL'OREFICE, *Il vino bio cresce anche in Italia*, in *Agricole*, 25 settembre – 1 ottobre 2015, p. 12.
- F. DEL ZAN, O. FAILLA e A. SCIENZA, *La vite e l'uomo. Dal rompicapo delle origini al salvataggio delle reliquie. Evidenze storico-ampelografiche per ripercorrere il viaggio della vite da Oriente alle soglie dell'Occidente*, Gorizia, 2004.
- A. DI LAURO, *Diritti e principi fondamentali nella giurisprudenza comunitaria. L'accesso al mercato regolamentato del latte*, Milano, 1998.
- A. FERRARO, *Il ruolo della Corte di giustizia delle Comunità europee nell'elaborazione ed evoluzione comunitaria dei diritti fondamentali dell'uomo*, in *Riv. it. dir. pubb. comunit.*, 2003, p. 1355 ss.
- G. FORNI, *Dove e come sono nati la nostra viticoltura e il nostro vino*, in AA. VV., *Storia dell'agricoltura italiana*, Firenze, 2002.

- V. FRANCESCHELLI, *Vini e marchi: a proposito di vini siciliani e del marchio «Corvo»*, in *Riv. dir. ind.*, 2001, 2, p. 128.
- C. GALLI, *Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari*, in *Riv. dir. ind.*, 2004, 2, p. 60 ss.
- G. GATTI, *Attuazione di una disposizione dell'accordo TRIPs con legge regionale: il caso del «Tocai friulano»*, in *Dir. com. e scambi int.*, 2007, p. 621 ss.
- J. F. GAUTIER, *Définition juridique du vin*, in *Revue de droit rural*, 1992, p. 490 ss.
- F. GENCARELLI, *La Politica agricola comune nella giurisprudenza comunitaria. Rassegna sistematica delle sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale di Primo Grado della C.E.*, Padova, 2000.
- F. GENCARELLI, *La tormentata vicenda della denominazione «Tocai»: ultimo atto*, in *Dir. e giur. agr. e amb.*, 2009, p. 690 ss.
- F. GENCARELLI, *50 anni di politica agricola comune: dalla conferenza di Stresa all'Health check*, in *Dir. com. e scambi int.*, 2010, 1, p. 1 ss.
- F. GENCARELLI, *La PAC e il Trattato di Lisbona: quali cambiamenti?*, in *Dir. e giur. agr. e amb.*, 2010, p. 734 ss.
- F. GENCARELLI, *Un nuovo attore della PAC: il Parlamento europeo*, in *Dir. Un. Eur.*, 2013, p. 95 ss.
- M. GENINET, *Du droit de planter la vigne*, in *Revue de droit rural*, 1991, 1, p. 3 ss.
- T. GEORGOPOULOS, *La protection renforcée des appellations d'origine à l'égard des marques viticoles*, in *Revue de droit rural*, 2010, Novembre, p. 13 ss.

- A. GERMANO', *Le quote di produzione nel diritto comunitario dell'agricoltura*, in *Dir. e giur. agr. e amb.*, 1995, p. 604 ss.
- A. GERMANO', *L'azienda agraria e i suoi nuovi beni. Le quote di produzione e il diritto di reimpianto dei vigneti*, in *Dir. dell'agr.*, 1995, p. 11 e ss.
- A. GERMANO', *Le indicazioni geografiche nell'accordo TRIPs*, in *Riv. dir. agr.*, 2000, I, p. 412 ss.
- A. GERMANO' (a cura di), *L'agricoltura dell'area mediterranea: qualità e tradizione tra mercato e nuove regole dei prodotti alimentari. Profili giuridici ed economici (Atti del Convegno, Pisa, 14-15 novembre 2003)*, Milano, 2004.
- A. GERMANO', *Corso di diritto agroalimentare*, Torino, 2007.
- A. GERMANO', *Del latte e del vino: breve commento a cinque sentenze di giudici diversi*, in *Dir. e giur. agr. e amb.*, 2007, p. 8 ss.
- A. GERMANO', *La disciplina dei vini dalla produzione al mercato*, in *Riv. dir. alim.*, 2007, 2, p. 3 ss.
- A. GERMANO', *Manuale di diritto agrario*, VII ed., Torino, 2010, p. 254 ss.
- A. GERMANO', *L'organizzazione comune del mercato del vino*, in *Riv. dir. agr.*, 2010, I, p. 532 ss.
- A. GERMANO', *Le quote di produzione e i diritti di reimpianto*, in A. GERMANO', *Manuale di diritto agrario*, VII ed., Torino, 2010, p. 254 ss.
- A. GERMANO', *Vino e controversie internazionali*, in *Agr. ist. merc.*, 2011, 1, p. 11 ss.
- A. GERMANO', *Sulle menzioni tradizionali dei vini (a proposito del d.m. 13 agosto 2012)*, in *Dir. e giur. agr. e amb.*, 2012, p. 595 ss.

- A. GERMANO', *Sull'abbandono del sistema di contingentamento della produzione agricola (zucchero, latte, vino)*, in A. GERMANO' e G. STRAMBI (a cura di), *Il nuovo diritto agrario dell'Unione europea: i regolamenti 1169/2011 e 1151/2012 sull'informazione e sui regimi di qualità degli alimenti e i regolamenti del 17 dicembre 2013 sulla PAC – Atti dei Seminari (Firenze, 12 settembre 2013, 28 maggio, 6 e 13 giugno 2014)*, Milano, 2014, p. 157 ss.
- A. GERMANO' e E. ROOK BASILE, *La disciplina comunitaria ed internazionale del mercato dei prodotti agricoli*, Torino, 2002.
- A. GERMANO' e E. ROOK BASILE, *Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti*, Torino, 2005.
- A. GERMANO' e E. ROOK BASILE, *Diritto agrario*, in *Trattato di diritto privato dell'Unione Europea*, diretto da G. Ajani e G. A. Benacchio, Vol. XI, Torino, 2006.
- A. GERMANO' e E. ROOK BASILE, *Manuale di diritto agrario comunitario*, III ed., Torino, 2014.
- A. GERMANO', E. ROOK BASILE e M. P. RAGIONIERI, *Diritto agroalimentare. Le regole del mercato degli alimenti e dell'informazione alimentare*, Torino, 2014.
- A. GERMANO' e G. STRAMBI (a cura di), *Il nuovo diritto agrario dell'Unione europea: i regolamenti 1169/2011 e 1151/2012 sull'informazione e sui regimi di qualità degli alimenti e i regolamenti del 17 dicembre 2013 sulla PAC – Atti dei Seminari (Firenze, 12 settembre 2013, 28 maggio, 6 e 13 giugno 2014)*, Milano, 2014.
- A. GERMANO' e E. ROOK BASILE (a cura di), *I contratti agrari*, Torino, 2015.

- M. GIUFFRIDA, *Le riforme comunitarie delle strutture agrarie e loro conseguenze anche sul regime dei contratti agrari*, in L. COSTATO (diretto da), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, III ed., Padova, 2003, p. 609 ss.
- D. HOLLAND e H. POPE, *EU Food Law and Policy*, The Hague (Paesi Bassi), 2004.
- A. JANNARELLI, *Quote di produzione*, in *Digesto civ.*, XVI, Torino, 1997, p. 192 ss.
- A. JANNARELLI, *Pluralismo definitorio dell'attività agricola e pluralismo degli scopi legislativi: verso un diritto post-moderno?*, in *Riv. dir. agr.*, 2006, I, p. 183 ss.
- A. JANNARELLI, *Il pluralismo definitorio dell'attività agricola alla luce della recente disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato: prime considerazioni critiche*, in *Riv. dir. agr.*, 2007, I, p. 3 ss.
- A. JANNARELLI, *Il «Tocai friulano» al capolinea. Spunti di riflessione su una tragicommedia «all'italiana» e sugli indirizzi della Corte costituzionale circa il rapporto tra «tutela della concorrenza» e «ordinamento civile» nella strutturazione e promozione del mercato*, in *Riv. dir. agr.*, 2008, II, p. 194 ss.
- A. JANNARELLI, *Aiuti comunitari e aiuti di Stato*, in *Dir. e giur. agr. e amb.*, 2009, p. 375 ss.
- G. JESU, *La nuova tutela dei vini DOC e IGT. Il decreto legislativo n. 61/2010 e i decreti ministeriali attuativi*, Ravenna, 2012.
- G. JESU, *Vino e indicazioni sulla salute nella pronuncia della Corte di giustizia europea: un vino non può definirsi «facilmente digeribile»*, in *Riv. dir. agr.*, 2013, II, p. 392 ss.

- H. JOHNSON, *Il vino. Storia, tradizioni, cultura*, Montereccio di Mulazzo, 2003.
- A. LANG, *Commento agli articoli 206 e 207 TFUE*, in F. POCAR e M. C. BARUFFI, *Commentario breve ai Trattati dell'Unione Europea*, II ed., Padova, 2014, p. 1148 ss.
- P. LATTANZI, *Informazione e rischio alimentare*, in *Agr. ist. merc.*, 2005, 3, p. 383 ss.
- P. LATTANZI e I. TRAPE', *Food additives and contaminants*, in L. COSTATO e F. ALBISINNI, *European Food Law*, Padova, 2012, p. 401 ss.
- M. LIBERTINI, *L'informazione sull'origine dei prodotti nella disciplina comunitaria*, in *Riv. dir. ind.*, 2010, 06, p. 289.
- N. LUCIFERO, *La cessione del diritto all'aiuto*, in L. COSTATO, A. GERMANO' e E. ROOK BASILE, *Trattato di diritto agrario. Volume primo: Il diritto agrario: circolazione e tutela dei diritti*, Torino 2011, p. 367 ss.
- N. LUCIFERO, *La comunicazione simbolica nel mercato alimentare: marchi e segni del territorio*, in L. COSTATO, A. GERMANO' e E. ROOK BASILE, *Trattato di diritto agrario. Volume terzo: Il diritto agroalimentare*, Torino, 2011, p. 321 ss.
- N. LUCIFERO, *I contratti di cessione delle quote di produzione, dei diritti di reimpianto e dei titoli all'aiuto diretto*, in A. GERMANO' e E. ROOK BASILE (a cura di), *I contratti agrari*, Torino, 2015, p. 221 ss.
- G. MACCIONI, *Il regime giuridico della produzione viticola*, in *Riv. dir. agr.*, 1995, I, p. 442 ss.
- G. MACCIONI, *«Tokaij» contro «Tocai» di fronte alla Corte di giustizia*, in *Riv. dir. agr.*, 2006, I, p. 28 ss.
- G. MAINARDI e P. BERTA, *Il vino nella storia e nella letteratura*, Bologna, 1991.

- S. MANSERVISI, *Commento all'articolo 40 TFUE*, in F. POCAR e M. C. BARUFFI, *Commentario breve ai Trattati dell'Unione Europea*, II ed., Padova, 2014, p. 284 ss.
- D. MARESCA, *Il sostegno diretto all'agricoltura tra proporzionalità e over regulation nell'esperienza giurisprudenziale europea*, in *Riv. dir. agr.*, 2012, I, p. 577 ss.
- C. MARESCALCHI, (voce) *Viticoltura*, in *Noviss. dig. it.*, XX, Torino, 1975, p. 1030 ss.
- C. MARESCALCHI, (voce) *Vino, vermouth e aperitivi*, in *Noviss. dig. it.*, XX, Torino, 1975, p. 832 ss.
- M. MARIANI, *La nuova normativa europea in materia di etichettatura dei vini*, in *Nuovo dir. agr.*, 2002, p. 327 ss.
- S. MASINI, *Considerazioni sul percorso di riforma dell'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo*, in *Dir. e giur. agr. e amb.*, 2008, p. 379 ss.
- S. MASINI, *Sull'imbottigliamento in zona di origine: conflitto di filiera e modello di sviluppo territoriale*, in *Riv. dir. alim.*, 2012, 2, p. 55 ss.
- S. MASINI, *Informazioni sulla salute tra valutazioni etiche e dimensione normativa: il caso del vino*, in *Dir. e giur. agr. e amb.*, 2012, p. 679 ss.
- S. MASINI, *PDO, PGI and TSG*, in L. COSTATO e F. ALBISINNI, *European Food Law*, Padova, 2012, p. 351 ss.
- S. MASINI, *Diritto alimentare. Una mappa delle funzioni*, Milano, 2014.
- S. MASINI, *Corso di diritto alimentare*, III ed., Milano, 2015.
- P. MC GOVERN, *L'archeologo e l'uva. Vite e vino dal Neolitico alla Grecia arcaica*, Roma, 2005.

- J. A. MCMAHON, *EU Agricultural Law*, Oxford, 2007.
- M. MINELLI, *L'utilizzazione delle denominazioni protette dei vini dopo il decreto legislativo n. 61/2010*, in *Riv. dir. alim.*, 2010, 4, p. 36 ss.
- N. MONARI, *Vini e bevande spiritose*, in *Digesto disc. pubbl.*, Agg., Torino, 2000, p. 710 ss.
- B. O'CONNOR, *Le indicazioni geografiche nel CETA, l'Accordo economico e commerciale tra il Canada e l'Unione Europea*, novembre 2014, disponibile al sito web www.nctm.it
- R. O'ROURKE, *European Food Law*, III ed., Londra, 2005.
- L. PAOLONI, *L'OCM nel settore vitivinicolo*, in COSTATO (diretto da), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, III ed., Padova 2003, p. 914 ss.
- A. PAPPALARDO e E. CUCCHIARA, *Le menzioni tradizionali dei vini nella recente giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in *Dir. e giur. agr. e amb.*, 2006, p. 7 ss.
- G. PERONI, *La nuova procedura di adozione degli atti agrari dopo «Lisbona»: verso una nuova governance in materia di politica agricola comune?*, in *Dir. comm. int.*, 2014, p. 463 ss.
- L. PETRELLI, *I regimi di qualità nel diritto alimentare dell'Unione Europea. Prodotti DOP IGP STG biologici e delle regioni ultraperiferiche*, Napoli, 2012.
- F. POCAR e M. C. BARUFFI, *Commentario breve ai Trattati dell'Unione Europea*, II ed., Padova, 2014.
- E. POMARICI, *Il libro verde e il vino*, in *Riv. dir. alim.*, 2009, 1, p. 34 ss.

- N. RAUSEO, *Illegittimità della denominazione Tocai Friulano*, *Riv. dir. alim.*, 2009, 1, p. 54 ss.
- R. RICCI CURBASTRO, *I punti di forza del vino europeo di fronte alla globalizzazione*, in *Riv. dir. alim.*, 2007, 2, p. 29 ss.
- R. RICCI CURBASTRO, *Il ruolo di garanzia dei consorzi di tutela*, in *Riv. dir. alim.*, 2012, 1, p. 56 ss.
- E. ROOK BASILE, *La concorrenza con riguardo ai prodotti agro-alimentari tra la disciplina della produzione e quella del mercato*, in F. SALARIS (a cura di), *I "messaggi" nel mercato dei prodotti agro-alimentari*, Torino, 1997, p. 10 ss.
- E. ROOK BASILE, *I segni distintivi dei prodotti agricoli*, in L. COSTATO (diretto da), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, III ed., Padova, 2003, p. 730 ss.
- A. ROSSI (a cura di), *Codice della vite e del vino*, Milano, 2012.
- A. ROSSI e G. CALDANO (a cura di), *Nuovo codice delle denominazioni di origine dei vini. Le norme, le circolari, i disciplinari aggiornati*, Milano, 2012.
- V. RUBINO, *La responsabilità degli operatori del settore alimentare per violazione degli obblighi informativi del consumatore dopo il regolamento Ue n. 1169/2011*, in *Riv. dir. agr.*, 2012, I, p. 668 ss.
- L. RUSSO, *Commento all'articolo 39 TFUE*, in F. POCAR e M. C. BARUFFI, *Commentario breve ai Trattati dell'Unione Europea*, II ed., Padova, 2014, p. 277 ss.
- L. RUSSO, *Commento all'articolo 42 TFUE*, in F. POCAR e M. C. BARUFFI, *Commentario breve ai Trattati dell'Unione Europea*, II ed., Padova, 2014, p. 315 ss.

- A. SABELLICO e G. MARTELLI, *Note pratiche di legislazione vinicola*, Milano, 2011.
- R. SAIJA e A. TOMMASINI, *La disciplina giuridica dell'etichettatura degli alimenti*, in L. COSTATO, A. GERMANO' e E. ROOK BASILE, *Trattato di diritto agrario. Volume terzo: Il diritto agroalimentare*, Torino, 2011, p. 493 ss.
- F. SALARIS (a cura di), *I "messaggi" nel mercato dei prodotti agro-alimentari*, Torino, 1997.
- A. SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, *Aspectos jurídicos de la calidad en los productos agroalimentarios en España. (Especial referencia a La Rioja)*, in A. GERMANO' (a cura di), *L'agricoltura dell'area mediterranea: qualità e tradizione tra mercato e nuove regole dei prodotti alimentari. Profili giuridici ed economici (Atti del Convegno. Pisa, 14-15 novembre 2003)*, Milano, 2004, p. 195 ss.
- R. SARDONE, *Lo strano caso del comparto vino*, in *Agriregionieuropa*, 2013, 35, p. 47 ss.
- R. SARDONE, *I numeri del vino italiano: le tante facce della qualità*, in *Agriregionieuropa*, 2014, 39, p. 9 ss.
- G. SGARBANTI, *Commento all'articolo 38 TFUE*, in F. POCAR e M. C. BARUFFI, *Commentario breve ai Trattati dell'Unione Europea*, II ed., Padova, 2014, p. 273 ss.
- G. SGARBANTI, *Commento all'articolo 43 TFUE*, in F. POCAR e M. C. BARUFFI, *Commentario breve ai Trattati dell'Unione Europea*, II ed., Padova, 2014, p. 323 ss.
- M. SPINOZZI, *Il diritto di reimpianto di vigneto: concorrenza e tutela del marchio*, in *Agr. ist. merc.*, 2005, 2, p. 321 ss.

- F. SPITALERI, *Denominazioni d'origine e indicazioni omonime: la Corte di giustizia definisce la controversia del vino Tocai*, in *Dir. Un. Eur.*, 2008, p. 835 ss.
- G. STRAMBI, *Le strade del vino, dell'olio e dei sapori: il quadro giuridico di riferimento*, in *Riv. dir. agr.*, 2006, I, p. 204 ss.
- A. SZAJKOWSKA, *Regulating food law*, Wageningen (Paesi Bassi), 2012.
- G. TESAURO, *Diritto dell'Unione Europea*, VII ed., Padova, 2012.
- A. TOMMASINI, *Quote latte, diritti di impianto e titoli all'aiuto. Limiti all'iniziativa economica e valori del sistema*, Milano, 2008.
- I. TRAPE', *I segni del territorio. Profili giuridici delle indicazioni di origine dei prodotti agroalimentari tra competitività, interessi dei consumatori e sviluppo rurale*, Milano, 2012.
- B. UBERTAZZI e E. MUÑIZ ESPADA (a cura di), *Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale ed europeo*, Milano, 2009.
- F. URSINI, F. TUBARO e P. RAPUZZI, *Vino e salute*, Udine, 1997.
- J. A. USHER, *EC Agricultural Law*, II ed., Oxford, 2001.
- B. VAN DER MEULEN e M. VAN DER VELDE, *European Food Law Handbook*, Wageningen (Paesi Bassi), 2011.

INDICE DELLE SENTENZE

- Sentenza della Corte di giustizia del 13 novembre 1964, in cause riunite 90 e 91/1963, *Commissione c. Lussemburgo e Belgio*, in *Racc.*, 1964, p. 1205
- Sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 1970, in causa 11/70, *Internationale Handelsgesellschaft*, in *Racc.*, 1970, p. 1125
- Sentenza della Corte di giustizia del 14 maggio 1974, in causa 4/73, *Nold*, in *Racc.*, 1974, p. 491
- Sentenza della Corte di giustizia del 13 dicembre 1979, in causa 44/79, *Hauer*, in *Racc.*, 1979, p. 3727
- Sentenza della Corte di giustizia del 23 febbraio 1988, in causa C-68/86, *Regno Unito c. Consiglio*, in *Racc.*, 1988, p. 00855
- Sentenza della Corte di giustizia (Prima Sezione) del 25 luglio 1991, in causa C-75/90, *Guitard*, in *Racc.*, 1991, p. I-4214
- Sentenza della Corte di giustizia del 9 giugno 1992, in causa C-47/90, *Delhaize et Le Lion*, in *Racc.*, 1992, p. I-03669
- Sentenza della Corte di giustizia del 16 maggio 2000, in causa C-388/95, *Regno del Belgio c. Regno di Spagna*, in *Racc.*, 2000, p. I-03123
- Sentenza della Corte di giustizia del 20 maggio 2003, in causa C-108/01, *Consorzio del Prosciutto di Parma c. Salumificio S. Rita c. Asda Stores*, in *Racc.*, 2003, p. I-05121
- Sentenza della Corte di giustizia del 20 maggio 2003, in causa C-469/00, *Ravil Sarl c. Biraghi spa*, in *Racc.*, 2003, p. I-05053
- Sentenza della Corte di giustizia dell'8 settembre 2009, in causa C-478/07, *BudějovickýBudvar c. Rudolf Ammersin*, in *Racc.*, 2009, p. I-07721